



parco nazionale
dell'*alta murgia*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 40/2018

OGGETTO: Regolamento del Parco: disposizioni.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 16.20 presso la sala Giunta del Palazzo della Città Metropolitana, ex Provincia di Bari, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Cesareo Troia – Vice Presidente
Pasquale Chieco
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Francesco Tarantini
Fabrizio Baldassarre

Presente	Assente
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Collegio dei Revisori dei Conti
Rosa Calabrese - Presidente
Marta Ranieri
Francesco Meleleo

Presente	Assente
	X
	X
	X

Assistono con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti e di Verbalizzante la Dott.ssa Annabella Digregorio, presenti la Dott.ssa Savino, l'Arch. Dell'Aglio e la dott.ssa Zollo per chiarimenti tecnico-amministrativi;



parco nazionale*
dell'*alta murgia*

Il Consiglio Direttivo,

VISTI:

- la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 10 marzo 2004, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stato istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000282 del 16/10/2013, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, con il quale è stato nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente;
- L'Art. 11, c. 6, della L. 394/91 che dispone: "Il Regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, (...) previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione";
- L'art. 12 dello Statuto dell'Ente stabilisce che: il Consiglio Direttivo adotta, previo parere della Comunità del Parco, il Regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della L. 394/91;

PREMESSO che relativamente allo stato dell'iter di approvazione del Regolamento del Parco per il territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia:

- Il Regolamento, unitamente al Piano per il Parco, è stato approvato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 9 del 31/05/2010, ha acquisito il parere della Comunità del Parco con Deliberazione n.1 del 29/03/2011, ed è stato inoltrato alla Regione Puglia per la sua adozione con nota prot. n. 1981 del 30/06/2010, nonché al Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 2010 del 05/07/2010 ai sensi dell'art. 11, c. 6 della L. 394/91.;
- Parallelamente all'iter autorizzativo di detti strumenti è stata avviata, con nota prot. 3137 del 24/09/2010 la procedura di VAS ex D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., con la predisposizione e trasmissione del documento di scoping e l'avvio della prima



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

consultazione pubblica. Il predetto procedimento è stato accompagnato da conferenze di presentazione del Piano e del Regolamento presso tutti i Comuni del territorio del Parco, incontri con le Amministrazioni locali e gli Organi professionali al fine di condividere con la Comunità del Parco detti strumenti, nonché da costante confronto tra questo Ente e la Regione Puglia, e con determinazione della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012 è stata formulata la proposta di adozione, con prescrizioni;

- A seguito dell'adozione del Regolamento e del Piano per il Parco l'Ente ha proceduto ad apportare le modifiche ed integrazioni ai documenti di Piano e di VAS come richieste, successivamente approvate con Deliberazione Presidenziale n. 17/2014 del 03/06/2014 e giusto parere favorevole della Comunità del Parco di cui alla Del. N. 02/2014 del 14/07/2014;

- A conclusione delle procedure, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 e ss.mm.ii., di adozione ed approvazione del Piano per il parco, ex D.Lgs. n. 152/2006, e della L.R. del 14 dicembre 2012, n. 44, regolante la procedura di V.A.S., nonché della verifica di conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) vigente, ex art. 98 delle relative N.T.A., si è provveduto all'aggiornamento dei documenti di Piano e del Regolamento ed alla relativa trasmissione alla Regione Puglia per la definitiva approvazione, giuste note prot. n. 124 del 13701/2016 e n. 820 del 01/03/2016 (quest'ultima di trasmissione degli elaborati con impronta digitale);

- Con successiva nota prot. n. 1271 del 01/04/2016 questo Ente ha provveduto a comunicare al Ministero l'avvenuta approvazione con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016 da parte della Giunta Regionale del Piano per il Parco e del Regolamento, come pubblicata sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

- Con la predetta nota è stato altresì comunicato che, relativamente al Regolamento del Parco, già oggetto di conformità al Piano Paesaggistico Territoriale regionale e di procedura di V.A.S., è in corso la sua riformulazione secondo il format trasmesso dallo stesso Ministero, ed è stato altresì chiesto un incontro per la definizione del medesimo Regolamento e delle procedure ex art. 11 del L.394/91;

- A seguito dell'istruttoria trasmessa dal Ministero dell'ambiente e dell'incontro dallo stesso convocato in data 06 maggio 2016, sono state condivise le modifiche da apportare al Regolamento e la relativa riformulazione secondo il format trasmesso;

- Con nota prot. n. 25434 del 02/12/2016 il Ministero ha chiesto a questo Ente, oltre che ai Parchi Nazionali delle Dolomiti bellunesi, della Maiella e del Vesuvio, di trasmettere lo schema di Regolamento aggiornato entro 12/12/2016, tenuto



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

conto delle osservazioni formulate dallo stesso Ministero e finalizzate a garantire la coerenza del testo regolamentare rispetto alla proposta di format, tanto al fine di provvedere, a seguito delle conclusive verifiche da parte del Ministero, all'inoltro degli atti per l'approvazione del Regolamento;

- Con nota prot. n. 5060 del 12/12/2016 questo Ente ha provveduto a trasmettere al Ministero lo schema di Regolamento aggiornato, tenuto conto dell'istruttoria formulata dallo stesso Ministero, e finalizzato a garantire la coerenza del testo regolamentare rispetto alla predetta proposta di format;

- A seguito dell'Entrata in vigore del Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6, recante "*Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*", pubblicato sul B.U.R.P. n. 54 del 12/05/2016 (come modificato ed integrato con R.R. n. 12/2017) inerente le Misure di Conservazione (MDC) dei Siti di Importanza Comunitaria SIC e successive ZSC, in attuazione delle direttive 92/43/CEE (habitat) del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e 2009/147/CEE (Uccelli) del medesimo Consiglio europeo del 30 novembre 2009, e su richiesta del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare questo Ente ha provveduto alla relativa adozione con deliberazione del consiglio Direttivo n. 21/2017 del 20/07/2017;

- Questo Ente ha altresì provveduto ad integrare le stesse Misure di Conservazione, per quanto compatibili, nello schema di Regolamento del Parco, previa positiva verifica di assenza di contrasto da parte di questo Ente e ferma restando la prevalenza delle norme più restrittive in caso di sovrapposizione di disposizioni normative, redigendo apposita tabella di confronto recante le modifiche e le integrazioni apportate rispetto alle predette misure di conservazione, nonché redigendo la proposta ultima di Regolamento aggiornata con i relativi allegati, sottoposta ai fini istruttori agli uffici Ministeriali;

- A marzo 2018, a seguito dell'incontro convocato dal MATTM in merito alla documentazione trasmessa ed a seguito della relativa istruttoria, questo Ente ha provveduto ad apportare le modifiche al Regolamento ed ad integrare la predetta tabella di confronto tra il R.R. n. 06/2016 ed il Regolamento con le modifiche apportate dagli uffici dell'Ente e le modifiche e riscontro ai punti salienti dell'istruttoria del Ministero;

- Gli uffici dell'Ente hanno redatto la proposta del Regolamento del Parco di modifica ed integrazione al testo approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, recante in particolare: in verde, le modifiche/integrazioni rispetto al R.R. n. 06/2016 e ss.mm.ii., in azzurro le modifiche/integrazioni Ministeriali, in rosso le modifiche proposte dall'Ente, rispetto alla quale la Commissione Pianificazione della Comunità del Parco, nominata in data 17/04/2018, nella seduta del



parco nazionale[®]
dell'**alta murgia**

16/10/2018 ha proposto alcune modifiche inerenti il coordinamento delle definizioni edilizie-urbanistiche con quelle del Regolamento Edilizio Tipo; l'integrazione del testo con le norme in materia di semplificazione amministrativa, laddove compatibili, di biodiversità e cambiamenti climatici, oltre che inerenti ad alcune aggiornamenti alla disciplina comunitaria vigente in materia di agricoltura.

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 11, c. 6, della L. 394/91 e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente, occorre procedere all'acquisizione del parere sulla proposta di Regolamento del Parco e dei relativi allegati degli Enti locali interessati da rendersi all'interno della Comunità del Parco, comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate ai fini dell'approvazione da parte del Ministro dell'Ambiente;
- la successiva adozione del Regolamento del Parco da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente è subordinata all'acquisizione del parere della Comunità del Parco;
- nelle more, per motivi di tutela e conservazione naturalistica, come peraltro rappresentate dagli uffici dell'Ente, nonché in applicazione del R.R. n. 06/2016 ed al fine di dare coerenza alla disciplina di cui alle N.T.A. del Piano per il Parco, si ritiene opportuno adottare le disposizioni per le attività sportive e ricreative, giusti artt. da 65 a 69 della proposta di Regolamento del Parco nelle more della relativa approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore sulla scorta delle istruttorie e dei pareri dei Responsabili degli Uffici competenti in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione.

DI PRENDERE ATTO della proposta di Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dei relativi allegati, recante le modifiche ed integrazioni al testo approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, quale parte integrante del presente provvedimento ed agli atti dell'Ente.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Comunità del Parco, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Puglia ed



parco nazionale
dell'**alta murgia**

agli Enti locali interessati, per gli adempimenti di cui all'art. 11, c. 6, della L. 394/91.

DI ADOTTARE le disposizioni per le attività sportive e ricreative, giusti artt. da 65 a 69 della predetta proposta di Regolamento del Parco nelle more della relativa approvazione, per motivi di cui in premessa.

DI RISERVARSI l'adozione del Regolamento del Parco una volta acquisito il parere della Comunità del Parco.

DI INCARICARE il Direttore per ogni ulteriore atto inerente e consequenziale.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale www.parcoaltamurgia.it.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE-EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Letto confermato e sottoscritto

Il Direttore

F.to Prof. Domenico Nicoletti

Il Vice Presidente

F.to Dr. Cesareo Troia

SCHEMA PARERI

1. Oggetto: Regolamento del Parco: disposizioni.

Presupposti di Fatto:

Dall'ultima relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei 23 ENTI PARCO NAZIONALI 2014 – 2016 risulta che “Il Regolamento del parco è stato approvato dalla regione Puglia con la deliberazione n.314/2016; attualmente è in corso l'istruttoria ministeriale.”

Relativamente allo stato dell'iter di approvazione del Regolamento del Parco per il territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, si premette quanto segue:

- Il Regolamento, unitamente al Piano per il Parco, è stato approvato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 9 del 31/05/2010, ha acquisito il parere della Comunità del Parco con Deliberazione n.1 del 29/03/2011, ed è stato inoltrato alla Regione Puglia per la sua adozione con nota prot. n. 1981 del 30/06/2010, nonché al Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 2010 del 05/07/2010 ai sensi dell'art. 11, c. 6 della L. 394/91.

- Parallelamente all'iter autorizzativo di detti strumenti è stata avviata, con nota prot. 3137 del 24/09/2010 la procedura di VAS ex D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., con la predisposizione e trasmissione del documento di scoping e l'avvio della prima consultazione pubblica. Il predetto procedimento è stato accompagnato da conferenze di presentazione del Piano e del Regolamento presso tutti i Comuni del territorio del Parco, incontri con le Amministrazioni locali e gli Organi professionali al fine di condividere con la Comunità del Parco detti strumenti, nonché da costante confronto tra questo Ente e la Regione Puglia, e con determinazione della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012 è stata formulata la proposta di adozione, con prescrizioni.

- A seguito dell'adozione del Regolamento e del Piano per il Parco l'Ente ha proceduto ad apportare le modifiche ed integrazioni ai documenti di Piano e di VAS come richieste, successivamente approvate con Deliberazione Presidenziale n. 17/2014 del 03/06/2014 e giusto parere favorevole della Comunità del Parco di cui alla Del. N. 02/2014 del 14/07/2014.

- A seguito della conclusione delle procedure, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 e ss.mm.ii., di adozione ed approvazione del Piano per il parco, ex D.Lgs. n. 152/2006, e della L.R. del 14 dicembre 2012, n. 44, regolante la procedura di V.A.S., nonché della verifica di conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) vigente, ex art. 98 delle relative N.T.A., si è provveduto all'aggiornamento dei documenti di Piano e del Regolamento ed alla relativa trasmissione alla Regione Puglia per la definitiva approvazione, giuste note prot. n. 124 del 13/01/2016 e n. 820 del 01/03/2016 (quest'ultima di trasmissione degli elaborati con impronta digitale).

- Con successiva nota prot. n. 1271 del 01/04/2016 questo Ente ha provveduto a comunicare al Ministero l'avvenuta approvazione con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016 da parte della Giunta Regionale del Piano per il Parco e del Regolamento, come pubblicata sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016.

- Con la predetta nota è stato altresì comunicato che, relativamente al Regolamento del Parco, già oggetto di conformità al Piano Paesaggistico Territoriale regionale e di procedura di V.A.S., è in

corso la sua riformulazione secondo il format trasmesso dallo stesso Ministero, chiedendo altresì un incontro per la definizione del medesimo Regolamento e delle procedure ex art. 11 del L.394/91.

- A seguito dell'istruttoria trasmessa dal Ministero dell'ambiente e dell'incontro dallo stesso convocato in data 06 maggio 2016, sono state condivise le modifiche da apportare al Regolamento e la relativa riformulazione secondo il format trasmesso.

- Con nota prot. n. 25434 del 02/12/2016 il Ministero ha chiesto a questo Ente, oltre che ai Parchi Nazionali delle Dolomiti bellunesi, della Maiella e del Vesuvio, di trasmettere lo schema di Regolamento aggiornato entro 12/12/2016, tenuto conto delle osservazioni formulate dallo stesso Ministero e finalizzate a garantire la coerenza del testo regolamentare rispetto alla proposta di format, tanto al fine di provvedere, a seguito delle conclusive verifiche da parte del Ministero, all'inoltro degli atti per l'approvazione del Regolamento.

- Con nota prot. n. 5060 del 12/12/2016 questo Ente ha provveduto a trasmettere al Ministero lo schema di Regolamento aggiornato, tenuto conto dell'istruttoria formulata dallo stesso Ministero, e finalizzato a garantire la coerenza del testo regolamentare rispetto alla predetta proposta di format.

- A seguito dell'Entrata in vigore del Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6, recante "*Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*", pubblicato sul B.U.R.P. n. 54 del 12/05/2016 (come modificato ed integrato con R.R. n. 12/2017) inerente le Misure di Conservazione (MDC) dei Siti di Importanza Comunitaria SIC e successive ZSC, in attuazione delle direttive 92/43/CEE (habitat) del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e 2009/147/CEE (Uccelli) del medesimo Consiglio europeo del 30 novembre 2009, e su richiesta del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare questo Ente ha provveduto alla relativa adozione con deliberazione del consiglio Direttivo n. 21/2017 del 20/07/2017.

- Questo Ente ha altresì provveduto all'integrazione delle stesse Misure di Conservazione, per quanto compatibili, nello schema di Regolamento del Parco, previa positiva verifica di assenza di contrasto da parte di questo Ente e ferma restando la prevalenza delle norme più restrittive in caso di sovrapposizione di disposizioni normative, redigendo apposita tabella di confronto recante le modifiche e le integrazioni apportate rispetto alle predette misure di conservazione, nonché redigendo la bozza ultima di Regolamento aggiornata con i relativi allegati, sottoposta ai fini istruttori agli uffici Ministeriali.

- A marzo 2018, a seguito dell'incontro convocato dal MATTM in merito alla documentazione trasmessa ed a seguito della relativa istruttoria, questo Ente ha provveduto ad apportare le modifiche al Regolamento ed ad integrare la predetta tabella di confronto tra il R..R n. 06/2016 ed i Regolamento con le modifiche apportate dagli uffici dell'Ente e le modifiche e riscontro ai punti salienti dell'istruttoria del Ministero.

- L'Art. 11, c. 6, della L. 394/91 dispone: "Il Regolamento del parco e' approvato dal Ministro dell'ambiente, (...) previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che e' tenuto alla loro applicazione";

- L'art. 12 dello Statuto dell'Ente stabilisce che: il Consiglio Direttivo adotta, previo parere della Comunità del Parco, il Regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della L. 394/91;

- Gli uffici dell'Ente hanno redatto la bozza del Regolamento con in VERDE le modifiche/integrazioni rispetto al R.R. n. 06/2016, in AZZURRO le integrazioni Ministeriali, le modifiche proposte dall'Ente e l'allegato documento recante le modifiche apportate, rispetto alla quale la Commissione Pianificazione della Comunità del Parco, nominata nella seduta dal 17/04/2018, nella seduta del 16/10/2018 ha proposto alcune modifiche inerenti il coordinamento delle definizioni edilizie-urbanistiche con quelle del Regolamento Edilizio Tipo; l'integrazione del testo con le norme in materia di semplificazione amministrativa, laddove compatibili, di biodiversità e cambiamenti climatici, oltre che inerenti ad alcune correzioni relative alla disciplina delle attività agricole e zootecniche.

Nelle more, per motivi di tutela e conservazione naturalistica, come peraltro rappresentate dagli uffici dell'Ente, nonché in applicazione del R.R. n. 06/2016 ed al fine di dare coerenza alla disciplina di cui alle N.T.A. del Piano per il Parco, si ritiene opportuno approvare le disposizioni inerenti alle attività sportive e ricreative, di cui all'adottando Regolamento del Parco, allegate alla presente.

Ragioni giuridiche:

- Legge quadro sulle Aree Protette n.394/91;
- D.P.R. 10/03/2004, istitutivo di questo Ente,

Riferimenti altri atti dell'Ente:

- Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 31/05/2010,

- Deliberazione Comunità del Parco n.1 del 29/03/2011- Deliberazione Presidenziale n. 17/2014 del 03/06/2014

- Deliberazione Comunità del Parco N. 02/2014 del 14/07/2014

- D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016

- Deliberazione del consiglio Direttivo n. 21/2017 del 20/07/2017

Per la REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERALI Funzionario Amministrativo Giuridico

Dott.ssa Annabella Digregorio

Note:

Il Responsabile.....



Per la REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO TECNICO Funzionario Tecnico

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Note:

Il Responsabile.....



Per la REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO Funzionario Amministrativo Contabile

Dott.ssa Maria Rosaria Savino


Note:

Non compare imp. di Spese

Il Responsabile.....

Visti i pareri istruttori Si esprime parere favorevole

Il Direttore

.....




parco nazionale
dell'**alta murgia**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data 19/12/2018 e vi rimarrà per giorni 15.

Gravina di Puglia lì, 19/12/2018

IL SEGRETARIO
f.to Prof. Domenico Nicoletti

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dott.ssa Annabella Di Gregorio

Annabella Di Gregorio

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Gravina di Puglia lì,

IL SEGRETARIO
Prof. Domenico Nicoletti

La presente deliberazione è stata trasmessa:

alla Comunità del Parco con nota prot. n. _____ del _____.

al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. _____ del _____.

alla Regione Puglia con nota prot. n. _____ del _____.

Agli Enti Locali con nota prot. n. _____ del _____.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra Maria Bartolomeo




parco nazionale
dell'**alta murgia**

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

*Redazione del Piano per il Parco
e del Regolamento del Parco
nazionale dell'Alta Murgia*



REGOLAMENTO DEL PARCO_REV_FORMAT_MINISTERO integrato con R.R. Puglia 10 maggio 2016, n. 6 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" ed al R.R. Puglia 10 maggio 2017, n. 12, "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6".



PROF. ING. VINCENZO COTECCHIA

Coordinatore Scientifico: Arch. Giovanni CAFIERO

Responsabile ATI: Dott. For. Paolo RIGONI

REV_SETTEMBRE_2018

In ossequio a: Determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012, art. 12 c.4 della L.394/91, art. 12 della L.R. n. 44/2012, art. 98 delle NTA del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015.

A cura del Servizio Tecnico - Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Arch. Mariagiovanna DELL'AGLIO, Dott.ssa Annagrazia FRASSANITO, Dott.ssa Chiara MATTIA, Dott.ssa Luciana Zollo, Geom. Luigi BOMBINO



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

INDICE

TITOLO I. NORME GENERALI	6
CAPO I OGGETTO, FINALITÀ, EFFICACIA, COORDINAMENTO, SOCCORSO E SORVEGLIANZA	6
ART. 1 – OGGETTO	6
ART. 2 – FINALITÀ.....	6
ART. 3 – ABBREVIAZIONI.....	7
ART. 4 – DEFINIZIONI	8
ART. 5 - COORDINAMENTO CON IL PIANO DEL PARCO	16
ART. 6 - COORDINAMENTO CON I PIANI DI GESTIONE DELLA AREE NATURA 2000	17
ART. 7 – COORDINAMENTO CON STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA	17
ART. 8 - ATTIVITÀ DI SOCCORSO, SORVEGLIANZA E SERVIZIO	17
CAPO II. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE	18
ART. 9 – DIVIETI E DEROGHE	18
ART. 10 - INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA.....	20
ART. 11 - ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI.....	21
ART. 12 - RISPETTO DELLA QUIETE DELL'AMBIENTE NATURALE.....	21
ART. 13 - SALVAGUARDIA DEL DECORO DEI LUOGHI	22
ART. 14 - SORVOLO DI VELIVOLI	22
ART. 15 INTRODUZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA O DI AFFEZIONE.....	22
CAPO III AUTORIZZAZIONI NULLA OSTA E VALUTAZIONI AMBIENTALI	24
ART. 16 - NULLA OSTA	24
ART. 17 - AUTORIZZAZIONI	25
ART. 18 - NORME IN MATERIA DI VAS, VIA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA.....	26
TITOLO II. CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E TUTELA DI ACQUE, SUOLO E PAESAGGIO	27
CAPO I. TUTELA DELLA FLORA E DEGLI HABITAT	27
ART. 19 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 "MURGIA ALTA".....	27
ART. 20 – TUTELA DELLE ACQUE STAGNANTI –HABITAT 3150 e 3170*	28
ART. 21 – GROTTI NON ANCORA SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO- HABITAT 8310	29
ART. 22 – BOSCHI ORIENTALI DI QUERCIA BIANCA E QUERCETI A QUERCUS TROJANA - HABITAT 91AA* - 9250	29
ART. 23 - TUTELA DELLA FLORA	29
ART. 24 - RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI ED IPOGEI ED ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	30
CAPO II. TUTELA DELLA FAUNA	31
ART. 25 - TUTELA DELLA FAUNA.....	31
ART. 26 – RACCOLTA DI ELICIDI	32



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

ART. 27 - CONTENIMENTO E REINTRODUZIONI DELLE POPOLAZIONI ANIMALI	33
CAPO III. RISORSE IDRICHE ED EQUILIBRI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI	34
ART. 28 - TUTELA DEI CORPI IDRICI	34
ART. 29 - INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA	35
ART. 30 - ASSETTO IDROGEOLOGICO	36
Art. 31- PROTEZIONE DELLE ACQUE DA FENOMENI DI INQUINAMENTO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	37
ART. 32 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	37
CAPO IV. TUTELA DEI VALORI GEOMORFOLOGICI E DISCIPLINA PER IL RECUPERO AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI	38
ART. 33 - TUTELA DEI VALORI GEOMORFOLOGICI E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI	38
ART. 34 - PIANI DI COLTIVAZIONE, DISMISSIONE E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI	39
ART. 35 - INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO	41
CAPO V TUTELA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	41
ART. 36 - TUTELA DEGLI IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, DELLE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI E DELLE ZONE D'INTERESSE ARCHEOLOGICO	41
ART. 37 - TUTELA DEI MANUFATTI DI INTERESSE ARCHITETTONICO- MONUMENTALE	43
ART. 38 - TUTELA DELLE STRADE A VALENZA PAESAGGISTICA, DELLE STRADE PANORAMICHE, E DEI PUNTI PANORAMICI	43
ART. 39 - TIPOLOGIE E MATERIALI TRADIZIONALI DELL'ARCHITETTURA RURALE DELL'ALTA MURGIA	44
ART. 40 - RECINZIONI, MURETTI E PUNTI D'ACQUA	44
ART. 41 - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	46
ART. 42 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI	48
ART. 43 - IMPIANTI ENERGETICI	48
ART. 44 - IMPIANTI PUBBLICITARI	50
ART. 45 - COMITATO PER LA QUALITÀ PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA	50
TITOLO III. ATTIVITÀ ECONOMICHE COMPATIBILI	51
CAPO I ATTIVITÀ ZOOTECNICHE	51
ART. 46 - DEFINIZIONE DI PASCOLO	51
ART. 47 - DIVIETI GENERALI	51
ART. 48 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PASCOLO	51
ART. 49 - UNITÀ DI CARICO E CARICHI MASSIMI DI BESTIAME	52
ART. 50 - PASCOLI DETERIORATI	53
ART. 51 - DIVIETI E NORME COMPORTAMENTALI IN ZOOTECNICA	53
ART. 52 - CONTROLLI E SANZIONI INIBITORIE SULL'ATTIVITÀ ZOOTECNICA	53
ART. 53 - RICOVERI PER IL BESTIAME	54
ART. 54 - PASCOLO NEI BOSCHI	54



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CAPO II ATTIVITÀ AGRICOLE	55
ART. 55 - TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI.....	55
ART. 56 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE VARIETÀ AGRICOLE TRADIZIONALI.....	57
ART. 57 - DISCIPLINA RIGUARDANTE LE BRUCIATURE DELLE STOPPIE	58
CAPO III – ATTIVITA' SILVOCOLTURALI	59
ART. 58 - DEFINIZIONE DI BOSCO E GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE	59
ART. 59 - UTILIZZAZIONI BOSCHIVE.....	60
ART. 60 – INTERVENTI NEI BOSCHI E TAGLI DI PIANTE	60
ART. 61 - PIANIFICAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI	63
ART. 62 - ESBOSCO DEL MATERIALE UTILIZZATO.....	63
ART. 63 - PERIODI DI TAGLIO CONSENTITI.....	64
ART. 64 - DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI	64
CAPO IV - ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE, LEGATE A TRADIZIONI, USI E CONSUETUDINI	65
ART. 65 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN FORMA ORGANIZZATA.....	65
ART. 66 - ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE	65
ART. 67 - ARRAMPICATA SPORTIVA E PARAPENDIO.....	67
ART. 68 - ESCURSIONI IN GROTTA	68
ART. 69 - RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE.....	68
CAPO V ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI	70
ART. 70 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ CULTURALE.....	70
ART. 71 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, AGRICOLE, ZOOTECNICHE, COMMERCIALI E DI SERVIZIO	70
ART. 72 - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI.....	70
CAPO VI- ATTIVITA' TURISTICHE E DI SERVIZIO	73
ART. 73 - ATTIVITÀ TURISTICA ED AGRITURISTICA	73
ART. 74 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO.....	73
ART. 75 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	74
ART. 76 - SERVIZI DI VISITA AL PARCO.....	74
ART. 77 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL SERVIZIO DI VISITA AL PARCO.....	75
ART. 78 - ATTIVITÀ DI TIROCINIO UNIVERSITARIO E TESI DI LAUREA	75
ART. 79 - OCCUPAZIONE GIOVANILE, VOLONTARIATO, COMUNITÀ TERAPEUTICHE E SERVIZIO CIVILE ALTERNATIVO.....	77
ART. 80 - MARCHIO DEL PARCO.....	77
CAPO VII ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO AMBIENTALE	78
ART. 81 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE, VOLONTARIATO NATURALISTICO E DI RICERCA SCIENTIFICA.....	78



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 82 - ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E DIVULGAZIONE	78
TITOLO IV ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE	80
CAPO I – STRADE	80
ART. 83 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA	80
ART. 84 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI	82
ART. 85 - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO	83
ART. 86 - DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEI BOSCHI E SUI PASCOLI.....	83
CAPO II - SENTIERI	84
ART. 87 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI.....	84
ART. 88 - ACCESSO PEDONALE, CON VELOCIPEDE E A CAVALLO	85
ART. 89 - DIVIETI SUI SENTIERI	86
ART. 90 - ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI.....	87
TITOLO V INTERVENTI EDILIZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE	88
CAPO I REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	88
ART. 91 - NULLA OSTA AGLI INTERVENTI EDILIZI	88
ART. 92 - DISCIPLINA EDILIZIA NELLE ZONE DEL PARCO	89
ART. 93 - MODALITÀ DI MANUTENZIONE, RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	94
CAPO II VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	95
ART. 94 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI NULLA OSTA.....	95
ART. 95 - ELABORATI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI, AGRONOMICI FORESTALI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE	96
ART. 96 - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	97
ART. 97 - PARERI PRELIMINARI.....	97
ART. 98 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE SECONDO LE PREVISIONI DI PIANO ..	98
TITOLO VI. INDENNIZZI E SANZIONI.....	98
CAPO I DANNI DA FAUNA	98
ART. 99 - DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA E INDENNIZZI	98
ART. 100 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI	99
ART. 101 - DENUNCIA DEL DANNO DA FAUNA	99
ART. 102 - ACCERTAMENTO DEL DANNO DA FAUNA	100
ART. 103 - VALUTAZIONE DEL DANNO AL BESTIAME.....	100
ART. 104 - VALUTAZIONE DEL DANNO ALLE COLTURE.....	100
ART. 105 - VALUTAZIONE DEL DANNO ALLE STRUTTURE	101
ART. 106 - DANNI DA CANE E DA CANE INSELVATICHITO	101
ART. 107 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA FAUNA.....	101
ART. 108 - CONTENZIOSO RELATIVO AL DANNO DA FAUNA.....	101
ART. 109 - MISURE DI PREVENZIONE	101
CAPO II – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	102
ART. 110 - ILLECITI AMMINISTRATIVI.....	102
ART. 111 – SANZIONI	102



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 112 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	103
ART. 113 - CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE	103
ART. 114 - ELEMENTO SOGGETTIVO	103
ART. 115 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	103
ART. 116 - CONCORSO DI PERSONE	104
ART. 117 - SOLIDARIETÀ.....	104
ART. 118 - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE	104
ART. 119 - COMPORTAMENTO RECIDIVO	104
ART. 120 - ATTI DI ACCERTAMENTO.....	104
ART. 121 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE	105
ART. 122 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.....	105
ART. 123- OBBLIGO DEL RAPPORTO.....	105
ART. 124 - ORDINANZA E INGIUNZIONE.....	105
ART. 125 - SEQUESTRO.....	106
ART. 126 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA	106
ART. 127 - ESECUZIONE FORZATA.....	106
ART. 128 - PRESCRIZIONE.....	107
ART. 129 - ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DALL'ENTE.....	107
ART. 130 - RINVIO	107
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI	107
CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI	107
ART. 131 - DANNO AMBIENTALE.....	107
ART. 132 – EFFICACIA, ATTUAZIONE E MODIFICHE	108
ART. 133 – DEROGHE E LIMITAZIONI.....	108
ART. 134 - REGOLAMENTI OPERATIVI E DISCIPLINARI VIGENTI	109
ANNESI.....



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

In verde: modifiche ed integrazioni apportate ai sensi del R.R. N. 6/2016, come modificato con R.R. n. 12/2017;

In azzurro: modifiche apportate a seguito dell'istruttoria del Ministero;

In rosso: modifiche apportate dall'Ente;

In viola: modifiche apportate dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

TITOLO I. NORME GENERALI

CAPO I OGGETTO, FINALITÀ, EFFICACIA, COORDINAMENTO, SOCCORSO E SORVEGLIANZA

ART. 1 – OGGETTO

1. Il Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Regolamento") disciplina, ai sensi dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (di seguito "Legge Quadro"), i criteri, le forme e i modi per l'esercizio delle attività e per l'esecuzione delle opere e degli interventi consentiti nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Parco") per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio naturale nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Le previsioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire e promuovere in forma coordinata, nel territorio del Parco, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale così come previsto dall'art. 1 della Legge Quadro; in particolare a:

- garantire la tutela e promuovere uno sviluppo integrato, compatibile con la conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali dell'Alta Murgia;
- favorire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e l'integrazione delle stesse con quelle connesse e complementari, nonché con i beni culturali e ambientali custoditi nel Parco;
- garantire, in correlazione con le previsioni del Piano per il Parco (di seguito "Piano") e del Piano Pluriennale Economico e Sociale, l'uso sostenibile delle risorse, creando condizioni per la promozione di attività economiche, culturali, educative, sociali, ricreative e turistiche, coerenti con gli obiettivi primari di protezione della natura;
- promuovere il Parco quale elemento dell'identità locale con interventi materiali e immateriali volti ad affermarne in forma partecipata la riconoscibilità, la qualità, il valore culturale.
- affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere, nel rispetto dell'art. 3, c. 2, lett. c), dello Statuto dell'Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano e Regolamento attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali.

Le attività addestrative, l'utilizzazione dei poligoni ed il loro mantenimento devono essere preventivamente concordate con l'Ente nel rispetto delle Norme Tecniche del Piano e del presente Regolamento. A tal fine possono essere sottoscritti appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii, fatte salve



*parco nazionale**
dell'alta murgia

le procedure di valutazione d'incidenza ex art. 6 (3) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ed art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e ss.mm.ii., finalizzati a:

- a. evitare l'ampliamento delle aree già in uso;
- b. realizzare un Gruppo Permanente di Lavoro costituito dai rappresentanti dell'Esercito Italiano e dell'Ente per predisporre le tempistiche e i conseguenti calendari di utilizzo dei poligoni militari al fine di raggiungere una maggiore compatibilità delle esercitazioni con gli obiettivi conservazione dei siti;
- c. pianificare adeguatamente le attività di gestione agro-silvo-pastorale eventualmente esercitate nel rispetto del Piano e del presente Regolamento, al fine di conservare in modo soddisfacente habitat e specie di interesse comunitario, corredandole di uno studio di incidenza e concordate con l'Ente e la Regione in uno specifico Accordo di gestione;
- d. consentire l'accesso per il monitoraggio periodico di specie e habitat nelle aree militari recintate;
- e. Individuare e mappare le aree a particolare rischio per i sorvoli.

L'inosservanza delle norme di cui al presente punto sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

ART. 3 – ABBREVIAZIONI

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

- a) per "Ente", l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- b) per "Parco", il Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- c) per "Legge Quadro", la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree protette";
- d) per "Piano", il Piano per il Parco, di cui all'art. 12 della Legge Quadro, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- e) per "Regolamento", il presente Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della Legge Quadro;
- f) per "Piano Pluriennale", il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, di cui all'art. 14 della Legge Quadro, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- g) per "Statuto", lo Statuto adottato dall'Ente Parco in conformità alle previsioni dell'art. 9, comma 8 bis, della Legge Quadro;
- h) per "Consiglio", il Consiglio Direttivo dell'Ente;
- i) per "Presidente", il Presidente dell'Ente;
- j) per "N.T.A.", le Norme tecniche di Attuazione del Piano;
- k) per "R.C.C.P.", il Raggruppamento Carabinieri Parchi;
- l) per "P.M.P.F.", le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- m) per M.A.T.T.M., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- n) per "I.S.P.R.A.", l'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale;
- o) per "C.N.R.", il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- p) per "I.S.T.A.T.", Istituto Nazionale di Statistica;
- q) per "C.C.I.A.A.", Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- r) per "I.S.M.E.A.", Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
- s) per "S.U.E." lo Sportello Unico Edilizia;
- t) per "S.U.A.P." lo Sportello Unico delle Attività Produttive;
- u) per "R.U.P.", Responsabile Unico del Procedimento;
- v) per "V.A.S.", Valutazione Ambientale Strategica;
- w) per "V.I.A.", Valutazione di Impatto Ambientale;
- x) per "Piano A.I.B.", il Piano Anti-Incendi Boschivi del Parco;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- y) per "direttiva "Habitat", la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- z) per "direttiva "Uccelli", la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- aa) per "S.I.C.", Sito di Interesse Comunitario individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- bb) per "Z.P.S.", Zona a Protezione Speciale individuato ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
- cc) per "Z.S.C.", Zona di Speciale Conservazione ai sensi della direttiva "Habitat";
- dd) per "Rete Natura 2000" la rete ecologica, istituita ai sensi della direttiva "Habitat", con lo scopo di garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, essa è costituita da S.I.C. che vengono successivamente designati quali Z.S.C., e comprende anche le Z.P.S. istituite ai sensi della direttiva "Uccelli";
- ee) per "D. Lgs. n. 152/2006", il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale.
- ff) Per "U.P.A.": l'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura.

ART. 4 – DEFINIZIONI

1. *Alberi monumentali*: alberi di qualsiasi specie, isolati, in gruppi, in filari, nonché le alberate e i boschi compresi nel territorio del Parco, che per rarità, dimensioni, età o altre particolari caratteristiche possono ritenersi notevoli e pertanto meritevoli di specifiche misure di conservazione;
2. *Altezza di un edificio*: ~~è quella misurata dalla quota di riferimento al filo superiore del pavimento sopra l'ultimo piano. Per gli edifici con pianta irregolare, a gradoni o con piani sfalsati costruiti in pendio o articolati sulla verticale o per le costruzioni in pendio, l'altezza è misurata per ogni parte del singolo edificio. In caso di tetto piano, il filo superiore del pavimento corrisponde alla quota del tetto piano finito. Altezza massima tra quella dei vari fronti.~~
3. *Altezza al colmo*: è quella misurata dalla quota di riferimento al punto più alto del tetto piano o del colmo.
4. *Altezza alla radice*: è quella misurata dal pavimento finito del piano mansardato all'intersezione delle facciate esterne con il filo superiore del tetto.
~~*Altezza delle facciate*: è quella misurata dal terreno accertato all'intersezione con la gronda del piano utile più alto, inclusa l'altezza alla radice. In caso di scavi, il piano più basso del terreno costituisce la quota di riferimento.
Per le facciate con timpano, l'altezza è misurata dal terreno accertato al punto mediano della linea di congiunzione tra i punti di misurazione dell'altezza alla radice.
Per le costruzioni a tetto piano, l'altezza delle facciate è misurata al parapetto sopra la gronda, tranne quando il parapetto è arretrato rispetto alle facciate di una misura determinata. Sono considerati parapetti anche le chiusure traforate, come per esempio le ringhiere.~~
5. *Altezza del fronte*: L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
 - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
 - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

6. **Altezza lorda:** Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
7. **Aree soggette a vincolo idrogeologico:** consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nell'Allegato C_L.
8. **Attestato di Idoneità produttiva:** Attestato rilasciato dall' U.P.A., anche non ai fini dell'esenzione dagli oneri concessori ovvero dell'art. 9 della **Legge Regionale della Puglia del 12 febbraio 1979, n. 6**, con cui si certifica e si attesta la qualifica di Imprenditore agricolo a titolo principale e/o di Coltivatore diretto e l'idoneità tecnico – produttiva degli annessi rustici, comprese le residenze, funzionali alla conduzione dell'azienda agraria.
9. **Attività produttive tradizionali:** Tutte le attività che consistono nell'utilizzo delle risorse naturali senza apportare ad esse trasformazioni particolarmente rilevanti. Rientrano pertanto in questo settore le attività di coltivazione della terra, dell'allevamento, della silvicoltura e di trasformazione e promozione dei prodotti ottenuti.
10. **Aziende agrituristiche:** Aziende agricole che esercitano attività di ricezione e ospitalità, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associate fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione diretta con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, come disciplinate dalla **Legge Regionale della Puglia del 22 maggio 1985, n. 34**.
11. **Bicicletta con pedalata assistita:** è un velocipede alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore elettrico.
12. **Biodiversità:** la variabilità degli organismi viventi di tutte le fonti, incluse, tra l'altro, quelle terrestri, marine ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, tra cui la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi; "ecosistema", complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale;
13. **Bivacco:** sistemazione provvisoria per una notte all'aperto di alpinisti e escursionisti.
14. **Campeggio:** sosta all'aperto per una o più notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte.
15. **Catasto dei sentieri:** banca dati istituita ed aggiornata dall'Ente che individua i sentieri con un'apposita sigla e contiene informazioni utili alla fruizione dei sentieri catalogati.
16. **Contenimento:** limitazione posta all'aumento, all'espansione di popolazioni di animali attraverso il controllo numerico attuato con qualsiasi mezzo purché lo stesso risulti selettivo, cioè tale da intervenire unicamente su individui appartenenti a specie bersaglio, evitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche.
17. **Danno ambientale:** ai sensi della **Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale**, può costituire:
 - 1) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat;
 - 2) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella **Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del**



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;

3) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo.

18. Dissodamento: è una lavorazione straordinaria eseguita su un terreno naturale che non è mai stato interessato da usi agricoli oppure su un terreno rimasto incolto per molti anni.

Questa lavorazione, piuttosto profonda, si esegue una sola volta dopo un disboscamento o il decespugliamento allo scopo di destinare il terreno alla coltivazione. La finalità è quella di rompere la compattezza del terreno anche in profondità e creare le condizioni fisiche adatte a permettere le successive lavorazioni e l'approfondimento delle radici delle piante. Pur avendo analogie allo scasso, il dissodamento ne differisce almeno dal punto di vista concettuale: lo scasso si esegue infatti prima dell'impianto di un arboreto su un terreno già investito in precedenza da una coltivazione arborea o da una coltivazione erbacea, perciò si esegue come lavoro straordinario su un terreno agrario ogni volta che s'impianta una coltura arborea. Il dissodamento, al contrario, ha carattere di eccezionalità in quanto si esegue una sola volta e, in determinate condizioni pedologiche, può richiedere interventi più energici dello stesso scasso. In genere però il dissodamento ha profondità di lavorazione inferiori, in quanto è destinato a preparare un terreno da impiegare come seminativo. La profondità minima di un dissodamento è dell'ordine di 50-60 cm, quella massima può arrivare a 150 cm. In ogni modo la profondità si stabilisce in base alle caratteristiche pedologiche, con particolare riferimento al profilo: orientativamente la profondità della lavorazione dovrebbe comprendere lo strato attivo e quello inerte.

19. Edilizia residenziale di servizio per l'azienda: Residenze, funzionali alla conduzione dell'azienda ed in rapporto di connessione diretta con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

20. Escursionista: fruitore della rete dei sentieri.

21. Escursionismo: attività motoria basata sul camminare nel territorio lungo percorsi (strade, sentieri, ecc.) attrezzati.

22. Esplosivi: si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per "esplosivi" i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi.

23. Fauna: l'insieme delle specie animali che risiedono nel territorio del Parco;

24. Fienile: costruzione agricola atta all'essiccamento e allo stoccaggio del foraggio.

25. Flora: l'insieme delle specie vegetali che si presentano nel territorio del Parco.

26. Fossili: tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvennero nelle rocce

27. Funghi: i "corpi fruttiferi" dei macro-funghi epigei che vivono allo stato spontaneo nel territorio del Parco.

28. Indice di edificabilità fondiaria (If): quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

29. Habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

- 3150: Questo tipo di habitat è rappresentato da corpi idrici con acque lentiche, dolci, eutrofiche



parco nazionale °
dell'**alta murgia**

e calcaree. È colonizzato da comunità di idrofite (natanti o radicanti), tra cui specie dei generi *Lemna*, *Potamogeton*, *Ceratophyllum* e *Utricularia*. Sono comunità normalmente paucispecifiche, dal punto di vista fitosociologico ascrivibili a diverse alleanze delle classi *Lemnetea minoris* e *Potametea pectinati*.

- 3170*: Si tratta di un tipo di habitat d'acqua dolce a carattere ciclico, in cui i suoli vengono inondati in inverno, restano umidi in primavera e si asciugano in estate. Le superfici occupate sono generalmente limitate a piccole depressioni del terreno, e possono essere estese addirittura pochi metri quadrati, come accade ad esempio nel caso delle vaschette di dissoluzione su rocce calcaree. Le comunità vegetali sono ascrivibili alla classe *Isoëto-Nanojuncetea* (in particolare agli ordini *Nanocyperetalia flavescens* e *Isoëtalia durieui*) e sono costituite principalmente da terofite e geofite, in diversi casi, molto rare e a rischio di estinzione.

- 6220*: È un tipo di habitat prioritario, caratterizzato da substrati aridi, generalmente calcarei, colonizzati da praterie dominate da graminacee. Si manifesta comunemente in risposta a processi di degradazione della vegetazione arbustiva sotto il controllo del pascolamento, degli incendi, del calpestio e della lavorazione del terreno. Le comunità vegetali sono varie: si distinguono quelle dominate da specie perenni, ascrivibili alle alleanze *Thero-Brachypodium ramosi* (classe *Artemisietea vulgaris*), *Plantaginion serrariae* (classe *Poetea bulbosae*) e *Hyparrhenion hirtae* (classe *Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae*), e quelle dominate da specie annuali, ascrivibili all'alleanza *Hypochoeridion achyrophori* classe *Tuberarietea guttatae*.

- 62A0: Praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica dell'ordine *Scorzoneretalia villosae* (*Scorzonero-Chrysopogonetalia*). L'habitat si rinviene nell'Italia nord-orientale (dal Friuli orientale, lungo il bordo meridionale delle Alpi e loro avanterra, fino alla Lombardia orientale) e sud-orientale (Molise, Puglia e Basilicata).

- 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. Comunità erbacee casmofitiche delle rocce carbonatiche (calcari, dolomie ecc.), più o meno fratturate o compatte, dal livello del mare a quello montano. Si tratta di comunità vegetali ricche di entità endemiche e di interesse conservazionistico.

- 8310: Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei.

- 91AA*: Boschi mediterranei e submediterranei, termofili e spesso edafo-xerofili, a dominanza di *roverella s.l.* e *orniello*.

- 9250: Querceti a *Quercus trojana*: Boschi e boscaglie sub-mediterranee a dominanza di *Quercus trojana*, tipiche del settore sud-orientale del plateau murgiano in cui localmente è possibile rilevare altre specie quali *Quercus virgiliana*, *Carpinus orientalis*, *Quercus ilex*.

30. **Habitat di una specie**: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

31. **Pagliaio**: rifugio temporaneo utilizzato dai pastori durante il periodo estivo, quando seguivano le greggi nella transumanza estiva, oppure dagli agricoltori, nei periodi prossimi al raccolto di produzioni. Di norma è costituito da un unico ambiente con pareti di pietra a secco.

32. **Immobili e aree di notevole interesse pubblico**: Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, come delimitate nell' **Allegato C_F**;

33. **Infrastrutture**: i tracciati stradali interpoderali, le piste forestali ed i servizi a rete, fra cui le telecomunicazioni finalizzate al funzionamento delle attrezzature di dotazione del Parco, al collegamento del patrimonio edilizio esistente, allo svolgimento delle attività turistiche, ricreative, economiche, di controllo e di vigilanza, realizzate nel rispetto della vigente normativa in materia



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale e della qualità estetica dei luoghi.

34. *Integrazione superficiaria*: ampliamento della struttura aziendale con superfici di manufatti autonomi rispetto a quanto esistente.
35. *Integrazione volumetrica*: ampliamento della struttura aziendale con manufatti volumetricamente autonomi rispetto all'esistente.
36. *Interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "restauro e risanamento conservativo", "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione", "ristrutturazione urbanistica"* valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;
37. *Introduzione*: con riferimento alle armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di distruzione o di cattura: si intende, l'ingresso ovvero l'immissione, l'accesso, la detenzione, il deposito, il trasporto, il porto, l'esportazione ed in genere la presenza all'interno dell'area naturale protetta. Nel caso specifico delle armi e degli oggetti alle stesse assimilati si verifica l'introduzione anche se siano scarichi, smontati e chiusi in custodie e comunque in condizioni di non facile e pronta disponibilità ed utilizzabilità in base alle loro caratteristiche, ed anche se a bordo di veicoli od altri mezzi, nonché anche con riferimento agli esplosivi ed a qualsiasi mezzo di distruttivo o di cattura, anche se trasportati come oggetti qualsiasi ed inerti, di cui non sia agevole l'uso contingente ed anche se a bordo di veicoli od altri mezzi.
38. *Lotto minimo di intervento*: si intende l'area minima compatta richiesta dalle norme per la superficie fondiaria di ogni intervento edilizio diretto.
39. *Manufatti di interesse architettonico-monumentale*: Trattasi di manufatti rurali così individuati nell'**Allegato C_O del Piano**, aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia, ossia tutti i manufatti realizzati sino al 1950, le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi del titolo I del D.vo n.490/1999 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai "territori costruiti".
40. *"mezzi di cattura"*, i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F) al **decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357**, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art.21 della **legge 11 febbraio 1992, n. 157**;
41. *Minerali*: i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche.
42. *Movimenti di terra*: l'insieme di operazioni aventi come oggetto coinvolto la terra, condotte da apposite macchine ed attrezzature e finalizzate alla realizzazione di opere, impianti ed interventi.
43. *Nuovi insediamenti agricoli*: quelli di aziende, nascenti o già esistenti altrove, che si installino nel Parco ed ottengano un Attestato di Idoneità Produttiva rilasciato dall'U.P.A. ai sensi **dell'art. 9 della legge regionale della Puglia del 12 febbraio 1979, n.6**.
44. *Obiettivi di qualità*: derivano, anche in maniera trasversale, dagli obiettivi generali e specifici del Piano, nonché dalle "regole di riproducibilità" delle invarianti, come individuate nella Relazione Generale relative alle unità di paesaggio di cui alla annessa al Piano.
45. *Organismo geneticamente modificato (OGM)*: un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale.
- 46. *Paesaggio*: il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.**



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

47. **Pagliaio**: rifugio temporaneo utilizzato dai pastori durante il periodo estivo, quando seguivano le greggi nella transumanza estiva, oppure dagli agricoltori, nei periodi prossimi al raccolto di produzioni. Di norma é costituito da un unico ambiente con pareti di pietra a secco.
48. **Pascolo**: **Distesa erbosa utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, bovini, caprini, ecc.**
49. **Piante di uso tradizionale**: quelle specie di piante il cui uso rientra nelle consuetudini locali per scopi culinari, medicinali e/o manifatturieri;
50. **Progetto prioritario**: un insieme sistematico di azioni e interventi promossi dall'Ente per il raggiungimento delle finalità generali del Piano.
51. **Progetto speciale**: un insieme sistematico di azioni e interventi promossi dall'Ente nei settori di valore strategico che richiedono una approfondita valutazione tecnica attuativa di intervento e gestione, a tal fine sono propedeutici alla loro definizione i progetti prioritari.
52. **Prateria arida mediterranea**: macro associazione caratterizzata in prevalenza da specie erbacee o sporadicamente arbustivo-arboree tipiche della regione submediterranea orientale che nell'insieme possono costituire comunità vegetali di interesse conservazionistico riconosciute a livello comunitario.
53. **Prato pascolo**: terreno su cui vengono coltivate essenze da foraggio che vengono sfalciate o pascolate dagli animali, può essere costituito anche da terreni a riposo o incolti sui quali si stabilisce un cotico erboso spontaneo sul quale viene mandato il bestiame al pascolo
54. **Praterie post colturali**: unità ecosistemiche appartenenti alla macrocategoria delle praterie aride mediterranee che si sono sviluppate su terreni a riposo o incolti sui quali vegetano specie perenni (emicriptofite) ed annuali (terofite) spesso composite spinose afferenti all'alleanza dell'*Onopordion illyrici*, che individua gli aspetti ambientali marcatamente termoxerofili della cenosi vegetale.
55. **Prodotti del sottobosco**: i frutti carnosì commestibili, i galbuli di ginepro, i turioni di asparago selvatico e di pungitopo, nonché il vischio, i muschi ed i licheni.
56. **Prodotto naturale**: elemento semplice o complesso ottenuto con l'utilizzo di materie prime naturali.
57. **Produzioni artigianali**: quelle già presenti nell'area del Parco, quelle evolute al fine della produzione di un prodotto tradizionale con tecnologie diverse, quelle di nuovo conio. per qualche verso connesse all'attività agricola, quelle non connesse con le attività agricole che dovessero insediarsi in edifici esistenti eventualmente rifunzionalizzati attraverso operazioni di restauro e adeguamento funzionale compatibili con la normativa di zona.
58. **Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) della Regione Puglia**, un insieme di atti amministrativi e di pianificazione, da assumere da parte della Regione, inteso a definire un assetto ottimale del territorio regionale, da prefigurare e disciplinare attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, nonché attraverso indirizzi alla pianificazione provinciale e comunale, che con tali strumenti devono risultare compatibili;
59. **Piano Urbanistico Esecutivo (PUE)**: di un Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi del DRAG della Regione Puglia; prevede le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie nell'area che ne è oggetto e individua i lotti diversamente utilizzabili da soggetti pubblici o privati.
60. **Punti panoramici**: Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nell'**Allegato C_G**;
61. **Rapporto massimo di copertura o indice di copertura (IC)**: il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto, ovvero la porzione massima del lotto occupabile dall'edificio.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

62. **Reintroduzione:** La traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità faunistica in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta. In altri termini si tratta di una immissione faunistica di esemplari appartenenti ad una specie autoctona (indigena) una volta valutata, in anticipo, la probabilità di successo dell'intervento;
63. **Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica del Parco:** raccolta di schede tecniche, riportata all'Allegato G, relative alle tipologie di segnaletica orizzontale e verticale, per itinerari escursionistici, per itinerari per mountain bike e per ippovie;
64. **Rete Sentieristica del Parco:** l'insieme dei sentieri individuati ufficialmente dall'Ente, con apposita cartografia contenuta all'Allegato C_H, come percorsi utilizzabili per fini turistico escursionistici.
65. **Ripopolamento:** Interventi di introduzione o di reintroduzione di specie animali o vegetali autoctone estinte o in via di estinzione. In generale con il ripopolamento, come per la reintroduzione, si possono prevedere:
- mantenimento della biodiversità attraverso la conservazione di entità e raggruppamenti ordinati (taxa) di specie minacciate;
 - ricostituzione della complessità e funzionalità di sistemi naturali come elemento in grado di favorire la loro stabilità;
 - sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei problemi della conservazione;
 - miglioramento della qualità della vita umana sotto il profilo estetico e culturale;
 - possibilità di fruizione economica diretta o indotta;
 - miglioramento delle conoscenze scientifiche.
66. **Ripristino dei luoghi:** Ripristino di una situazione preesistente modificata illegittimamente o sine causa;
67. **Risorse genetiche:** materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità, avente valore effettivo o potenziale.
68. **Segnaletica:** insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti;
69. **Sentiero:** tracciato prevalentemente a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio di pedoni o di animali oppure eccezionalmente per l'intervento diretto dell'uomo;
70. **Specie vegetali:** le diverse popolazioni di piante, arboree, arbustive ed erbacee, i prodotti del sottobosco ed i funghi;
71. **Strade a valenza paesaggistica:** Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi, che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc...) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nell'Allegato C_G;
72. **Strade panoramiche:** strade che attraversano luoghi o paesaggi di rilevante valore paesaggistico e ambientale come individuati nell'Allegato C_G;
73. **Strutture produttive e servizi diversi:** stalle ed altri beni strumentali all'esercizio delle attività agricole e complementari dell'impresa come prima trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali, attività didattico-educative, attività socio assistenziali e di manutenzione del territorio.
74. **Superficie coperta (SC):** Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiore a 1,50 m.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

75. **superficie utile lorda (SL):** ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 1977, n. 801, di un piano di un edificio è l'area delimitata dal perimetro esterno di quel piano, quella di un appartamento è l'area delimitata dal perimetro esterno dell'appartamento;
76. **superficie utile (SU):** ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 1977, n. 801 comprende la superficie di pavimento dell'alloggio, comprensiva di tutte le superfici di pavimento relative a disimpegni, ripostigli, sottoscale, tavernette, soffitte e/o altri vani collegati direttamente all'alloggio, misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi;
77. **Tartufi:** i "corpi fruttiferi" dei macro-funghi ipogei che vivono allo stato spontaneo nel territorio del Parco.
78. **Tempo di percorrenza:** tempo necessario all'escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa.
79. **Terreno saldo:** il suolo mai sottoposto a pratiche agricole e quindi mai lavorato, dissodato o scarificato. E' anche terreno saldo un suolo con destinazione d'uso agricola non utilizzato e pertanto non sottoposto alle ordinarie lavorazioni o ad altra forma di intervento colturale per ameno dieci anni.
80. **Trasformazione agraria:** intervento che determina una variazione strutturale dell'assetto produttivo del terreno (es. passaggio da seminativo ad arboreto o viceversa).
81. **Trasporto:** si intende, il transito, ovvero l'attraversamento del territorio del Parco. Con specifico riferimento alle armi ed oggetti alle stesse assimilati, è altresì necessario che gli stessi siano scarichi, smontati e chiusi in custodie e comunque in condizioni di non facile e pronta disponibilità ed utilizzabilità in base alle loro caratteristiche, nonché anche con riferimento agli esplosivi ed a qualsiasi mezzo di distruttivo o di cattura, che siano come oggetti qualsiasi ed inerti, di cui non sia agevole l'uso contingente, anche se a bordo di veicoli od altri mezzi.
82. **Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali:** quelle indicate all'Allegato_E.
83. **Valutazione Ambientale Strategica** è la valutazione piani e programmi di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
84. **Valutazione d'incidenza** è la valutazione delle incidenze di piani o progetti su di un sito della rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat";
85. **Valutazione d'Impatto Ambientale** è la valutazione progetti di cui agli articoli da 22 a 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
86. **Velivoli:** aeromobili dotati di capacità autonoma di propulsione compresi gli elicotteri e i moto alianti.
87. **Velocipedi:** veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
88. **Volume totale o volumetria complessiva:** Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
~~Volume degli edifici:~~ Il volume di un edificio è la somma del volume lordo di ogni singolo piano fuori terra pari al prodotto della superficie lorda di piano per l'altezza relativa al piano stesso, misurata con le seguenti modalità:
- piano seminterrato: l'altezza va misurata tra le quote di estradosso del solaio e la più bassa delle seguenti quote: spazio pubblico (marciapiede, strada, piazza, eccetera) o piano di sistemazione esterna. Nel caso che tale quota sia variabile lungo il perimetro dell'edificio, l'altezza ai fini del



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

calcolo del volume, viene calcolata rispetto alla media ponderale delle quote.
- piano terra e piani in elevazione: l'altezza va misurata tra le quote di estradosso dei solai;
- nel caso di copertura inclinata (a tetto) l'altezza è misurata tra l'estradosso del solaio inferiore e la congiungente tra la verticale esterna del muro perimetrale e l'estradosso della falda di copertura;

- nel caso di copertura a volta l'altezza va misurata tra l'estradosso del solaio inferiore ed il punto di incontro tra la linea virtuale, con inclinazione del 35%, congiungente la verticale esterna del muro perimetrale con l'intradosso della chiave o del punto più alto della volta; se tale punto di incontro ricade all'interno della sagoma dell'edificio l'altezza va invece misurata in riferimento al punto di imposta della volta sull'estradosso della stessa.

- nel caso che l'inclinazione della falda sia maggiore del 35 % tale altezza viene aumentata dei 2/3 dell'altezza calcolata dal punto di congiunzione, tra la verticale esterna del muro perimetrale e l'estradosso della falda di copertura, ed il colmo del tetto;

- qualora l'edificio sia composto da vari corpi di fabbrica, misura la somma dei relativi prodotti analogamente calcolati.

89. **Zone gravate da usi civici:** Consistono nelle terre civiche site nel territorio di un Comune o di una frazione, intestate catastalmente a quest'ultima o al Comune competente per territorio, appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, come individuate nell'[Allegato C_F](#).

90. **Zone di interesse archeologico:** Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del [Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42](#), caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o rinterrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici.

ART. 5 - COORDINAMENTO CON IL PIANO DEL PARCO

1. Le disposizioni del Regolamento si applicano nel territorio del Parco così come delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia in scala 1:50.000 allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 "Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia"](#).

2. Il territorio del Parco, in conformità all'art.12, comma 2, della Legge Quadro, è suddiviso nelle quattro zone omogenee, come individuate dal Piano e dalla relativa cartografia, di cui all'[Allegato C_A](#) e disciplinate all'~~successivo~~ art. 92:

A) RISERVE INTEGRALI nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. [Sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 92, c. 1;](#)

B) RISERVE GENERALI ORIENTATE nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente. ~~Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;~~ [Sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 92, c. 2;](#)

C) AREE DI PROTEZIONE nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agri-coltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. ~~Sono ammessi gli interventi~~



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; Sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 92, c. 3;

D) AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori. Sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 92, c. 4.

ART. 6 - COORDINAMENTO CON I PIANI DI GESTIONE DELLA AREE NATURA 2000

1. Per le aree afferenti alla "Rete Natura 2000", le misure di conservazione vigenti, fermo restando quanto già previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di conservazione di specie e/o habitat, integrano le misure riportate nel presente Regolamento. In caso di sovrapposizione di disposizioni normative, qualora non compatibili, prevalgono le norme più restrittive.

2. Il nulla osta per gli interventi ricadenti nelle aree di cui al comma 1 e rientranti nella "Rete Natura 2000" è subordinato alla redazione della valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla "Direttiva Habitat".

ART. 7 - COORDINAMENTO CON STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 2, il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversità e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, e pertanto tutela e promuove il paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia come elemento primario dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale, collocandosi nel quadro culturale delineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e accolto a livello nazionale con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 di ratifica della stessa Convenzione.

2. Le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in materia di tutela del paesaggio sono prevalenti sulle disposizioni del presente Regolamento. Gli interventi che comportano modificazione dei luoghi e dei beni tutelati come Beni Paesaggistici ovvero come Ulteriori Contesti, così come delimitati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 90 del medesimo PPTR. In caso di sovrapposizione di disposizioni normative, qualora non compatibili, prevalgono le norme più restrittive.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI SOCCORSO, SORVEGLIANZA E SERVIZIO

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di soccorso, sorveglianza, nonché di servizio svolte da e per conto dell'Ente.

2. La sorveglianza nel territorio del Parco è affidata al Raggruppamento Carabinieri Parchi (di seguito "R.C.C.P.").



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CAPO II. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

ART. 8 — AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI CONSENTITI

1. Il Regolamento disciplina, in particolare:

- a) gli interventi sulle acque;
- b) la raccolta delle specie vegetali spontanee;
- c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvopastorali;
- e) il soggiorno e la circolazione delle persone con qualsiasi mezzo di trasporto, indicando la migliore fruibilità delle attrezzature e dei beni esistenti nel Parco;
- f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, sostenendo ed agevolando quelle a scopo didattico e culturale;
- g) lo svolgimento di attività di ricerca e studio;
- h) le emissioni sonore, luminose e di altro genere;
- i) l'accessibilità al territorio del Parco di disabili, portatori di handicap e anziani.

2. Sono consentite le opere, le attività e gli interventi previsti nel Piano. Nel rispetto dell'ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio storico del Parco sono altresì consentite:

- a) le attività agricole, selvicolturali e zootecniche, le attività imprenditoriali ad esse complementari, l'agriturismo, l'agricampeggio, i servizi per l'escursionismo, le attività di fattoria didattica e di educazione ambientale, nonché le connesse attività sociali;
- b) la fruizione turistica ed escursionistica del Parco;
- c) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio;
- d) lo svolgimento di attività e manifestazioni culturali, artistiche, educative e sportive.

ART. 9 – DIVIETI E DEROGHE

1. In tutto il territorio del Parco sono vietate le attività e le opere che compromettano la salvaguardia del paesaggio, dei beni culturali e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

2. Sono vietati, in particolare:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il trasporto e il disturbo delle specie animali, ivi compresi nidi, uova, nidiacei e larve, fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente, gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici necessari per ricomporre gli equilibri ecologici o per esigenze di ordine pubblico, le catture temporanee a scopo sanitario o gli inanellamenti a scopo scientifico;
- b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, il taglio produttivo dei boschi, fatte salve le operazioni connesse alla manutenzione di sentieri e strade ed alle attività di studio e ricerca autorizzate. La raccolta delle piante eduli ed officinali, dei funghi epigei e dei prodotti del



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

sottobosco, tradizionalmente esercitata nell'Alta Murgia, è consentita nel rispetto della disciplina stabilita all'art. 23 e all'art. 24 del presente Regolamento;

c) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;

d) il rilascio non autorizzato in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni, estranee alla flora ed alla fauna autoctona. E' consentita l'introduzione di animali domestici secondo le norme sanitarie e di sicurezza vigenti secondo quanto disposto all'art. 15 del presente Regolamento;

e) l'apertura e l'esercizio di cave e miniere, di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, salvo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV, del Regolamento. Il prelievo di materiali litoidi, l'asportazione di minerali e la prospezione dei terreni per la ricerca di risorse minerali e idrocarburi;

f) la captazione di acque sorgive, fluenti o sotterranee senza il preventivo nulla osta da parte dell'Ente di cui all'art. 28 del presente Regolamento;

g) la modificazione del regime naturale delle acque e la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee;

h) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente;

i) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

j) lo stoccaggio, il trattamento e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i fanghi di depurazione, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo e/o necessari allo svolgimento delle **normali** attività agricole e zootecniche. E' consentito altresì lo stoccaggio dei reflui organici animali da riutilizzare in agricoltura e gli impianti di trattamento dei reflui domestici **secondo quanto disciplinato all'art. 42**;

k) l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura da parte di privati, salvo quanto definito all'art. 10;

l) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate ed autorizzate;

m) il sorvolo non autorizzato di velivoli, ivi inclusi quelli a pilotaggio remoto (droni), salvo quanto definito da leggi ed all'art. 14 del presente Regolamento;

n) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente;

o) E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina, per il ripristino del franco di coltivazione, qualora ridotto dal dilavamento, e per il ripristino della funzionalità delle opere accessorie;

p) il campeggio e il bivacco al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, **secondo salvo** quanto disciplinato nel all'art. 74 del presente Regolamento;

q) La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è vietata al di fuori della viabilità statale, regionale, provinciale, comunale, fatta eccezione di quanto disciplinato all'art. 84 del presente Regolamento;

r) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, ~~delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche~~ **e secondo** l'art. 40;

s) il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della vegetazione spontanea ad eccezione di quanto stabilito al Titolo III, Capo III, del presente Regolamento;

t) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica di manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 10 - INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA

1. L'introduzione nel Parco di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura della fauna da parte di privati, in deroga al divieto di cui all'art. 11 comma 3 lettera f) della Legge Quadro, è disciplinata secondo le seguenti disposizioni.
2. E' consentita alle seguenti categorie di soggetti privati, senza ulteriori adempimenti:
 - a) ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza licenza di cui all'art. 42 del **Testo Unico** delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con **Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773**, le armi indicate nel predetto art.42;
 - b) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
 - c) agli agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di Polizia dello Stato italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
 - d) al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
 - e) alle guardie particolari giurate ed al personale civile dipendente dallo Stato, addetti permanentemente a servizi particolari, i quali, per specifica disposizione regolamentare debbano essere armati e siano all'uopo espressamente autorizzati.
3. I dottori in veterinaria esercenti le relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti.
4. Fatto salvo quanto disposto alle lettere a) e b) **del comma 2**, l'introduzione nel territorio del Parco delle armi e degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi ivi incluse le munizioni ed in generale di ogni mezzo distruttivo e dei mezzi di cattura, con qualsiasi mezzo effettuati, da parte dei privati, è consentito esclusivamente sulla viabilità principale previa **autorizzazione** dell'Ente da richiedere secondo le modalità riportate nell'**Allegato_A**.
5. I soli soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Parco in possesso dei requisiti soggettivi per la richiesta di **autorizzazione** possono effettuare occasionali trasporti di armi anche per finalità diverse da quella venatoria e sportiva, come ad esempio per variazione del luogo di detenzione o per manutenzione, previa richiesta all'Ente da effettuarsi almeno 30 giorni prima dello stesso. Nella comunicazione, da effettuarsi con raccomandata a. r. o per via telematica ovvero con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, devono essere indicati gli stessi elementi previsti nell'istanza di richiesta di **autorizzazione**, di cui all'**Allegato_B**. Il trasporto effettuato senza la preventiva comunicazione è considerato non autorizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della Legge Quadro.
6. Il lancio di razzi, ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma, l'accensione di fuochi d'artificio ed artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe di carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, è vietato in ogni caso all'interno delle Zone A e B; può, invece, essere consentito, previa **autorizzazione** dell'Ente, all'interno della Zone C e nelle Zone D e comunque fuori dal periodo di massimo rischio incendi, così come stabilito annualmente dai provvedimenti regionali in materia.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

7. Nel territorio del Parco è consentita la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, esclusivamente quali strumenti per il salvataggio e/o soccorso od in attività di protezione civile.

8. I residenti e/o domiciliati nel territorio del Parco che detengono presso l'abitazione ove risiedono o hanno domicilio, le armi e gli oggetti alle stesse assimilati, esplosivi ivi incluse le munizioni, da data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, a comunicare all'Ente l'elenco dettagliato delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi, ivi incluse le munizioni, detenuti.

9. Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:

- a) i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto dell'Ente, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca e riportati nell'**autorizzazione** dell'Ente;
- b) il personale dell'Ente e gli operatori autorizzati dall'Ente ai prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente, che avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del medesimo Ente;
- c) le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico possono essere svolte esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della **Legge 11 febbraio 1992, n. 157**, e previa autorizzazione dell'Ente.

ART. 11 - ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI

1. L'uso di fuochi all'aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate.

2. L'uso di fuochi all'aperto per attività connesse all'agricoltura ed alla selvicoltura è disciplinato all'art. 57.

~~3. L'uso di fuochi d'artificio e l'uso di fuochi per esigenze zoo-fitosanitarie deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente~~ E' vietato effettuare manifestazioni pirotecniche, salvo quanto disciplinato all'art. 10, c. 6. L'uso di fuochi per esigenze zoo-fitosanitarie deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

ART. 12 - RISPETTO DELLA QUIETE DELL'AMBIENTE NATURALE

~~4. Nelle zone A e B del Parco sono vietate emissioni sonore e luminose, oltre i limiti stabiliti dalla legge, che disturbano la quiete e che arrecano danno alle specie selvatiche. Sono consentite quelle necessarie alle attività scientifiche di ricerca e di monitoraggio autorizzate dall'Ente ed alle attività di sorveglianza, di soccorso e di ordine pubblico.~~

1. Nella zona A del Parco sono vietate tutte le emissioni sonore e luminose ad eccezione di quelle necessarie alle attività scientifiche di ricerca e di monitoraggio autorizzate dall'Ente ed alle attività di sorveglianza, di soccorso e di ordine pubblico.

2. Nella zona B del Parco sono vietate emissioni sonore e luminose che disturbino la quiete e che arrecano danno alle specie selvatiche quali l'uso all'aperto di apparecchi radio, stereofonici, televisivi e simili, salvo le apparecchiature con audio in cuffia ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso le abitazioni.

3. Il Direttore dell'Ente, con proprio provvedimento motivato, può adottare misure più restrittive e funzionali alla necessaria maggiore tutela di habitat e specie animali.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

3. Nelle zone A e B è vietato l'uso all'aperto di apparecchi radio, stereofonici, televisivi e simili, salvo le apparecchiature con audio in cuffia ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso le abitazioni, pur sempre nel rispetto del comma precedente.
4. La realizzazione di impianti di illuminazione dovrà avvenire secondo quanto disciplinato all'art. 41.

ART. 13 - SALVAGUARDIA DEL DECORO DEI LUOGHI

1. Sono vietati lo stoccaggio, il trattamento e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo se non per esigenze di carattere temporaneo legate alle attività agricole e zootecniche.
1. L'Ente attiva con le aziende agro zootecniche iniziative atte a migliorare il decoro delle aziende stesse e dell'intero territorio del Parco attraverso attività di promozione e di sostegno economico e mediante l'attribuzione di primalità.

ART. 14 - SORVOLO DI VELIVOLI

1. E' sempre vietato nelle zone A il sorvolo a bassa quota, al di sotto della quota di 500 mt AGL (above ground level – sopra il livello del terreno), del territorio del Parco. Tale divieto comprende anche il decollo e l'atterraggio ed include tutti i velivoli, siano essi a vela o a motore a fiamma (aerostati), elettrici, telecomandati e a pilotaggio remoto (droni).
2. Nelle zone B il sorvolo a bassa quota il sorvolo a bassa quota è consentito dal 31 agosto all'1 gennaio.
3. Sono esclusi dal divieto il traffico aereo e le relative procedure strumentali di volo da/per gli aeroporti di Bari e Brindisi.
4. L'atterraggio, salvo casi d'emergenza, è ammesso esclusivamente nelle zone indicate nell'autorizzazione dell'Ente, nel rispetto delle misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.)/Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT9120007 "Murgia Alta".
5. Il sorvolo da parte di velivoli militari è disciplinato attraverso il protocollo d'intesa, a norma dell'art. 357 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66;
6. Previa autorizzazione dell'Ente, **la cui istanza deve essere formulata secondo la modulistica dell'Ente di cui all'Allegato_N**, è consentito il sorvolo del territorio del Parco, **anche in deroga ai commi 1 e 2**, nei seguenti casi:
 - a) monitoraggio delle pareti rocciose, esecuzione di lavori in parete e installazione di attrezzature in aree inaccessibili;
 - b) esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, rilevamenti od osservazioni eseguiti nell'interesse dell'Ente o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti Pubblici o nell'interesse collettivo.
7. E' sempre consentito il sorvolo del Parco senza l'autorizzazione dell'Ente per le attività di sorveglianza, soccorso, servizio antincendio, protezione civile e per la salvaguardia della pubblica incolumità.
8. Nel caso di attività di cui al comma 6, lettera b), il soggetto autorizzato dovrà consegnare all'Ente, salvo giustificato motivo, almeno una copia del prodotto finale con georeferenziazione secondo il sistema cartografico WGS84
9. L'autorizzazione al sorvolo di cui al comma 6 dovrà prevedere limitazioni relative a tempi e percorsi.

ART. 15 INTRODUZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA O DI AFFEZIONE

1. Nella Zona A è consentita la presenza di:



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- a) cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame;
 - b) cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
 - c) cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso, progetti di ricerca autorizzati dall'Ente e per il Servizio di Sorveglianza dell'Ente.
2. È vietato immettere cani e gatti e altri animali di affezione all'interno del Parco, ad eccezione di quelli di proprietà dei residenti.
 3. I cani di proprietà, al di fuori delle proprietà private come sopra definite dovranno essere condotti in base a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".
 4. Nelle Zone B e C del Parco l'ingresso di cani, al fine di evitare il disturbo della fauna, è autorizzato solo sui percorsi pubblici (strade e sentieri) e tassativamente al guinzaglio.
 5. ~~Sono consentiti~~ **Eccetto che nella zona A, è consentito, introdurre** cani da tartufo liberi in numero massimo di due per conduttore e sotto la stretta sorveglianza del medesimo per la ricerca e raccolta tartufi. Tale attività deve essere autorizzata dall'Ente, l'autorizzazione ha durata di un anno e deve essere rinnovata.
 6. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani utilizzati per interventi di pubblico soccorso, per accompagnamento di persone ipovedenti, ovvero per i cani utilizzati per il pascolo di greggi ed armenti, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare.
 7. È vietato nutrire animali randagi ed inselvaticiti.
 8. L'Ente, nel rispetto della legge 14 agosto 1991 n. 281 e per tutelare la fauna selvatica, richiede l'intervento delle aziende sanitarie locali, qualora sia necessario realizzare piani di gestione, sia delle colonie di gatti che vivono in libertà, sia dei cani randagi o inselvaticiti.
 9. In tutto il territorio del parco è in ogni caso vietato esercitare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, nonché la realizzazione di strutture ad essa destinate.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CAPO III AUTORIZZAZIONI NULLA OSTA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

ART. 16 - NULLA OSTA

1. Il *nulla osta* è espresso dall'Ente nell'ambito dei procedimenti amministrativi abilitativi. Esso verifica la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni del Piano, delle relative N.T.A. e del Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti. Costituisce, altresì, parere dell'Ente nelle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.), qualora non espresso in precedenza.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi **edilizi**, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente ad eccezione degli interventi di manutenzione **ordinaria**.

~~Sono sottoposti a nulla osta dell'Ente tutti gli interventi di trasformazione del territorio, non rientranti nella ordinaria manutenzione, così definita ai sensi della normativa vigente in materia.~~

2. Il nulla osta è rilasciato dal Direttore, previa istruttoria del Servizio preposto dell'Ente, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte e nel rispetto di quanto stabilito dalla **Legge del 7 agosto 1990, n. 241**, fatti salvi i diritti di terzi. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni.

Le istanze relative a proposte di interventi oggetto di nulla osta devono essere corredate da idoneo progetto con relativi elaborati di legge, nonché da specifica documentazione ~~stabilita dall'Ente con proprio provvedimento~~ per ciascuna tipologia d'intervento e di opera, **come disciplinato all'art. 95**.

3. Il nulla osta ha validità di cinque anni dalla data di rilascio.

4. Gli interventi consentiti o promossi dal Piano si attuano mediante:

a) attuazione diretta previo nulla osta dell'Ente;

b) attuazione diretta condizionata alla preventiva stipula di una convenzione con l'Ente, negli specifici casi previsti dal Piano, e i cui contenuti assicurino un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione e gestione del suolo e delle componenti naturali presenti, e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio del Parco.

5. Gli interventi di cui all'art. 92, comma 3, delle N.T.A. ed all'art. 92, comma 4, dovranno essere realizzati, nei casi previsti, mediante attuazione diretta condizionata e secondo gli schemi di convenzione di cui rispettivamente all'Allegato_C ed all' Allegato_D alle presenti disposizioni.

~~5. Gli interventi di cui all'art. 9, comma 3, delle N.T.A. del Piano, dovranno essere realizzati, ove previsto, mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) delle suddette norme, e secondo gli schemi di convenzione alle presenti disposizioni;~~

6. Su richiesta dell'Ente, il proponente dell'intervento è tenuto a fornire l'ulteriore documentazione richiesta ad integrazione di quella prodotta per il procedimento specifico.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

~~7. Su richiesta dell'Ente, il proponente dell'intervento oggetto di istanza è tenuto a fornire documentazione ad integrazione di quella prevista dalle norme che regolano il procedimento specifico.~~

7. Il Direttore dell'Ente può emanare ordinanze contenenti prescrizioni, limitazioni, sospensioni e revoche alle attività consentite o autorizzate, in relazione allo stato delle componenti dell'ambiente naturale, dei sistemi ecologici ovvero per specifiche necessità gestionali.

8. Le nuove opere da eseguire nelle aree contigue, individuate dal Piano, possono essere sottoposte dall'Ente, d'intesa con la Regione, a specifiche procedure di valutazione finalizzate alla verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi generali del Piano e con la tutela del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale IT9120007 "Murgia Alta". La valutazione espressa dall'Ente costituisce parere ai sensi dell'art. 5, comma 7. del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di V.I.A.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente nei casi di procedure amministrative di propria competenza esclusiva, in virtù di specifiche disposizioni normative o sulla base di quanto previsto dal Piano e dal presente Regolamento. In tali casi, le attività e le opere assentite sono immediatamente eseguibili alle condizioni poste nella medesima autorizzazione.

2. Sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ente le attività di studio e ricerca, la raccolta dei funghi ipogei, l'introduzione di animali per la ricerca e raccolta tartufi, il sorvolo di velivoli, l'introduzione di armi e mezzi distruttivi o di cattura da parte di privati, le attività sportive e ricreative, di campeggio e bivacco, la circolazione con automezzi, le attività pubblicitarie, l'accensione di fuochi all'aperto, le riprese fotografiche video e cinematografiche.

3. Le autorizzazioni previste dal Regolamento sono rilasciate dal Direttore, previa presentazione di apposita istanza. ~~La domanda di~~ L'istanza deve essere corredata altresì da specifica documentazione ~~stabilita dall'Ente con proprio provvedimento~~ **come stabilita nel presente Regolamento per ciascuno specifico procedimento.**

4. L'autorizzazione è rilasciata con atto del Direttore entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, completa della documentazione necessaria e fatti salvi i diritti di terzi; per necessità di istruttoria tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la domanda per le autorizzazioni riguardanti l'ambiente si intende rigettata ai sensi dell'art. 20 comma 4, della legge 241/90.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Direttore può richiedere un parere tecnico.

6. L'autorizzazione è nominativa ed oltre alle generalità del soggetto autorizzato, deve contenere:

- la descrizione dell'attività da svolgere;
- il periodo di validità;
- l'oggetto di autorizzazione;
- le zone del Parco in cui l'attività può essere svolta;
- le eventuali prescrizioni imposte dall'Ente.

7. L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi. Il titolare deve averla sempre con sé e deve presentarla, unitamente ad un documento di riconoscimento, al personale di sorveglianza del Parco ogni qualvolta questo ne faccia richiesta.

8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo di tempo e per le zone in essa indicate, in assenza ha validità di 5 anni dalla data di rilascio.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

9. Il soggetto autorizzato assicura lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle normative di legge ed è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose dallo svolgimento dell'attività autorizzata.

10. L'Ente può prescrivere una copertura assicurativa che copra il rischio di responsabilità civile per danni a persone o cose che potrebbero avvenire durante lo svolgimento dell'attività.

11. Le esercitazioni di protezione civile, nonché ogni altra tipologia di esercitazione, sono soggette al rilascio di regolare autorizzazione da parte dell'Ente.

ART. 18 - NORME IN MATERIA DI VAS, VIA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA

1. Fermi restando le autorizzazioni e i nulla osta dell'Ente, è fatto obbligo al soggetto richiedente il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di V.A.S. e V.I.A., nonché di Valutazione d'Incidenza inerente i **Siti della Rete Natura 2000** ricadenti nel Parco.

2. Nell'ambito dei predetti procedimenti il nulla osta costituisce, altresì, parere dell'Ente nelle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i. qualora non espresso in precedenza.

3. In sede di rilascio di autorizzazioni e nulla osta, il Direttore verifica l'osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di prescrizioni di V.A.S., V.I.A. e di valutazione d'incidenza. In particolare, il Direttore valuta se piani, programmi e progetti possano avere impatti significativi sull'ambiente. In caso affermativo può richiedere la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. o V.A.S. o la sottoposizione a valutazione d'incidenza.

4. L'Ente Parco è soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per tutti i procedimenti di V.A.S. che interessino il suo territorio e le aree contigue.

~~ART. 19 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE~~

~~1. L'Ente promuove, d'intesa con i Comuni del Parco, con le Province interessate, con la Regione Puglia e con gli altri enti competenti, accordi per coordinare la disciplina delle procedure amministrative per il rilascio di pareri e di autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica.~~



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

TITOLO II. CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E TUTELA DI ACQUE, SUOLO E PAESAGGIO

CAPO I. TUTELA DELLA FLORA E DEGLI HABITAT

ART. 19 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 "MURGIA ALTA"

1. All'interno del Parco è vietato:

- a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- b) trasformare le superfici destinate a pascolo, così come individuate nell'Allegato C_B alle voci *6220–e 62A0 nonché le aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale, così come cartografate ed individuate nell'Allegato C_C;
- b bis) tagliare o danneggiare piante isolate, a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- c) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale di rilevante interesse naturalistico compresa quella acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente;
- d) utilizzare diserbanti e disseccanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori) e lungo le banchine stradali ed i margini ferroviari;
- e) utilizzare fertilizzanti chimici, fitofarmaci, diserbanti, disseccanti e pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari, così come individuate nelle carte allegato negli Allegati al Piano C_B e C_C.
- f) Sui terreni contigui ad habitat di interesse comunitario e prioritari, così come individuate negli Allegati C_C e C_B quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è vietato l'uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio.

2. L'accesso alle grotte costituenti habitat di importanza comunitaria, individuate nell'Allegato C_B "~~Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario~~", deve essere autorizzato dall'Ente ai soli fini di ricerca scientifica. Per le stesse si applica altresì la disciplina di cui all'art. 21.

3. Il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificazione e frantumazione meccanica della roccia calcarea viene attuato attraverso un "*Progetto di riqualificazione e destinazione a*



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento". All'esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in pascolo naturale o in bosco.

4. E' possibile derogare alle prescrizioni di cui ai precedenti commi solo nei casi disciplinati dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica", così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

5. Ove emergano errate classificazioni o perimetrazioni delle superfici di cui agli Allegati C_B e C_C, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche, secondo le modalità di cui all'art. 132. del presente Regolamento.

6. L'Ente, d'intesa con la Regione e le Amministrazioni competenti, promuove iniziative volte a:

- mantenimento della funzionalità dei corridoi ecologici;
- creazione e/o potenziamento di banche del germoplasma di specie vegetali di interesse comunitario, minacciate e rare;
- sviluppo di programmi di conservazione di specie di interesse comunitario, minacciate e rare anche ex situ;
- realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione, privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale;
- individuazione di interventi specifici per il ripristino degli habitat acquatici e ripariali idonei al recupero della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua tesi a ripristinare condizioni adatte alla ricolonizzazione e riproduzione da parte di specie di interesse comunitario storicamente presenti;
- realizzazione di interventi finalizzati al controllo selettivo delle specie "problematiche e/o dannose", laddove la distribuzione di queste specie possa influenzare negativamente la conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- Individuazione di azioni e misure specifiche per aumentare la resilienza degli ecosistemi e contribuire a mitigare i cambiamenti climatici, favorendo anche una migliore integrazione tra conservazione della biodiversità e attività antropiche sostenibili.

7. L'Ente, in accordo con le amministrazioni cui è assegnata la funzione della gestione del patrimonio forestale, faunistico o floristico, definisce ed individua:

- le specie alloctone-invasive le aree oggetto di eradicazione/contenimento;
- le aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di restocking;
- progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti o di reintroduzione per specie vegetali o animali di interesse conservazionistico;
- programmi di eradicazione progressiva di specie alloctone che mettano a rischio la conservazione di habitat, fauna e flora autoctone.

ART. 20 – TUTELA DELLE ACQUE STAGNANTI – HABITAT 3150 e 3170*

1. Relativamente ai laghi eutrofici naturali individuati come habitat 3150 e ad integrazione della disciplina di cui all'art. 28, c.8:

1.1 è fatto divieto di ripulire il fondo dei corpi d'acqua. L'uso di draghe e di attrezzi analoghi è consentito solo in azioni non ordinarie di ripristino ecologico di siti danneggiati;

1.2 lo sfalcio delle sponde è consentito per motivi di conservazione del biotopo (ad esempio, nel caso di particolare invasività di *Phragmites australis*), oppure per motivi inerenti la sua fruizione; in



*parco nazionale**
dell'alta murgia

quest'ultimo caso l'intervento deve essere limitato alla superficie strettamente necessaria. Il materiale vegetale eliminato deve essere allontanato dal sito.

2. Relativamente agli stagni temporanei mediterranei 3170* e ad integrazione della disciplina di cui all'art. 28, c.8:

2.1 qualora pesantemente invasi da arbusti della macchia ed altre specie perenni, devono essere ripuliti da tale vegetazione. In assenza di pascolo, può essere necessario eliminare la vegetazione manualmente. Ciò deve essere effettuato utilizzando gli attrezzi più idonei a seconda del tipo di vegetazione da rimuovere. Una volta tagliato, il materiale vegetale dovrà essere rimosso e allontanato dal sito. La frequenza di queste azioni può variare a seconda dell'entità del problema e delle caratteristiche del sito.

2.2 è fatto divieto di aratura, coltivazione e scavo di pozzi e di impianto di specie arboree (in particolare di quelle che consumano grandi quantità di acqua come *Eucalyptus sp.pl.*) al fine di proteggere la falda acquifera.

ART. 21 – GROTTI NON ANCORA SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO- HABITAT 8310

1. Relativamente alle grotte non ancora sfruttate a livello turistico individuate come habitat 8310 e ad integrazione della disciplina di cui agli artt. 19 e 68:

- a) E' fatto divieto di accendere fuochi, fumare, asportare e/o danneggiare gli speleotemi (stalattiti, stalagmiti ecc.), fare scritte e/o incisioni sulle pareti. Divieto di utilizzo di gas acetilene quale fonte di illuminazione e conseguente divieto di introdurre e/o rilasciare carburo di calcio e idrossido di calcio.
- b) E' fatto obbligo, per il proprietario del fondo in cui siano presenti grotte e grotte che possano rappresentare un grave pericolo per l'uomo o gli animali al pascolo, di comunicarlo tempestivamente all'Ente Gestore e di provvedere alla sua messa in sicurezza con mezzi idonei e compatibili.

ART. 22 – BOSCHI ORIENTALI DI QUERCIA BIANCA E QUERCETI A QUERCUS TROJANA - HABITAT 91AA* - 9250

1. Nei boschi caratterizzati da habitat di interesse comunitario e prioritari 91AA* e 9250 il pascolo deve essere improntato alla tutela della rinnovazione, della complessità e della disetaneità e pertanto non deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha⁻¹;

2. Nei boschi caratterizzati da habitat di interesse comunitario e prioritari 91AA* e 9250 è vietato effettuare la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e con materiale di propagazione gamica o agamica autoctono proveniente dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008, e coerenti con la composizione dell'habitat.

3. Nell'ambito dei Piani di Assestamento Forestale riguardanti i boschi di termo mesofili dell'Alta Murgia devono essere previste forme di gestione specificatamente dedicate alla conservazione e/o miglioramento e/o riqualificazione degli habitat (definizione e applicazione di modelli colturali di riferimento, di trattamenti selvicolturali e di interventi selvicolturali idonei alla rinnovazione e conservazione della perpetuità degli habitat; individuazione di aree di pregio in cui interdire l'attività zootecnica e selvicolturale).

ART. 23 - TUTELA DELLA FLORA

1. La flora spontanea o spontaneizzata presente all'interno del Parco è tutelata. Essa comprende Fanerogame, Crittogame vascolari (Felci ed Equiseti), Muschi, Epatiche, Funghi, Licheni ed Alghe.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

2. Sono inoltre tutelate, quale espressione di biodiversità, anche tutte le associazioni vegetali presenti nel territorio.
3. In tutto il territorio del Parco sono vietate la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la detenzione di specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree spontanee o spontaneizzate o di singole parti di esse, **fatto salvo quanto disciplinato all'Allegato_Q.**
4. Dai divieti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono escluse:
 - a) le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali, laddove consentite;
 - b) le attività e gli interventi comunque autorizzati;
 - c) la raccolta di frutti selvatici, erbe di campo e altre specie vegetali, nonché di piante officinali è consentita secondo gli usi locali e tradizionali e nel rispetto dell'Allegato_Q;
 - d) la raccolta di funghi e tartufi di cui all'art. 24;
 - e) gli interventi manutentivi sui sentieri, sulle strade, lungo i corsi d'acqua, sulle reti tecnologiche e all'interno dei nuclei abitati o nelle aree pertinenziali ai fabbricati;
 - f) gli interventi di prevenzione e lotta ai fini di antincendio boschivo.
- È sempre vietata la raccolta di erbe spontanee, funghi epigei ed ipogeï e frutti selvatici ed altre specie vegetali del sottobosco nelle aree percorse da fuoco almeno per dodici mesi dall'evento salvo diverse disposizioni dell'Ente.**
5. La raccolta o il prelievo di piante o di parti di esse, per ragioni didattiche, scientifiche, sanitarie o connesse al reperimento di talee, frutti, semi e di altri organi vegetativi, sono sottoposti al rilascio di autorizzazione dell'Ente.
6. ~~È vietata altresì la piantumazione o la semina, in ambienti naturali o semi-naturali, di specie vegetali non autoctone nel territorio del Parco.~~ Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentita la piantumazione o la semina, in ambienti naturali o semi-naturali, di specie, varietà ed ecotipi estranei alla flora spontanea dell'area dell'Alta Murgia ed è altresì vietata quella di specie vegetali non autoctone.
7. L'Ente, sulla base di specifici progetti, può altresì autorizzare la reintroduzione di specie anticamente presenti in area del Parco.
8. Le "Piante Monumentali" del Parco, ~~per come censite dall'Ente e catalogate attraverso elenco di cui all'Allegato_Q, e cartografate~~ oggetto di possibili aggiornamenti, sono sottoposte a particolare tutela e possono essere acquisite al patrimonio dell'Ente. Su tali piante sono consentiti solo gli interventi di potatura e spalcatura finalizzati alla gestione fitosanitaria e per motivati problemi di pubblica incolumità, previa **autorizzazione** ~~alla~~ ~~esta~~ dell'Ente.
9. L'Ente tutela le piante arboree ed arbustive in gruppo o anche singole appartenenti alla flora autoctona di valore naturalistico, storico ed estetico; su di esse qualsiasi intervento deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione dell'Ente, **giusto Allegato_Q.**
10. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare specie, varietà ed ecotipi estranei alla flora spontanea dell'area dell'Alta Murgia.
L'Ente promuove e sostiene progetti di eradicazione di specie alloctone invasive quali ailanto e robinia.
11. Tutte le piante di interesse agronomico sono trattate secondo le ordinarie pratiche agricole.

ART. 24 - RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI ED IPOGEI ED ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. La raccolta dei funghi epigei ed ipogeï è consentita nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è vietata nelle aree oggetto di imboscamento. E' vietata altresì nelle aree percorse da incendi prima che siano trascorsi dodici mesi dall'evento.

3. Nel territorio del Parco:

- a) È consentita solo la raccolta di esemplari che presentano tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permetterne il riconoscimento.
- b) E' vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione di qualunque specie.
- c) È vietata la raccolta di funghi nelle ore notturne comprese tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima della levata del sole.

4. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di:

- a) rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno ed il micelio fungino;
- b) sacchetti e buste di plastica.

5. I funghi devono essere riposti in contenitori a rete o cesti, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.

6. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta dei funghi purché accompagnati da soggetti autorizzati e sotto la loro responsabilità. La raccolta funghi del minore concorre a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.

Il Direttore dell'Ente può con motivato provvedimento adottare misure più restrittive funzionali alla tutela di habitat e specie vegetali o al fine di valutare l'entità e la qualità delle risorse fungine disponibili e il relativo carico di prelievo.

7. All'interno del Parco la ricerca e raccolta dei tartufi è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente, ai soli possessori di tesserino rilasciato secondo la vigente disciplina in materia e mediate l'utilizzo di due soli cani per raccoglitori. Il numero di autorizzazioni è stabilito ogni anno d'intesa con la Regione Puglia.

8. Il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di cui al comma 7 è subordinato al pagamento di un contributo stabilito dall'Ente con apposito provvedimento con il quale possono essere previste eventuali esenzioni.

CAPO II. TUTELA DELLA FAUNA

ART. 25 - TUTELA DELLA FAUNA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e dalla **Legge Quadro** in materia di divieti di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali e di introduzione di specie alloctone, sono vietate:

- a) la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse, di uova, nidi e nidiacei. Reperti faunistici o animali feriti eventualmente ritrovati devono essere consegnati all'Ente che ne garantisce la destinazione in conformità alle norme vigenti per la detenzione di esemplari di specie selvatiche;
- b) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della fauna minore eteroterma quali invertebrati, rettili ed anfibi. Sono consentite deroghe per motivi scientifici e didattici autorizzate dall'Ente che stabilisce specie e quantitativi prelevabili.



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

- c) la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche protette o alloctone, fatta salva quella necessaria a programmi e progetti di reintroduzione e di ripopolamento a cura dell'Ente.
2. I gestori delle reti elettriche devono mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione e quelli già esistenti attraverso interventi di manutenzione o ristrutturazione. A tale scopo sono idonei l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo "elicord", l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
 3. Le chiudende e le recinzioni devono essere realizzate con modalità che assicurino il passaggio della fauna selvatica minore; quelle che delimitano le strutture aziendali e le abitazioni, possono anche essere realizzate con mura a secco, secondo le modalità di cui all'art. 40 del presente Regolamento, ovvero con palo in legno e filo metallico.
 4. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie.
 5. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo le rupi, le separazioni dei terreni agrari, lungo i muri a secco e nei terreni sottostanti le linee elettriche.
 6. L'Ente può, con provvedimento motivato, limitare del tutto o in parte l'accesso a particolari aree del territorio in periodi determinanti ai fini della biologia della conservazione delle specie.
 7. Sulle pareti rocciose sono vietati il parapendio, il volo a vela e l'arrampicata libera o attrezzata dal 1 gennaio al 31 agosto, periodo di nidificazione dell'avifauna.
 8. E' fatto divieto nel periodo 1 marzo -15 Luglio (periodo riproduttivo dell'avifauna) di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente Gestore.
 9. Ai fini della tutela della fauna le pratiche agricole di taglio del foraggio e di mietitura dei cereali devono avvenire nel rispetto dell'art. 55, c.14.
 10. Nelle grotte, nelle cavità sotterranee e nelle gallerie naturali e artificiali in cui è segnalata la presenza di chiroteri:
 - a. è vietato utilizzare torce ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela) e di puntare il fascio di luce direttamente sui chiroteri.
 - b. è vietato fotografare, toccare o maneggiare i pipistrelli a riposo nei loro posatoi.
 - c. è obbligatorio utilizzare griglie o cancelli compatibili con le normali funzioni dei chiroteri per le emergenze serali (es. grate o cancellate costituite da barre disposte orizzontalmente e alla distanza le une dalle altre di 150-200 mm).
 - d. Eventuali operazioni di scavo archeologico devono essere limitate ai periodi compresi tra 1 e 30 aprile e 16 agosto e 30 ottobre.
 11. L'Ente promuove azioni volte ad intensificare l'attività di repressione del bracconaggio.

ART. 26 – RACCOLTA DI ELICIDI

1. La raccolta di gasteropodi terrestri appartenenti alla famiglia degli elicidi di interesse alimentare (lumache) è vietata in zona A del Parco.
2. La raccolta è consentita ai soli residenti nei comuni del Parco maggiorenni o minori accompagnati per un quantitativo massimo giornaliero di **3 kg** per ciascun maggiorenne con le limitazioni di cui ai comma seguenti.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

3. In zona B la raccolta è vietata dal 1 aprile al 30 giugno e dal 1 ottobre al 30 novembre.
4. In zona C la raccolta è sempre consentita secondo le forme compatibili con gli usi tradizionali e con la salvaguardia della risorsa locale e degli ecosistemi.
5. Per la raccolta è sempre vietato l'uso di rastrelli o altri strumenti che possono danneggiare la vegetazione o il suolo.
6. Il direttore dell'Ente, con provvedimento motivato, può stabilire di limitare ulteriormente le quantità, i periodi ed i soggetti ammessi alla raccolta.

ART. 27 - CONTENIMENTO E REINTRODUZIONI DELLE POPOLAZIONI ANIMALI

1. Fermo restando il divieto di attività venatoria sull'intero territorio del Parco, sono consentiti i seguenti interventi sulla fauna selvatica:
 - a) contenimento delle popolazioni, anche mediante prelievi selettivi, con le modalità previste al comma 2, ad esclusione del periodo compreso tra il 15 marzo -15 luglio;
 - b) reintroduzioni faunistiche, con le modalità previste al comma 5.
2. Gli interventi di contenimento della fauna selvatica, di cui all'articolo 3, sono attuati dall'Ente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, della Legge Quadro, sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza, secondo modalità previste in appositi piani redatti dall'Ente, approvati dal Consiglio Direttivo e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base di parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Gli interventi di contenimento vengono realizzati da personale dell'Ente, del R.CC.P. o da persone all'uopo autorizzate. I piani di contenimento sono finalizzati a:
 - a) mantenere la complessità e diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di eradicazione di specie non autoctone;
 - b) contenere gli impatti sulle colture agricole al fine di tutelare il paesaggio agrario, le colture sostenibili e la diversità animale e vegetale;
 - c) contenere l'impatto sugli ambienti forestali e sulle aree a pascolo naturale, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici;
 - d) garantire il rispetto delle norme sanitarie.
3. L'Ente può autorizzare la cattura ed il successivo abbattimento di capi di fauna selvatica per scopi scientifici e d'indagine sanitaria, esclusivamente ad opera di strutture sanitarie pubbliche e di Enti pubblici di ricerca.
4. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 del D.P.R. n. 357/1997, relativi alla tutela della fauna.
5. Le reintroduzioni ed i ripopolamenti faunistici sono attuati dall'Ente sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza secondo modalità previste in appositi piani, approvati dal Consiglio Direttivo e dal M.A.T.T.M., sulla base di parere dell' I.S.P.R.A.
I piani sono finalizzati principalmente al mantenimento minimo della vitalità delle popolazioni esistenti di specie selvatiche ed alla ricolonizzazione del territorio da parte di specie autoctone la cui presenza sia storicamente accertata e le cui cause di estinzione siano state rimosse.
I contenuti minimi per i suddetti piani riguardano:
 - a) l'individuazione cartografica delle aree ove si intendono effettuare gli interventi;
 - b) l'individuazione di specie, razza, età e numero dei capi da reintrodurre;
 - c) l'indicazione di mezzi, strumenti e personale necessario per effettuare l'intervento.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CAPO III. RISORSE IDRICHE ED EQUILIBRI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI

ART. 28 - TUTELA DEI CORPI IDRICI

1. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente ed in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, interventi finalizzati alla tutela idrogeologica del territorio ed alla protezione civile con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
2. Sono vietati emungimenti idrici in zona A, mentre, sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente, in Zona B, **qualora** finalizzati all'esercizio delle attività zootecniche, e nelle Zone C e D, **qualora** finalizzati **all'esercizio** delle attività agricole e zootecniche.
3. L'Ente verifica periodicamente, d'intesa con l'Autorità di Bacino, il mantenimento del bilancio idrico sotterraneo e delle condizioni di qualità delle risorse.
4. E' vietato modificare il regime naturale delle acque, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo nonché l'attività di lavaggio presso gli stessi e presso i fontanili di stoviglie, biancheria, automezzi, animali e persone.
5. E' vietato altresì utilizzare diserbanti, disseccanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica in una fascia della larghezza di 10 metri dal relativo ciglio di sponda (pozzi, stagni, fossi collettori di seconda raccolta, canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori), con eccezione delle scoline in cui sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica. Gli interventi di diserbo meccanico della rete idraulica artificiale dovranno essere effettuati a partire dal 15 luglio e fino al 30 settembre e comunque solo quando questi risulta essere asciutta e totalmente priva d'acqua.
6. Per l'area di sedime dei corsi d'acqua di cui all' **Allegato C_E**, comprensiva dell'alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato, è vietato ogni intervento che determini la modificazione della morfologia e dell'orografia, la trasformazione profonda dei suoli e la rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva presente, fatte salve le disposizioni vigenti degli strumenti di



*parco nazionale**
dell'alta murgia

pianificazione paesaggistica, di tutela delle componenti geologiche ed idrogeologiche e quanto disciplinato all'art. 29.

7. Per il reticolo idrografico di cui all' **Allegato C_E** si applicano le norme vigenti in materia di assetto idrogeologico delle competenti autorità.

8. per gli stagni temporanei o permanenti (naturali ed artificiali) non sono ammissibili piani e/o progetti e interventi che comportino:

a) la manomissione, il prosciugamento, la risagomatura, l'interramento, la bonifica ed il prelievo idrico che alterino l'equilibrio degli stagni, delle sorgenti o delle acque di alimentazione, nonché la loro qualità;

b) l'immissione di ittiofauna;

c) il taglio e l'asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva, arborea e di quella ripariale igrofila ed idrofila, salvo che non siano effettuati per finalità di recupero ambientale, previo nulla osta dell'Ente. Le operazioni di contenimento della vegetazione arborea ed arbustiva ai margini dei corpi idrici sono consentite nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 gennaio e secondo quanto disciplinato **all' articolo 29**.

d) l'utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

~~Sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente,~~ **L'Ente può concedere il nulla osta** per interventi finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecosistemico degli ambienti acquatici.

9. Relativamente ai laghi e/o stagni individuati come habitat 3150 e 3170*, la disciplina di cui all'art. 20 integra quella di cui al presente comma.

ART. 29 –INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA

Ad integrazione di quanto disciplinato all'art. 28:

1. In caso di interventi di manutenzione ordinaria negli alvei, nella scelta degli accessi all'alveo, devono essere utilizzate, ove presenti, le piste già esistenti, minimizzando i transiti fuoristrada.

2. Sono vietati la canalizzazione, il tombamento e la copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del Decreto legislativo n. 152/2006, fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente ed a nulla osta di questo Ente.

3. E' vietato apportare modifiche agli alvei e alle sponde dei corsi d'acqua naturali. Sono fatti salvi gli interventi inerenti la sicurezza idraulica e, in questo caso, è da considerarsi in via prioritaria la realizzazione di aree/invasi di espansione fluviale.

4. Sono vietati il taglio e lo sfalcio della vegetazione nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, compresi i corpi arginali. Sono fatti salvi gli interventi motivati da inderogabili esigenze di funzionalità idraulica, previo nulla osta dell'Ente, che devono essere effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali. In questo caso, la percentuale massima ammissibile di esemplari arborei o arbustivi da abbattere è del 30%.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 4, nei casi consentiti, lo sfalcio della vegetazione erbacea e dei canneti, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, non deve essere totale ma a macchie (es. 1/3 della larghezza della sezione), seguendo un andamento sinuoso nei tratti rettificati, così da creare un canale di corrente, favorire la diversità morfologica ed ambientale all'interno del corso d'acqua e proteggere il piede della sponda da fenomeni di erosione.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

6. Fermo restando il divieto di cui al comma 4, nei casi consentiti e previo nulla osta dell'Ente, negli interventi di taglio della vegetazione, qualora non sussista un elevato rischio idraulico, obbligo di lasciare in loco una parte degli alberi e della ramaglia tagliati e depezzati (circa 20%) come necromassa in piccoli cumuli sui terreni ripari, al fine di costituire habitat, rifugio e sostegno della catena alimentare.

Negli interventi di taglio della vegetazione, l'altezza del taglio deve essere sempre regolata in modo da evitare lo scorticamento del suolo.

7. Negli interventi di taglio della vegetazione, l'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire a distanza di sicurezza dal corso d'acqua (almeno 4 m) e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale.

8. Tutti gli interventi di espurgo e risagomatura dei canali artificiali devono essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, dal 16 luglio al 14 marzo.

9. L'eventuale spandimento in loco dei fanghi provenienti dai lavori di espurgo e risagomatura dei canali artificiali, se consentito in base ai risultati della caratterizzazione ed autorizzato dall'Ente competente, deve avvenire senza pregiudizio della conservazione della vegetazione arbustiva ed arborea eventualmente presente.

10. Gli interventi di sfalcio della vegetazione erbacea devono essere programmati in maniera da ottenere una rotazione sui diversi tratti: indicativamente da 1/3 ad 1/5 della lunghezza ogni due anni, in modo da ripetersi in cicli di 3-5 anni, così da mantenere biocenosi sufficientemente diversificate.

11. Dovranno essere conservati alberi ed arbusti autoctoni, fossati, canalette discolo e di irrigazione, depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali.

12. Questo Ente promuove azioni volte a:

- contrastare ed a prevenire l'inquinamento della rete idrografica.
- migliorare la qualità dell'acqua nei corsi d'acqua e nelle zone umide, compresa la realizzazione di bacini per la fitodepurazione e la diversificazione degli habitat e delle morfologie fluviali a scopo fitodepurativo.
- mantenere o ripristinare buone condizioni di qualità delle acque dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, tramite azioni di depurazione, anche a monte del sito, utili e necessarie per garantire il soddisfacimento delle esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e condizionate dallo stato qualitativo delle acque.
- incrementare la disponibilità dell'acqua nel periodo estivo nei corsi d'acqua e nelle zone umide, nonché a contrastare ed a prevenire la captazione delle acque ed il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e di corsi d'acqua.

ART. 30 - ASSETTO IDROGEOLOGICO

1. La salvaguardia dell'assetto idrogeologico è perseguita in coerenza con i Piani di Assetto Idrogeologico delle competenti Autorità di Bacino ed attraverso le disposizioni regionali in materia.

2. Nel territorio del Parco i movimenti di terra, ivi inclusi gli sbancamenti, i livellamenti, i rinterri, i depositi anche temporanei di materiali e gli scavi sono sottoposti al preventivo nulla osta dell'Ente. Sono comunque vietati gli interventi suscettibili di alterare l'ambiente e modificare la morfologia dei luoghi ovvero di compromettere la stabilità dei versanti.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

3. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani" e di cui all'**Allegato C_L**, tutti gli interventi di trasformazione dovranno garantire la stabilità dei terreni, non dovranno determinare la modifica e turbamento del regime delle acque e dovranno acquisire il preventivo nulla osta di questo Ente e delle Amministrazioni competenti in materia.

4. Gli interventi di recupero di aree in erosione e instabili sono preventivamente autorizzati dall'Ente, favorendo ~~interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico.~~ e devono impiegare, preferenzialmente, tecniche e materiali a basso impatto ecologico quali quelli dell'ingegneria naturalistica.

Art. 31- PROTEZIONE DELLE ACQUE DA FENOMENI DI INQUINAMENTO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

1. Al fine di ridurre l'inquinamento delle acque superficiali e profonde causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola, l'esercizio delle pratiche agricole e zootecniche nel territorio del Parco è disciplinato dalle norme di seguito indicate.

2. Nelle zone A e B del Parco è vietata ogni aspersione di effluenti di allevamento sia palabili che non palabili o di fertilizzanti azotati.

3. Nelle zone C e D l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento sia palabili che non palabili, nonché dei fertilizzanti azotati, può avvenire esclusivamente nel rispetto della disciplina vigente in materia.

4. ~~In relazione all'esistenza di fenomeni di inquinamento da nitrati di origine agricola, l'Ente dispone azioni nei confronti dei soggetti interessati.~~

4. Ove consentito, lo spandimento di effluenti è possibile soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina:

a) su colture annuali a ciclo primaverile estive, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;

b) qualora si impieghino concimi con più elementi nutritivi. In tal caso la somministrazione di azoto in presemina non può essere superiore a 30kg/ha/N.

5. Ove consentito non è ammesso per colture erbacee e orticole e per colture arboree, un apporto di azoto superiori a 60 kg/ha/N in un'unica soluzione.

6. E' vietato l'utilizzo di concimi azotati a pronto effetto nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio, ad eccezione delle colture ortofloricole e vivaistiche protette e in pieno campo, per le quali detto periodo di divieto decorre dal 1 gennaio al 28 febbraio.

7. L'Ente organizza specifiche azioni di sensibilizzazione, formazione e supporto relative ai fenomeni di inquinamento da nitrati di origine agricola, dirette ai soggetti interessati.

ART. 32 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. L'Ente promuove, anche attraverso sostegni economici, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante.

2. Nel caso in cui, in particolari aree, le condizioni dei luoghi e le attività pregresse abbiano, nel tempo, creato un significativo squilibrio nel contesto ambientale e sociale, l'Ente può attivare le procedure vigenti in materia di bonifica e ripristino dei siti compromessi. Laddove si tratti di aree e immobili appartenenti a soggetti privati, l'Ente può richiedere ai proprietari del sito di ripristinare entro un periodo di tempo determinato, l'equilibrio ambientale dei luoghi. In caso di inadempienza, l'Ente,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

previo accordo con il Comune, può sostituirsi nell'attività di bonifica e ripristino del sito provvedendo successivamente al recupero delle somme spese. Il proprietario del sito, anche se non penalmente responsabile dell'inquinamento, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'Ente nei limiti del valore di mercato del sito determinatosi a seguito dell'esecuzione degli interventi.

3. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità dei luoghi.

CAPO IV. TUTELA DEI VALORI GEOMORFOLOGICI E DISCIPLINA PER IL RECUPERO AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

ART. 33 - TUTELA DEI VALORI GEOMORFOLOGICI E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

1. L'Ente tutela i siti di interesse geologico e geomorfologico presenti nel territorio del Parco, di cui all'**Allegato C_N**.

Promuove interventi di recupero e valorizzazione delle singolarità geologiche anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza.

2. L'Ente istituisce un *Registro dei geositi* promuovendo la loro protezione e conoscenza attraverso forme di collaborazione anche finanziaria con la Regione Puglia, con enti, istituti di ricerca ed associazioni.

3. In tutto il territorio del Parco sono comunque vietati:

- a) l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di rocce, di singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali in genere;
- b) l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici, fossili e simili.

Dai divieti di cui al comma 3 sono escluse le attività svolte per motivi scientifici e di studio che devono comunque essere preventivamente autorizzate dall'Ente, che individua materiali e quantità asportabili.

4. Per i beni e gli elementi di cui all'**Allegato C_N** si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geomorfologiche ed idrologiche.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

5. Nei territori interessati dalla presenza di grotte, l'Ente, a seguito dell'accertamento di specie inserite negli allegati della Direttiva "Habitat", può adottare specifiche misure di tutela e gestione nel rispetto del presente Regolamento e delle misure di conservazione relative alle Z.S.C. ed alle Z.P.S.

6. L'Ente persegue l'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, tenuto conto degli strumenti di pianificazione regionali in materia. A tale scopo adotta misure per il monitoraggio ed il recupero degli impianti esistenti attraverso il completamento delle procedure di approvazione e di attuazione degli specifici Piani di coltivazione, dismissione e recupero previsti dall'art. 3, comma 1, lettera e), dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 istitutivo del Parco, secondo la disciplina di cui all'art. 34.

ART. 34 - PIANI DI COLTIVAZIONE, DISMISSIONE E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

1. Il presente articolo disciplina la previsione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 istitutivo del Parco, riguardante "la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate" ed in particolare la procedura di autorizzazione "di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero", di seguito "piano di recupero".
2. Per gli impianti estrattivi e minerari in esercizio e regolarmente autorizzati all'interno del Parco, l'esercente ha l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, uno studio preliminare per la dismissione ed il recupero ambientale dell'impianto.
3. L'Ente esamina lo studio preliminare di cui al comma precedente 2, procede alla verifica dello stato dei luoghi e formula eventuali richieste di integrazione tecnico-scientifica e documentale da produrre entro il termine di 30 giorni, estendibile a 60 giorni in relazione a specifiche esigenze di approfondimento tecnico-scientifico.
4. Sulla base della documentazione presentata di cui al comma 3, l'Ente identifica, previa consultazione del proponente, gli obiettivi specifici da perseguire nel recupero degli impianti e, nella propria determinazione, detta eventuali prescrizioni ed indirizzi per la redazione del piano di recupero.
5. I piani di recupero di cui al comma 1 devono garantire la tutela e la conservazione degli habitat d'interesse comunitario e della fauna selvatica; dovranno comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario, per motivi di sicurezza, eseguire attività di consolidamento delle pareti, è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario.
 - b. Le cave dismesse da più di 10 anni, con processi di rinaturalizzazione spontanea in corso, non possono essere utilizzate per altri scopi, ma possono essere realizzati solo interventi volti all'accelerazione dei processi di rinaturalizzazione.
6. Tra gli obiettivi specifici perseguiti nel recupero dai piani di recupero di cui al comma 1 rientrano:
 - a) scopi naturalistici, quali la realizzazione interventi per la nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
 - b) scopi scientifici ed educativi, quale l'approntamento di luoghi adatti allo studio ed alla osservazione geologica o paleontologica;



*parco nazionale**
dell'alta murgia

- c) scopi fruitivi, ricreativi e museali, quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava;
7. A partire dalla notifica da parte dell'Ente della determinazione degli obiettivi specifici e delle eventuali prescrizioni e indirizzi per la redazione del piano di recupero, il soggetto proponente deve presentare entro sessanta giorni la proposta di piano di recupero di cui al comma 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, l'Ente esprime il proprio parere.
8. Il piano di recupero di cui al comma 1 non può essere approvato se non assistito da assenza di adeguate garanzie tecniche, finanziarie e gestionali e deve comprendere il computo metrico-estimativo delle opere e la fideiussione a copertura dei costi d'intervento.
9. ~~In caso di parere negativo sulla~~ **Qualora l'Ente non approvi la** proposta di piano di recupero o di mancato rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, l'Ente dispone l'immediata sospensione delle attività di coltivazione ancora in essere ed invita contestualmente il proponente del **sopracitato piano di recupero** a completare il piano stesso secondo precise indicazioni o nel rispetto delle scadenze eventualmente disattese **ed alla luce delle motivazioni del provvedimento con cui è stata negata l'approvazione.**
10. Disposizioni analoghe a quelle del comma precedente sono assunte dall'Ente nel caso di mancato rispetto da parte dell'esercente dell'impianto (o, in sua assenza, del suo proprietario) di quanto previsto nel piano di cui al comma 1 approvato, incluse le eventuali prescrizioni aggiuntive formulate dall'Ente nel ~~rilascio del parere conclusivo~~ **provvedimento di approvazione.**
11. In caso di mancata esecuzione degli interventi di recupero previsti dal piano di recupero di cui al comma 1, come approvato e trascorsi sei mesi dal termine ultimo per la loro esecuzione, l'Ente agisce in danno rivalendosi sulle garanzie rilasciate dall'esercente o proprietario dell'impianto estrattivo ai sensi del precedente comma 8.
12. Nel caso di impianti esistenti non più in esercizio e qualora non sia realizzato l'intervento di recupero ambientale previsto al momento del rilascio dell'autorizzazione, ~~l'esercente ha gli obblighi di cui al precedente comma 2, nonché quelli di realizzazione degli interventi approvati~~ **ha l'obbligo di presentare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, uno studio preliminare per il recupero ambientale dell'impianto e, quindi, di realizzare il piano di recupero di cui al comma 1 una volta approvato dall'Ente.** Qualora la figura dell'esercente dell'impianto sia assente, gli obblighi di cui ai commi precedenti sono assunti dall'autorità concedente.
13. Gli interventi di cui alla presente articolo dovranno essere realizzati anche mediante attuazione diretta condizionata, di cui **all'art. 16, comma 4, lett. b), mediante la stipula con l'Ente di una convenzione i cui contenuti assicurino un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione e gestione del suolo e delle componenti naturali presenti e secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato_D al presente Regolamento;**
14. L'Ente può autorizzare, negli impianti esistenti, prelievi straordinari in deroga al divieto generale e ai piani di recupero approvati, finalizzati all'utilizzo delle pietre di cava a scopi di restauro di manufatti di interesse storico-paesistico interni al Parco o per il restauro di immobili od aree vincolate **ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42,** anche esterne al Parco, per i quali l'uso originario di materiale lapideo dell'Alta Murgia sia attestato o documentato dalla competente Soprintendenza.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 35 – INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO

1. Al fine di promuovere e facilitare il recupero ambientale e funzionale degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, l'Ente promuove una intesa di programma con la Regione Puglia e con il MATTM.
2. L'intesa ha lo scopo di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata, di garantire la integrazione delle garanzie fideiussore pregresse con quelle necessarie alle attività di recupero previste dal Decreto istitutivo del Parco e disciplinate dal presente Regolamento, di assicurare la previsione di specifici incentivi finanziari per il recupero ambientale delle aree estrattive del Parco.

CAPO V TUTELA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

~~1. L'Ente tutela e promuove il paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia come elemento primario dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi consentiti in coerenza con tali obiettivi, per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica.~~

ART. 36 – TUTELA DEGLI IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, DELLE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI E DELLE ZONE D'INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico si applicano con valore prescrittivo le specifiche discipline d'uso previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica.
2. ~~Restano salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali o di singoli proprietari o di aventi diritto che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Diritti reali e usi civici possono essere~~



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

limitati, in tutto, in parte o temporaneamente, quando previsto da progetti speciali, anche per aree limitate e supportati da adeguata relazione scientifica e approvati dall'Ente, d'intesa con tutti i soggetti interessati eventualmente prevedendo in tal caso un equo indennizzo per il mancato reddito, a norma dell'articolo 11, comma 5, della L. 394/1991. Al fine di mantenere l'uso per finalità pubbliche delle aree gravate da usi civici l'Ente, d'intesa con le Amministrazioni competenti, può avviare le procedure di cui all'art. 15, comma 1), della L. 394/91.

2. Per le zone d'interesse archeologico, di cui alla Allegato C_D e relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, non sono consentiti interventi che comportano:

- a) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;
 - b) la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
 - c) arature di profondità superiore a 30 cm, tali da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;
3. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente e preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica:

- a) le attività inerenti allo studio, alla valorizzazione e alla protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, la ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di interesse architettonico-monumentale, la realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo a realizzarsi preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- c) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;
- d) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;
- e) la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.

4. Per le presenze archeologiche, di cui all'Allegato C_D, relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, che, se non individuata, si ritiene formata da un'area delle larghezza costante di 100 metri dal bene cartografato, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per il nulla osta.

5. L'Ente, d'intesa con le Amministrazioni ed i soggetti interessati, incentiva la realizzazione di piani, progetti e interventi:

- a) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;
- b) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 37 - TUTELA DEI MANUFATTI DI INTERESSE ARCHITETTONICO-MONUMENTALE

1. L'Ente persegue la tutela dei valori architettonici e dei beni diffusi nel paesaggio rurale dell'Alta Murgia come elementi primari dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi consentiti in coerenza con tali obiettivi.

1. Per i *manufatti di interesse architettonico-monumentale*, di cui all'Allegato C_F, relativamente all'area direttamente impegnata dagli stessi e fatta salva la disciplina per le zone omogenee di Piano, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente:

- a. le attività inerenti allo studio, alla valorizzazione e alla protezione degli stessi;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario;
- c. la realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo, a realizzarsi preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, o destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione degli stessi che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico.

E' altresì consentita, previo nulla osta dell'Ente, la normale utilizzazione agricola dei terreni, la realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione dei manufatti, di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici.

2. **E' vietato** ~~Non è consentito~~, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale con alta valenza ecologica e paesaggistica quali: muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.

3. Gli interventi di recupero degli immobili di cui ai commi precedenti devono mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili e sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'Allegato_E.

ART. 38 - TUTELA DELLE STRADE A VALENZA PAESAGGISTICA, DELLE STRADE PANORAMICHE, E DEI PUNTI PANORAMICI

1. Tutti gli interventi che interessano strade a valenza paesaggistica, le strade panoramiche, e punti panoramici, di cui all'Allegato C_G, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente e devono comunque tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva del paesaggio murgiano, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi puntuali o lineari quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, punti panoramici, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. non compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti territoriali attraversati. Il **progetto** di ogni intervento di trasformazione consentito ai sensi del Piano e del presente Regolamento e che può interferire con le visuali panoramiche e paesaggistiche, dovrà essere corredato da fotoinserti.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 39 - TIPOLOGIE E MATERIALI TRADIZIONALI DELL'ARCHITETTURA RURALE DELL'ALTA MURGIA

1. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione costruttiva locale secondo le norme e le prescrizioni di cui all'Allegato_E. ~~"Tipologie e linee guida per il recupero e riutilizzo delle architetture rurali"~~. L'Ente promuove e favorisce la libera consultazione degli studi sulle architetture rurali elaborati per la redazione del Piano e del Regolamento.
2. Sono autorizzati l'inserimento di innovazioni tecnologiche e l'utilizzo di nuove tecniche costruttive in grado di migliorare l'efficienza energetica ed ambientale complessiva dell'edificio preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia. In tali casi gli interventi non devono comportare rilevanti impatti paesaggistici ovvero determinare contrasti con i caratteri architettonici tradizionali del Parco.
3. Nel caso di annessi e tettoie ad uso agricolo e zootecnico è ammesso l'utilizzo di tecnologie e tecniche costruttive in metallo o in legno, **purché i progetti sottoposti a nulla osta riprendano tipologie ed aspetto dagli edifici della tradizione locale.**
4. Tutti gli interventi di manutenzione su edifici in cui sia accertata la nidificazione del *Falco Naumanni* (*Grillaio*) non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile – 30 luglio, fatte salve le opere urgenti e di pubblica sicurezza.
5. Negli interventi su edifici esistenti devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione.
6. Nel caso di rifacimenti totali di tetti è necessario prevedere la presenza di tegole di ventilazione che consentano comunque l'accesso al Grillaio negli spazi sotto i coppi, nella misura di 1 tegola ogni 20 m² di copertura, con un minimo di 1 tegola. In presenza di sottotetti si deve prevedere l'installazione di nidi artificiali collocati all'intradosso del tetto.
7. Per le nuove costruzioni di singoli edifici, le sopraelevazioni e gli ampliamenti di immobili esistenti, nei casi in cui la copertura venga realizzata con lastrico solare o venga installati impianti fotovoltaici, devono essere posizionati nidi artificiali, nella misura di 1 nido ogni 10 m² di copertura, con un minimo di 1 nido, preferibilmente con esposizione a sud. Dette quantità sono derogabili in ragione dell'estensione della copertura.

ART. 40 - RECINZIONI, MURETTI E PUNTI D'ACQUA

1. Non è consentito, se non previa valutazione positiva **dell'Ente del R.CC.P. del Parco**, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario di rilevanza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, fontanili, piscine, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Per essi sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze aziendali e previa valutazione positiva del R.CC.P. del Parco, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.
2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali e la costruzione di muri e recinzioni a servizio di fabbricati rurali o accessori all'attività agro silvo pastorali e degli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale, del contesto paesaggistico e delle seguenti disposizioni:
 - a) nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco devono essere garantite le loro capacità di drenaggio;
 - b) in caso di ripristino totale di muri crollati, gli stessi dovranno avere la tipologia e le dimensioni originarie;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- c) il materiale di riempimento degli spazi liberi del muro dovrà essere costituito esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni;
- d) le operazioni di ripristino dei muri a secco dovranno essere condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali;
- e) la vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non deve essere eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spalcate per consentire agli operai di lavorare al ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose (ad es: biancospino, caprifoglio, prugnolo), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore ai tre centimetri, lasciando almeno tre-cinque polloni per pianta. Gli alberelli di perastro (*pyrus amygdaliformis*) e mandorlo di Webb (*prunus webbii*) vanno salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori;
- f) ogni trenta metri dovranno essere realizzati cunicoli a livello del terreno per permettere il passaggio dei piccoli animali. Tali passaggi, da assimilarsi a quelli per il passaggio dell'acqua, dovranno avere dimensione minima di circa 30x30 cm. In alternativa potranno essere creati ogni 100m varchi di almeno un metro che interrompono la continuità della barriera pietrosa;
- g) il materiale per il ripristino dei muri a secco non dovrà provenire dalle antiche specchie o dai cumuli sui quali si è affermata vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. Potrà essere utilizzato il materiale proveniente dai crolli o presente in modo spaiato in luoghi limitrofi al sito d'intervento emerso a seguito di ordinarie lavorazioni del terreno.
3. Tutti i lavori di ripristino dei muri a secco conformi alle presenti disposizioni costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, devono essere comunicati all'Ente con tutti i documenti progettuali e non sono sottoposti a nulla osta dell'Ente.
4. La divisione di fondi ~~può avvenire~~ **deve avvenire prioritariamente** con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al comma 2 o mediante siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. **Qualora non sia fattibile il ricorso a tali tecniche è consentito, previa autorizzazione dell'Ente, realizzare recinzioni in legno o metallo, possibilmente ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante finalizzata alla loro funzionalità paesaggistica ed ecologica. Le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica, ovvero devono essere poste ad un'altezza di circa 20 cm dalla base di appoggio. E' vietato l'utilizzo di filo spinato.**
5. Sono consentite, previa comunicazione all'Ente, le recinzioni temporanee stagionali, anche elettrificate, finalizzate alla protezione delle colture e del patrimonio zootecnico ed al pascolo brado, purché a basso impatto visivo e che consentano, in ogni caso, la libera circolazione di piccoli animali.
6. L'Ente promuove ed incentiva il mantenimento e il recupero degli abbeveratoi e delle cisterne nonché il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua. La realizzazione di tali **punti d'acqua bacini-idrici è soggetta è consentita previo nulla osta ad autorizzazione dell'Ente, solo per dimostrate necessità di tipo ecologico, esclusivamente e deve avvenire esclusivamente su suolo agricolo preferibilmente in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Per il restauro ed il recupero dei fontanili esistenti deve essere utilizzato materiale lapideo tipico della zona. Per la realizzazione di punti d'acqua l'impermeabilizzazione deve essere realizzata, prioritariamente, con materiali quali pietra o strati di argilla ~~ovvero, in alternativa, oppure, qualora sussista un comprovato impedimento di natura tecnica all'impiego di tali soluzioni, potrà farsi ricorso a cemento misto a pietrisco.~~ Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata di anfibi, all'interno della vasca deve essere realizzata una rampa di risalita in pietrame cementato larga 20 cm e inclinata di 30°. Si deve prevedere la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso del fontanile e,**



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

per creare l'habitat idoneo agli Anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo laterale al fontanile e intorno alle vasche.

7. Nella materia di cui al presente articolo il Direttore dell'Ente può adottare provvedimenti finalizzati alla maggiore tutela degli habitat e della fauna selvatica.

ART. 41 - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

1. Nelle zone A e B l'installazione di impianti e linee telefoniche ed elettriche è vietata. Nelle zone C e D le linee dovranno essere realizzate completamente interrato lungo la viabilità esistente.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, l'installazione di impianti e linee telefoniche ed elettriche nelle zone A e B, è consentita, qualora non esistano percorsi alternativi, **previo nulla osta dell'Ente, solo se di tipo interrato lungo la viabilità esistente, e finalizzata a servire insediamenti edilizi a carattere agricolo esistenti, nonché per attività di anti-incendio boschivo contrasto agli incendi boschivi**, di soccorso, di sorveglianza, di monitoraggio ambientale, di ordine pubblico e sicurezza. Sono altresì consentite per le predette finalità le realizzazioni dei relativi impianti tecnologici.

3. Nelle zone A e B non è consentito installare nuovi impianti per le telecomunicazioni ivi comprese le antenne di telefonia mobile, fatti salvi e **previo nulla osta autorizzazione dell'Ente**, quelli necessari per le attività di **anti-incendio boschivo contrasto agli incendi boschivi**, di soccorso, di sorveglianza, di monitoraggio ambientale, di ordine pubblico e sicurezza.

4. Nelle Zone C e D è consentito installare gli impianti per la produzione ed il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni di seguito elencati:

- a) impianti necessari per le attività di anti incendio boschivo, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e di ordine pubblico;
- b) impianti necessari all'implementazione tecnologica dei manufatti ed allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e turistico-ricreative.

5. Le cabine di trasformazione e di connessione alla rete, nonché i punti di consegna, devono essere realizzati secondo quanto indicato nel presente Capo e garantire l'inserimento paesaggistico compatibile, anche mediante l'uso di pitture con latte di calce ovvero rivestimenti in lastre di pietra calcarea locale per conformarsi alle tipologie costruttive tradizionali.

6. Le attività di manutenzione **ordinaria**, in particolare quelle riguardanti la riduzione delle perdite idriche sulle reti di adduzione e distribuzione, devono essere comunicate preventivamente all'Ente. La mancata comunicazione determina il provvedimento di sospensione dei lavori.

7. La realizzazione di impianti per la captazione, per lo stoccaggio e per il trasporto delle acque, nel rispetto del presente articolo e dell'art. 28, è subordinata al nulla osta dell'Ente.

8. Tutte le proposte di interventi relativi a impianti e reti tecnologiche da realizzarsi nel Parco, ad esclusione di quelle di manutenzione ordinaria, sono soggette a nulla osta. Tali proposte dovranno essere sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste per Legge; a tal fine potranno essere presentate all'Ente già in forma di progetto preliminare completo di un documento di valutazione ambientale; eventuali prescrizioni e modifiche richieste dall'Ente devono essere recepite nel progetto definitivo dell'intervento.

9. **Previo nulla osta dell'Ente, sono consentiti gli interventi e le opere di manutenzione straordinaria delle reti tecnologiche, qualora assicurino l'adozione di soluzioni tecniche che consentano di minimizzarne l'impatto paesistico ed ambientale; ed in particolare:**

- a) ~~gli interventi e le opere necessarie per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti, con i relativi movimenti di terra;~~



parco nazionale^o
dell'**alta murgia**

~~b) i servizi a rete lungo la viabilità del Parco, eccetto la rete sentieristica, fra cui le telecomunicazioni finalizzate sia al funzionamento delle attrezzature di dotazione al Parco sia al collegamento del patrimonio edilizio esistente. E' consentita, ad esclusione delle zona A e nelle aree limitrofe ad emergenze storico-architettoniche e naturalistiche, la collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili, esclusivamente se necessari alle comunità locali;~~

~~c) nuovi impianti tecnologici in sostituzione e con lo smantellamento di quelli esistenti, quali quelli associati all'interramento di linee elettriche aeree con i relativi movimenti di terra, con l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di ripristinare i luoghi alle condizioni preesistenti e purché ne derivi un minor impatto ambientale complessivo;~~

~~d) la sostituzione dei conduttori nudi di linee aeree esistenti con cavo ecologico;~~

~~e) i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione di strade e sentieri, con i relativi movimenti di terra;~~

~~f) lo smantellamento degli impianti in disuso dei quali non sia prevista la riutilizzazione con il ripristino dei luoghi alle condizioni preesistenti;~~

~~g) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;~~

~~h) il pronto ripristino degli impianti tecnologici esistenti in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente per il tramite dell'Amministrazione Comunale competente.~~

a) gli interventi e le opere necessarie per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti, con i relativi movimenti di terra;

b) i servizi a rete lungo la viabilità del Parco, eccetto la rete sentieristica, fra cui le telecomunicazioni finalizzate sia al funzionamento delle attrezzature di dotazione al Parco sia al collegamento del patrimonio edilizio esistente.

c) la collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili, esclusivamente se necessari alle comunità locali, ad esclusione delle zona A e nelle aree limitrofe ad emergenze storico-architettoniche e naturalistiche,;

c) nuovi impianti tecnologici in sostituzione e con lo smantellamento di quelli esistenti, quali quelli associati all'interramento di linee elettriche aeree con i relativi movimenti di terra, con l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di ripristinare i luoghi alle condizioni preesistenti e purché ne derivi un minor impatto ambientale complessivo;

d) i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione di strade e sentieri, con i relativi movimenti di terra;

e) la sostituzione dei conduttori nudi di linee aeree esistenti con cavo ecologico.

f) lo smantellamento degli impianti in disuso dei quali non sia prevista la riutilizzazione con il ripristino dei luoghi alle condizioni preesistenti;

10. Previa comunicazione all'Ente per il tramite dell'Amministrazione Comunale competente è consentito il pronto ripristino della funzionalità degli impianti tecnologici esistenti in caso di danneggiamento e comprovata urgenza.

11. Al fine di consentire la messa in sicurezza ed il corretto funzionamento dei cavidotti aerei presenti in aree boscate e per la salvaguardia delle stesse dagli incendi, il contenimento delle latifoglie può essere realizzato mediante capitozzatura ovvero tramite potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della linea elettrica.

Per gli esemplari di conifere la cui altezza supera i 6 metri è preferibile il taglio raso, mentre per il contenimento degli esemplari più piccoli può essere eseguita la capitozzatura.



*parco nazionale**
dell'alta murgia

Gli interventi di taglio devono consentire la formazione di una distanza di almeno 3-5 metri tra conduttori e vegetazione.

Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere asportato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione. In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con il rischio incendi e con la sicurezza stradale.

E' vietato effettuare le manutenzioni, mediante taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media ed alta tensione, nel periodo 15 marzo – 20 agosto, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi periodo.

Tali interventi sono soggetti a nulla osta dell'Ente.

12. Gli interventi di cui al comma 11 possono essere eseguiti anche su filari, piante in gruppi o isolate, previo nulla osta dell'Ente.

13. Negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture idrauliche, obbligo di rimozione o adeguamento dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua.

Negli interventi di nuova realizzazione che prevedono l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, obbligo di prevedere la costruzione di strutture tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.

14. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti, devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.

15. Nelle aree a vegetazione naturale esterne ai nuclei abitati nonché alle zone turistiche ed artigianali/industriali esistenti non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna. È fatta salva la normativa regionale vigente in materia.

ART. 42 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI

1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, l'Ente recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili e può concludere appositi accordi con le Amministrazioni competenti in materia.

2. Sono vietati lo stoccaggio, il trattamento e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo se non per esigenze di carattere temporaneo legate alle attività agricole e zootecniche. Fatta eccezione per le Zone A e B, è consentito altresì lo stoccaggio dei reflui organici animali da riutilizzare in agricoltura e gli impianti di trattamento dei reflui domestici.

3. E' fatto in ogni caso divieto di spandimento dei fanghi di depurazione all'interno del territorio del Parco.

ART. 43 - IMPIANTI ENERGETICI

1. Nelle zone A non è consentita l'installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Nelle zone B è consentito installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con esclusione di quella eolica e degli impianti alimentati da biomasse e biogas, a diretto servizio delle attività agro-silvo-pastorali esistenti e delle attività di servizio del Parco, in ogni caso rapportando la capacità produttiva autorizzata alle esigenze di consumo del soggetto richiedente. Le strutture



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

edilizie per le cabine di trasformazione e di connessione alla rete sono realizzate secondo le modalità di cui all'art. 41.

3. Nelle zone C, oltre gli impianti consentiti nelle zone B, è consentito installare, previo nulla osta dell'Ente, anche impianti per la produzione di energia da fonte eolica al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, rendendo autosufficienti energeticamente le aziende e/o le unità produttive operanti nel territorio, in ogni caso rapportando la capacità produttiva autorizzata alle esigenze di consumo del soggetto richiedente con eccedenze non superiori al 30%.

E' prescritta la verifica della massima riduzione degli impatti sulle condizioni ambientali e di paesaggio. Le strutture edilizie per le cabine di connessione alla rete sono realizzate in armonia con il contesto ambientale secondo le modalità di cui all'art. 41.

4. In tutto il Parco è vietata l'installazione di generatori eolici di altezza superiore a 25 m.

5. L'installazione di aerogeneratori è **può essere** consentita esclusivamente nelle zone C e D, previo nulla osta dell'Ente, che consideri in particolare l'impatto paesaggistico ed ambientale, alle seguenti condizioni:

- a) diametro massimo dell'aerogeneratore di 5 m;
- b) altezza massima dal suolo di 25 m, incluso lo sviluppo delle pale;
- c) distanza massima da nuclei edilizi di 100 m;
- d) numero massimo di 3 torri di sostegno per azienda produttiva;
- e) distanza minima tra i siti di impianto di 300 m.

~~6. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita, ad esclusione delle Zone A, sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, la cui superficie non sia superiore a quella della copertura dell'immobile sulla quale i moduli sono collocati, ed a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici previo nulla osta dell'Ente che valuterà, in particolare, assenza di pregiudizio all'avifauna.~~

6. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici, è vietata nelle Zone A. Previo nulla osta dell'Ente che valuterà, in particolare, l'assenza di pregiudizio all'avifauna, essa è consentita nelle altre zone solo sulle coperture di edifici e annessi agricoli ed a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici, ed a condizione che la superficie dell'impianto non sia superiore a quella della copertura dell'immobile sulla quale i moduli sono collocati.

7. Nel caso di copertura di parcheggi, di pozzi ed altri impianti tecnologici l'altezza complessiva non può essere superiore a m 4,00. Fanno eccezione gli impianti puntuali e isolati, a servizio di dispositivi di illuminazione, tabelle, servizi per la fruizione e la sicurezza, per i quali è consentita l'installazione ad altezze superiori, per esigenze strettamente funzionali o di sicurezza dell'impianto stesso.

8. L'installazione dei pannelli solari sulle coperture di edifici e manufatti di rilevante valore storico e paesaggistico non dovrà in ogni caso superare il 20% della superficie delle stesse.

9. L'utilizzo dei pannelli solari sulle coperture di annessi agricoli ed edifici costruiti successivamente al 1942 non è soggetto a limitazioni, salvo che si tratti di edifici gravati da vincolo architettonico o di interesse artistico.

10. Gli impianti alimentati da biomasse e biogas possono essere realizzati solo in Zona C e D, a livello aziendale utilizzando i residui agricoli ovvero a servizio consortile facendo confluire esclusivamente residui agricoli prodotti dalle aziende consorziate operanti nel Parco.

11. Tutti gli interventi di cui ai commi precedenti sono soggetti al nulla osta dell'Ente. Possono essere cumulativi, purché finalizzati all'autoconsumo, con eccedenze non superiori al 30% nel caso di interventi in Zona C e D, e comunque ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia, ad esclusione della produzione riveniente unicamente da pannelli solari sulle coperture.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 44 - IMPIANTI PUBBLICITARI

1. E' vietata l'installazione di cartelli o di strutture pubblicitarie salvo **nulla osta** dell'Ente che può dettare prescrizioni relative alla tipologia della segnaletica.
2. E' vietata in ogni caso l'installazione di tabelloni pubblicitari di dimensioni superiori a 4,00 m² ed a distanza inferiore a 50 m da quelli esistenti. Tali limiti non si applicano nei casi di insegne e cartelloni turistici di natura non commerciale previsti dall'Ente in programmi di valorizzazione del Parco o, comunque, autorizzati dall'Ente nell'ambito di iniziative promosse a tale scopo.

ART. 45 - COMITATO PER LA QUALITÀ PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA

1. Per la valutazione di interventi di particolare rilevanza per dimensioni, caratteristiche progettuali e contesto ambientale e paesaggistico **o per particolari settori di competenza**, il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, può nominare un apposito comitato di consulenza.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

TITOLO III. ATTIVITÀ ECONOMICHE COMPATIBILI

CAPO I ATTIVITÀ ZOOTECNICHE

ART. 46 - DEFINIZIONE DI PASCOLO

1. All'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia sono rilevabili due tipologie di pascoli: i pascoli naturali caratterizzati da terreno saldo riconosciuti dalla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE come habitat prioritari e definiti comunemente praterie aride mediterranee o pseudosteppe; i pascoli coltivati costituiti da seminativi destinati alla coltivazione di specie foraggere e sui quali vengono realizzate le ordinarie pratiche agricole per la gestione degli stessi.

2. È considerato pascolo qualunque terreno ricoperto da manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, adibito al pascolamento, indipendentemente dalla sua provenienza naturale o coltivato.

3. Per uso del pascolo s'intende l'utilizzazione del medesimo per l'alimentazione del bestiame domestico, entro i limiti temporali individuati nel presente Regolamento.

4. Per uso stanziale del pascolo s'intende lo sfruttamento di pascoli ricadenti nello stesso comune di residenza dell'azienda, mentre per uso transumante del pascolo s'intende lo sfruttamento di pascoli ricadenti in un Comune diverso da quello di residenza dell'azienda.

5. Nel territorio del Parco, fermo restando quanto stabilito dagli articoli seguenti, è ammesso il pascolo transumante compatibilmente con le disponibilità di territori pascolivi e con la normativa sanitaria vigente.

6. Nel territorio del Parco è vietato il pascolo vagante o brado, fatto salvo l'esercizio del medesimo in terreni appartenenti **o nelle disponibilità del** proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati, fermo restando il divieto dell'utilizzo di filo spinato.

ART. 47 - DIVIETI GENERALI

1. È sempre vietato sui pascoli naturali:

- a) Rinnovare le superfici pascolive con l'uso del fuoco.
- b) Seminare essenze miglioratrici.
- c) Trasformare, danneggiare o modificare i suoli pascolivi **saldi** mediante lavorazioni, scarificazione del suolo, impianto di specie arboree, realizzazione di fasce protettive per gli incendi. È consentita la sola spalatura degli alberi selvatici presenti nei pascoli arborati ai fini antincendio.
- d) Sversare fanghi o ammendanti.
- e) Effettuare trattamenti fitosanitari o insetticidi.

ART. 48 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PASCOLO

1. Nel territorio del Parco è sempre consentito il pascolo nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, degli usi civici e delle consuetudini locali.

2. La gestione delle superfici pascolive del territorio del Parco viene attuata attraverso il Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli.

3. Nelle zone A (aree di riserva integrale) il pascolo è consentito ~~in~~ **solo se** finalizzato al mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat che le caratterizzano (praterie aride mediterranee) nel rispetto degli usi tradizioni e consuetudini locali e dei carichi massimi sostenibili (UBA) ~~che verranno stabiliti con il Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli.~~



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

4. Nelle zone B, C e D esse il **pascolo** è consentito, ~~conformemente alle specifiche localizzazioni ed agli indirizzi stabiliti dal Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli~~, nel rispetto degli usi tradizioni e consuetudini locali. Le specie domestiche ammesse allo sfruttamento dei pascoli sono: bovini, ovini, caprini, suini ed equini. E' vietata l'immissione di qualsiasi altra specie domestica.

5. Sono altresì consentiti interventi per la razionalizzazione e la qualificazione delle attività di pascolo: strutture e dotazioni per la razionalizzazione delle attività di pascolo (recinzioni, recinzioni mobili elettriche con alimentazione a pannello fotovoltaico, realizzazione di pozze o punti d'acqua accoppiati o ripartiti parte per abbeveraggio e parte protetta per habitat e fauna minore). Creazione e mantenimento di stagni e pozze di abbeverata in condizione idonee a garantire la funzione zootecnica e naturalistica; le opere realizzate dovranno essere dotate di strutture di risalita per anfibi.

6. I preesistenti diritti reali e di uso civico delle collettività locali sono fatti salvi ~~secondo quanto disciplinato dall'art. 53 del Regolamento.~~

L'utilizzo del pascolo è consentito nel rispetto dei limiti relativi al carico di bestiame, in funzione della tipologia di zona ~~A, B, C e D~~, e secondo le prescrizioni di cui ai seguenti articoli ~~nonché di eventuali studi specialistici fatti approntare dall'Ente.~~

7. L'Ente si riserva di fissare prescrizioni specifiche, anche modificando i carichi di bestiame di cui **all'art. 49** ~~comma precedente~~, se necessario.

8. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo naturale comprese nel territorio del Parco sono soggette ai divieti di cui ai successivi punti:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione della rete dei Siti Natura 2000;
- c) rispetto dei limiti di densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata, i cui valori massimi sono riportati all' ~~successivo~~ **art.49**.

9. Il pascolo è vietato nelle aree boschive in rinnovazione e nelle aree percorse dal fuoco.

ART. 49 - UNITÀ DI CARICO E CARICHI MASSIMI DI BESTIAME

~~1. Nelle more dell'approvazione del Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli l'attività pascoliva all'interno del Parco è regolata come segue:~~

1. Il carico del bestiame è determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
- b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi ,60 UBA
- c. per ogni ovino e caprino 0,15 UBA
- d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA
- e. per ogni suino 0,30 UBA

2. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportati dovrà essere il seguente:

- a. pascolo 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
- b. pascolo cespugliato 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
- c. pascolo arborato 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
- d. bosco 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno
- e) incolto produttivo = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

3. L'Ente si riserva di rivedere i limiti di carico di bestiame di cui al comma 2, qualora vengano eseguiti particolari studi sulla gestione dei sistemi pascolivi volti, ad accertare, anche, i livelli di carico ottimali per attuare una gestione conservativa di tali risorse.

ART. 50 - PASCOLI DETERIORATI

1. Nel caso in cui l'Ente, dovesse riscontrare o venire a conoscenza di fenomeni erosivi del suolo o di smottamenti di terreni o di gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa, può attuare forme limitative del pascolo o il divieto ~~per un periodo non inferiore a tre anni del pascolo.~~

2. L'Ente può con proprio provvedimento individuare le aree in cui vietare il transito e stazionamento di greggi in relazione a: presenza di habitat di Allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli e all'Allegato II della Direttiva Habitat.

ART. 51 - DIVIETI E NORME COMPORTAMENTALI IN ZOOTECNICA

1. Agli allevatori autorizzati all'esercizio del pascolo non è consentito:

- a) l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame, in quelli deperenti **e su quelli percorsi da fuoco per un periodo di 10 anni dall'evento**. In dette aree ~~l'eventuale~~ **il solo** transito di animali **deve essere autorizzato ed, ad ogni modo,** deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
- b) l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno cinque anni dal verificarsi dell'evento;
- c) l'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione;
- d) l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- e) introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito;
- f) introdurre nelle mandrie o nelle greggi autorizzate bestiame appartenente ad altri, ancorché a loro volta fidatari;
- g) introdurre gli animali fidati in località diverse da quella concessa;
- h) ai fidatari o ai custodi degli animali di portare in foresta strumenti da taglio o altri attrezzi che possono danneggiare le piante;
- i) rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti successivamente;
- l) eseguire il miglioramento dei pascoli coltivati con specie alloctone;
- m) sconfinare in comparti pascolivi diversi da quelli autorizzati.

~~2. Gli allevatori fidatari e/o gli utilizzatori di stazzi o ricoveri devono rispettare le seguenti norme comportamentali:~~

2. durante l'esercizio del pascolo il proprietario o il custode del bestiame devono sempre vigilare **su di esso a meno** che il terreno sia provvisto di adeguate recinzioni.

3. La violazione delle norme comportamentali di cui al presente articolo è punita mediante sanzione secondo quanto previsto dal Titolo IV, CAPO II.

ART. 52 - CONTROLLI E SANZIONI INIBITORIE SULL'ATTIVITÀ ZOOTECNICA

1. L'Ente si avvale del R.CC.P. per il controllo del bestiame introdotto nei pascoli; a tal fine può intimare a proprietari, possessori o addetti alla guardiana del bestiame, di radunare le mandrie o le greggi presso un luogo prestabilito.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

2. E' altresì demandata al R.CC.P. la verifica dell'osservanza dei divieti di cui ai precedenti articoli al presente Capo.
3. L'Ente, per il tramite del servizio sanitario competente per territorio e coadiuvato dal R.CC.P., si riserva di effettuare controlli sulle condizioni sanitarie del bestiame al pascolo attivando le procedure inerenti all'inibizione del pascolo e al conseguente allontanamento del bestiame, ove non in regola. Per urgenti e gravi motivi sanitari quali la presenza sul territorio di malattie infettive ad elevata diffusibilità, l'Ente si riserva la possibilità di inibire parzialmente o totalmente, per il tramite dell'autorità competente, l'esercizio del pascolo.
4. L'affidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa di danni verso l'Ente nel caso avesse subito morie di animali imputabili a malattie infettive.
5. E' vietata la sub-fida pascolo.

ART. 53 - RICOVERI PER IL BESTIAME

1. Può essere consentita, previa comunicazione all'Ente la realizzazione temporanea (max 4 mesi) di modeste strutture a carattere precario per il ricovero o per le attività connesse al pascolamento ove esse non esistono.

Le coperture provvisorie di stazzi esistenti devono essere realizzate con materiali adeguati al contesto paesaggistico

Le strutture realizzate e di cui ai precedenti articoli devono essere rimosse al termine della stagione di pascolo.

E' fatto comunque divieto di introdurre ed utilizzare quale ricovero, anche temporaneo: roulotte, camper, carrelli attrezzati e simili.

2. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato ogni utilizzo diverso dall'abbeveraggio degli animali, come il lavaggio di panni, stoviglie o autovetture e simili

ART. 54 - PASCOLO NEI BOSCHI

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
 - a) nelle fustaie il pascolo di ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 1.50 metri e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;
 - b) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per dieci anni;
 - c) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
 - d) il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
 - e) ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto;
2. Per le infrazioni si applicano le disposizioni contenute nel Titolo IV, CAPO II. La violazione delle norme di cui al presente Capo è punita mediante sanzione secondo quanto previsto dal Titolo IV, CAPO II.



parco nazionale*
dell'alta murgia

CAPO II ATTIVITÀ AGRICOLE

ART. 55 - TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI

1. In tutto il territorio del Parco le attività agricole devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, compreso il divieto di bruciatura delle stoppie, previsti dalla Disciplina del regime di condizionalità.

In zona A sono consentiti l'agricoltura biologica ed i normali avvicendamenti colturali; sono vietate le trasformazioni agrarie; le attività agricole possono essere condotte nei terreni e nelle aree a esse attualmente destinate, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, in armonia con le indicazioni, anche prescrittive del Piano del Parco; tali attività ~~possono~~ **devono** essere svolte secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e biodinamica; **sono vietate le trasformazioni agrarie.**

2. In zona B sono consentite le attività produttive tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente o dallo stesso autorizzati; sono consentiti l'agricoltura biologica ed i normali avvicendamenti colturali; sono vietate le trasformazioni agrarie.

3. E' vietato l'utilizzo di diserbanti, disseccanti e pesticidi nelle Zone A e B.

4. In zona C e D sono consentite le utilizzazioni produttive agricole e zootecniche tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle stesse sono altresì consentiti gli interventi di miglioramento fondiario, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente.

In zona C e D è vietato utilizzare i prodotti fitosanitari per la difesa delle piante nelle aree marginali tra i coltivi e in una fascia della larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda di tutti i corpi idrici (fiumi, torrenti, laghi, pozzi, stagni, fossi collettori di seconda raccolta), con eccezione delle scoline, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica.

In zona C e D obbligo di utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

5. Nella zona C e D è consentito l'utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci, secondo le modalità indicate al riguardo dalla vigente normativa di lotta integrata in agricoltura, in applicazione ~~del Reg. CEE 1257/92 e ss.mm.~~ **del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** di attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto ministeriale del 22 gennaio 2014.

L'Ente può vietare o imporre limitazioni all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci, mediante l'adozione di specifici disciplinari tecnici, nelle ipotesi ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della direttiva 2009/128/CE o in presenza di particolari situazioni di vulnerabilità ecologica.

6. Nelle zone C le attività agricole possono essere condotte nei terreni e nelle aree a esse attualmente destinate con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

produzione agricola e di conservare il paesaggio privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e lotta integrata.

7. Nelle zone B, C e D è consentito, **nel rispetto della disciplina di Zona e** previa autorizzazione dell'Ente l'avvio di nuove attività agricole **nelle aree incolte ma in passato utilizzate a scopi agricoli**, sempre che tale attività venga condotta secondo sistemi e modalità tradizionali e non comporti, altresì, una modificazione morfologica sostanziale dei terreni, del paesaggio agricolo tradizionale o l'introduzione di specie vegetali estranee. ~~In queste aree, la rimessa in coltura di terreni abbandonati è comunque sottoposta al preventiva autorizzazione dell'Ente.~~

Sui terreni classificati nella carta della vegetazione, di cui all'Allegato C_C, come coltivi (seminativi, vigneti, oliveti ecc.) ma in effetti abbandonati per oltre 10 anni, la ripresa delle attività agricole è consentita previa autorizzazione dell'Ente. In ogni caso su di essi il taglio della vegetazione forestale arborea è sottoposto a nulla osta.

8. E' **sempre** vietato l'uso di rodenticidi e di sostanze velenose per gli animali.

9. Gli interventi di miglioramento fondiario devono salvaguardare gli elementi caratteristici del paesaggio agrario, delle testimonianze storiche dell'attività agricola e gli elementi di rilevanza naturalistica nonché la leggibilità della trama poderale.

All'interno dei coltivi i cambi culturali tra specie arboree, ove possibile, sono consentiti previo nulla osta dell'Ente.

La mera sostituzione di piante di specie agrarie morte all'interno degli arboreti o il recupero delle fallanze con piante della stessa specie senza variazione della densità d'impianto è consentito previa comunicazione all'Ente 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.

Sono vietati gli impianti arborei superintensivi e l'impianto di specie non autoctone.

10. Fermo restando quanto disciplinato all'art. 83, la realizzazione di nuovi tracciati poderali e la loro manutenzione nonché la realizzazione di interventi edilizi ed infrastrutturali deve avere riguardo degli andamenti prevalenti, dei percorsi rurali e dei muretti a secco esistenti.

11. In tutto il territorio del Parco, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009, **che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori**, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) **decreto ministeriale 17 ottobre 2007.**

12. Sui terreni acclivi con pendenza superiore al 10% la lavorazione deve essere effettuata a reggipoggio, ovvero secondo le linee di livello. Sui medesimi terreni la semina deve essere effettuata per file ortogonali alle linee di massima pendenza.

I livellamenti del terreno sono consentiti solo nei casi di ripristino della funzionalità di manufatti funzionali all'attività agricolo-zootecnica (muri a secco, cisterne) e per la preparazione del letto di semina.

13. Negli impianti di colture legnose agrarie deve essere assicurata la copertura erbacea del suolo durante il periodo autunno-invernale; l'eliminazione della vegetazione erbacea esuberante deve essere effettuata mediante trinciatura, sfalcio o leggera discatura da marzo a fine maggio. A fine estate possono essere effettuate lavorazioni superficiali del terreno per favorire l'assorbimento delle acque delle prime piogge; da ottobre a febbraio il terreno deve essere lasciato a riposo al fine di



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

consentire l'inerbimento anche con la semina di consociazioni di specie leguminose e graminacee foraggere.

14. Ai fini della tutela della fauna durante le pratiche agricole di taglio del foraggio e di mietitura dei cereali (orzo, avena, grano), nel caso di impiego di mezzi meccanici, obbligo di utilizzare la barra falciante a 10 - 15 cm dal suolo per il foraggio e almeno 15 cm dal suolo per i cereali.

15. L'uso e lo spandimento di ammendanti sono ammessi esclusivamente se di composizione certificata come da normativa vigente e nel caso delle seguenti categorie: ammendante compostato verde e ammendante compostato misto, così come definiti da ~~definizione del~~ **decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75**, e comunque tutti gli ammendanti compatibili con il regime di conduzione biologica dei terreni.

16. Sono vietati gli ammendanti prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali. Lo spandimento di ammendanti è consentito su superfici agricole occupate da coltivazioni, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L'uso e lo spandimento di ammendanti non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

17. L'Ente promuove ed incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e lo spandimento di letame a fine estate, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, altresì, il recupero ed il riutilizzo dei residui di patata.

18. L'Ente incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni, la gestione sostenibile delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli in coerenza con le finalità di tutela del Parco, mediante:

- l'adozione di pratiche agricole che favoriscano la rinaturalizzazione e l'incremento di aree di alimentazione e di rifugio per le specie tutelate;
- l'adozione di modalità e tecniche compatibili con la riproduzione dell'avifauna, in grado di ridurre sui terreni coltivati a cereali e altre colture da pieno campo gli impatti sulla fauna selvatica durante le operazioni di sfalcio, andatura, ranghinatura, raccolta (dispositivi di involo posti davanti alle barre falcianti, andamento centrifugo dello sfalcio ecc.);
- la scelta di colture e di varietà a più ridotte esigenze idriche; adozione di tecniche agronomiche a risparmio idrico (aridocoltura);
- l'uso di sistemi di irrigazione ad elevata efficienza; miglioramento dei sistemi di captazione delle acque meteoriche;
- l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente fra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi e per l'ambiente e che:
- non presentino in etichetta frasi di precauzione per l'ambiente (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE, oppure:
- presentino in etichetta frasi di precauzione (SPe), che indicano ridotte misure di mitigazione per la protezione degli organismi acquatici;
- non siano classificati pericolosi per l'ambiente (N).

ART. 56 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE VARIETÀ AGRICOLE TRADIZIONALI

1. L'Ente promuove la conoscenza, il consumo, la coltivazione e l'allevamento dei prodotti tradizionali del territorio. A tal fine promuove e realizza specifici programmi di intervento finalizzati a



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

sensibilizzare la popolazione ed aumentare la visibilità dei prodotti del Parco, nonché le azioni di cui al presente articolo.

2. L'ente promuove e sostiene la ricerca scientifica finalizzata alla conservazione delle razze animali e delle varietà vegetali autoctone.

3. L'Ente, promuove e sostiene la rete di agricoltori custodi del Parco presso le quali vengono riprodotte, coltivate ed allevate le varietà e le razze e locali ed ottenute le produzioni destinate alla commercializzazione, prevalentemente all'interno del territorio. Gli agricoltori e gli allevatori custodi si impegnano a mantenere in coltivazione le varietà autoctone ed in allevamento le razze minacciate d'estinzione favorendo lo scambio di materiali e animali da riproduzione, delle conoscenze e delle esperienze maturate.

4. L'Ente attraverso l'attribuzione del Marchio del Parco garantisce la provenienza e la qualità delle produzioni ottenute nel Parco.

ART. 57 - DISCIPLINA RIGUARDANTE LE BRUCIATURE DELLE STOPPIE

1. E' vietata, su tutto il territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati. Sono fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente, i casi dettati da esigenze fitopatologiche certificate dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale. In tali casi la distruzione dei residui vegetali è consentita a partire dal 1. Ottobre, nelle modalità previste dalla normativa vigente. In questi casi l'accensione delle stoppie e dei residui colturali deve essere comunicata all'Ente al R.CC.P. con un preavviso di almeno 7 giorni, indicando la data di accensione, l'orario di accensione e di spegnimento, la località, il foglio di mappa e la particella catastale. Le operazioni devono essere eseguite in presenza del conduttore del fondo dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme ed assistite fino al totale spegnimento della combustione.

2. ~~Sui seminativi, sui terreni a riposo o incolti confinanti con aree boschive ovvero a pascolo naturale, i proprietari ed i conduttori devono realizzare fasce protettive ("precese") dell'ampiezza di 15 metri prive di vegetazione lungo il perimetro dei fondi, prima dell'inizio del periodo di massimo rischio di incendi.~~ **Sui seminativi, sui terreni a riposo o incolti confinanti con aree boschive ovvero a pascolo naturale, i proprietari ed i conduttori devono realizzare fasce protettive (precese) dell'ampiezza di 15 metri prive di vegetazione lungo il perimetro dei fondi, prima dell'inizio del periodo di massimo rischio di incendi, o comunque subito dopo la mietitura.**

3. E' vietata la realizzazione di "precese" su praterie aride mediterranee che, nell'insieme, possono costituire comunità vegetali di interesse conservazionistico riconosciute a livello comunitario.

4. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie può essere eseguita a norma del **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 182, comma 6-bis e ss.mm.ii., nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile e comunicazione al R.CC.P.**

5. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere effettuati in aree appositamente individuate ed attrezzate preventivamente comunicate al R.CC.P. e dallo stesso validate.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

CAPO III – ATTIVITA' SILVOCOLTURALI

ART. 58 - DEFINIZIONE DI BOSCO E GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

1. Ai fini del presente Regolamento, con il termine "bosco" si intende la superficie di terreno coperta da piante di interesse forestale di qualsiasi dimensione, comprese le ceppaie che non hanno ancora emesso polloni, di ampiezza minima di 0,5 ha e larghezza minima di 20 m, caratterizzate da una copertura arborea superiore al 10%, determinata da specie capaci di raggiungere 5 m di altezza a maturità in situ. Sono escluse le aree con presenza di piante arboree di interesse forestale, con copertura anche superiore al 10%, ma aventi uso prevalente agricolo o artificiale (residenziale, commerciale, industriale o di servizio ai trasporti e alle comunicazioni), quali parchi urbani, campeggi, seminativi con alberi sparsi, scarpate stradali, ferroviarie, ecc. Rientrano nelle altre terre boscate quelle aree forestali con ampiezza minima di 0,5 ha e larghezza minima di 20 m, caratterizzate da una copertura arborea compresa tra 5% e 10% di specie capaci di raggiungere 5 m di altezza a maturità in situ o, in alternativa, da formazioni con una copertura superiore al 10% determinata da specie arbustive o da specie arboree incapaci di raggiungere 5 m di altezza a maturità in situ. Sono assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 5000 m² che ricadono all'interno di boschi e sono ad esso organiche (o complementari).

2. La gestione dei sistemi forestali all'interno del Parco deve essere condotta secondo i criteri della selvicoltura sistemica in quanto questa risponde pienamente agli obiettivi propri del Parco, quali la conservazione e valorizzazione della biodiversità in tutte le sue forme e la salvaguardia degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali che lo caratterizzano; opera in modo da accrescere la capacità di autorganizzazione e di integrazione di tutti i componenti biotici e abiotici del bosco; ha come obiettivo l'efficienza funzionale dell'ecosistema; presuppone interventi a basso impatto ambientale, mirati a conservare e aumentare la diversità biologica del sistema; persegue obiettivi di tutela e conservazione del paesaggio, assecondando la disomogeneità, la diversificazione strutturale e compositiva dei sistemi; tende alla costituzione di popolamenti misti, a struttura complessa.

3. Con gli interventi silvicolture non si devono determinare stress difficilmente assorbibili dal sistema ovvero, nel dettaglio, essi dovranno essere: cauti per non alterare in modo significativo gli equilibri del sistema; continui perché devono essere ripetuti non prima di dieci anni e devono rappresentare un miglioramento di quanto è stato fatto in precedenza; capillari perché devono adattarsi alle varie realtà, non possono seguire schemi prefissati. In tutti i casi devono assecondare le dinamiche strutturali dei popolamenti e non dovranno arrecare danno alla flora e fauna selvatica.

4. Gli interventi silvicolture devono favorire l'evoluzione all'alto fusto nelle stazioni con caratteristiche ecologiche che lo consentano, la disetaneità, l'aumento della biomassa vegetale morta in bosco e la diversificazione della composizione e della struttura dei popolamenti forestali.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Devono mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla nidificazione, sia all'alimentazione della fauna

Devono mantenere, ripristinare o creare una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diverse forme di governo del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia disetanea).

Devono favorire l'introduzione di specie da frutto semiselvatiche quali fico, gelso, azzeruolo, corbezzolo, corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stagionali per favorire la fauna frugivora

Devono mantenere o ripristinare gli elementi di diversità ecologica presenti quali: stagni, pozze di abbeverata, doline, fossi, muretti a secco.

Devono individuare e censire alberi monumentali in bosco, così come definiti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

È vietato il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità.

5. Relativamente ai boschi individuati come habitat di interesse comunitario e prioritari 91AA* e habitat 9250 la disciplina del presente capo è integrata con quella di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 59 - UTILIZZAZIONI BOSCHIVE

1. ~~E' fatto salvo il diritto di uso civico, in quanto diritto "conformato" dal vincolo ambientale, purché esercitato nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. E' fatto salvo il diritto di uso civico di legnatico, in quale si riferisce alla sola raccolta di legna secca giacente a terra e non include il taglio di piante e macchia. In quanto diritto "conformato" dal vincolo ambientale, esso potrà essere esercitato, nelle aree gravate da usi civici, solo nelle Zone B, C e D ed esclusivamente dai proprietari dei fondi ed dagli aventi diritto, ovvero ai residenti nel territorio del Parco. Il trasporto della legna è consentito solo sulle strade carrabili.~~

2. Nei popolamenti forestali presenti nel Parco è vietato il taglio produttivo e di utilizzazione finale. E' consentito esclusivamente il taglio colturale, inteso come intervento che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e assicurando la conservazione del suolo.

3. In ordine alle modalità di taglio, restano valide le norme previste dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. ~~(di seguito "P.M.P.F.")~~.

4. L'Ente per motivate ragioni di conservazione e valorizzazione di habitat di particolare interesse ecologico, vegetazionale e paesaggistico - ambientale, si riserva la possibilità di non autorizzare o limitare gli interventi selvicolturali.

ART. 60 – INTERVENTI NEI BOSCHI E TAGLI DI PIANTE

1. in Zona A sono vietati gli interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli promossi dall'Ente per l'evoluzione delle cenosi forestali. I sistemi forestali presenti sono sottoposti ad attività di monitoraggio a cura dell'Ente, che può avvalersi di Istituzioni scientifiche pubbliche, quali Università, Accademie, Enti Pubblici di Ricerca, ecc., allo scopo di controllarne le dinamiche evolutive.

2. in Zona B sono consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura naturalistica, compresi i tagli selettivi di diradamento moderato dal basso ed i tagli intercalari volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali.



*parco nazionale**
dell'alta murgia

Nei lavori di infittimento è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.

Nei lavori di infittimento o sottopiantagione almeno il 10% delle piante deve essere costituito da specie da frutto semiselvatiche quali fico, gelso, azzerruolo, corbezzolo, corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stagionali per favorire la fauna frugivora.

3. in Zona C sono consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi di selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari, volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali. Sono altresì consentiti gli imboschimenti di terreni agricoli con specie forestali autoctone e la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno, nel rispetto dei caratteri strutturanti del paesaggio e delle componenti naturalistiche di rilievo dell'area oggetto d'intervento. Gli interventi in questione potranno essere realizzati anche mediante attuazione diretta condizionata, qualora l'Ente lo ritenga necessario.

È sempre vietata l'attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti.

Gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008.

Nei lavori di imboschimento almeno in 10% delle piante deve essere costituito da specie da frutto semi-selvatiche quali fico, gelso, azzerruolo, corbezzolo, corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stagionali per favorire la fauna frugivora.

4. All'interno del Parco è vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua temporanei o perenni, per una fascia della profondità di dieci metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale). Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli di avviamento all'alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti, eliminazione di specie alloctone ecc.

5. Gli interventi selvicolturali nelle zone B e C sono finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali anche in relazione alla tutela della fauna selvatica. In tali zone il taglio colturale, in assenza di piano di gestione, può essere ripetuto sulla stessa superficie dopo un periodo non inferiore a **dieci** anni. Sono altresì consentiti gli interventi **selvicolturali** di valorizzazione finalizzati alla fruizione sostenibile.

6. in Zona D sono ammesse tutte le attività e le funzioni coerenti con le finalità del Piano e in essa l'Ente promuove gli interventi di sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riferimento al turismo ed alla valorizzazione delle risorse. Gli interventi selvicolturali in zona D sono finalizzati alla conservazione degli ecosistemi boschivi ed alla fruizione sostenibile.

7. Nei boschi cedui invecchiati è consentita la conversione ad alto fusto, laddove le condizioni edafico-climatiche lo consentano, attraverso interventi di taglio dei polloni sovrannumerari da eseguirsi mediante piani di conversione pluriennale.

8. Negli interventi di miglioramento boschivo relativi ai popolamenti di latifoglie, le piante da preservare al taglio devono essere marcate con anello in tinta verde ovvero con altro colore fortemente visibile determinato in progetto, all'altezza di 1,30 metri da terra e numerate al ceppo.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui viene indicato il diametro all'altezza di 1,30 m da terra, il numero e la specie. L'individuazione delle piante può essere coadiuvata da apparecchiature satellitari di posizionamento geografico.

Le piante da tagliare vanno contrassegnate con il martello forestale impresso al piede al fine di consentire le operazioni di controllo da parte delle Autorità competenti oppure con anellatura di colore rosso all'altezza di 1,30 metri da terra.

9. A chiusura degli interventi di miglioramento boschivo, devono essere lasciati in campo almeno 10 esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, in piedi o aduggiati, scelti fra gli esemplari di maggiore classe diametrica, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna.

10. Nei boschi mesofili e termofili deve essere favorita la disetaneità, la rinnovazione e la plurispecificità ~~aiutando~~ favorendo lo sviluppo delle specie del sottobosco e quelle accompagnatrici anche attraverso la gestione delle attività agro-silvo-pastorali in grado di aumentare la complessità della struttura forestale e la presenza di radure e chiarie.

Nei boschi di latifoglie percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali. Gli interventi di bonifica atti al recupero della cenosi vegetale, mediante interventi di tramarratura, devono essere effettuati entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l'evento. In ogni caso devono essere rilasciate in campo non meno di 200 matricine per ettaro.

11. Nei popolamenti di resinose percorsi da fuoco gli interventi di bonifica da intraprendere devono essere valutati caso per caso sulla base al danno prodotto dal fuoco sulla vegetazione e finalizzati al rapido sviluppo della rinnovazione spontanea, non escludendo la possibilità di non intervenire al fine di consentire la naturale resilienza dei sistemi boscati.

12. Nei boschi di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale, **quali** boschi mesofili e macchia mediterranea. Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 25% dell'area basimetrica complessivamente calcolata. In casi particolari in cui vi sia presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, sono consentiti tagli di diradamento sulle conifere che prevedano intensità sino al 50% dell'area basimetrica complessivamente calcolata da effettuarsi a carico degli elementi di diametro minore e nel corso di più stagioni silvane.

13. E' consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche esclusivamente nei casi in cui esse siano specie invadenti tra le quali ailanto (*Ailanthus altissima*) e robinia (*Robinia pseudoacacia*) o in caso di piante fortemente deperienti o morte.

14. Nei popolamenti di specie esotiche invasive e di altre specie alloctone, è prescritta l'esecuzione di interventi selvicolturali finalizzati ad evitare la diffusione e l'affermazione del novellame della specie nei popolamenti limitrofi, anche attraverso l'utilizzo di tecniche che il C.N.R. in collaborazione con l'Ente hanno sperimentato per giungere alla eradicazione di tali specie.

15. I residui di lavorazione devono essere cippati in loco e sparsi al suolo, al fine di aumentarne il contenuto in sostanza organica. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva.

16. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione asseverata da un tecnico abilitato in materia. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante. La bruciatura dei residui di lavorazione è consentita per la ramaglia di specie esotiche invasive al fine di evitare la dispersione del seme.

17. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m², per le fustaie, e a 5.000 m², per i cedui semplici o composti. Nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di effettuare il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m² per le fustaie e a 5000 m² per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.

18. Tutte le piante autoctone erbacee, arbustive ed arboree che costituiscono il sottobosco devono essere tutelate durante gli interventi selvicolturali. Interventi di contenimento possono essere attuati per le specie striscianti o lianose quali il rovo (*Rubus ulmifolius*), l'edera (*Edera helix*), la stracciabraghe (*Smilax aspera*), il caprifoglio (*Lonicera implexa*), clematide (*Clematis vitalba*).

~~18. La raccolta della legna secca al suolo è vietata in Zona A; nelle Zone B, C e D è consentita ai proprietari dei fondi ed agli aventi diritto nelle aree gravate da usi civici. Il trasporto della legna è consentito solo sulle strade carrabili.~~

19. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti a nulla osta dell'Ente.

20. Nei casi in cui sia documentata la presenza di anfibi presso punti d'acqua temporanei o permanenti dovranno essere conservate aree boscate non soggette alla rimozione di alberi morti o marcescenti in un'area buffer di 500 m.

21. Nei siti in cui sono presenti canneti di *Phragmites australis* o *Typha sp.pl.*, ma anche misti a boscaglie igrofile dominate da *Salix sp.pl.*, le operazioni di taglio possono essere effettuate al di fuori del periodo riproduttivo delle specie legate alle zone umide, mantenendo inalterato almeno il 50% della superficie.

ART. 61 - PIANIFICAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI

1. I boschi di proprietà pubblica o privata, muniti di piani di gestione forestale regolarmente approvati, possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal Piano stesso, previa verifica della congruità delle previsioni del piano di gestione forestale con le norme previste dal presente Regolamento.

2. ~~In assenza di~~ Nelle aree non governate dai piani di gestione forestale valgono le norme contenute nel presente Regolamento.

3. In tutti i casi saranno sempre escluse dal taglio:

- le piante che si trovano in prossimità di zone e strade panoramiche, itinerari turistici di particolare interesse paesaggistico - ambientale, di rifugi;
- i boschi vetusti individuati e indicati dall'Ente, ed eventuali altre aree caratterizzate dalla presenza di habitat di particolare interesse per la conservazione e valorizzazione della biodiversità;
- le specie rare (latifoglie e mesofile in genere) e le piante identificate quali siti di nidificazione;
- le piante di notevoli dimensioni, con diametro a petto d'uomo maggiore di 70 centimetri.

ART. 62 - ESBOSCO DEL MATERIALE UTILIZZATO

1. Gli interventi di taglio devono essere eseguiti esclusivamente con mezzi manuali e l'esbosco deve essere effettuato esclusivamente con mezzi meccanici gommati di ridotte dimensioni (~~tipo frutteto~~), ovvero con modalità a minore impatto ambientale. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.

2. L'esbosco del materiale legnoso proveniente dai tagli selvicolturali deve essere completato entro e non oltre il 15 marzo.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

3. E' vietata la realizzazione di nuove piste forestali, fatta eccezione per quelle previste in specifici piani di gestione forestale **preventivamente autorizzati dall'Ente**. In assenza di piste idonee all'esbosco l'Ente potrà autorizzare l'apertura di tracciati che dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori.

4. È vietato impermeabilizzare le strade ad uso forestale.

ART. 63 - PERIODI DI TAGLIO CONSENTITI

1. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 20 agosto al 15 marzo di ogni anno al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica nel periodo di nidificazione, di riproduzione e di allevamento della prole e salve diverse disposizioni dell'Ente finalizzate a maggiore tutela della stessa fauna selvatica.

2. Sono consentiti, previa **autorizzazione comunicazione** all'Ente e qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle stesse aree boschive da pericoli imminenti, che possono essere eseguiti al di fuori del periodo suddetto.

ART. 64 - DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

1. Le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi sono indicate nel Piano A.I.B. dell'Ente redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della **legge 21 novembre 2000, n. 353**. I relativi interventi sono autorizzati dallo stesso Ente avendo riguardo alla salvaguardia dell'integrità dei boschi e del paesaggio.

2. Tutti gli interventi di messa in sicurezza devono essere effettuati prima dell'inizio del periodo di massimo rischio di incendi.

3. ~~All'interno delle aree boschive devono essere realizzate fasce tagliafuoco "verdi" dell'ampiezza di almeno 5 metri. In tali fasce la vegetazione erbacea ed arbustiva, nonché la rinnovazione di specie forestali, deve essere contenuta mediante il taglio raso ed una lavorazione del suolo superficiale (5-10 cm).~~ Lungo i margini delle aree boschive devono essere realizzate **fasce tagliafuoco "verdi" viali tagliafuoco attivi verdi** dell'ampiezza di almeno 5 metri, in particolare in adiacenza a sfrade e seminativi. In tali fasce la vegetazione erbacea ed arbustiva, nonché la rinnovazione di specie forestali, deve essere contenuta mediante il taglio raso ed una lavorazione del suolo superficiale (5-10 cm). Le piante arboree devono essere spalcate al fine di evitare il passaggio di fuoco radente in chioma. Le conifere devono essere spalcate non oltre 1/3 dell'altezza ed in modo tale che la parte terminale dei rami più bassi sia a circa 1,5 metri da terra. Le latifoglie devono essere allevate ad altofusto spalcando i rami sino a 1,5 metri da terra.

La vegetazione arborea deve essere messa in sicurezza mediante spalcatura fino ad un terzo dell'altezza della pianta.

4. Sui seminativi, sui terreni a riposo o incolti confinanti con aree boschive ~~ovvero a pascolo naturale~~, i proprietari ed i conduttori devono realizzare fasce protettive (precese) ~~dell'ampiezza di 15 metri prive di vegetazione lungo il perimetro dei fondi, prima dell'inizio del periodo di massimo rischio di incendi, o comunque subito dopo la mietitura.~~ **secondo le modalità di cui all'art. 57.**

5. E' vietata la realizzazione di "precese" su praterie aride mediterranee che, nell'insieme, possono costituire comunità vegetali di interesse conservazionistico riconosciute a livello comunitario.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti, se realizzati secondo le disposizioni **di cui al presente articolo** ~~date~~, non sono soggetti ad autorizzazione ovvero a nulla osta dell'Ente.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CAPO IV - ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE, LEGATE A TRADIZIONI, USI E CONSUETUDINI

ART. 65 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN FORMA ORGANIZZATA

1. Per attività svolte in forma organizzata si intendono le attività sportive, escursionistiche, **culturali**, e le manifestazioni effettuate sotto l'egida e la responsabilità di un soggetto organizzatore che interessano, in tutto o in parte, il territorio del Parco.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 del presente Regolamento le attività organizzate possono essere svolte esclusivamente lungo la rete di strade, piste forestali, mulattiere e lungo sentieri ufficiali e aree di sosta del Parco.
3. Le attività svolte in forma organizzata sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ente.

ART. 66 - ATTIVITÀ **E MANIFESTAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE**

1. Sono ammesse le attività sportive, ludiche e ricreative svolte all'esterno di strutture fisse nelle zone B, C, D del Parco, se autorizzate dall'Ente.
2. In tutto il territorio del Parco sono vietati:
 - a) il softair;
 - b) le manifestazioni sportive e ludico ricreative che possano direttamente danneggiare o disturbare la fauna, ovvero danneggiare la flora e la vegetazione, o che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l'immissione in natura di specie animali selvatiche o d'allevamento.
 - a) attività sportive svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura;
 - b) attività di escursionismo motorizzato fuoristrada o lungo piste, sentieri e mulattiere;
 - c) attività ricreative svolte con aeromobili a motore;
 - e) sportive o ricreative che prevedono l'uso di armi.
3. Fatte salve le attività svolte per esigenze di servizio, di pubblica utilità o connesse alle attività agro silvopastorali e di manutenzione della viabilità e della rete dei sentieri, è altresì vietato:
 - a) il transito, se non autorizzato dall'Ente, dei mezzi motorizzati, **anche a sole due ruote**, fuori dalle strade gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti nonché lungo sentieri, mulattiere e piste;
 - b) il transito con mountain bike fuori da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere.
4. Nelle Zone A:
 - a) ~~sono vietate le manifestazioni sportive e ludico ricreative~~ **sono vietate le manifestazioni sportive e ludico-ricreative, fatta eccezione per le aree di sosta ivi individuate dall'Ente nell'Allegato C_H;**
 - b) è consentito praticare solo le attività ~~sportive~~ di escursionismo, mountain bike ed a cavallo esclusivamente lungo la viabilità esistente, la Rete Sentieristica e le aree di soste ed i percorsi individuati dall'Ente, ~~fino ad un numero di partecipanti di 25, se a piedi, 15, se in bicicletta, 10, se a cavallo, distanziati di almeno un'ora, previa comunicazione all'Ente e ad C.T.F.A.A., e fino ad un massimo di (quattro) gruppi al giorno per le attività in bici ed a cavallo~~ **secondo le modalità di cui all'art. 88 del presente Regolamento.**
5. Nelle Zone B:
 - a) **sono vietate le manifestazioni sportive e ludico-ricreative dal 15 aprile al 10 luglio;**



*parco nazionale**
dell'alta murgia

b) sono consentite le manifestazioni sportive e ludico ricreative, **al di fuori del periodo suddetto** che non siano fonte di disturbo o di danno alla fauna, alla flora e alla vegetazione, lungo la viabilità esistente, la Rete Sentieristica e le aree di sosta ed i percorsi individuati dall'Ente, previa autorizzazione dell'Ente, che può condizionare lo svolgimento della manifestazione all'adozione di specifiche cautele e prescrizioni;

~~6. Nelle Zone C e Zone D:~~

- ~~a) sono consentite le manifestazioni sportive e ludico ricreative, che non siano fonte di danno o di disturbo della fauna ovvero di danno della flora e della vegetazione;~~
~~b) è consentito l'esercizio di tutte le attività sportive compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle norme generali d'uso del territorio disposte dal presente Regolamento;~~

6. Nelle Zone C:

- a) sono vietate le manifestazioni sportive e ludico-ricreative dal 15 aprile al 10 luglio;
b) sono consentite le manifestazioni sportive e ludico ricreative al di fuori del suddetto periodo, che non siano fonte di danno o di disturbo della fauna ovvero di danno della flora e della vegetazione, previa comunicazione all'Ente;

7. Nelle zone B e C, al di fuori dei periodi vietati, e nella Zona D il responsabile dell'organizzazione della manifestazione sportiva deve inoltrare all'Amministrazione del Parco una richiesta di autorizzazione, secondo il modello di cui all'Allegato_M, almeno 30 giorni prima della manifestazione indicando e allegando:

- a) generalità del responsabile e programma della manifestazione;
b) numero presunto dei partecipanti (incluso il pubblico);
c) sottoscrizione di polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni il cui importo è da stabilirsi in base alle caratteristiche della manifestazione ed al luogo;
d) una relazione esplicativa con:
- percorsi interessati e le motivazioni della scelta dei percorsi;
- personale e mezzi coinvolti nell'organizzazione e nella eventuale necessità di allestimento di strutture temporanee;
- descrizione e localizzazione di eventuali strutture temporanee, con particolare riferimento alle necessità di predisposizione dei servizi igienici temporanei, aree di ristoro, emergenza e soccorso, nonché le aree riservate preferenzialmente al pubblico;
- il personale coinvolto e le targhe degli automezzi utilizzati per raggiungere le località indicate;
e) impegno a presentare ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione del Parco.

Le autorizzazioni concesse dovranno essere tenute a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli da parte dei funzionari allo scopo demandati.

8. Nelle zone D è consentito l'esercizio di tutte le attività sportive compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle norme generali d'uso del territorio disposte dal presente Regolamento;

~~8. Relativamente alle Zone B, C e D tutte le manifestazioni o le gare, qualora il numero dei partecipanti sia superiore a 25, se a piedi, a 15, se in bicicletta, e 10, se a cavallo, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente secondo la modulistica predisposta dall'Ente di cui all'Annesso_M. Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificate le aree aperte all'accesso, i giorni e gli orari di validità dell'autorizzazione e il numero degli escursionisti.~~

Le manifestazioni sportive in mountain bike a farsi in Zona B, potranno avere un numero di partecipanti non superiore a cento ed a trecento in zona C e D.



parco nazionale[®]
dell'**alta murgia**

9. La segnaletica relativa alle manifestazioni e/o inerente i percorsi e/o le strutture organizzative deve essere realizzata in modo da essere facilmente rimovibile, posizionata sul terreno per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse ed essere rimossa a cura degli organizzatori immediatamente dopo il termine delle stesse.

10. E', in ogni caso, vietato l'abbandono di attrezzature sportive, **di rifiuti e di qualsiasi tipo di dotazione e corredo utile alla manifestazione sportiva**. Al termine delle manifestazioni sportive agonistiche e non dovrà essere ripristinato lo stato di conservazione delle aree interessate dalle attività.

11. ~~In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti,~~ L'Ente può, per motivate esigenze di salvaguardia ambientale, precludere temporaneamente l'accesso al pubblico a determinate aree, **ovvero variare i periodi di divieto indicati in ragione dei cicli fenologici della fauna**. Il divieto viene disposto con provvedimento dell'Ente, e divulgato tramite pubblicazione sul sito web del Parco ed apposizione di specifica segnaletica nei punti di accesso alle **zone aree** precluse.

12. ~~Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere nel territorio del Parco sono vietate in Zona A, fatta eccezione per le aree di sosta ivi individuate dall'Ente nell'Annesso C_H, "Carta dei sentieri, delle attrezzature e dei servizi del Parco".~~

ART. 67 - ARRAMPICATA SPORTIVA E PARAPENDIO

1. ~~Le pratiche speleologiche, di alpinismo, free-climbing ed ogni altra forma di scalata, arrampicata e discesa in corda doppia sono vietate nella Zona A e nella zona B dal 1 gennaio al 31 agosto. Al di fuori del periodo indicato, le attività devono essere preventivamente comunicate a questo Ente ed al R.CC.P.~~

2. ~~E' sempre vietata l'arrampicata e la realizzazione di nuove vie attrezzate per l'arrampicata sportiva sulle pareti rocciose con vegetazione casmofitica, come individuate nell'Annesso C_B al presente Regolamento.~~

3. ~~Le attività di cui al comma 1 sono consentite nelle Zone A e B, in deroga al periodo di divieto e previa autorizzazione dell'Ente, esclusivamente per attività di studio e ricerca su geologia, paleontologia, flora e fauna rupicole, nonché per verificare la sicurezza delle pareti.~~

4. ~~Le attività di cui al comma 1 sono consentite nelle Zone C e D, previa comunicazione a questo Ente ed al R.CC.P.~~

1. Le pratiche di free-climbing ed ogni altra forma di scalata, arrampicata o discesa in corda doppia sono consentite per attività di studio e ricerca su geologia, paleontologia, flora e fauna rupicole, nonché per verificare la sicurezza delle pareti.

2. Le attività di cui al comma 1, qualora abbiano finalità ricreativa, sono vietate nelle Zone A.

3. Le attività di cui al comma 1, qualora abbiano finalità ricreativa, sono vietate nelle Zone B dal 1 gennaio al 31 agosto, mentre, al di fuori del periodo indicato, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente e comunicate al R.CC.P. .

4. E' sempre vietata l'arrampicata e la realizzazione di nuove vie attrezzate per l'arrampicata sulle pareti rocciose con vegetazione casmofitica, come individuate nell'Allegato C_B.

5. Le attività di cui al comma 1 sono consentite nelle Zone C e D, previa comunicazione all'Ente ed al R.CC.P.

6. L'attività di parapendio è vietata nella Zona A, **nelle Zone B è vietata dal 15 aprile al 10 luglio e su aree non interessate da habitat**, nelle Zone C deve essere autorizzata dall'Ente e, qualora debba svolgersi nelle Zone D, se ne deve dare previa comunicazione all'Ente.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 68 - ESCURSIONI IN GROTTA

1. L'accesso alle grotte costituenti habitat di importanza comunitaria, come individuate nell'Allegato C_B al presente Regolamento, è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente, solo per scopi di ricerca.
2. Le escursioni in grotta, non costituenti habitat di importanza comunitaria, possono essere effettuate soltanto con l'uso di dispositivi di protezione, quali casco, scarponi, guanti, lampada da illuminazione ecc., idonei a garantire la sicurezza dell'escursionista, previa comunicazione all'Ente, riportante le finalità ed indicazione del responsabile qualificato dell'escursione, il responsabile qualificato ed il nominativo dei partecipanti.

ART. 69 - RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

1. Nel Parco sono libere e gratuite le riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche eseguite con qualsiasi mezzo esclusivamente per fini personali e dilettantistici e di cronaca giornalistica.
2. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video effettuate per finalità di carattere pubblicitario sono soggette a preventiva ~~o nulla-esta~~ **autorizzazione** dell'Ente. Non sono soggette a preventiva ~~o nulla-esta~~ **autorizzazione** dell'Ente le riprese finalizzate alla promozione territoriale patrocinata dall'Ente, per le quali è concesso l'uso della denominazione e del logo del Parco. In tal caso le riprese sono disciplinate da una dalla relativa convenzione, ~~o essere~~ da accordi specifici.
3. Chi intende effettuare riprese a fini pubblicitari o artisti deve presentare istanza di ~~nulla-esta~~ **autorizzazione** all'Ente almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese **secondo la modulistica predisposta dall'Ente di cui all'Allegato_P**.
4. Nella richiesta di ~~nulla-esta~~ **autorizzazione** deve essere presentato da parte del richiedente (titolare o legale rappresentante della società/ditta) un resoconto puntuale circa la/le località individuata/e per tali riprese e le modalità e i mezzi che si intendono utilizzare e con cui tali riprese verranno realizzate, nonché la tempistica relativa sia al numero di giorni di ripresa stimati, nonché al periodo della giornata in cui si svolgerebbero le attività di ripresa.
5. L'effettuazione delle riprese è in ogni caso soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzazione di macchina da presa e relative attrezzature leggere di supporto e di movimentazione posizionate in modo da non arrecare danni alla vegetazione, disturbo alla fauna e **da non provocare non provechine** movimentazione del terreno;
 - b) divieto di accensione di fuochi all'aperto;
 - c) divieto di provocare fenomeni di inquinamento acustico e/o luminoso;
 - d) divieto di introduzione di esplosivi e armi di alcun tipo;
 - e) il transito delle vetture dovrà avvenire solo su strade e piste forestali ed i mezzi tecnici strettamente necessari non dovranno sostare al di fuori della sede stradale e non dovendo comunque arrecare disturbo alla circolazione;
 - f) in caso di alterazione dei luoghi, è fatto obbligo da parte **del soggetto autorizzato della Società** ~~che effettua~~ alle riprese di ripristinarne lo stato originario.
6. L'autorizzazione alle riprese viene rilasciata dall'Ente subordinatamente al pagamento di una specifica somma in favore dell'Ente a titolo di rimborso dei costi dei servizi di assistenza forniti per l'esecuzione delle attività.
7. L'ammontare del diritto è determinato **con apposito provvedimento dell'Ente** in relazione all'importanza, alla durata, alla quantità, alla diffusione delle immagini e alla qualità dei siti interessati, ~~come di seguito specificato~~: **L'Ente applicherà riduzione del suddetto diritto fino al 20%**



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

qualora il materiale foto-video-cinematografico rechi espliciti riferimenti al Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

- a) per le riprese fotografiche, da 100 a 200 euro al giorno di ripresa;
- b) per le riprese video e cinematografiche, da 300 a 1.000 euro al giorno di ripresa;
- c) è possibile applicare una riduzione dei costi suddetti fino al 20% qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente ed integralmente riportata la dicitura "Ripresa o foto effettuata nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia".

~~8. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento e consegna all'Ente copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o dell'altro materiale realizzato ha diritto ad una riduzione fino al 50% dei suddetti costi. L'eventuale uso da parte dell'Ente potrà avvenire solo per scopi non commerciali e citando la fonte.~~

~~9. Il costo suddetto deve essere pagato in unica soluzione mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di autorizzazione e comunque prima delle riprese.~~

8. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento è tenuto a consegnare all'Ente una copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o dell'altro materiale realizzato nel formato più facilmente ed efficacemente riproducibile, quale quello elettronico ad alta risoluzione. L'Ente potrà fare uso di tali materiali citandone la fonte.

9. I diritti relativi alle riprese devono essere pagati in unica soluzione mediante versamento sul conto corrente intestato all'Ente entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima delle riprese.

10. In caso di riprese non autorizzate si applicano le sanzioni amministrative previste dal 2° comma dell'art. 30 della Legge Quadro, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CAPO V ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI

ART. 70 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ CULTURALE

1. L'Ente valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Per tale finalità, fatti salvi i divieti concernenti l'attività venatoria, può prevedere l'autorizzazione all'esercizio di attività particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale.
2. L'Ente promuove la formazione e l'aggiornamento di operatori e di lavoratori artigiani del legno, della pietra, della ceramica, dei metalli, della caseificazione, della lana e delle altre produzioni tipiche locali, nonché l'occupazione e l'imprenditoria giovanile nel campo delle attività collegabili a forme di sviluppo sostenibile, e comunque compatibilmente con le finalità dell'area protetta.
3. L'Ente promuove e sostiene eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni dell'Alta Murgia quali elementi di identità per le popolazioni locali e quali veicoli di promozione turistica e culturale del Parco. A tale scopo organizza, almeno ogni anno, un evento-manifestazione coordinando contributi ed iniziative di enti pubblici e privati con il coinvolgimento delle imprese agricole e zootecniche e delle associazioni del territorio.

ART. 71 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, AGRICOLE, ZOOTECHNICHE, COMMERCIALI E DI SERVIZIO

1. Al fine di incentivare l'economia locale, l'Ente interviene, anche attraverso contributi a favore di privati, per il mantenimento, lo sviluppo ed il recupero delle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio compatibili con le finalità del Parco e gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
2. I contributi di cui al comma precedente sono erogati sulla base delle disposizioni contenute nell'~~successivo~~-art. 72.

ART. 72 - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

1. L'Ente, in attuazione del principio di sussidiarietà e di partecipazione, favorisce e promuove, mediante la concessione di finanziamenti, contributi ed agevolazioni, gli interventi e le attività di soggetti pubblici e privati, singoli e/o associati, che si svolgono nell'ambito del territorio del Parco, in quanto conformi alle finalità istituzionali e agli obiettivi e alle priorità di gestione del Parco. I contributi e/o i finanziamenti sono concessi esclusivamente a favore di iniziative ricadenti all'interno del Parco, o che comunque producono impatti o riflessi diretti a favore del Parco. Non è finanziabile il recupero di strutture o la realizzazione di opere situate ~~fuori dal buffer~~ **oltre un raggio di 500 mt dal perimetro del Parco**. I criteri, le modalità e le tipologie degli interventi e delle attività ammesse a godere dei finanziamenti, dei contributi e delle agevolazioni dell'Ente sono individuati nei commi successivi. E'



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

fatta salva la facoltà dell'Ente di concedere finanziamenti, contributi e agevolazioni per interventi che, pur non espressamente previsti, rivestono particolare interesse per l'Ente.

2. L'Ente, per la concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni, adotta i seguenti criteri di valutazione degli interventi e delle iniziative:

- a) compatibilità con le finalità istituzionali assegnate all'Ente dalla Legge Quadro e dallo Statuto;
- b) incidenza sul territorio del Parco;
- c) rilevanza per la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la conoscenza dei valori ambientali e culturali propri del territorio del Parco;
- d) rilevanza economica, formativa ed occupazionale;
- e) rilevanza scientifica e culturale;
- f) efficacia promozionale per le finalità del Parco, delle attività, tradizionali e non, che si svolgono nel territorio del Parco.

3. Rientrano nella tipologia dei progetti e delle attività di tutela, promozione, conoscenza e manutenzione, gli interventi finalizzati a:

- a) la tutela del territorio, **quali**: monitoraggio ambientale, difesa dagli incendi boschivi, manutenzione dei sentieri, ecc.;
- b) la promozione del Parco e la rivitalizzazione dei nuclei abitati mediante la promozione, la partecipazione, il patrocinio di convegni, meeting, mostre, manifestazioni culturali e ricreative, nonché attraverso piani di comunicazione, forme di pubblicità e strumenti divulgativi;
- c) la conoscenza e la ricerca scientifica, **quali**: censimenti naturalistici, reintroduzioni e ripopolamenti faunistici, attività di ricerca, borse di studio, pubblicazioni, corsi di alta formazione, ecc.;
- d) la formazione, **quali**: corsi professionali, master rivolti alla conoscenza, valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, scientifiche ed economiche locali e dei manufatti della tradizione storica locale siti all'interno del Parco;
- e) altri interventi assimilabili a quelli descritti ai punti precedenti.

4. L'Ente assume le proprie determinazioni in ordine all'ammissione dei suddetti interventi a finanziamento o a cofinanziamento sulla base della presentazione dei relativi progetti da parte dei soggetti pubblici o privati, singoli o associati, interessati, o mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica.

5. L'Ente contribuisce agli interventi e alle iniziative anche mediante la concessione dell'uso di beni e strumenti di proprietà del Parco o mediante la concessione di servizi (pubblicità, ecc.).

6. L'Ente concede il proprio patrocinio gratuito o oneroso per iniziative non aventi fini di lucro, promosse da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, che presentano particolari elementi di interesse e di pregio in relazione alle finalità proprie del Parco e secondo le modalità di cui all'Allegato_F al presente Regolamento. La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione dell'uso del nome e del simbolo del Parco da parte del soggetto beneficiario secondo le modalità fissate dall'Ente. Il Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento, fissa **di volta in volta** il limite finanziario entro il quale il Presidente concede ~~con propria determinazione~~ il patrocinio oneroso.

7. L'Ente istituisce e aggiorna annualmente l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio dell'Ente. L'albo è corredato dell'indicazione della disposizione di legge o di Regolamento sulla cui base hanno luogo le erogazioni.

8. L'Ente assicura pubblicità e facilità di consultazione da parte di ogni cittadino dell'albo di cui al comma 7, sia presso la sede dell'Ente, sia con accesso gratuito per via telematica.



*parco nazionale**
dell'alta murgia

9. L'Ente può altresì concedere contributi finanziari, previo avviso pubblico e stipula di apposita convenzione, volti ad incentivare:

- l'attività agrosilvopastorale per il mantenimento e la gestione di superfici a prateria, prato e pascolo.
- a rimozione e la messa in sicurezza dei cavi aerei.
- il ripristino e la manutenzione di habitat ed habitat di specie di interesse comunitario.
- interventi di miglioramento boschivo, compatibilmente con le caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche).
- l'adozione di metodi di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CEE) n. 834/2007 e s.m.i., e di agricoltura integrata, in particolar modo quando contigue a zone umide e a corsi d'acqua.
- il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, frutteti e vigneti tradizionali, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica.
- sistemi colturali e di allevamento estensivi.
- il mantenimento ovvero creazione di margini o bordi alle scoline nei campi, quanto più ampi possibile (di almeno 50 cm), inerbiti, o con specie arboree e arbustive, non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto.
- la conservazione, manutenzione e ripristino dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti.
- lo sfalcio ritardato a tutela dell'avifauna e per l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi, di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo.
- la conservazione/ripristino di pozze, stagni, laghetti, laghi e lagune bonificati ed aree di ristagno idonei alla conservazione di anfibi e rettili.
- la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alle normative nazionali e regionali, in particolare per la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.
- le misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica volti alla tutela delle produzioni agricole.
- per l'apicoltura biologica, legati alla conservazione e al ripristino di habitat mediterranei con specie autoctone mellifere e non, per favorirne la riproduzione (impollinazione entomofila).



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CAPO VI- ATTIVITA' TURISTICHE E DI SERVIZIO

ART. 73 - ATTIVITÀ TURISTICA ED AGRITURISTICA

1. L'Ente promuove la fruizione turistica del Parco attraverso l'organizzazione di servizi e di strutture attrezzate nonché di una rete sentieristica dotata di percorsi e di segnaletica coerenti con l'Allegato G, "~~Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica del Parco~~".
2. L'attività agrituristica e il turismo rurale sono attività compatibili con il Parco. Ai fini del loro migliore inserimento nel paesaggio e nell'ambiente naturale:
 - a) gli interventi perseguono la promozione della rete sentieristica del Parco e la connessione alla rete ecologica;
 - b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta ovvero a ricovero di cavalli per il maneggio o per l'escursione, devono essere realizzati con materiali della bioedilizia e comunque compatibili con quanto previsto dal Titolo II, Capo IV, ~~del presente Regolamento~~.
3. Per le finalità di cui al presente articolo l'Ente si avvale di Guide del Parco formate e riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge Quadro.
4. Le imprese che intendono svolgere le attività di cui al comma 2 fanno istanza di autorizzazione all'Ente, corredata dai seguenti documenti:
 - a) ragione sociale dell'impresa;
 - b) descrizione dei luoghi in cui si svolge l'attività e delle strutture ed attrezzature disponibili;
 - c) descrizione delle attività svolte;
 - d) documenti attestanti il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le attività a ciò interessate;
 - e) documenti attestanti il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti;
 - f) dimostrazione che l'attività svolta non determina danno ambientale ed indicazione dei responsabili del rispetto dell'ambiente.
5. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività dovesse dare luogo a danni all'ambiente, l'impresa sarà responsabile per il danno procurato e sarà sottoposta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi anche per quanto riguarda la copertura vegetale.

ART. 74 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO

1. Il campeggio con tende, camper ed altri mezzi di soggiorno è vietato nella Zona A; nelle altre zone è consentito previa autorizzazione dell'Ente, che ne prescrive limiti e modalità, esclusivamente nelle zone appositamente destinate ed eventualmente attrezzate allo scopo e indicate nell'apposito elenco predisposto dall'Ente e periodicamente aggiornato.
2. Nelle Zone A e' consentito esclusivamente il bivacco per motivi di ricerca scientifica o di studio, previa autorizzazione dell'Ente, che ne prescrive limiti e modalità.
3. Nella Zona B, il bivacco degli escursionisti deve essere autorizzato e può arrivare a massimo tre notti. Qualora durante l'escursione si verifichi una qualsiasi situazione di emergenza che comporti



*parco nazionale**
dell'alta murgia

la necessità di un bivacco l'escursionista deve adoperare ogni mezzo a disposizione per segnalare alle autorità.

4. Nelle Zone C e D il bivacco è consentito, **previa comunicazione al R.CC.P. del Parco**, e salvo eventuale, diversa indicazione apposta in loco.

5. Il bivacco è consentito, in deroga alle limitazioni del comma 3 e 4, e nell'ambito di particolari iniziative escursionistiche, previa comunicazione al R.CC.P. del Parco, con l'indicazione dei luoghi, dei giorni e del numero di partecipanti.

6. L'Ente, può rilasciare autorizzazione in deroga al comma 1, in relazione a motivate esigenze o necessità di **emergenza o di ricerca scientifica**.

7. L'Ente può in ogni caso, per gravi e urgenti esigenze di salvaguardia ambientale e/o di protezione della fauna o della flora disporre la riduzione o la sospensione delle attività ~~disciplinate dal presente articolo~~ **di campeggio e bivacco**, anche revocando l'autorizzazione rilasciata.

ART. 75 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. L'Ente promuove e svolge attività di educazione ambientale, realizzate anche attraverso convenzioni con associazioni ambientaliste o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza.

2. L'Ente organizza visite guidate per l'osservazione dell'ambiente naturale sotto i diversi profili zoologico, geologico, geomorfologico, idrogeologico, vegetazionale, culturale, storico.

3. L'Ente predisponde e mette a disposizione del pubblico presso i punti di informazione del Parco, nonché per via telematica, materiale documentario sul territorio del Parco e colloca lungo itinerari di particolare interesse pannelli informativi sulle caratteristiche ambientali dei siti.

ART. 76 - SERVIZI DI VISITA AL PARCO

1. Gli operatori interessati ad esercitare i servizi di visita nel Parco devono presentare apposita istanza, secondo la modulistica predisposta dall'Ente e disponibile anche sul sito internet istituzionale.

2. L'Ente stabilisce annualmente, con autonomo provvedimento, emanato sulla base delle esigenze di tutela ambientale del Parco:

- a) il numero massimo degli operatori e dei mezzi autorizzabili;
- b) eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni alla circolazione;
- c) **la durata del provvedimento autorizzativo.**
- d) **i diritti di segreteria e i rimborsi spese da versare ai fini del rilascio dell'autorizzazione;**
- e) **i requisiti degli operatori e dei mezzi autorizzabili.**

3. Gli automezzi in uso per la visita guidata devono essere omologati agli standard europei sulle emissioni inquinanti.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, godono di titolo preferenziale gli operatori che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso mezzi aventi prestazioni ambientali superiori;
- b) mezzi che assicurano l'accessibilità alle persone diversamente abili;
- c) pregressa esperienza maturata nel settore;
- d) possesso di certificazione ambientale d'impresa;
- e) garanzia dello svolgimento del servizio anche nel periodo invernale.



*parco nazionale**
dell'alta murgia

5. L'istanza di autorizzazione deve contenere le generalità del richiedente, l'oggetto e la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal **provvedimento di cui al comma 2** presente Regolamento per le attività oggetto della domanda di autorizzazione.
6. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal Parco.
7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le attività di visita, gli operatori devono:
 - a) risultare titolari o soci di impresa la cui ragione sociale preveda l'attività di cui si richiede l'autorizzazione;
 - b) essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di trasporto di pubblico;
 - c) versare all'Ente un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, stabilito dall'Ente con ~~autonomo provvedimento emanato dall'Ente~~ **l'apposito provvedimento di cui al comma 2.**
8. ~~L'autorizzazione può essere pluriennale, annuale, mensile, o per il tempo stabilito dall'Ente con autonomo provvedimento emanato sulla base di specifiche esigenze di tutela ambientale.~~

ART. 77 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL SERVIZIO DI VISITA AL PARCO

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 76 del ~~presente Regolamento~~ devono obbligatoriamente compilare, per ciascuna visita, un apposito Registro presenze, rilasciato e vidimato dal Parco all'atto della emissione dell'autorizzazione.
2. I soggetti autorizzati devono garantire il servizio anche con un solo passeggero a bordo del mezzo.
3. Il soggetto autorizzato deve annotare nel Registro:
 - a) data;
 - b) percorso effettuato;
 - c) nominativi delle guide e/o dei conduttori;
 - d) numero delle persone trasportate;
 - e) provenienza;
 - f) eventuali note.
4. Il Registro dovrà essere consegnato alla scadenza di ogni autorizzazione agli uffici dell'Ente.
5. La non compilazione o la non consegna del Registro presenze, pregiudica il rilascio di nuove autorizzazioni o eventuali rinnovi.
6. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati esclusivamente dall'Ente per le finalità istituzionali e nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Tutto il materiale di promozione di ciascun servizio all'interno del Parco dovrà essere soggetto alla preventiva approvazione dell'Ente.
8. È fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare, anche in parte il servizio oggetto dell'autorizzazione rilasciato dall'Ente.
9. Il soggetto autorizzato, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attività oggetto di autorizzazione.
10. Sono a carico del soggetto autorizzato tutte le altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi proposti.

ART. 78 - ATTIVITÀ DI TIROCINIO UNIVERSITARIO E TESI DI LAUREA

1. L'Ente in accordo con i Dipartimenti universitari interessati, può stipulare apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio inerente il corso di laurea dei propri studenti e tesi di laurea o **dottorato.**



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

2. Gli interessati dovranno far pervenire dell'Ente espressa richiesta a firma del relatore di tesi o tutor di tirocinio corredata da un sintetico programma di ricerca o in cui vengano precisati almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto della ricerca;
- b) la sua durata;
- c) i prelievi di materiale vivente o non vivente eventualmente necessari;
- d) l'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie;
- e) le aree del Parco interessate alle indagini.

3. Nel caso in cui la richiesta ottenga la prescritta autorizzazione, lo studente potrà avere libero accesso al Parco e potrà farvi la ricerca secondo il programma stabilito. L'Ente si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità, ed in qualsiasi momento, sui punti c) e d) del precedente punto 1.

4. Per tutte le attività di tirocinio e attività di tesi, l'Ente affida lo studente ad un responsabile del Parco che si occupa degli argomenti trattati e dell'organizzazione logistica.

5. Sia il relatore, che il tutor del tirocinio, che lo studente si devono impegnare a consegnare all'Ente una copia formato elettronico della tesi o altro materiale prodotto.

6. Gli studenti potranno, su richiesta essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco esistenti sul posto (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica ecc.) secondo le modalità da definirsi caso per caso. Potranno anche essere autorizzati ad alloggiare nei locali dell'Ente (Foresterie) ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche.

7. Sulla base di accordi specifici presi caso per caso verranno stabilite le modalità con cui debbano essere consegnati all'Ente parte del materiale significativo raccolto e copia delle foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dall'Ente con menzione dell'autore per soli fini interni didattici e documentativi).

3. Il provvedimento di autorizzazione al tirocinio o alla ricerca universitaria potrà prevedere il libero accesso al Parco e la definizione di uno specifico programma di ricerca.

4. Il provvedimento di autorizzazione al tirocinio o alla ricerca universitaria potrà prevedere l'impiego delle attrezzature del Parco esistenti sul posto quali cartografia, biblioteca, documentazione scientifica ecc. secondo le modalità in esso definite; esso potrà inoltre prevedere il permesso di alloggiare nei locali delle Foresterie dell'Ente ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche.

5. Il provvedimento di autorizzazione al tirocinio o alla ricerca universitaria stabilirà le modalità con cui debbano essere consegnati all'Ente il materiale raccolto, copia riproducibile delle riprese fotografiche video e cinematografiche realizzate durante la ricerca che verranno comunque utilizzate dall'Ente con menzione dell'autore, copia riproducibile della ricerca e dei suoi estratti.

6. In caso di sopraggiunte esigenze di tutela l'Ente può, anche con urgenza, disporre ulteriori limitazioni, all'attività di tirocinio o ricerca per come precedentemente autorizzata.

7. L'Ente affida ciascun soggetto autorizzato al tirocinio od alla ricerca ad un suo funzionario che abbia competenza relativa agli argomenti in essi trattati ed è responsabile della loro organizzazione logistica

8. Il soggetto autorizzato al tirocinio od alla ricerca è tenuto a consegnare all'Ente una copia della tesi e di tutto il materiale prodotto nel formato più facilmente ed efficacemente riproducibile, quale quello elettronico ad alta risoluzione.

9. Nella pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente.

10. L'Ente si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini divulgativi.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 79 - OCCUPAZIONE GIOVANILE, VOLONTARIATO, COMUNITÀ TERAPEUTICHE E SERVIZIO CIVILE ALTERNATIVO

1. Sotto il controllo degli organi del Parco e compatibilmente con le esigenze **di tipo tecnico di specifica competenza tecnica**, l'Ente si avvale delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile alternativo, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

ART. 80 - MARCHIO DEL PARCO

1. Il marchio del Parco è identificato nel nome e nel simbolo approvato dal Consiglio Direttivo, di cui all'Allegato_H del presente Regolamento.
- ~~2. L'Ente ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge Quadro.~~
2. Per le finalità previste dall'art. 14 della Legge Quadro, L'Ente adotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento uno o più disciplinari per la concessione del proprio nome e del proprio simbolo e può costituire apposite società commerciali.
3. Chiunque intenda utilizzare il simbolo del Parco nel proprio materiale promozionale, dovrà inoltrare richiesta scritta all'Ente.
4. La concessione dell'uso del simbolo e del marchio è disciplinata dalla legislazione vigente, per quanto non previsto dal presente Regolamento e si applicano le norme vigenti in materia di denominazione, simbolo e marchio.
5. La concessione del simbolo e del marchio è disciplinata da **specifica convenzione approvata autonomo provvedimento emanato dall'Ente**.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CAPO VII ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO AMBIENTALE

ART. 81 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE, VOLONTARIATO NATURALISTICO E DI RICERCA SCIENTIFICA

1. Nel territorio del Parco sono ammesse le attività di educazione, di studio, di indagine, di volontariato naturalistico, anche per l'allestimento della sentieristica, e di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente, che non contrastino con i principi della conservazione della natura e delle sue risorse, in relazione a quanto previsto dal Piano e dal Regolamento per le diverse zone.
2. Nelle attività speleologiche con finalità di ricerca scientifica è vietato l'uso di lampade a carburo, sostituibili con lampade a led.
3. I criteri di redazione di progetti, protocolli o fasi di ricerca scientifica, le modalità di assegnazione di eventuali contributi, le modalità operative di svolgimento delle attività di ricerca e gli impegni dei titolari dei progetti di ricerca, sono definiti dall'Ente nella relativa autorizzazione.
4. L'Ente può svolgere direttamente o tramite apposite convenzioni con Enti di Ricerca, quali Università, Accademie, Enti Pubblici di Ricerca, ecc., attività di ricerca scientifica e/ o monitoraggio scientifico. Qualora le ricerche e gli studi programmati comportino delle spese per l'Ente e comunque l'impegno di personale del Parco, verrà stipulata un'apposita convenzione in modo da regolamentare gli impegni delle parti.
5. I campioni dei materiali eventualmente raccolti dovranno essere consegnati all'Ente, se previsto nell'atto di autorizzazione o nella convenzione, che ne potrà fare uso diretto per le proprie attività istituzionali, compresa l'esposizione nei propri centri visita, menzionando la fonte.
6. **La richiesta di autorizzazione per le attività di ricerca scientifica deve essere redatta su modulistica dell'Ente di cui all'Allegato_O. Il titolare della ricerca soggetto autorizzato o convenzionato è obbligato in ogni caso a trasmetterne i risultati ed i materiali della ricerca in formati riproducibili all'Ente affinché possano essere utilizzati, senza oneri, per fini istituzionali e divulgativi.**

ART. 82 - ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E DIVULGAZIONE

1. L'Ente può predisporre censimenti periodici e monitoraggi continui per le specie animali di notevole interesse scientifico e bio-geografico, per le specie di interesse comunitario, per le specie ritenute rare e localizzate nel territorio del Parco, per le specie in via di estinzione o gravate da problemi di conservazione, nonché per le specie gravate da problemi gestionali, e quant'altro si ritenesse necessario, al fine di verificarne la presenza, la distribuzione e la densità di popolazione delle singole specie.
2. L'Ente per le specie vegetali di notevole interesse scientifico e bio-geografico, per quelle di interesse comunitario, per le specie rare in via di estinzione e/o gravate da problemi di conservazione e per le essenze secolari, può predisporre censimenti e monitoraggi periodici e quant'altro ritenga necessario al fine di verificare il loro stato di conservazione.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

3. L'Ente, al fine di perseguire la conservazione della natura e delle sue risorse e la salvaguardia dei beni storico culturali, nonché dei S.I.C. e delle Z.P.S., può predisporre monitoraggi e censimenti periodici con lo scopo di verificarne lo stato di conservazione e aggiornare ed integrare i biotopi e gli habitat di notevole interesse scientifico.

4. L'Ente, al fine di divulgare la conservazione della natura e delle sue risorse e la salvaguardia dei beni storico culturali, nonché dei SIC e delle ZPS:

-Predisporre pannelli informativi che dettagliano le principali vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione dei siti Natura 2000.

- Promuove attività di:

a. informazione e sensibilizzazione della popolazione; turisti, operatori economici locali, scuole primarie di primo e di secondo grado relativamente alla conservazione della biodiversità e alle specie che potenzialmente interferiscono con le attività produttive, attraverso la predisposizione di materiale informativo;

b. informazione e sensibilizzazione degli agricoltori ed allevatori relativamente all'adozione di sistemi agricoli eco-compatibili.

c. Divulgazione e sensibilizzazione sugli effetti della presenza di specie alloctone: invasività, interazione con habitat e specie autoctone, rischi ecologici connessi alla loro diffusione.

d. Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio del Parco, quali: ditte boschive, operatori turistici, operatori agricoli, amministratori, guide naturalistiche, guide speleologiche, insegnanti ecc.

e. Sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

TITOLO IV ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE

CAPO I – STRADE

ART. 83 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA

1. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria principale e locale deve essere limitata alla riduzione dei rischi della mobilità veicolare e non può configurarsi come una forma di potenziamento della stessa. Gli interventi di rettificazione, di adeguamento di ponti e sottopassi, di modifica del manto stradale, di pulizia delle fasce contermini, ecc., predisposti degli Enti **gestori** delle strade, dovranno essere oggetto delle valutazioni ambientali previste per legge e del **nulla osta** dell'Ente già nella fase di progettazione preliminare al fine di introdurre eventuali misure di mitigazione e compensazione nella redazione del progetto definitivo.

2. La pulizia dei bordi delle strade deve avvenire, previa comunicazione all'Ente ed al R.C.C.P., mediante taglio raso della vegetazione erbacea con mezzi manuali (decespugliatori) in tarda primavera e, comunque, prima dell'inizio del periodo di rischio di incendi boschivi. Deve seguire la ripulitura e l'asportazione del materiale tagliato, al fine di eliminare masse di materiale combustibile. Per le piante sarmentose è raccomandato il taglio raso su tutta la banchina. È vietato l'uso di diserbanti chimici.

3. Il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso della rete viaria deve essere selettivo e deve interessare solo gli esemplari che, crescendo a ridosso dei muri a secco, invadono con i polloni le sedi stradali. Per queste piante è consentita l'eliminazione dei polloni con diametri inferiori a 5 cm, misurato a 1,30 m da terra, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento ad alto fusto. Le stesse piante devono essere sottoposte a spalcatura dei rami più bassi al fine di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alla chioma.

Per le piante arboree situate all'interno dei muri di confine delle carreggiate possono essere realizzati interventi di potatura delle branche che si protendono verso la sede stradale al di sotto di 3,70 m di altezza da terra.

In prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è possibile la potatura dei rami sporgenti, al fine di ripristinare la visibilità degli stessi. Tutte le operazioni di taglio devono essere seguite dalla ripulitura della banchina dalle ramaglie e dall'asportazione del materiale tagliato.

In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con la sicurezza stradale o con il rischio incendi.

Gli interventi di cui **sopra** al presente comma, fatta eccezione per le sole potature, possono essere ~~eseguiti~~ **eseguiti** previa **comunicazione** ~~nulla osta~~ all'Ente.

Possono essere eliminate, per preservare la pubblica incolumità, soltanto le piante presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

periodica, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata da un dottore agronomo o forestale **ed autorizzazione dell'Ente**.

4. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento della rete stradale principale esistente, al fine di garantire lo sviluppo della rete ecologica e ridurre gli impatti sulla fauna selvatica, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) nei tratti in rilevato la realizzazione di sottopassi secondo le seguenti caratteristiche:

a) posizionati in prossimità di habitat di pseudosteppa e bosco di latifoglie alla distanza di 300 m l'uno dall'altro;

1. le sezioni utilizzabili dai carnivori dovranno essere ampie dai 40 cm a oltre 4 m di larghezza, a seconda della fauna presente nella localizzazione del sottopasso. Le sezioni dovranno essere preferibilmente semicircolari e comunque dovranno garantire un'ampiezza adeguata al passaggio della fauna;

2. il punto mediano dovrà essere più elevato rispetto alle estremità, al fine di evitare ristagni di acqua, occorre predisporre un drenaggio al centro e anche piccole fossette alle estremità per impedire ristagni di acqua;

3. sul pavimento dei passaggi dovrà essere sparsa sabbia o terra e all'imbocco degli stessi dovranno essere impiantati gruppi di arbusti di essenze autoctone;

4. al fine di rendere più idoneo l'uso dei tunnel da parte della fauna, dovrà essere installata un'adeguata recinzione, quale invito per gli animali verso il passaggio;

5. complementare alla recinzione dovrà essere un fossetto parallelo alla strada quale guida tra sottopassi successivi;

6. il gestore della infrastruttura stradale dovrà provvedere alla manutenzione annuale, consistente nella ripulitura e sistemazione interna ed eventuale sfoltimento della vegetazione agli ingressi.

b) Nei tratti a raso dovranno essere posizionati catarifrangenti (tipo swareflex, con intervallo di posa 5 - 10 mt o 10 - 20 mt nei tratti rettilinei), per la rifrazione luminosa del fascio di luce dei fari automobilistici, avendo cura di definirne l'altezza di posizionamento e la tipologia di riflessione (obliqua o orizzontale); in alternativa possono essere utilizzati dissuasori ottici, il cui funzionamento prevede l'attivazione di led mediante la rifrazione della luce dei fari, visibili da autisti e di led a 90° visibili solo da animali.

c) Nei tratti in trincea dovranno essere realizzate recinzioni metalliche su picchetti in legno da mascherare con siepi intervallate, laddove possibile, da attraversamenti della fauna, realizzati con tettoie a raso coperte da sola terra;

d) Lungo tutte le strade sia installata apposita segnaletica indicante l'attraversamento di fauna selvatica.

e) L'eventuale realizzazione di muretti a bordo strada, dovrà avvenire secondo le tecniche ed i materiali della tradizione storica locale, in ottemperanza alle indicazioni tecniche di cui all'art. 40 ~~del presente Regolamento~~, in alternativa e laddove non sia possibile realizzare la predetta soluzione per motivi di sicurezza o tecnici, si installino guardrail misto in legno e metallo a basso impatto ambientale.

f) nel caso di realizzazione di barriere fonoassorbenti trasparenti, dovranno essere posti in opera sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna (strisce adesive di colore giallo poste verticalmente a 12 cm l'una dall'altra).



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

5. Nell'Allegato C_I, oltre alla rete stradale principale, è individuata la rete stradale locale, costituita in prevalenza da strade bianche, che è funzionale alla valorizzazione delle valenze geoambientali, naturalistiche e turistico-produttive. L'Ente provvede a identificare un reticolo di interesse prioritario, sulla base di criteri tematici di valorizzazione delle valenze geoambientali, naturalistiche e turistico-produttive. Tale reticolo può integrare l'insieme dei tracciati di fruizione inseriti negli **Allegati C_H e C_M**;

6. Sulla rete stradale locale di cui all'Allegato C_I al presente Regolamento sono possibili interventi di manutenzione e riqualificazione, finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade bianche che, a causa dell'azione degli agenti atmosferici e del particolare traffico veicolare costituito principalmente da mezzi agricoli, sono soggette a processi di deterioramento. Salva la deroga di cui ai **successivi commi 10 e 11**, è vietata la realizzazione di nuove strade e l'impermeabilizzazione di quelle esistenti.

7. Allo scopo di garantire una maggiore stabilità del manto stradale, l'intervento manutentivo nelle strade bianche e della rete stradale locale, si deve preferibilmente ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica ed al riutilizzo-riciclo del materiale risultante dalla scarifica e/o preesistente.

La manutenzione deve consistere nella preparazione della sottofondazione stradale mediante risagomatura del piano stradale, realizzazione di uno strato di *tout venant* di circa 10/15 cm, livellazione, compattazione e successiva ricarica, con misto granulometrico stabilizzato di pezzatura idonea e decrescente. Tale stabilizzato può anche derivare dalla frantumazione di detriti rocciosi autoctoni o dalla selezione di ghiaie alluvionali riportate e con eventuale aggiunta di pietrisco. La fase di posa e distribuzione dello stabilizzato deve essere effettuata con cilindatura a rullo a spessori regolari ed alternati con un corretto innaffiamento.

8. Nei tratti pianeggianti, la strada deve essere predisposta con una sezione a leggera schiena d'asino e negli altri tratti provvista di cunette di scolo trasversali per lo sgrondo delle acque piovane nei fossi di scolo laterali.

9. Nei tratti di strada con avvallamenti, per evitare ristagni d'acqua e favorire il suo allontanamento, devono predisporre, nella sottofondazione stradale, dei tubi drenanti microforati.

10. **Limitatamente alla Zona C e D, l'Ente può concedere nulla osta** alla realizzazione di nuovi tracciati di strade bianche solo se strettamente connessi **alle attività agricole**.

11. La manutenzione dei tracciati asfaltati già esistenti deve essere effettuata utilizzando "asfalti ecologici" a basso impatto visivo, **salvo che sia motivatamente dimostrato che non sussistono le condizioni tecniche**.

12. I veicoli a motore che transitano nella viabilità interna del Parco, devono percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del Parco esclusivamente le strade, le carrarecce o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) non deve essere superato il limite di velocità imposto dalla segnaletica delle singole strade;
- b) per le carrarecce la velocità non può essere superiore ai 30 km/h;
- c) ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi, **a segnalarsi mediante adeguata segnaletica stradale**.

ART. 84 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI

1. La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è consentita:

- a) nelle Zone A e B esclusivamente nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpodereale);
- b) nelle Zone C e D nell'ambito della rete stradale principale e locale;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

2. In deroga alle prescrizioni del precedente comma 1, l'accesso motorizzato è consentito:
- a) per le necessarie lavorazioni agricole;
 - b) per interventi di tutela, salvaguardia;
 - c) per motivi di studio, ricerca, monitoraggio, soccorso, protezione civile, ordine pubblico, a personale istituzionalmente destinato ovvero opportunamente autorizzato dall'Ente;
 - d) ai proprietari o agli aventi diritti reali di godimento.
3. L'Ente può limitare o vietare, d'intesa con gli altri enti competenti, in relazione alle finalità generali del Parco e con provvedimento motivato del Consiglio direttivo, la circolazione di mezzi motorizzati lungo le strade esistenti.
4. In tutto il territorio del Parco è vietata la sosta di veicoli al di fuori dei parcheggi, pubblici o privati, e delle banchine stradali.
5. L'autorizzazione all'accesso con mezzi motorizzati è strettamente personale e revocabile in caso di violazione delle norme di comportamento.

ART. 85 - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO

1. Per sopravvenute inderogabili esigenze di tutela l'Ente può temporaneamente vietare o limitare l'accesso in qualsiasi zona del Parco.
2. L'Ente può inoltre disporre la chiusura temporanea di percorsi agli escursionisti in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico.
3. L'Ente, sulla base dei periodici monitoraggi effettuati ai sensi delle previsioni del Piano del Parco sugli effetti ambientali della presenza antropica, determina annualmente, con specifico provvedimento, il limite massimo delle presenze nel territorio del Parco.

ART. 86 - DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEI BOSCHI E SUI PASCOLI

1. Fermo quanto previsto dall'art. 84 l'accesso, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati sono vietati nei boschi e sui pascoli; tale divieto non si applica ai mezzi dell'Ente o del Comune territorialmente competente, ai mezzi che debbano accedervi per ragioni di soccorso, di servizio antincendio ovvero di pubblico ufficio o servizio connesso ad attività di polizia di sicurezza o giudiziaria o dei mezzi necessari alle attività agro-silvo-pastorali.



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

CAPO II - SENTIERI

ART. 87 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI

1. L'Ente cura l'impianto e il continuo aggiornamento del Catasto dei Sentieri, composto da una banca dati che per ogni sentiero contiene le seguenti informazioni:

- a) numero del sentiero, che lo individua univocamente;
 - b) rappresentazione planimetrica del sentiero in scala non inferiore ad 1:25.000
 - c) profilo altimetrico del sentiero, con scala delle distanze non inferiore a 1:25.000
 - d) coordinate geografiche e altitudine di un insieme di punti significativi del sentiero con frequenza tale da consentire l'individuazione dell'andamento piano altimetrico del sentiero stesso;
 - e) descrizione testuale e fotografica delle caratteristiche del percorso e degli aspetti naturalistici, paesaggistici, storici e culturali di cui consente la fruizione;
 - f) localizzazione delle fonti di acqua potabile e di strutture di supporto per l'escursionista lungo il percorso o nelle immediate vicinanze;
 - g) tempo di percorrenza del sentiero in entrambi i sensi di cammino, suddivisa per tratti di durata non superiore alla mezz'ora;
 - h) difficoltà del sentiero, suddivisa per tratti omogenei;
 - l) percorribilità con velocipedi e/o animali da sella o da soma, suddivisa per tratti omogenei;
 - m) schede di dettaglio sulla segnaletica verticale per ogni luogo di posa;
 - n) informazioni sulla presenza e tipologia di segnaletica orizzontale utilizzata, suddivise per tratti omogenei.
2. L'Ente, di volta in volta e qualora si rendesse necessario, individua le priorità di intervento sulla rete dei sentieri, con particolare riferimento all'apertura di nuovi sentieri, all'interdizione al transito o alla dismissione di quelli esistenti.
3. La manutenzione ordinaria dei predetti sentieri, deve essere eseguita almeno una volta l'anno. A tal fine è possibile eseguire interventi sul fondo stradale con materiale drenante e/o misto granulometrico stabilizzato di pezzatura idonea e decrescente che in ogni caso non modifichino la sezione stradale. L'eliminazione della vegetazione erbaceo-arbustiva presente sul tracciato dovrà avvenire mediante il taglio raso e/o la trinciatura, effettuati anche con decespugliatori, con l'asportazione del materiale tagliato e la chiusura con materiale inerte di fossi e canali aperti dalle piogge.



parco nazionale^o
dell'**alta murgia**

Ai margini dei percorsi deve essere contenuta esclusivamente la vegetazione che riduce l'ampiezza del tracciato. Possono essere effettuate spalcature di rami e branche degli elementi arborei aventi diametro superiore a 5 cm, mentre le piante sarmentose possono essere contenute mediante potatura o taglio raso.

L'eventuale realizzazione di muretti a bordo strada, dovrà avvenire secondo le tecniche ed i materiali della tradizione storica locale, in ottemperanza alle indicazioni tecniche di cui all' art. 40, in alternativa e laddove non sia possibile realizzare la predetta soluzione per motivi di sicurezza o tecnici, si installino guardrail misto in legno e metallo a basso impatto ambientale.

ART. 88 - ACCESSO PEDONALE, CON VELOCIPEDE E A CAVALLO

1. Nelle zone A del territorio del Parco l'accesso agli escursionisti è consentito lungo i sentieri individuati nella Rete Sentieristica e nelle aree di sosta senza mai allontanarsi da essi.

I gruppi di escursionisti che accedono ai sentieri individuati nella Tavola "Carta dei sentieri" in numero superiore a 25 se a piedi, a 15 se in bicicletta devono preventivamente darne comunicazione all'Ente e al R.CC.P.; in assenza sarà comminata la sanzione amministrativa di € 25,82 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. 394/91.

Nella comunicazione devono essere specificate i luoghi di sosta dei mezzi, le generalità del responsabile del gruppo, numero presunto di partecipanti, con indicazione di date e orari dell'attività escursionistica.

2. L'accesso a cavallo è consentito, solo per gruppi non eccedenti i dieci cavalli, ed a condizione che il cavallo sia condotto esclusivamente al passo, sulla Rete escursionistica esistente e sulla viabilità locale esistente ad eccezione della zona A dove, previa comunicazione all'Ente e al R.CC.P., è consentito solo lungo i sentieri classificati come ippovie nel Catasto dei sentieri. Le soste prolungate ed il pernottamento dei cavalli all'interno del territorio del Parco sono consentiti esclusivamente nelle strutture a tal fine attrezzate.

3. L'accesso al sito del Pulo di Altamura ed al sito del Gragnone è sempre consentito lungo il periplo, senza limitazioni di numero e periodo.

Nel periodo dal 15 marzo al 31 agosto è vietato l'accesso nella dolina del Pulo e sui versanti del Garagnone. E' invece consentito dal 01 settembre al 14 marzo esclusivamente lungo la viabilità esistente, la Rete Sentieristica, le aree di sosta ed i percorsi individuati dall'Ente.

4. Nelle Zone B l'accesso del pubblico, per finalità escursionistiche, è consentito lungo la Rete Sentieristica, le piste forestali, la viabilità stradale esistente e nelle aree di sosta, appositamente predisposte e segnalate dall'Ente, nel rispetto delle norme comportamentali previste dal presente Regolamento.

I gruppi di escursionisti che accedono lungo i sentieri in numero superiore a 25 se a piedi, a 15 se in bicicletta, a 10 se a cavallo, devono preventivamente darne comunicazione all'Ente e al R.CC.P.; in assenza sarà comminata la sanzione amministrativa di € 25,82 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. 394/91.

Nella comunicazione devono essere specificate i luoghi di sosta dei mezzi, le generalità del responsabile del gruppo, numero presunto di partecipanti, con indicazione di date e orari dell'attività escursionistica.

5. Nelle Zone C e nelle Zone D l'accesso del pubblico, per finalità escursionistiche è libero, fatto salvo il rispetto delle altre norme comportamentali previste dal presente Regolamento.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

6. L'uso delle biciclette a pedalata assistita, conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 50 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentito esclusivamente lungo la viabilità ordinaria.

7. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, l'Ente può, per motivate esigenze di salvaguardia ambientale, precludere temporaneamente l'accesso al pubblico a determinate aree. Il divieto viene disposto con provvedimento dell'Ente, e divulgato tramite pubblicazione sul sito web del Parco ed apposizione di specifica segnaletica nei punti di accesso alle zone precluse. Per esigenze di salvaguardia ambientale e/o di tutela dei visitatori del Parco, l'Ente può, altresì, riservare l'accesso ad aree di particolare rilevanza naturalistica, ancorché lungo la Rete Sentieristica, esclusivamente ad escursionisti accompagnati dalle Guide del Parco dietro pagamento di un corrispettivo ai sensi dell'art. 16 della Legge Quadro ed eventualmente prevedere un numero massimo giornaliero di escursionisti.

8. Considerata l'elevata valenza naturalistica del territorio dell'area protetta, chiunque acceda al territorio del Parco, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve attenersi alle seguenti regole:

- a) usare prudenza e seguire itinerari la cui difficoltà sia commisurata alle proprie capacità tecniche e fisiche;
- b) nel caso di mancata conoscenza del tracciato, soprattutto in presenza di sentieri classificati a media e alta difficoltà e di lunga percorrenza, rivolgersi all'assistenza di una Guida qualificata.

~~8. E' consentito, fatto salvo il comma 1, l'accesso a cavallo solo sulla Rete escursionistica esistente e sulla viabilità locale esistente, per gruppi non eccedenti le 10 unità; il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo. Le soste prolungate ed il pernottamento dei cavalli all'interno del territorio del Parco sono consentiti esclusivamente nelle strutture a ciò attrezzate.~~

9. Gli escursionisti che utilizzano velocipedi, biciclette a pedalata assistita o cavalli, da soma o da sella, o qualunque altro mezzo di trasporto autorizzato sono tenuti a un comportamento, ad un'andatura tale da non mettere in pericolo la sicurezza di altri escursionisti. In particolare devono adeguare la velocità in modo da garantire l'arresto tempestivo entro i limiti della metà del proprio campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

10. Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri è tenuto a darne tempestiva informazione all'Ente.

11. Sono sottoposti alla preventivo **nulla osta** autorizzazione dell'Ente i seguenti interventi:

- apertura di nuovi sentieri, **che non è consentita in Zona A e B;**
- variazioni di tracciato dei sentieri esistenti di cui all'Allegato C_H, **che non è consentita in Zona A.**

12. Tutti gli interventi sulla rete dei sentieri che non siano sottoposti **a nulla osta** ~~ad autorizzazione~~ devono essere comunque comunicati all'Ente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di vigilanza.

13. Lo svolgimento di attività sportive e ricreative a piedi, in mountain bike e a cavallo è disciplinato al TITOLO III, CAPO IV.

ART. 89 - DIVIETI SUI SENTIERI

1. Su tutta la rete dei sentieri del Parco è vietata la circolazione di qualsiasi mezzo di trasporto, diverso da quelli indicati all'art. 84.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma 1:

- a) i mezzi di trasporto ausiliari alla deambulazione dei soggetti diversamente abili, sempre che siano compatibili con le caratteristiche dei sentieri stessi;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- b) i mezzi di trasporto del personale istituzionalmente competente allo svolgimento di attività di sorveglianza, controllo, soccorso, protezione civile e ordine pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - c) i mezzi di trasporto per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca scientifica e per la realizzazione di opere ed interventi, autorizzati dall'Ente;
 - d) i mezzi di trasporto dei proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento.
3. Lungo i sentieri è vietata l'accensione di fuochi, il bivacco e il campeggio e qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagiata il transito degli escursionisti.
4. È vietato apportare o spargere detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie sui sentieri e nelle immediate vicinanze, anche temporaneamente.
5. È vietato impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli.
6. È vietato danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica ed ogni altro manufatto ad essa attinente.
7. L'Ente può, per la protezione della fauna, in particolari periodi dell'anno e per taluni sentieri, limitare l'afflusso giornaliero o vietare l'accesso dei visitatori o consentirlo esclusivamente a gruppi accompagnati da personale autorizzato dall'Ente.

ART. 90 - ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI

1. La fruizione del Parco da parte di anziani, disabili e portatori di handicap, nonché di bambini e genitori accompagnatori, è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature e la disponibilità di idonei vettori elettrici.
2. Negli spazi per parcheggio è garantita la riserva di posti auto per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività dell'Ente deve essere garantito l'accesso ai disabili, anche attraverso la realizzazione delle idonee opere di adeguamento tecnologico e funzionale, ivi comprese quelle di servizio.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

TITOLO V INTERVENTI EDILIZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE

CAPO I REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 91 - NULLA OSTA AGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'Ente tutti gli interventi di trasformazione del territorio, non rientranti nella ordinaria manutenzione, come definita dalla normativa vigente in materia.
2. Gli interventi edilizi da realizzare nel territorio del Parco, sono soggetti alle prescrizioni di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).
3. Sono soggetti al nulla osta i seguenti interventi edilizi:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) interventi di manutenzione straordinaria;
 - c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - d) interventi di ristrutturazione edilizia;
 - e) interventi di nuova costruzione;
 - f) **il cambio di destinazione d'uso.**
4. Non è richiesto il nulla osta o l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; gli stessi devono essere preventivamente ed obbligatoriamente comunicati a questo Ente, prima del loro avvio.
5. L'Ente interviene nei procedimenti di sanatoria edilizia, di cui alle [leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, 24 novembre 2003, n. 326](#), in corso alla data di istituzione del Parco. A tal fine, le Amministrazioni competenti devono acquisire il parere dell'Ente che può contenere prescrizioni, oltre che la previsione di opere di mitigazione e di compensazione.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

6. Nel caso di interventi eseguiti nel Parco in assenza o in difformità dal nulla osta, sono suscettibili di sanatoria esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo purché conformi al Piano, al Regolamento e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

7. Il rilascio del nulla osta è previsto, oltre che per gli interventi edilizi sopra specificati, anche per gli interventi e/o le opere di rilevante trasformazione del territorio, quali:

- a) opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie;
- b) reti infrastrutturali;
- c) torri, tralicci e ripetitori ivi comprese quelle per la telecomunicazione;
- e) interventi di sistemazione idrogeologica;
- f) interventi agronomico-forestali e sistemi di irrigazione agricola;
- g) interventi di urbanizzazione primaria;
- h) interventi per la produzione di energia rinnovabile;
- i) piani di recupero delle attività estrattive.

8. Per gli interventi o le opere di cui al comma 7, gli elaborati dovranno contenere, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico e naturalistico in cui si collocano e dimostrare la coerenza delle soluzioni adottate. Relativamente alle opere di infrastrutture stradali, ferroviarie, alle reti infrastrutturali ed alle opere tecnologiche, quali tralicci e ripetitori, nonché per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili superiori a 6 Kw, la documentazione di progetto dovrà contenere anche il Piano di Manutenzione di cui all'art. 23, comma 8, del [Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50](#).

ART. 92 - DISCIPLINA EDILIZIA NELLE ZONE DEL PARCO

1. Nella Zona A:

a) è consentita la manutenzione ordinaria dei sentieri e degli itinerari esistenti o previsti dal Piano e l'inserimento da parte dell'Ente di impianti a tutela dei valori naturalistici presenti.

b) è vietata la costruzione di nuovi manufatti ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti.

1.2. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

1.3. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.

Nel caso di recupero di manufatti di proprietà dell'Ente o di cui esso abbia disponibilità, finalizzato all'erogazione di servizi da parte dell'Ente medesimo, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore. Il presente comma non si applica ai *manufatti di interesse architettonico-monumentale* di cui all'[Allegato C_O](#).

2. Nella Zona B:

a) sono consentite le attività produttive tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente o dallo stesso autorizzati;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

b) è vietata la costruzione di nuovi insediamenti edilizi;

c) è vietata la costruzione di nuovi manufatti ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti ad eccezione di quanto previsto ai **successive punti 2.2 e 2.4.**

2.1. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

2.2. Sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti, nella misura massima del 20% della loro superficie utile, per una sola volta, se strettamente necessari alla conduzione dell'azienda agricola o agrituristica, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. Sono, altresì, consentiti ampliamenti di manufatti esistenti, fino al 20% della loro superficie utile e per una sola volta, per la realizzazione di servizi del Parco promossi dall'Ente o per il completamento del sistema della fruizione escursionistica del Parco. Il presente comma non si applica ai *manufatti di interesse architettonico-monumentale* di cui all'**Allegato C_O.**

2.3. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.

2.4. Nel caso di manufatti inseriti nel sistema di fruizione previsto dal Piano o promosso dall'Ente sono consentiti il cambio di destinazione d'uso e la realizzazione di attrezzature quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, nelle immediate adiacenze dei manufatti stessi e compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto architettonico e ambientale, ovvero di strutture facilmente removibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle zone.

2.5. Per i terreni individuati nella Carta della Vegetazione, di cui all'Allegato C_C, come praterie post-colturali, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, delle N.T.A. del Piano, se pertinenze di centri aziendali esistenti, trova applicazione la disciplina di cui alle Zone C.

2.6. Per i terreni individuati nella Carta della Vegetazione, di cui all'Allegato C_C, come praterie post-colturali, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, delle N.T.A. del Piano è possibile la prosecuzione della coltivazione a condizione che si dimostri l'effettiva conduzione agricola per almeno il biennio precedente all'approvazione del presente Piano.

3. Nella **Zona C:**

3.1 è vietata la costruzione di nuovi insediamenti edilizi a carattere non agricolo, fatti salvi eventuali manufatti e servizi per la fruizione del Parco.

3.2. La realizzazione di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo e gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Piano sono subordinati all'approvazione di un Piano di miglioramento aziendale e al rilascio del conseguente Attestato di Idoneità Produttiva rilasciato dalla competente Amministrazione una volta verificata l'assenza ovvero l'inidoneità di edifici preesistenti da ristrutturare allo scopo.

3.3. Il nuovo insediamento edilizio a carattere agricolo deve avere una superficie aziendale della dimensione minima di 30 ha, che deve essere asservita ai nuovi fabbricati mediante trascrizione nei registri immobiliari e deve sorgere su un lotto minimo d'intervento di almeno 10 ha. Per le aziende che hanno i loro terreni in Zona B e C, anche i fondi in Zona B concorrono alla determinazione della predetta superficie aziendale minima e al dimensionamento della cubatura assentibile in misura ridotta del 50%, fermo restando il divieto di effettuare in Zona B gli interventi di nuova edificazione.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

3.4. La realizzazione di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo avviene per attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 16, comma 4, lett. b), previa convenzione sottoscritta con l'Ente orientata, in particolare, all' utilizzo di tecniche legate all'agrozootecnica biologica ed alla rinaturalizzazione dei suoli trasformati a seguito di interventi di dissodamento, scarificazione e frantumazione meccanica delle rocce calcaree. La convenzione può, inoltre, prevedere opere di miglioramento, di compensazione ambientale e la predisposizione di attrezzature e percorsi per la fruizione escursionistica del Parco.

3.4. Nel caso di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo e di ampliamento di insediamenti esistenti, alla data di entrata in vigore del Piano, in misura eccedente al 20% della loro superficie utile, devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi massimi, comprensivi dei fabbricati esistenti:

- lotto minimo di intervento di 10 ha;
- edilizia residenziale di servizio per l'azienda con $I_{ff} = 0,01 \text{ m}_3/\text{m}_2$ con un massimo di 1.000 m_3 per azienda;
- strutture produttive e per servizi diversi (stalle ed altri manufatti strumentali all'esercizio delle attività agricole e ad essi complementari quali prima trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali, attività didattico - educative, attività socio-assistenziali e di manutenzione del territorio) con $I_{ff} = 0,04 \text{ m}_3/\text{m}_2$ con un massimo di 12.000 m_3 per azienda;
- altezza massima degli edifici di 7 m su tutti i lati. Nel caso di strutture fisse quali fienili, pagliai e simili il limite è elevato a 8 m;
- rapporto di copertura max (RC) di 0,005 mq/mq , incrementabile a 0,007 mq/mq nel caso di tettoie aperte su almeno 3 lati. Ai fini determinazione del RC non sono computati gli sbalzi di profondità inferiore a 1,2 m;
- i manufatti da realizzare devono essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore al 2% di quella aziendale complessiva, salvo deroghe specifiche disposte dall'Ente in relazione a norme igienico sanitarie ovvero a vincoli planimetrici imposti dallo stato dei luoghi.

3.5. Salvo quanto previsto dal **punto 3.4**, per gli insediamenti edilizi esistenti alla data di entrata in vigore del Piano sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia ed interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della loro superficie utile, per una sola volta e nel rispetto del **punto 3.2**. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti esclusivamente per le attività di cui ai commi precedenti, a condizione che essi siano compatibili con il mantenimento dell'attività primaria.

3.6. Per tutti gli interventi previsti nel presente articolo devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.

3.7. Per i *manufatti di interesse-architettonico - monumentale* di cui all'Allegato C_F, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario e dell'ampliamento, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

3.8. Gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e di ricostruzione, di recupero e/o di ampliamento di edifici esistenti, devono essere realizzati secondo le prescrizioni di seguito indicate:



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

– i tetti devono essere preferibilmente a falda, con elementi di copertura in coppi a doppia fila senza l'utilizzo di malta e sottocoppi, salvo nei casi di recupero che richiedono il riutilizzo di elementi tradizionali in pietra ("chiancarelle");

– è consentita la realizzazione di balconi ovvero di corpi aggettanti che abbiano uno sbalzo non superiore a 1,20 m e lunghezza non superiore a 3 m;

– la parte interrata dell'edificio deve essere contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell'edificio medesimo, fatta salva l'eventuale necessità di collegamento ipogeo tra i diversi corpi di fabbrica;

– per le finiture esterne, devono essere utilizzati materiali tradizionali dell'Alta Murgia, quali intonaco e pietra e i colori della tradizione rurale murgiana;

– è ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati all'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego di energie rinnovabili.

3.9. Per le superfici scoperte devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

– le superfici esterne possono essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni devono escludere coperture asfaltate e/o sintetiche ed essere realizzate a giunto aperto;

– i piazzali e le strade devono essere realizzati in terra battuta, in breccia, con il riutilizzo della opportunamente miscelata a prodotti naturali, con pietre naturali locali o con materiali analoghi, con l'esclusione di coperture asfaltate e/o sintetiche;

– è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e di fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 m² e purché il loro inserimento ambientale e la loro gestione sia opportunamente dettagliata in sede di progetto.

3.10. Nel caso di edifici e manufatti inseriti nel circuito di fruizione promosso dall'Ente presso le aziende agricole e zootecniche del Parco è consentita e incentivata la realizzazione di attrezzature per la fruizione, quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, o di strutture facilmente removibili connesse con la tutela e valorizzazione delle zone, secondo quanto previsto nell'**Allegato C_M Titolo IV** e compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto architettonico e ambientale.

3.11. Ferma restando la disciplina del presente articolo e la disciplina paesaggistica vigente, per le aree ricadenti nel raggio di 2 km dal Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale), il lotto minimo di intervento è di almeno 10 ha e l'Iff = 0,01 mc/mq e H max = 4,00 m.

3.12 Fatta eccezione per i manufatti della tradizione storica locale e di cui all'Allegato_E e per quelli realizzati sino al 1950, gli interventi di cui all'Allegato_R, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina vigente in materia, non sono assoggettati a nulla osta di questo Ente, ma a preventiva comunicazione.

4. Nella *Zona D* sono ammesse tutte le attività e le funzioni coerenti con le finalità del Piano e in esse l'Ente promuove interventi di sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riferimento al turismo, alla valorizzazione delle risorse, delle tradizioni storiche e culturali e dei valori identitari delle comunità del Parco, alla valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali e dell'artigianato di qualità, alla ricerca scientifica connessa ai beni culturali e ambientali del Parco.

4.1. La disciplina della *Zona D*, fatti salvi i limiti e le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale vigente, è articolata in funzione delle sottozone, come di seguito specificato:

– nella sottozona D1 sono consentiti gli interventi previsti dai Piani urbanistici dei Comuni del Parco. Essi si attuano con le modalità previste dall'art. 16, comma 4, lett. b), qualora superiori a 3.000 m³;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

– nella sottozona D2 gli interventi e le sistemazioni finali sono individuati mediante *Piani di Coltivazione Dismissione e Recupero* approvati dall'Ente e dalla Regione Puglia, secondo la procedura stabilita dal presente Regolamento.

Gli scopi perseguiti nel recupero sono:

- naturalistici, quali la realizzazione di interventi atti alla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
- scientifici ed educativi, quali l'approntamento di luoghi adatti allo studio e alla osservazione geologica o paleontologica;
- fruitivi, ricreativi e museali, quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava;
- scopi produttivi, quali la riorganizzazione delle aree di cava per attività agricole o zootecniche.

Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi di nuova costruzione sono realizzati mediante attuazione diretta condizionata di cui all'art. 16, comma 4, lett. b), fino al raggiungimento di un lff complessivo pari a 0,05 m³/m² con lotto minimo d'intervento di 2 ha ed un volume massimo di 1.000 m³;

– nella sottozona D3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale;

– nella sottozona D4 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e adeguamento funzionale, di ristrutturazione, anche con cambio di destinazione d'uso nell'ambito degli obiettivi e dei settori economici di cui al presente punto.

La definizione e la realizzazione di nuovi interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente e dai Comuni interessati.

In detta sottozona, fatta eccezione per i manufatti della tradizione storica locale e di cui all'Allegato_E e per quelli realizzati sino al 1950, gli interventi di cui all'Allegato_R, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina vigente in materia, non sono assoggettati a nulla osta di questo Ente, ma a preventiva comunicazione.

– nelle sottozone D5 e D7 sono consentiti interventi di valorizzazione che, sulla base di un progetto unitario, possono prevedere, oltre ad interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico e di restauro e di risanamento conservativo, anche interventi per il miglioramento della fruibilità dell'area, e di ampliamento dei manufatti esistenti ovvero nuove edificazioni destinate a strutture pubbliche o di uso pubblico, quali musei, antiquarium, centri di osservazione e studio, strutture di accoglienza.

La definizione e la realizzazione degli interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente e dai Comuni interessati. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché il cambio di destinazione d'uso, per i quali occorrerà acquisire, oltre alle autorizzazioni ed ai pareri previsti per legge, anche il nullaosta dell'Ente;

– nelle sottozona D6, la definizione e la realizzazione degli interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente in collaborazione con la Regione Puglia, le competenti Soprintendenze ed i Comuni, fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, per i quali occorrerà acquisire, oltre alle autorizzazioni ed ai pareri previsti per legge, anche il nulla-osta dell'Ente. Sono comunque vietati gli interventi di nuova costruzione.

~~5. Laddove non espressamente disciplinato con il presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia e la disciplina degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti.~~



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

5. I progetti prioritari e le strutture ed i servizi del Parco previsti dal Piano, come individuati nell'Allegato I, una volta approvati, assumono il carattere di rilevante interesse pubblico e di urgenza e indifferibilità ai sensi di legge.

6. Gli interventi di rilevante interesse pubblico possono eseguirsi in deroga al presente Regolamento solo nei casi di cui all'art. 5, commi 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica" e sono subordinati ad accordi di programma tra l'Ente Parco, i proponenti e/o gli altri Enti interessati a comunicarsi al M.A.T.T.M.

~~Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del M.A.T.T.M., senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, l'accordo diventa efficace.~~

ART. 93 - MODALITÀ DI MANUTENZIONE, RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1. Tutti i manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario di cui all'Allegato C_O non sono suscettibili di demolizione.

2. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia degli edifici, come disciplinati dalla normativa vigente in materia, devono rispettare la sagoma e la volumetria dell'edificio preesistente come storicamente accertato e prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione o alla eventuale riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti.

3. Tutti gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia di edifici d'interesse storico, culturale o documentario, devono osservare le seguenti indicazioni:

- a) rispettare l'impianto strutturale dell'edificio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;
- b) rispettare i caratteri distributivi, i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alla forma, alla dimensione e agli elementi architettonici delle bucaure;
- c) le ricostruzioni parziali di edifici in muratura di pietra dovranno prevedere l'impiego di pietra locale e comunque l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.

4. Sono ammessi le ristrutturazioni edilizie degli edifici storici in pietra in stato di ruderi, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammessi nelle singole zone, purché ne siano ancora chiaramente visibili i muri perimetrali e purché risultino adeguatamente documentati; in mancanza di documentazione, la ricostruzione sarà consentita conformemente a schemi costruttivi elaborati dall'Ente nell'Allegato E e secondo i caratteri tipologici dominanti nel territorio; la ricostruzione potrà in ogni caso avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di materiali e di tecniche costruttive in tutto omogenei a quelli dell'edificio in stato di rudere;
- b) rispetto dello sviluppo in pianta, dello spessore murario, delle dimensioni delle aperture e della volumetria preesistente sulla base di adeguata documentazione che accerti la precedente consistenza dell'edificio.

5. In caso d'usi in contrasto con le determinazioni di zona, sul rudere è possibile fare interventi solo per il mantenimento della testimonianza, in base al suo valore storico.

6. Gli interventi edilizi all'interno del Parco devono essere sempre orientati, per quanto concerne la localizzazione e l'orientamento, l'impostazione distributiva, l'uso dei materiali e delle tecniche costruttive e degli impianti tecnologici, da criteri di bio-architettura, al fine di promuovere il risparmio



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

energetico, la riduzione di ogni forma d'inquinamento, la qualità abitativa. L'Ente rilascia nulla osta a condizione che siano rispettati i suddetti criteri e incentiva, anche mediante contributi, le ristrutturazioni edilizie funzionali alla loro adozione;

~~7. Per consentire il perseguimento delle finalità del Piano, fermo restando tutte le altre prescrizioni del presente Regolamento, l'ammissibilità degli interventi edilizi manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia, qualora a fini agricoli, all'interno del Parco è subordinata alla verifica dell'effettiva conduzione agricola delle aree interessate ed al mantenimento degli elementi costitutivi del circostante paesaggio agrario, quali terrazze coltivate, muretti a secco, viabilità poderale, siepi e alberate.~~

7. Il rilascio del nulla osta relativo a interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia è subordinata alla verifica dell'effettiva conduzione agricola delle aree su cui insistono gli edifici interessati ed al mantenimento degli elementi costitutivi del circostante paesaggio agrario, quali terrazze coltivate, muretti a secco, viabilità poderale, siepi e alberate.

CAPO II VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 94 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI NULLA OSTA

1. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della Legge Quadro, dovrà essere presentata apposita istanza.
2. La presentazione delle istanze di nulla osta, redatta su modulistica predisposta dall'Ente di cui all'Allegato L, può avvenire a cura del proponente ovvero per il tramite del S.U.E./S.U.A.P. del Comune in cui ricadono gli interventi. In tal caso l'istanza dovrà essere accompagnata dall'attestazione del R.U.P. di non assoggettabilità dell'intervento a vincoli inibitori e tutori, che comunque devono essere individuati e specificati.
3. Ai fini del rilascio del parere dell'Ente per le procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, di V.I.A. e di V.A.S. dovrà essere trasmessa tutta la documentazione propedeutica.
4. Resta ferma la disciplina in materia di conferenza di servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e di conferenza di servizi preliminare, al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 95 - ELABORATI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI, AGRONOMICI FORESTALI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

1. Ai fini del rilascio del nulla osta, dovrà essere presentata apposita istanza, secondo la modulistica di cui all'Allegato_L, da trasmettersi on-line a mezzo del collegamento informatico presente nel sito istituzionale dell'Ente. In essa dovranno essere evidenziati con chiarezza i dati anagrafici del richiedente, l'indicazione, della tipologia di intervento, la località e i riferimenti catastali.

2. Qualora l'istanza di nulla osta sia inoltrata, on line, da privati, dovrà essere prodotta la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi sull'imposta di bollo.

3. L'istanza di nulla osta relativa agli interventi edilizi, agronomici, forestali ed alle attività estrattive deve essere corredata dai seguenti elaborati progettuali, redatti da professionista abilitato:

- a) Relazione tecnica e illustrativa dell'intervento
- b) Rilievo fotografico
- c) Titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo
- d) Visure catastali
- e) Documento di riconoscimento in corso di validità
- f) Certificazione assolvimento obblighi sull'imposta di bollo
- g) Relazione di screening
- h) Relazione di valutazione appropriata
- i) Studio d'Impatto Ambientale e Sintesi non tecnica
- j) Relazione paesaggistica

4. Ai documenti di cui al comma 3, nel caso specifico degli interventi edilizi si dovranno aggiungere i seguenti elaborati grafici:

- a) Stralci cartografici, estratto di mappa, con individuazione dell'area d'intervento;
- b) Planimetria esistente e di progetto a scala 1/500;
- c) Rilievo dello stato dei luoghi a scala 1/100;
- d) Piante e prospetti – sezioni di progetto a scala 1/100;
- e) Particolari costruttivi a scala 1/20;
- f) Rilievo fotografico con indicazione su planimetria dei punti di ripresa;
- g) Verifica parametri di Piano;
- h) Piano di miglioramento Aziendale;
- i) Attestato di Idoneità Produttiva rilasciato dall'U.P.A..

5. Ai documenti di cui al comma 3, nel caso specifico degli interventi agronomici e forestali si dovranno aggiungere i seguenti elaborati grafici:

- a) Piedilista di cavallettamento;
- b) Stralci cartografici, estratto di mappa, ortofotocarta con individuazione dell'area d'intervento;
- c) Rilievo fotografico con indicazione su planimetria dei punti di ripresa;
- d) Stralci cartografici, estratto di mappa, ortofotocarta con individuazione dell'area d'intervento;
- e) Elaborati grafici di progetto;

6. Ai documenti di cui al comma 3, nel caso specifico delle attività estrattive si dovranno aggiungere i seguenti elaborati grafici:

- a) Ubicazione della cava su cartografia generale e di dettaglio;
- b) Stralcio di mappa catastale;
- c) Planimetria quotata e profili longitudinali e trasversali dello stato dei luoghi a scala 1:1.000/1:500 con indicazione delle curve di livello a 1 mt;
- d) Scheda catasto delle cave;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- e) Rilievo fotografico con indicazione su planimetria dei punti di ripresa;
- f) Relazione geologica e sulla stabilità dei fronti di cava;
- g) Relazione tecnica di dettaglio sul Piano di Recupero;
- h) Progetto esecutivo di Recupero: planimetria quotata e profili longitudinali e trasversali a scala 1:1.000/1:500;
- i) Studio di compatibilità idrogeologica-idraulica e studio di compatibilità geomorfologica, geologica, geotecnica per cava ricadente in area interessata dal P.A.I.

ART. 96 - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il nulla osta è rilasciato dal Direttore dell'Ente, previa istruttoria del Servizio preposto, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, se completa in ogni sua parte, e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i diritti di terzi. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni.
2. Le istanze relative a proposte di interventi, oggetto di nulla osta, devono essere corredate da idoneo progetto completo degli elaborati specificati all'art. 95.
3. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rigettato ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'esame delle istanze si svolge secondo l'ordine cronologico di arrivo, salvo acclamate necessità di urgenza, attestate dal Responsabile del Servizio.
5. L'ufficio cura l'istruttoria valutando:
 - a) la corrispondenza della tipologia progettuale a quella dichiarata nella domanda;
 - b) la presenza di tutti gli elaborati richiesti e la completezza dei medesimi;
 - c) la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto rappresentato negli elaborati di progetto;
 - d) la conformità del progetto alla normativa del Parco.
6. L'istruttore, qualora ritenga insufficiente la documentazione trasmessa, può, per una sola volta, richiedere integrazioni. La richiesta di integrazione istruttoria sospende, fino al relativo riscontro, il decorso del termine per il rilascio del nulla osta.
7. L'istruttore richiede le integrazioni necessarie, o formula una proposta di provvedimento, predisponendo gli atti che verranno trasmessi al Responsabile del Servizio per le conseguenti comunicazioni.
8. Il Direttore ricevuta la proposta di parere redatta dall'istruttore e vistata dal Responsabile del Servizio, rilascia il nulla osta entro sessanta giorni, ovvero dà comunicazione di diniego.

ART. 97 - PARERI PRELIMINARI

1. Il Direttore, su domanda di chi abbia interesse, rilascia un parere preliminare sulla compatibilità dell'intervento rispetto alle previsioni del Piano e del presente Regolamento. Lo scopo è quello di indirizzare la progettazione nel senso più coerente alla disciplina del Parco. Tale parere è rilasciato entro sessanta giorni; esso, tuttavia, non esclude né pregiudica per l'Ente, l'esame successivo dell'eventuale progetto esecutivo ed il rilascio del nulla osta. **4. A tal fine può essere indetta una conferenza di servizi preliminare di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.**
2. Gli Enti Locali dovranno acquisire il parere preventivo ed obbligatorio dell'Ente, relativamente a tutti i procedimenti di adozione e di approvazione di strumenti urbanistici e territoriali, generali, attuativi o regolamentari di loro competenza.



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

ART. 98 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE SECONDO LE PREVISIONI DI PIANO

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, su domanda di chi vi abbia interesse, rilascia un certificato che attesti la destinazione, gli interventi ammissibili secondo le previsioni del Piano e del Regolamento.

TITOLO VI. INDENNIZZI E SANZIONI

CAPO I DANNI DA FAUNA

ART. 99 - DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA E INDENNIZZI

1. L'Ente indennizza, ai sensi dell'art. 15 della **Legge Quadro**, i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche condotte all'interno del Parco ed alle strutture strettamente connesse all'esercizio dell'attività agricola o di allevamento
2. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato sulla base di specifici sopralluoghi di verifica effettuati dall'Ente in collaborazione eventualmente anche con il R.CC.P.
3. La stima dei danni è effettuata sulla base del prezzario I.S.M.E.A. ed in subordine dell'I.S.T.A.T. e/o della Borsa Merci del C.C.I.A.A. di Bari e Foggia e/o direttamente da analisi di mercato, ecc., secondo le modalità degli articoli che seguono.
4. L'Ente liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dalla comunicazione dell'evento dannoso.
5. L'indennizzo di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepito.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 100 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

1. L'indennizzo non compete per danni arrecati al bestiame pascolante abusivamente, per il quale non venga osservata la normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti; parimenti, l'indennizzo non compete per danni agli apiari e agli allevamenti da cortile non in regola con la vigente normativa. Inoltre, l'indennizzo non compete per danni arrecati a strutture realizzate abusivamente.

2. L'Ente, con successivo provvedimento, fissa una soglia minima di danno economico indennizzabile, per cui l'Ente non indennizzerà i danni il cui valore economico sia inferiore alla predetta soglia. Non sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni:

a) relativi a terreni o colture abbandonati da almeno un anno, fatti salvi i prato-pascoli di proprietà pubblica o privata ove regolarmente sfalciati;

b) arrecati a giardini, piante ornamentali, a spazi verdi di pertinenza di strutture abitative e ricettive;

c) arrecati a colture forestali naturali spontanee di qualunque età, di proprietà pubblica o privata ed ai pascoli naturali di proprietà pubblica o privata. Ove il danno ai pascoli naturali interessi oltre 50 % della superficie complessiva del pascolo, in concessione ad una determinata azienda nel corso di un'unica stagione pascoliva, l'azienda potrà richiedere il rimborso della quota di fida pascolo relativa a quella annualità;

d) arrecati a colture forestali artificiali (da legno o meno) di proprietà pubblica o privata, di qualunque età, che godano di finanziamenti comunitari o di altra fonte. L'Ente potrà comunque procedere, ove richiesto, al rilascio al proprietario della coltura di certificazione attestante il danno prodotto dalla fauna selvatica;

e) relativi al patrimonio zootecnico, nei casi di assenza della carcassa dell'animale o presenza di resti insufficienti e di mancanza di qualsiasi circostanza indiziante utile all'accertamento della causa del danno.

ART. 101 - DENUNCIA DEL DANNO DA FAUNA

1. La denuncia del danno, pena decadenza, deve essere effettuata dall'interessato all'Ente entro quarantotto ore dalla scoperta del danno. In nessun caso il danno dovrà essere ripristinato e/o i frutti raccolti prima dell'avvenuto sopralluogo. Non sono ammessi risarcimenti per spese di ripristino già sostenute anche se documentabili.

2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo prestampato messo a disposizione dall'Ente e reperibile anche presso i Comandi di Stazione del R.C.C.P., e deve contenere:

a) proprie generalità con indicazione della reperibilità;

b) titolo di possesso ed individuazione catastale delle particelle interessate dal danno;

c) estratto di mappa catastale con l'ubicazione del fondo;

d) superficie complessiva del fondo;

e) nel caso di colture agrarie e forestali o di pascoli:

e.1) sommarie notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante danneggiate, superficie sulla quale si è riscontrato il danno, causa presunta del danno;

e.2) data o periodo in cui avverrà il ripristino o la raccolta; forme di prevenzione e/o protezione già adottate.

3. La denuncia deve contenere l'attestazione che il richiedente non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo.



*parco nazionale**
dell'alta murgia

4. Nella denuncia dovrà essere dichiarata la presa d'atto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n° 196, e dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità.
5. L'Ufficio Protocollo dell'Ente rilascerà regolare ricevuta per le domande pervenute a mano, mentre per quelle pervenute tramite raccomandata farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
6. Le richieste difformi dalla procedura sopra descritta non saranno valutate.

ART. 102 - ACCERTAMENTO DEL DANNO DA FAUNA

1. Il personale dell'Ente incaricato dei compiti di cui all'art. 99 esegue un sopralluogo del danno denunciato da svolgersi alla presenza ed in contraddittorio con il denunciante.
La valutazione dell'indennizzo verrà effettuata, successivamente, dall'Ente che redigerà un verbale di accertamento e valutazione del danno contenente i dati della denuncia.
2. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.
3. Qualora il danneggiato non sottoscriva il verbale, il responsabile del procedimento, fatti gli accertamenti del caso, proporrà al danneggiato l'indennizzo risultante dagli elementi istruttori, dando allo stesso un congruo termine per l'accettazione.

ART. 103 - VALUTAZIONE DEL DANNO AL BESTIAME

1. Per i danni al bestiame, il valore di riferimento per l'indennizzo è assunto per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'eventuale Iscrizione ad albi genealogici e registri ufficiali, sulla base di indicazioni fornite dall'I.S.M.E.A. ed in subordine dell'I.S.T.A.T. e/o direttamente da analisi di mercato, ecc.
2. Il ferimento di animali da parte della fauna del Parco è indennizzato, previo accertamento nei modi previsti nel precedente art. 102, sulla base delle fatture o degli scontrini fiscali relativi all'acquisto di medicinali e articoli sanitari in genere, specificatamente prescritte dal veterinario e finalizzati alla cura delle ferite subite, nonché delle spese veterinarie adeguatamente documentate. Per le specie da latte verrà indennizzato il mancato prodotto sino al sopraggiungere del periodo di asciutta.

ART. 104 - VALUTAZIONE DEL DANNO ALLE COLTURE

1. Per quanto attiene alle colture forestali sono indennizzabili i seguenti danni non reversibili o temporaneamente reversibili subiti dalle:
 - a) superfici rimboschite fino a cinque anni di età;
 - b) piantagioni arboree di qualunque età, purché non in stato di abbandono.Non sono ammessi ad indennizzo danni arrecati ad altre tipologie di superfici boscate.
2. Per quanto attiene alle produzioni agro-pastorali sono ammessi ad indennizzo i danni non reversibili a:
 - a) colture erbacee, quali: frumento, orzo, avena, mais, patate, ortaggi etc.;
 - b) medicaie, altre colture foraggere escluso il pascolo;
 - c) colture arboree ed arbustive da frutto, purché non in stato di abbandono, quali: frutteti, castagneti, oliveti, vigneti etc.
3. Il valore di riferimento per l'indennizzo dei danni alle colture è assunto sulla base di principi equitativi.



*parco nazionale**
dell'alta murgia

Tale valore è calcolato in relazione all'entità del danno accertato sulla base di specifici sopralluoghi di verifica effettuati dall'Ente, in collaborazione eventualmente anche con il R.C.C.P. e secondo le modalità di cui all'art. 99.

4. Le produzioni vengono desunte, a seguito di sopralluogo, anche ricorrendo alle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati I.S.T.A.T., dall'I.S.M.E.A. e/o direttamente da analisi di mercato.
5. Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicatura, etc.), verrà valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni.

ART. 105 - VALUTAZIONE DEL DANNO ALLE STRUTTURE

1. Per i danni alle strutture strettamente connesse all'esercizio delle attività agricole e di allevamento, la stima del danno è determinata dagli uffici dell'Ente con apposito verbale di accertamento d'indennizzo sulla base del vigente prezzario regionale delle opere pubbliche.

ART. 106 - DANNI DA CANE E DA CANE INSELVATICHITO

1. L'Ente non indennizza i danni provocati a capi di bestiame da cani, sia domestici che inselvatichiti.
2. Nei casi in cui sussista il dubbio circa la causa del danno tra lupo e cane, verranno assunte specifiche informazioni circa la probabilità di frequenza delle varie aree da parte dei branchi di lupi, che costituiranno la base per la valutazione della ammissibilità dell'indennizzo.
3. Al fine di evitare l'abbandono indiscriminato di cani da lavoro e/o la mancata custodia dei cani al seguito del bestiame domestico che vanno ad incrementare la già consistente popolazione di cani rinselvatichiti, si richiama l'obbligo derivante dalla normativa vigente, dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina. L'Ente si riserva la possibilità di effettuare dei controlli mirati.

ART. 107 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA FAUNA

1. L'Ente liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dalla comunicazione dell'evento dannoso e comunque entro sessanta giorni dal sopralluogo e dal ricevimento dell'eventuale documentazione integrativa richiesta.

ART. 108 - CONTENZIOSO RELATIVO AL DANNO DA FAUNA

1. Avverso la quantificazione e valutazione del danno, come stabilito nel presente capo, il danneggiato può presentare motivato ricorso alle Autorità competenti.

ART. 109 - MISURE DI PREVENZIONE

1. Il Direttore dell'Ente Parco, con proprio provvedimento, stabilisce misure adeguate di prevenzione atte ad eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente, con propria Deliberazione, può stabilire criteri per la concessione di contributi, secondo l'art. 72, comma 9, alla realizzazione delle misure di prevenzione definite dal provvedimento di cui al precedente comma.
3. L'osservanza delle misure di prevenzione adottate ai sensi del presente articolo è prescritta a pena di rigetto dell'istanza di indennizzo.



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

CAPO II – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 110 - ILLECITI AMMINISTRATIVI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 2., della [Legge Quadro](#), chiunque violi le disposizioni del Regolamento soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo fissati per ciascuna violazione nel medesimo Regolamento.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Trovano applicazione, altresì, le norme vigenti sul diritto al risarcimento dell'eventuale danno ambientale.
3. Le sanzioni sono accertate dal R.C.C.P. del Parco e da altre forze di polizia ed irrogate dal Direttore dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). L'accertamento della violazione, la sua contestazione e notificazione, il pagamento della sanzione e gli ulteriori atti connessi sono disciplinati dall'Ente con apposito provvedimento.

ART. 111 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per legge ove il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni del Regolamento e del relativo Piano del Parco comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dell'art.30, della Legge Quadro, per le violazioni alle disposizioni contenute nel Regolamento ed alle norme collegate del Piano per il Parco si applicano,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

anche in misura proporzionale all'entità del danno e/o del pericolo ai sensi dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 2 del **suddetto art. 30**, così come individuate dall'Ente con proprio **disciplinare**.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689 in quanto non in contrasto con la disciplina contenuta nell'art. 30 della Legge Quadro.

ART. 112 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Le sanzioni di cui al presente capo sono irrogate dal Direttore dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 29 commi 1 e 2 della Legge Quadro, e dell'art. 27 comma 1 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore dell'Ente, qualora venga esercitata un'attività in difformità rispetto al piano, al Regolamento, ai provvedimenti emanati in base al Regolamento e alle autorizzazioni o al nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima. Dispone inoltre la revoca del provvedimento permissorio ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di lavori o trasformazione di opere.

3. In via accessoria, può essere disposto il sequestro o la confisca dei beni utilizzati per la violazione, nonché l'inibizione a richieder il permesso all'esercizio dell'attività abusivamente condotta sino a tre anni, salvo se diversamente disposto nel presente Regolamento.

4. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostruzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il presidente provvede agli opportuni atti di demolizione e ripristino a spese dell'obbligato.

ART. 113 - CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE

1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui al presente Capo chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

2. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del comma precedente, risponde della violazione chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

ART. 114 - ELEMENTO SOGGETTIVO

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

ART. 115 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

2. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 116 - CONCORSO DI PERSONE

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

ART. 117 - SOLIDARIETÀ

1. Il proprietario della cosa utilizzata o destinata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o ancora il titolare di un diritto personale di godimento, se trattasi di bene immobile, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo dimostrazione che la cosa sia stata utilizzata contro la propria volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, colui che ha imposto tale autorità, direzione o vigilanza è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'Ente o imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ART. 118 - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

ART. 119 - COMPORTAMENTO RECIDIVO

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

ART. 120 - ATTI DI ACCERTAMENTO

1. Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed incaricati all'accertamento delle relative sanzioni, sono: il personale del R.C.C.P., del Corpo della Guardia di Finanza e delle altre Forze di Polizia dello Stato, nonché il personale dell'Ente e coloro che siano individuati con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, dotati di idonea qualifica.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza.

3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.

4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

ART. 121 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni. Per i residenti all'estero il termine è di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente con provvedimento della Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, con particolare riferimento all'art. 21 comma 2 della Legge Quadro, così come modificata ed integrata dalla Legge Quadro.
5. Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 122 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

ART. 123- OBBLIGO DEL RAPPORTO

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 120, comma 1, devono presentare alla Direzione dell'Ente un rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

ART. 124 - ORDINANZA E INGIUNZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente documenti e scritti difensivi oltre alla richiesta di poter essere sentiti.
2. Dopo aver sentito gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed aver esaminato i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, l'Ente, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza presidenziale motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; diversamente il Presidente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
3. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge.
4. Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal Regolamento; al



*parco nazionale**
dell'alta murgia

Presidente viene comunicato l'avvenuto pagamento entro il trentesimo giorno. Tale comunicazione spetta all'ufficio che ha ricevuto il pagamento.

5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

6. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizioni ai sensi della legge n. 689 del 1981, o, nel caso in cui venga proposta opposizione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato l'opposizione stessa, ovvero dopo che l'ordinanza con la quale si dichiara inammissibile l'opposizione o sia convalidato il provvedimento opposto sia diventato inoppugnabile o ancora, dopo che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso queste ultime.

ART. 125 - SEQUESTRO

1. Il sequestro amministrativo, sanzione amministrativa accessoria, può essere effettuato:

- a) sulle attrezzature, armi o materiali utilizzati per commettere la violazione;
- b) sul bene oggetto della violazione, che sarà consegnato all'Ente per l'alienazione e/o la distruzione.

2. Quando si è proceduto a sequestro amministrativo, per il tramite del R.CC.P. o di personale con qualifica competente, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Presidente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

ART. 126 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Il Presidente può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

ART. 127 - ESECUZIONE FORZATA

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Presidente procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.

2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

ART. 128 - PRESCRIZIONE

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.

ART. 129 - ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DALL'ENTE

1. Alle violazioni delle disposizioni dettate dagli altri regolamenti adottati dall'Ente, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi regolamenti.

ART. 130 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla [legge 24 novembre 1981](#), n. 689, ed alle altre normative vigenti.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 131 - DANNO AMBIENTALE

1. Ferme restando le competenze del M.A.T.T.M. in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, L'Ente, ai sensi dell'art. 313, comma 7, del [decreto legislativo 3 aprile 2006](#), n. 152, in qualità di soggetto danneggiato dal fatto produttivo di danno ambientale, agisce in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti degli interessi lesi.

2. Quando si è verificato un danno ambientale, l'Ente adotta, dandone previa comunicazione alle autorità di cui al comma precedente:

- a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base di specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure necessarie da adottare;
- b) le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306 del [decreto legislativo 3 aprile 2006](#), n. 152.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

3. Per il recupero delle spese sostenute per l'adozione delle predette misure di precauzione, messa in sicurezza e ripristino, l'Ente agisce direttamente in via di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile del danno, del pericolo o dell'imminente minaccia di danno.
4. In ogni caso l'Ente comunica tempestivamente al M.A.T.T.M. tutte le notizie inerenti casi di danno ambientale o situazioni di pericolo per l'ambiente, nonché tutte le informazioni sulle misure di precauzione, prevenzione, messa in sicurezza e ripristino eventualmente adottate.

ART. 132 – EFFICACIA, ATTUAZIONE E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 11, comma 6, della L. n. 394/1991 e s.m.i., entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro il suddetto termine i Comuni del Parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.
2. La modifica e l'aggiornamento del Regolamento avviene con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
3. Eventuali errori materiali nel testo del Regolamento, sono corretti con provvedimento dell'Ente, comunicato al M.A.T.T.M. ed alla Regione Puglia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Ove emergano errate classificazioni o perimetrazioni, delle superfici di cui agli Annessi C_B e C_C, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, ferma restando la disciplina della Zona di Piano in cui ricadono dette superfici, i soggetti interessati possono proporre rettifiche. A tal fine alla richiesta di rettifica deve essere allegata idonea documentazione che dimostri che, alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Le suddette coltivazioni devono essere altresì rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002.
5. L'Ente, verificata l'idoneità della documentazione pervenuta, atta a dimostrare l'errata classificazione o perimetrazione, d'intesa con la Regione, provvede alle relative rettifiche con provvedimento dell'Ente, comunicato al M.A.T.T.M. ed alla Regione Puglia.
6. L'Ente altresì, previa verifica delle revisioni ed aggiornamenti apportati al PPTR ai sensi dell'art.104 delle N.T.A. dello stesso PPTR, provvede all'approvazione delle stesse con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, da trasmettersi al M.A.T.T.M. ed alla Regione Puglia.

ART. 133 – DEROGHE E LIMITAZIONI

1. L'Ente per motivi di necessità o urgenza, connessa alle funzioni di sorveglianza, di tutela e di gestione ambientale, di protezione civile, di sicurezza, di soccorso e di emergenza, può stabilire deroghe o limitazioni purché non contrastino con le disposizioni legislative dello stato e della Regione Puglia, ovvero siano di competenza di altri organi o autorità.
2. Le deroghe sono specifiche, motivate e a termine.
3. Il personale dipendente dell'Ente può agire in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sulla base di appositi ordini di servizio, motivati ai sensi del comma 1 del presente articolo, della direzione dell'Ente.
4. Il Direttore presenta ogni sei mesi al Consiglio Direttivo una relazione illustrativa sulle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

ART. 134 - REGOLAMENTI OPERATIVI E DISCIPLINARI VIGENTI

1. Tutti i regolamenti operativi e/o i disciplinari già emanati dall'Ente decadono automaticamente con l'efficacia del Regolamento ai sensi dell'art. 11 della Legge Quadro. ~~In particolare sono abrogati i regolamenti relativi a:~~

~~1.1. "Regolamento per l'indennizzo dei danni causati alla fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali, al patrimonio zootecnico e/o alle opere nel territorio del parco", approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02/08 del 28 gennaio 2008;~~

~~1.2 "Regolamento per la concessione del patrocinio morale e di contributi economici per iniziative di rilevante interesse", approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 19/10/2006;~~

~~1.3 Regolamento "Prime disposizioni per i lavori forestali nel territorio del Parco", approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 07/08 del 25 marzo 2008;~~

~~1.4. "Disposizioni urgenti per la disciplina della bruciatura delle stoppie", adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30/08/2007~~

~~1.5 "Prime indicazioni per lo spandimento delle acque di vegetazione di frantoi oleari e delle sanse nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia", approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo 18/01/2006;~~

~~1.6 "Disposizioni tecniche per il rilascio del nulla osta, dei pareri di Valutazione d'incidenza e delle autorizzazioni relativi ad interventi ed attività a farsi nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia", approvate con Det. Dir. n. 257 del 13/10/2016;~~

2. L'Ente può adottare, secondo le procedure della Legge Quadro, per sopraggiunte necessità eventuali regolamentazioni integrative su specifiche materie.

ELENCO ALLEGATI:

- Allegato C_A "Carta della Zonizzazione e delle Aree contigue"
- Allegato C_B "Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario"
- Allegato C_C "Carta della Vegetazione"
- Allegato C_D "Carta delle presenze archeologiche del Parco",
- Allegato C_E "Carta idrogeologica"
- Allegato C_F "Carta dei vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici",
- Allegato C_G "Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti"
- Allegato C_H "Carta dei sentieri, delle attrezzature e dei servizi del Parco"
- Allegato C_I "Carta della rete stradale principale e locale"
- Allegato C_L "Carta del vincolo idrogeologico e dei piani di assetto idrogeomorfologico";
- Allegato C_M "Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco";
- Allegato C_N "Carta Geomorfologica";



*parco nazionale**
dell'alta murgia

- Allegato C_O "Carta del sistema delle masserie";
- Allegato _A "Introduzioni di armi e mezzi distruttivi o di cattura da parte di privati nel territorio del Parco";
- Allegato _B "Modello richiesta di autorizzazione per l'introduzione nel territorio del Parco, da parte di privati, di armi scariche e in custodia per fini venatori";
- Allegato _C "Schema di Convenzione";
- Allegato _D "Schema di Convenzione Cave";
- Allegato _E "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali";
- Allegato _F "Regolamento per la concessione del patrocinio morale e di contributi economici per iniziative di rilevante interesse";
- Allegato _G "Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica del Parco";
- Allegato _H "Marchio del Parco";
- Allegato _I "Schede-progetto descrittive dei progetti prioritari e dei progetti speciali";
- Allegato _L "Modello richiesta di nulla osta e parere ai fini della valutazione d'incidenza";
- Allegato _M "Modello richiesta di autorizzazione per Manifestazione sportiva";
- Allegato _N "Modello richiesta autorizzazione al sorvolo del territorio del Parco";
- Allegato _P "Modello richiesta autorizzazione riprese per finalita' commerciali e pubblicitarie";
- Allegato _Q "Flora endemica, specie vegetali selvatiche ad uso officinale e/o alimentare, piante monumentali";
- Allegato _R "Interventi ed opere non soggetti a nulla osta".

ELENCO MODIFICHE APPORTATE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO COME AGGIORNATA AL FORMAT DEL MINISTERO

- 1. TABELLA DI CONFRONTO TRA IL R.R. N. 6/2016, COME MODIFICATO CON R.R. 12/2017, ED IL REGOLAMENTO DEL PARCO, RECANTE LE MODIFICHE/INTEGRAZIONI APPORTATE (IN VERDE);**
- 2. MODIFICHE APPORTATE DALL'ENTE (IN ROSSO);**
- 3. MODIFICHE E RISCONTRO AI PUNTI SALIENTI DELL'ISTRUTTORIA DEL MINISTERO (IN AZZURRO);**

1. TABELLA DI CONFRONTO TRA IL R.R. N. 6/2016, COME MODIFICATO CON R.R. 12/2017, ED IL REGOLAMENTO DEL PARCO, RECANTE LE LE MODIFICHE/INTEGRAZIONI APPORTATE

REGOLAMENTO REGIONALE n. 6/2016 integrato con il R.R.	INTEGRAZIONI/MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PARCO	ART. DEL REGOLAMENTO MODIFICATO/INTEGRATO
	<p>Divieto di realizzazione di nuova viabilità negli habitat: 1310, 1410, 1420, 1430, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250*, 2260, 3120, 3140, 3150, 3170*, 4090, 5210, 5230*, 5320, 5330, 5420, 6210*, 6220*, 62A0, 6420, 7210*.</p>	<p>NO</p> <p>Già ricompreso nell'art.20, c.1, <i>divieto di trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;</i></p>
<p>1a- INFRASTRUTTURE</p>	<p>Per progetti di nuova realizzazione e adeguamento delle infrastrutture esistenti, obbligo di individuazione di misure di mitigazione quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottopassaggi, ecodotti o altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare per la fauna; - collocazione di dissuasori adeguati e sistemi di mitigazione (catadiottri, sistemi acustici e/o olfattivi, barriere, sottopassi e sovrappassi) per la fauna; <p>nel caso di realizzazione di barriere fonoassorbenti trasparenti, posa in opera di sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna (strisce adesive di colore giallo poste verticalmente a 12 cm l'una dall'altra).</p>	<p>PARZIAMENTE INTEGRATO</p> <p>relativamente alle barriere fonassorbenti, le restanti parti già ricomprese all'art. 77, c.4</p>
	<p>Art. 77, c.4 è stato inserito:</p> <p><i>f) nel caso di realizzazione di barriere fonoassorbenti trasparenti, dovranno essere posti in opera sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna (strisce adesive di colore giallo poste verticalmente a 12 cm l'una dall'altra).</i></p>	

1b – INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	<p>Obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo Elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.</p>	<p>NO, già previsto all'art. 24, 2</p>	
	<p>Obbligo di interrare i conduttori nel caso di elettrodotti e linee aeree a media e bassa tensione di nuova realizzazione.</p>	<p>No Già inserito all'art. 35, c.1 : 1. <i>Nelle zone A e B l'installazione di impianti e linee telefoniche ed elettriche è vietata. Nelle zone C e D le linee dovranno essere realizzate completamente interrate lungo la viabilità esistente.</i></p>	
	<p>Divieto di effettuare le manutenzioni, mediante taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media ed alta tensione, nel periodo 15 marzo – 15 luglio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi periodo.</p>	<p>Si Inserito all'art. 35 , c.9, ma il periodo è più restrittivo (20 agosto al posto del 15luglio)</p>	<p>Art. 35, c.9 <i>E' vietato effettuare le manutenzioni, mediante taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media ed alta tensione, nel periodo 15 marzo – 20 agosto, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi periodo.</i></p>
	<p>Per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili si applica quanto previsto dal R.R. 30 dicembre 2010, n. 24.</p>	<p>No L'art. 37 è già coerente con R.R. 24-2010</p>	
	<p>Monitoraggio dell'avifauna mediante radar con blocco delle pale in caso di migrazioni nel raggio di 5 km dai siti.</p>	<p>No, in ragione delle limitate possibilità di realizzazione di aereo generatori in area parco, peraltro finalizzati all'autoconsumo, di cui all'art. 35, c. 4 e 5. Resta ferma la possibilità di prevedere tale prescrizione nei provvedimenti di competenza.</p>	

1c – INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	Negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture idrauliche, obbligo di rimozione o adeguamento dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario.	SI INSERITO CON MODIFICHE (TOLTO IL RIFERIMENTO ALLA FAUNA ITTICA D'INTERESSE COMUNITARIO, NON PRESENTE) ALL'ART. 35, C.11,	ART. 35, C.11, <i>Negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture idrauliche, obbligo di rimozione o adeguamento dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua.</i>
	Negli interventi di nuova realizzazione che prevedono l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, obbligo di prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.	SI INSERITO CON MODIFICHE (TOLTO IL RIFERIMENTO ALLA FAUNA ITTICA D'INTERESSE COMUNITARIO, NON PRESENTE) ALL'ART. 35, C.11,	ART. 35, C.11, <i>Negli interventi di nuova realizzazione che prevedono l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, obbligo di prevedere la costruzione di strutture tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.</i>
	Rimozione o mitigazione dei manufatti esistenti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua naturali e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica.	SI INSERITO CON MODIFICHE (TOLTO IL RIFERIMENTO ALLA FAUNA ITTICA D'INTERESSE COMUNITARIO, NON PRESENTE) ALL'ART. 35, C.11, <i>Rimozione o mitigazione dei manufatti esistenti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua naturali.</i>	ART. 35, C.11, <i>Rimozione o mitigazione dei manufatti esistenti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua naturali.</i>

Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Gestore. Per la manutenzione e il ripristino delle strutture in pietra a secco obbligo di fare riferimento alle "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia".

Per i muretti a secco valgono le indicazioni tecniche di cui alla DGR 1554/2010 di seguito riportate:

nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco devono essere garantite le loro capacità di drenaggio; in caso di ripristino totale di muri crollati, gli stessi dovranno avere la tipologia e le dimensioni originarie.

Il materiale di riempimento degli spazi liberi del muro dovrà essere costituito esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni. Le operazioni di ripristino dei muri a secco dovranno essere condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali. La vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non deve essere eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spalcate per consentire i lavori di ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose (es: biancospino *Crataegus* sp. pl., caprifoglio *Lonicera* sp. pl, prugnolo *Prunus spinosa*), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore a 3 centimetri, lasciando almeno 3-5 polloni per pianta. Gli alberelli di perastro (*Pyrus amygdaliiformis*) e mandorlo di Webb (*Prunus webbii*) devono essere salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori.

NO Art. 34, c. 1, 2

	<p>Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'Ente Gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria dei terreni coltivati.</p>	<p>NO art. 49 c. 13</p>	
	<p>Divieto di utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione provenienti da depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992. In ogni caso vige il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione su habitat di interesse comunitario.</p>	<p>NO art. 49 c. 16</p>	
	<p>Divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.</p>	<p>No art. 42 c. 7</p>	

	<p>Divieto di utilizzo di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nelle aree marginali tra i coltivi e in una fascia della larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda di tutti i corpi idrici (pozzi, stagni, fossi collettori di seconda raccolta), con eccezione delle scoline. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica.</p>	<p>Si, art. 25, c.4</p>	<p>Art. 25 c.4</p> <p>E' vietato altresì utilizzare diserbanti, disseccanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica in una fascia della larghezza di .10 metri dal relativo ciglio di sponda (pozzi, stagni, fossi collettori di seconda raccolta, canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori), con eccezione delle scoline in cui sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica. Gli interventi di diserbo meccanico della rete idraulica artificiale dovranno essere effettuati a partire dal 15 luglio e fino al 30 settembre e comunque solo quando questi risulta essere asciutta e totalmente priva d'acqua.</p>
	<p>Divieto di utilizzare i prodotti fitosanitari per la difesa delle piante nelle aree marginali tra i coltivi e in una fascia della larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda di tutti i corpi idrici (fiumi, torrenti, laghi, pozzi, stagni, fossi collettori di seconda raccolta), con eccezione delle scoline, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica.</p>	<p>Si, art. 49, c.3</p>	<p>C. 3 E' vietato l'utilizzo di diserbanti, disseccanti e pesticidi nelle Zone A e B.</p> <p>In zona C e D è vietato utilizzare i prodotti fitosanitari per la difesa delle piante nelle aree marginali tra i coltivi e in una fascia della larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda di tutti i corpi idrici (fiumi, torrenti, laghi, pozzi, stagni, fossi collettori di seconda raccolta), con eccezione delle scoline, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica</p> <p>In zona C e D obbligo di utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari</p>

	<p>Rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, compreso il divieto di bruciatura delle stoppie, previsti dalla Disciplina del regime di condizionalità.</p>	<p>Si, art. 49, c. 1</p>	<p>Art. 49 C1 in tutto il territorio del Parco le attività agricole devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, compreso il divieto di bruciatura delle stoppie, previsti dalla Disciplina del regime di condizionalità.</p> <p>In zona A sono consentiti l'agricoltura biologica ed i normali avvicendamenti colturali; sono vietate le trasformazioni agrarie; le attività agricole possono essere condotte nei terreni e nelle aree a esse attualmente destinate, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, in armonia con le indicazioni, anche prescrittive del Piano del Parco; tali attività possono essere svolte secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e biodinamica;</p>
	<p>Obbligo di utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.</p>		

<p>Scelta di colture e di varietà a più ridotte esigenze idriche, adozione di tecniche agronomiche a risparmio idrico (aridocoltura), uso di sistemi di irrigazione ad elevata efficienza, miglioramento dei sistemi di captazione delle acque meteoriche. Realizzazione di interventi finalizzati al contenimento del ruscellamento e dell'erosione del suolo (inerbimento dei terreni arborati, lavorazioni lungo le curve di livello, cover crops, agricoltura conservativa ecc.). Riduzione della quantità di erbicidi attraverso diverse strategie di applicazione (riduzione delle dosi, uso di microdosi, localizzazione dei trattamenti, interrimento del prodotto, epoca di intervento, ecc.). Uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente fra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi e per l'ambiente e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non presentino in etichetta frasi di precauzione per l'ambiente (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE , oppure - presentino in etichetta frasi di precauzione (SPe), che indicano ridotte misure di mitigazione per la protezione degli organismi acquatici, oppure - non siano classificati pericolosi per l'ambiente (N). <p>Promuovere la diffusione dell'agricoltura biologica ed in particolare favorire la trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide.</p> <p>Promuovere l'adozione di tecniche di produzione e di difesa integrata volontaria.</p> <p>Favorire la conservazione e la reintroduzione di specie vegetali e di razze autoctone al fine di tutelare la biodiversità agraria, anche attraverso l'adozione di pratiche agricole che favoriscano la rinaturalizzazione e l'incremento di aree di alimentazione e di rifugio per le specie tutelate.</p> <p>Adottare modalità e tecniche, compatibili con la riproduzione</p>	<p>SI,</p> <p>Art. 49, C 8</p>	<p>Art. 49, C 8</p> <p>L'Ente incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni, la gestione sostenibile delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli in coerenza con le finalità di tutela del Parco mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'adozione di pratiche agricole che favoriscano la rinaturalizzazione e l'incremento di aree di alimentazione e di rifugio per le specie tutelate; • l'adozione di modalità e tecniche compatibili con la riproduzione dell'avifauna, in grado di ridurre sui terreni coltivati a cereali e altre colture da pieno campo gli impatti sulla fauna selvatica durante le operazioni di sfalcio, andanatura, ranghinatura, raccolta (dispositivi di involo posti davanti alle barre falcianti, andamento centrifugo dello sfalcio ecc.). • la scelta di colture e di varietà a più ridotte esigenze idriche; adozione di tecniche agronomiche a risparmio idrico (aridocoltura); • uso di sistemi di irrigazione ad elevata efficienza; miglioramento dei sistemi di captazione delle acque meteoriche; • l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente fra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi e per l'ambiente e che: • non presentino in etichetta frasi di precauzione per l'ambiente (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE , oppure <ul style="list-style-type: none"> • presentino in etichetta frasi di precauzione (SPe), che indicano ridotte misure di mitigazione per la protezione degli organismi acquatici, <p>non siano classificati pericolosi per l'ambiente (N).</p>
--	--	--

	<p>Interventi per la razionalizzazione e la qualificazione delle attività di pascolo: strutture e dotazioni per la razionalizzazione delle attività di pascolo (recinzioni, recinzioni mobili elettriche con alimentazione a pannello fotovoltaico, realizzazione di pozze o punti d'acqua accoppiati o ripartiti parte per abbeveraggio e parte protetta per habitat e fauna minore).</p> <p>Creazione e mantenimento di stagni e pozze di abbeverata in condizione idonea a garantire la funzione zootecnica e naturalistica; le opere realizzate dovranno essere dotate di strutture di risalita per anfibi.</p> <p>Attività di pascolo vagante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione da parte dell'Ente Gestore delle aree in cui vietare il transito e stazionamento di greggi in relazione a: presenza di habitat di Allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli e all'Allegato II della Direttiva Habitat; <p>definizione, da parte dell'Ente Gestore, del carico massimo di U.B.A. per ettaro/mese sostenibile.</p>	<p>SI, art. 42, c.4 e 44, c.2</p>	<p>Art. 42, c.4 Sono altresì consentiti interventi per la razionalizzazione e la qualificazione delle attività di pascolo: strutture e dotazioni per la razionalizzazione delle attività di pascolo (recinzioni, recinzioni mobili elettriche con alimentazione a pannello fotovoltaico, realizzazione di pozze o punti d'acqua accoppiati o ripartiti parte per abbeveraggio e parte protetta per habitat e fauna minore). Creazione e mantenimento di stagni e pozze di abbeverata in condizione idonee a garantire la funzione zootecnica e naturalistica; le opere realizzate dovranno essere dotate di strutture di risalita per anfibi.</p> <p>Art. 44, c.2 2. L'Ente può con proprio provvedimento individuare le aree in cui vietare il transito e stazionamento di greggi in relazione a: presenza di habitat di Allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli e all'Allegato II della Direttiva Habitat.</p>
--	---	---	---

3 – GESTIONE FORESTALE	<p>Divieto di attività di imboscimento, rimboscimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti. Sono fatti salvi gli interventi da realizzare su suoli agricoli nelle fasce ripariali.</p>	<p>No, divieto ricompreso nell'art. 20, c.1</p>	
	<p>Gli interventi di imboscimento, rimboscimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008.</p>	<p>Si, art. 54, c.3</p>	<p>Art. 54, c.3 è aggiunto:</p> <p>È sempre vietata l'attività di imboscimento, rimboscimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti.</p> <p>Gli interventi di imboscimento, rimboscimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008.</p>

	<p>L'impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.</p>	<p>No, art. 56, c.1</p>	
	<p>Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. Non si considera contigua una tagliata se separata da un'altra da una fascia di bosco non tagliato di larghezza pari o superiore a 100 m. Per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.</p>	<p>SI, art. 53, c. 2</p>	<p>Art. 53 c2 Nei popolamenti forestali presenti nel Parco è vietato il taglio produttivo e di utilizzazione finale. E' consentito esclusivamente il taglio culturale, inteso come intervento che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e assicurando la conservazione del suolo.</p>

	<p>Divieto di taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale). Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli di avviamento all'alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti, eliminazione di specie alloctone ecc..</p>	<p>Si, art. 54, c.4</p>	<p>Art. 54 c. 4</p> <p>All'interno del Parco è vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua temporanei o perenni, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale). Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli di avviamento all'alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti, eliminazione di specie alloctone ecc..</p> <p>Gli interventi selvicolturali nelle zone B e C sono finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali anche in relazione alla tutela della fauna selvatica. In tali zone il taglio colturale, in assenza di piano di gestione, può essere ripetuto sulla stessa superficie dopo un periodo non inferiore a 10 anni. Sono altresì consentiti gli interventi di valorizzazione finalizzati alla fruizione sostenibile</p>
--	---	---	---

	<p>I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero certificati dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiazze prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante.</p>	<p>No, art. 54, c. 14 e 15</p>	
	<p>Obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti (es. mal dell'inchiostro del castagno, grafiosi dell'olmo, agenti di marciume radicale del pino ecc.), da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.</p>	<p>No, art. 54, c.8</p>	

	<p>Nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di effettuare il rimboscimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m² per le fustaie e a 5000 m² per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.</p>	<p>Si, art. 54, c. 16</p>	<p>Art. 54 c. 16</p> <p>Nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di effettuare il rimboscimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m² per le fustaie e a 5000 m² per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.</p>
	<p>I viali tagliafuoco devono essere di "tipo verde attivo". L'eventuale asportazione di biomassa legnosa è rimandata al Piano Antincendi Boschivi di ciascun comprensorio boschivo.</p>	<p>Si, art. 58, c.3 riscritto</p>	<p>Art. 58 c.3</p> <p>3. Lungo i margini delle aree boschive devono essere realizzate fasce tagliafuoco "verdi" dell'ampiezza di almeno 5 metri, in particolare in adiacenza a strade e seminativi. In tali fasce la vegetazione erbacea ed arbustiva, nonché la rinnovazione di specie forestali, deve essere contenuta mediante il taglio raso ed una lavorazione del suolo superficiale (5-10 cm). Le piante arboree devono essere spalcate al fine di evitare il passaggio di fuoco radente in chioma. Le conifere devono essere spalcate non oltre 1/3 dell'altezza ed in modo tale che la parte terminale dei rami più bassi sia a circa 1,5 metri da terra. Le latifoglie devono essere allevate ad altofusto spalcando i rami sino a 1,5 metri da terra.</p>

	<p>Divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale.</p>	<p>Art. 56, c.4</p>	<p>Art. 56, c.4 4. È vietato impermeabilizzare le strade ad uso forestale</p>
	<p>Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat: 2270*, 9180*, 91AA*, 91F0, 91L0, 9210*, 92A0, 92D0,</p>	<p>No, divieto ricompreso nell'art. 20, c.1</p>	
	<p>Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto in qualità di proprietari, lavoratori e gestori ed altri da loro autorizzati.</p>	<p>No, art. 60</p>	

	<p>Nella realizzazione di piste forestali deve essere evitata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.</p>	<p>No, art. 56, c.3</p>	
	<p>I diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata.</p>	<p>No, art. 54, c.11</p>	

	<p>Gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga concessa dall'Ente Gestore, da richiedere entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque, limitata all'esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna.</p>	<p>No, art. 57, c.1 e 2.</p>	
	<p>Favorire le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli forestali e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali.</p>	<p>Si, ART. 54 C. 9</p>	<p>ART. 54 C. 9 Nei boschi mesofili e termofili deve essere favorita la disetaneità, la rinnovazione e la plurispecificità favorendo lo sviluppo delle specie del sottobosco e quelle accompagnatrici anche attraverso la gestione delle attività agro-silvo-pastorali in grado di aumentare la complessità della struttura forestale e la presenza di radure e chiarie.</p>

	<p>Favorire l'evoluzione all'alto fusto nelle stazioni con caratteristiche ecologiche che lo consentano, la disetaneità, l'aumento della biomassa vegetale morta in bosco e la diversificazione della composizione e della struttura dei popolamenti forestali.</p>	<p>Art. 52 c. 1 a fine del comma 1</p>	<p>Gli interventi selvicolturali devono favorire l'evoluzione all'alto fusto nelle stazioni con caratteristiche ecologiche che lo consentano, la disetaneità, l'aumento della biomassa vegetale morta in bosco e la diversificazione della composizione e della struttura dei popolamenti forestali.</p> <p>Devono mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla nidificazione, sia all'alimentazione della fauna</p> <p>Devono mantenere, ripristinare o creare una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diverse forme di governo del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia disetanea).</p> <p>Devono favorire l'introduzione di specie da frutto semiselvatiche quali fico, gelso, azzero, corbezzolo, corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stagionali per favorire la fauna frugivora</p> <p>Devono mantenere o ripristinare gli elementi di diversità ecologica presenti quali: stagni, pozze di abbeverata, doline, fossi, muretti a secco.</p> <p>Devono individuare e censire alberi monumentali in bosco, così come definiti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".</p> <p>È vietato il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità.</p>
--	---	---	---

	Favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco.	Vedi sopra	Vedi sopra
	Mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla nidificazione, sia all'alimentazione della fauna.	Vedi sopra	Vedi sopra
	Mantenere, ripristinare o creare una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diverse forme di governo del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia disetanea).	Vedi sopra	Vedi sopra

	<p>Mantenere, ripristinare o creare aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli alberi morti o marcescenti, con particolare riferimento alle aree interessate da problemi di dissesto idrogeologico.</p>	<p>Vedi sopra</p>	<p>Vedi sopra</p>
	<p>Favorire l'introduzione di specie da frutto semiselvatiche quali fico, gelso, azzeruolo, corbezzolo, corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stagionali per favorire la fauna frugivora.</p>	<p>Si, Art. 54 c 2</p>	<p>Art. 54 c 2</p> <p>In Zona B sono consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura naturalistica, compresi i tagli selettivi di diradamento moderato dal basso ed i tagli intercalari volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali.</p> <p>Nei lavori di infittimento è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.</p> <p>Nei lavori di infittimento o sottopiantagione almeno il 10% delle piante deve essere costituito da specie da frutto semiselvatiche quali fico, gelso, azzeruolo, corbezzolo, corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stagionali per favorire la fauna frugivora.</p>

	Mantenere o ripristinare gli elementi di diversità ecologica presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, doline, fossi, muretti a secco.	Si, Art. 52 c. 1 a fine del comma 1	Vedi sopra
	Individuare e censire alberi monumentali in bosco, così come definiti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".	Art. 52 c. 1 a fine del comma 1	Vedi sopra
4. ATTIVITA' VENATORIA E GESTIONE FAUNISTICA	Divieto di esercitare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente competente.	SI, PARZIALMENTE INTEGRATO, ALL'ART. 15, C.9	Art. 15, c.9. 9) In tutto il territorio del parco è in ogni caso vietato esercitare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, nonché la realizzazione di strutture ad essa destinate.

	Divieto di realizzare nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare cinofile e di ampliare quelli esistenti.	SI, PARZIALMENTE INTEGRATO, ALL'ART. 15, C.9	Art. 15, c.9. 9) In tutto il territorio del parco è in ogni caso vietato esercitare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, nonché la realizzazione di strutture ad essa destinate.
	Divieto di utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne degli stessi.	NO, Già RICOMPRESO NEI DIVIETI GENERALI, ART. 9, C.2	
	Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio, ad eccezione delle immissioni delle specie fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>), storna (<i>Perdix perdix</i>), lepre (<i>Lepus europaeus</i>) e quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) autorizzate dal Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria previo studio di fattibilità e d'incidenza Ambientale (mod. R.R. 07/2017)	NO, Già RICOMPRESO NEI DIVIETI GENERALI, ART. 9, C.2	
	Divieto di esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE).	NO, Già RICOMPRESO NEI DIVIETI GENERALI, ART. 9, C.2	

<p>Misura di Conservazione Trasversale sostituita dal r.r. n. 12/2017, art. 3, c. 9 così come segue: "Divieto di effettuare il controllo della densità dei cinghiali, con qualsiasi metodo, nel periodo 15 marzo – 15 luglio"</p>	<p>SI ART. 24 BIS - CONTENIMENTO E REINTRODUZIONI DELLE POPOLAZIONI ANIMALI</p>	<p>ART. 24 BIS - CONTENIMENTO E REINTRODUZIONI DELLE POPOLAZIONI ANIMALI</p> <p>1. Fermo restando il divieto di attività venatoria sull'intero territorio del Parco, sono consentiti i seguenti interventi sulla fauna selvatica:</p> <p>a) contenimento delle popolazioni, anche mediante prelievi selettivi, con le modalità previste al comma 2, ad esclusione del periodo compreso tra il 15 marzo – 15 luglio;</p>
<p>Il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento è vietato. Il foraggiamento dissuasivo finalizzato a "deviare" l'interesse di specie problematiche dalle colture agrarie è consentito ad una distanza superiore a 100 m da colture in atto.</p>	<p>NO, VIETATO DA LEGGE NAZIONALE IN AREA PARCO</p>	
<p>Il foraggiamento da richiamo a scopo venatorio è vietato.</p>	<p>NO, Già RICOMPRESO NEI DIVIETI GENERALI, ART. 9, C.2</p>	
<p>Contrastare il fenomeno dei bocconi avvelenati, che interessa varie specie di interesse comunitario, anche attraverso l'adozione e la diffusione di alcune delle misure innovative previste dal LIFE + Antidoto (nucleo cinofili antiveleno).</p>	<p>No Attività non pertinenti nel territorio del parco</p>	
<p>Intensificare le attività di repressione del bracconaggio.</p>	<p>Si, Integrato l'art. 24, c.11</p>	<p>Art. 24, è stato aggiunto:</p> <p>12. L'Ente promuove azioni volte ad intensificare l'attività di repressione del bracconaggio.</p>

5 – PESCA IN ACQUE DOLCI		No Attività non pertinenti nel territorio del parco	
6 – PESCA IN ACQUE LAGUNARI/ MARE		No Attività non pertinenti nel territorio del parco	
7- ACQUACOLTURA E MARICOLTURA		No Attività non pertinenti nel territorio del parco	
8. FRUIZIONE	Per particolari ragioni di tutela e conservazione naturalistica, l'Ente Gestore può limitare, interdire o stabilire condizioni particolari per la navigazione, l'accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili	NO Già inserito negli artt. 60-68-83 la possibilità di interdire zone e sentieri	
	Divieto di attuare campeggio libero o sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo	NO perché già inserito nell'art.68 ART. 68 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO 1. Il campeggio con tende, camper ed altri mezzi di soggiorno è vietato nella Zona A; nelle altre zone è consentito previa autorizzazione dell'Ente, che ne prescrive limiti e modalità, esclusivamente nelle zone appositamente destinate ed eventualmente attrezzate allo scopo e indicate nell'apposito elenco predisposto dall'Ente e periodicamente aggiornato. 2. Nelle Zone A e' consentito esclusivamente il bivacco per motivi di ricerca scientifica o di studio, previa autorizzazione dell'Ente, che ne prescrive limiti e modalità. 3. Nella Zona B, il bivacco degli escursionisti deve essere autorizzato e può arrivare a massimo 3 notti. Qualora durante l'escursione si verifichi una qualsiasi situazione di emergenza che comporti la necessità di un bivacco l'escursionista deve	1.

		<p>adoperare ogni mezzo a disposizione per segnalare alle autorità.</p> <p>4. Nelle Zone C e D il bivacco è consentito salvo eventuale, diversa indicazione apposta in loco.</p> <p>5. Il bivacco è consentito, in deroga alle limitazioni del comma 3. e 4. e nell'ambito di particolari iniziative escursionistiche, previa comunicazione al C.T.F.A.A. del Parco, con l'indicazione dei luoghi, dei giorni e del numero di partecipanti.</p> <p>6. L'Ente, può rilasciare autorizzazione in deroga al comma 1, in relazione a motivate esigenze o necessità.</p> <p>7. L'Ente può in ogni caso, per gravi e urgenti esigenze di salvaguardia ambientale e/o di protezione della fauna o della flora disporre la riduzione o la sospensione delle attività disciplinate dal presente articolo, anche revocando l'autorizzazione rilasciata.</p>	
	Divieto di svolgimento di attività di giochi di guerra simulata	NO Già inserito nell'art. 60	
	L'uso di fuochi all'aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate dall'Ente gestore del sito.	No, già inserito art. 11; c.1	
9 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE	L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti deve avvenire senza disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente.	No , già ricompreso nell'art. 12, c.1	
	Divieto di effettuare manifestazioni pirotecniche. Sono fatte salve le manifestazioni all'interno dei centri abitati, da effettuarsi ad una distanza minima di 500 metri dal ciglio delle gravine, comunque previa comunicazione all'Ente Gestore.	Si parzialmente integrato con il divieto di effettuare manifestazioni pirotecniche, la restante parte non pertinente.	Art. 11, c.3, così modificato: <i>E' vietato effettuare manifestazioni pirotecniche, salvo quanto disciplinato all'art. 10, c. 6, del presente Regolamento. L'uso di fuochi per esigenze zoo-fitosanitarie deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.</i>
	L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili, ai fini della tutela di particolari specie animali, limitatamente a periodi di criticità.	NO , GIA' PRESENTE ALL'ART. 12, C.2	

	<p>Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti, devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.</p>	<p>Si Integrato con il c.12, all'art. 35 E con il c.4, all'art. 12</p>	<p>Art. 35, c. 12: <i>Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti, devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.</i> Art. 12, c.4: 4. La realizzazione di impianti di illuminazione dovrà avvenire secondo quanto disciplinato all'art. 35.</p>
	<p>Nelle aree a vegetazione naturale esterne ai nuclei abitati nonché alle zone turistiche ed artigianali/industriali esistenti non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna. È fatta salva la normativa regionale vigente in materia.</p>	<p>Si Integrato con il c.13, all'art. 35 E con il c.4, all'art. 12</p>	<p>Art. 35, c. 13: <i>Nelle aree a vegetazione naturale esterne ai nuclei abitati nonché alle zone turistiche ed artigianali/industriali esistenti non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna. È fatta salva la normativa regionale vigente in materia.</i> Art. 12, c.4: 4. La realizzazione di impianti di illuminazione dovrà avvenire secondo quanto disciplinato all'art. 35.</p>
	<p>Per ridurre l'impatto delle emissioni sonore in ambiente marino dovute in particolare alla navigazione commerciale, modificare la fonte del rumore mediante, ad esempio: l'alterazione di alcune caratteristiche chiave del suono, quali la frequenza o la potenza; l'utilizzo di tecnologie alternative e di simulatori; l'utilizzo di espedienti che funzionano da inibitori del suono (bubblecurtains, blastingmats ecc.) in grado di contenere il suono in un'area ristretta.</p>	<p>NO, NON PERTINENTE</p>	

15. ATTIVITA' ESTRATTIVE	Divieto di apertura di nuove cave.	NO, GIA' RICOMPRESO NELL'ART. 9, C.2, LETT. E) E NELL'ARTT. 29 E 30	
--------------------------	------------------------------------	--	--

Divieto di ampliamento delle cave autorizzate.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data del 02/08/2013 (data di adozione del vigente PPTR). Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso, la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata. Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

È comunque fatto divieto di

**NO,
GIA' RICOMPRESO NELL'ART. 9, C.2, LETT. E) E NELL'ARTT. 29
E 30,
MENTRE PER L'AMPLIAMENTO PR I MATERIALI LAPIDEI DI
DIFFICILE REPERIBILITA', C'è LA NORMA PIÙ RESTRITTIVA
ALL'ART. 30,C. 14;**

	<p>Nei progetti di recupero è obbligatorio osservare la seguente prescrizione:</p> <p>- le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiroterri.</p>	<p>NO, Già RICOMPRESO ALL'ART. 30, C.5, LETT. A)</p>	
	<p>La proroga delle attività estrattive autorizzate e in esercizio è consentita solo se non interessa aree ricoperte da habitat di interesse comunitario e a fronte di presentazione di specifici piani di coltivazione, di dismissione e recupero, da sottoporre agli enti competenti per l'acquisizione dei necessari pareri. In ogni caso la proroga può essere concessa per una sola volta e per un periodo massimo di 5 anni.</p>	<p>NO, LE PREVISIONI DEL Regolamento di cui all'art. 30, sono più restrittive e non contemplano la proroga</p>	
	<p>Le cave dismesse da più di 10 anni, con processi di rinaturalizzazione spontanea in corso non possono essere utilizzate per altri scopi, ma possono essere realizzati solo interventi volti all'accelerazione dei processi di rinaturalizzazione.</p>	<p>NO, Già RICOMPRESO ALL'ART. 30, C.5, LETT. B)</p>	

	<p>In caso di interventi di manutenzione ordinaria negli alvei, nella scelta degli accessi all'alveo, obbligo di utilizzare, ove presenti, le piste già esistenti, minimizzando i transiti fuoristrada.</p>	<p>SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS</p>	<p>ART. 25 bis –INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA Ad integrazione di quanto disciplinato all'art. 25:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di interventi di manutenzione ordinaria negli alvei, nella scelta degli accessi all'alveo, devono essere utilizzate, ove presenti, le piste già esistenti, minimizzando i transiti fuoristrada. 2. Sono vietati la canalizzazione, il tombamento e la copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente ed a nulla osta di questo Ente. 3. E' vietato apportare modifiche agli alvei e alle sponde dei corsi d'acqua naturali. Sono fatti salvi gli interventi inerenti la sicurezza idraulica e, in questo caso, è da considerarsi in via prioritaria la realizzazione di aree/invasi di espansione fluviale. 4. Sono vietati il taglio e lo sfalcio della vegetazione nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, compresi i corpi arginali. Sono fatti salvi gli interventi motivati da inderogabili esigenze di funzionalità idraulica, previo nulla osta dell'Ente, che devono essere effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali. In questo caso, la percentuale massima ammissibile di esemplari arborei o arbustivi da abbattere è del 30%. 5. Fermo restando il divieto di cui al comma 4, nei casi consentiti, lo sfalcio della vegetazione erbacea e dei canneti, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, non deve essere totale ma a macchie (es. 1/3 della larghezza della sezione), seguendo un andamento sinuoso nei tratti rettificati, così da creare un canale di corrente, favorire la diversità morfologica ed ambientale all'interno del corso d'acqua e proteggere il piede della sponda da fenomeni di erosione. 6. Fermo restando il divieto di cui al comma 4, nei casi consentiti e previo nulla osta dell'Ente, negli interventi di taglio della vegetazione, qualora non sussista un elevato rischio idraulico, obbligo di lasciare in loco una parte degli alberi e della ramaglia tagliati e depezzati (circa 20%) come necromassa
--	---	---	--

	<p>Divieto di canalizzazione, di tombamento e di copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS</p>	<p>VEDI SOPRA</p>
	<p>Divieto di apportare modifiche agli alvei e alle sponde dei corsi d'acqua naturali. Sono fatti salvi gli interventi inerenti la sicurezza idraulica e, in questo caso, è da considerarsi in via prioritaria la realizzazione di aree/invasi di espansione fluviale.</p>	<p>SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS</p>	<p>VEDI SOPRA</p>
	<p>Divieto di utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua naturali ed artificiali.</p>	<p>NO Già PRESENTE ALL'ART. 25, C.3</p>	
	<p>Divieto di taglio e sfalcio della vegetazione nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, compresi i corpi arginali. Sono fatti salvi gli interventi motivati da inderogabili esigenze di funzionalità idraulica, che devono essere effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali. In questo caso, la percentuale massima ammissibile di esemplari arborei o arbustivi da abbattere è del 30%.</p>	<p>SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS</p>	<p>VEDI SOPRA</p>

	Fermo restando il divieto, nei casi consentiti, lo sfalcio della vegetazione erbacea e dei canneti, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, non deve essere totale ma a macchie (es. 1/3 della larghezza della sezione), seguendo un andamento sinuoso nei tratti rettificati, così da creare un canale di corrente, favorire la diversità morfologica ed ambientale all'interno del corso d'acqua e proteggere il piede della sponda da fenomeni di erosione.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA
	Fermo restando il divieto, nei casi consentiti, negli interventi di taglio della vegetazione, qualora non sussista un elevato rischio idraulico, obbligo di lasciare in loco una parte degli alberi e della ramaglia tagliati e depezzati (circa 20%) come necromassa in piccoli cumuli sui terreni ripari, al fine di costituire habitat, rifugio e sostegno della catena alimentare.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA
	Negli interventi di taglio della vegetazione, l'altezza del taglio deve essere sempre regolata in modo da evitare lo scorticamento del suolo.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA
	Negli interventi di taglio della vegetazione, l'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire a distanza di sicurezza dal corso d'acqua (almeno 4 m) e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA

	Tutti gli interventi di espurgo e risagomatura dei canali artificiali devono essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, dal 16 luglio al 14 marzo.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA
	L'eventuale spandimento in loco dei fanghi provenienti dai lavori di espurgo e risagomatura dei canali artificiali, se consentito in base ai risultati della caratterizzazione ed autorizzato dall'Ente competente, deve avvenire senza pregiudizio della conservazione della vegetazione arbustiva ed arborea eventualmente presente.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA
	Utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per le opere di sistemazione dei corsi d'acqua.	No, già inserito all'art. 25, c.1	
	Realizzare trappole per fango, consistenti nello scavo di solchi più profondi nel letto dei canali, nei quali viene favorita la sedimentazione dei limi convogliati dalle acque, in quanto questo accorgimento riduce la necessità di periodici dragaggi su lunghi tratti di alveo.	No, non pertinente all'area Parco, interessata da corsi d'acqua temporanei	
	Programmare gli interventi di sfalcio della vegetazione erbacea in maniera da ottenere una rotazione sui diversi tratti: indicativamente da 1/3 ad 1/5 della lunghezza ogni due anni, in modo da ripetersi in cicli di 3-5 anni, così da mantenere biocenosi sufficientemente diversificate.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA

	Conservare alberi ed arbusti autoctoni, fossati, canalette discolo e di irrigazione, depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA
	Ripristinare le fasce riparie dei tratti a valle dei recapiti dei depuratori, prevedendo, ove possibile, zone umide in alveo.	No, non pertinente all'area Parco	
	Promuovere azioni volte a contrastare ed a prevenire l'inquinamento della rete idrografica.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA
	Promuovere azioni volte al miglioramento della qualità dell'acqua nei corsi d'acqua e nelle zone umide, compresa la realizzazione di bacini per la fitodepurazione e la diversificazione degli habitat e delle morfologie fluviali a scopo fitodepurativo.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA
	Mantenere o ripristinare buone condizioni di qualità delle acque dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, tramite azioni di depurazione, anche a monte del sito, utili e necessarie per garantire il soddisfacimento delle esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e condizionate dallo stato qualitativo delle acque.	SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS	VEDI SOPRA

	<p>Promuovere azioni volte all'incremento della disponibilità dell'acqua nel periodo estivo nei corsi d'acqua e nelle zone umide, nonché a contrastare ed a prevenire la captazione delle acque ed il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e di corsi d'acqua.</p>	<p>SI, INTEGRATO CON L'ART. 25 BIS</p>	<p>VEDI SOPRA</p>
	<p>Mantenere o ripristinare condizioni di portata ecologica dei corsi d'acqua, attraverso anche la gestione e la regolamentazione di prelievi e derivazioni, anche a monte del sito, nonché portate sufficienti per le esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e condizionate dallo stato quantitativo delle acque.</p>	<p>No, non pertinente all'area Parco, interessata da corsi d'acqua temporanei</p>	
	<p>Mantenere o ripristinare le ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione in ambiente fluviale.</p>	<p>No, non pertinente all'area Parco, interessata da corsi d'acqua temporanei</p>	

	<p>Realizzare aree di espansione fluviale finalizzate a ripristinare in parte la naturale dinamica fluviale, a ricaricare le falde, favorendo gli habitat di interesse comunitario (boschi a galleria e planiziali, vegetazione ripariale, zone umide), a garantire la conservazione delle specie di interesse comunitario nei periodi di magra/secca (principalmente pesci e anfibi, ma anche mammiferi e uccelli), a ridurre il rischio e la pericolosità idraulica a valle, rendendo non necessari interventi di messa in sicurezza fortemente impattanti.</p>	<p>No, non pertinente all'area Parco, interessata da corsi d'acqua temporanei</p>	
--	---	--	--

	<p>Promuovere azioni specificatamente rivolte alla riattivazione della mobilità dei corsi d'acqua, comprendenti le seguenti fattispecie di opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> --- ripristino di piana inondabile mediante abbassamento di superfici terrazzate; --- forestazione della piana inondabile per rallentare i deflussi; --- interventi per l'aumento diffuso della scabrezza in alveo; --- riattivazione della dinamica planimetrica mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell'alveo; --- aumento dell'apporto di sedimenti dai versanti; --- rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie; --- costruzione di strutture trasversali per favorire il trattenimento di sedimenti e rialzare il livello dell'alveo; --- immissione di sedimenti in alveo; --- recupero della sinuosità. 	<p>No, non pertinente all'area Parco, interessata da corsi d'acqua temporanei</p>	
<p>12 – INTERVENTI NELLE LAGUNE, NELLE SALINE E NELLE ZONE UMIDE IN GENERE</p>	<p>Nelle vie d'acqua minori, non classificate come canali navigabili, le risagomature sono consentite solo per esigenze direttamente funzionali alla gestione del sito.</p>	<p>No, già inserito all'art. 25, c.5;</p>	

	<p>I sedimenti derivanti dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali, funzionali al riequilibrio delle condizioni idrauliche, devono essere preferibilmente impiegati all'interno dei siti, se consentito dalla disciplina sulla gestione dei sedimenti lagunari. I sedimenti devono essere utilizzati preferibilmente per interventi in laguna quali opere di manutenzione delle aree barenicole e degli argini. I materiali sabbiosi, solitamente presenti presso le bocche lagunari, devono essere preferibilmente utilizzati per il ripascimento e il rafforzamento del litorale in erosione.</p>	<p>No, non pertinente in area Parco</p>	
	<p>Divieto di eseguire interventi alle bocche lagunari che modifichino gli equilibri idraulici tra i bacini lagunari o che determinino variazioni della posizione degli spartiacque; sono consentite le escavazioni manutentorie finalizzate a garantire l'officiosità dei porti canale e l'entità del ricambio d'acqua.</p>	<p>No, non pertinente in area Parco</p>	
	<p>Obbligo di prevedere ed installare vasche di decantazione a monte dell'immissione in laguna delle acque calde sfruttate per l'utilizzo della risorsa geotermica, secondo le indicazioni del Servizio regionale competente in materia.</p>	<p>No, non pertinente in area Parco</p>	

	<p>Divieto di effettuare captazioni idriche ed attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali e le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica e gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>	<p>No, già inserito all'art. 25, c.7;</p>	
	<p>Divieto di bonifica idraulica delle zone umide.</p>	<p>No, già inserito all'art. 25, c.7;</p>	
	<p>Divieto di effettuare attività di lavaggio presso i fontanili esistenti di stoviglie, biancheria, automezzi, animali e persone.</p>	<p>No, già inserito all'art. 25, c.3;</p>	

13 – INTERVENTI IN AMBIENTE COSTIERO E MARINO		No Attività non pertinenti nel territorio del parco	
14 – RIFIUTI	Divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti.	No, già ricompreso all'art. 9, c.2, lett. j)	
	Realizzazione di azioni di raccolta dei rifiuti in ambiente marino, in collaborazione con l'industria della pesca e con i pescatori professionisti, come parte dell'attività ordinaria di pesca e su base volontaria, in riferimento, ad esempio, alle iniziative di Fishing for Litter.	No, non pertinente per l'area parco	

	Attivazione, in collaborazione con le istituzioni competenti, di sistemi di raccolta differenziata ed eventuale creazione di isole ecologiche, finalizzate anche alla raccolta temporanea e al riutilizzo di inerti e materiali di scarto, volte a favorire il ciclo integrato di raccolta e smaltimento e a ridurre i fenomeni di discarica abusiva rilevati, nonché il censimento delle discariche non autorizzate e la bonifica dei luoghi.	No, già ricompreso all'art. 36	
	Attivazione, in collaborazione con le istituzioni competenti, di sistemi di raccolta differenziata nell'ambito delle strutture portuali.	No, non pertinente per l'area parco	
15. ATTIVITA' MILITARI	<p>Individuazione delle aree a particolare rischio per i sorvoli da parte degli Enti Gestori dei siti N2000 e loro mappatura.</p> <p>Invio per conoscenza della mappa agli organi preposti la sorveglianza dei sorvoli e all'Aeronautica Militare.</p>	SI Integrato all'art. 2,	<p>Art. 2</p> <p>- affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere, nel rispetto dell'art. 3, c. 2, lett. c), dello Statuto dell'Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali...(omissis)</p> <p>5. Individuare e mappare le aree a particolare rischio per i sorvoli;</p> <p>... (omissis)</p>

	<p>Proposta, in sede di eventuale aggiornamento del "Protocollo d'intesa tra Ministero della Difesa e Regione Puglia per il coordinamento delle azioni comuni connesse ai vincoli ed alle attività militari presenti nel territorio della Regione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare l'ampliamento delle aree già in uso; - realizzare un Gruppo Permanente di Lavoro costituito dai rappresentanti dell'Esercito Italiano e dell'Ente Gestore per predisporre le tempistiche e i conseguenti calendari di utilizzo dei poligoni militari al fine di raggiungere una maggiore compatibilità delle esercitazioni con gli obiettivi conservazione dei siti; - pianificare adeguatamente le attività di gestione agro-silvo-pastorale eventualmente esercitate nel rispetto del Piano di Gestione (se esistente), al fine di conservare in modo soddisfacente habitat e specie di interesse comunitario, corredandole di uno studio di incidenza e concordate con la Regione in uno specifico Accordo di gestione; - consentire l'accesso per il monitoraggio periodico di specie e habitat nelle aree militari recintate. 	<p>SI</p> <p>Integrato all'art. 2, (sebbene già disciplinato all'art. 1, lett. f) delle N.T.A. del Piano)</p>	<p>Art. 2:</p> <p>- affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere, nel rispetto dell'art. 3, c. 2, lett. c), dello Statuto dell'Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano e Regolamento attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali.</p> <p>Le attività addestrative, l'utilizzazione dei poligoni ed il loro mantenimento devono essere preventivamente concordate con l'Ente nel rispetto delle Norme Tecniche del Piano e del presente Regolamento. A tal fine possono essere sottoscritti appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii, fatte salve le procedure di valutazione d'incidenza ex art. 6 (3) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ed art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., finalizzati a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. evitare l'ampliamento delle aree già in uso; 2. realizzare un Gruppo Permanente di Lavoro costituito dai rappresentanti dell'Esercito Italiano e dell'Ente per predisporre le tempistiche e i conseguenti calendari di utilizzo dei poligoni militari al fine di raggiungere una maggiore compatibilità delle esercitazioni con gli obiettivi conservazione dei siti; 3. pianificare adeguatamente le attività di gestione agro-silvo-pastorale eventualmente esercitate nel rispetto del Piano, al fine di conservare in modo soddisfacente habitat e specie di interesse comunitario, corredandole di uno studio di incidenza e concordate con l'Ente e la Regione in uno specifico Accordo di gestione; 4. consentire l'accesso per il monitoraggio periodico di specie e habitat nelle aree militari recintate. 5. Individuare e mappare le aree a particolare rischio per i sovroli; <p>L'inosservanza delle norme di cui al presente punto sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91 e ss.mm.ii.</p>
--	---	---	---

	Pianificazione oculata delle esercitazioni in mare per eseguirle in luoghi e periodi non sensibili per la fauna di interesse comunitario e in maniera tale da assicurare vie di fuga per i mammiferi marini evitando così eventuali spiaggiamenti.	No, non pertinente in area Parco	
16. INDIRIZZI GESTIONALI E HABITAT	Divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento In natura di specie e popolazioni non autoctone, tale Divieto non riguarda le superfici ordinariamente coltivate	NO INSERITO NELL'ART. 9 DEI Divieti generali	
	Divieto del taglio di piante in cui Sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità	NO Inserito nell'art. 24 Tutela della FAUNA	
	Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi Procambarus, Orconectes, Pacifastacuse Cherax.	NO, NON PERTINENTE IN AREA PARCO	
	Divieto di distruzione o danneggiamento Intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi	NO INSERITO NELL'ART. 9 DEI Divieti generali	
	Divieto di eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente Gestore del sito.	NO, NON PERTINENTE IN AREA PARCO	

	<p>Definizione da parte dell'Ente Gestore del sito, in accordo con gli enti cui è assegnata la funzione della gestione del patrimonio forestale, faunistico o floristico, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di specie alloctone-invasive e delle aree oggetto di eradicazione/contenimento; - aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di restocking; - progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti o di reintroduzione per specie vegetali o animali di interesse conservazionistico; <p>programmi di eradicazione progressiva di specie alloctone che mettano a rischio la conservazione di habitat, fauna e flora autoctone.</p>	<p>SI, all'art. 20, c. 9</p>	<p>Art. 20, c. 9</p> <p>9. L'Ente, in accordo con le Amministrazioni cui è assegnata la funzione della gestione del patrimonio forestale, faunistico o floristico, definisce ed individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le specie alloctone-invasive le aree oggetto di eradicazione/contenimento; - le aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di restocking; - progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti o di reintroduzione per specie vegetali o animali di interesse conservazionistico; - programmi di eradicazione progressiva di specie alloctone che mettano a rischio la conservazione di habitat, fauna e flora autoctone.
	<p>Applicazione della "Ballast water convention" per il controllo e la gestione delle acque di zavorra delle unità navali, in riferimento al trasporto di specie alloctone invasive.</p>	<p>NO, NON PERTINENTE IN AREA PARCO</p>	

	<p>Individuazione da parte dell'Ente Gestore del Sito dei corridoi ecologici e mantenimento della loro funzionalità.</p>	<p>SI, all'art. 20, c. 7</p>	<p>Art. 20, c. 7</p> <p>7. L'Ente, d'intesa con la Regione e le Amministrazioni competenti, promuove iniziative volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenimento della funzionalità dei corridoi ecologici; - creazione e/o potenziamento di banche del germoplasma di specie vegetali di interesse comunitario, minacciate e rare; - sviluppo di programmi di conservazione di specie di interesse comunitario, minacciate e rare anche ex situ; - realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione, privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale; - Individuazione di interventi specifici per il ripristino degli habitat acquatici e ripariali idonei al recupero della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua tesi a ripristinare condizioni adatte alla ricolonizzazione e riproduzione da parte di specie di interesse comunitario storicamente presenti. - Realizzazione di interventi finalizzati al controllo selettivo delle specie "problematiche e/o dannose", laddove la distribuzione di queste specie possa influenzare negativamente la conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
	<ul style="list-style-type: none"> - Creazione e/o potenziamento di banche del germoplasma di specie vegetali di interesse comunitario, minacciate e rare. - Sviluppo di programmi di conservazione di specie di interesse comunitario, minacciate e rare anche ex situ. 	<p>SI, all'art. 20, c. 8</p>	<p>Si veda sopra</p>

	Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione, privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale.	SI, all'art. 20, c. 8	Si veda sopra
	Imboschimento con specie autoctone di aree periurbane in stato di abbandono.	NO, NON PERTINENTE IN AREA PARCO	
	Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata.	No, GIÀ RICOMPRESO, ALL'ART. 25, C. 7.1	
	Individuazione di interventi specifici per il ripristino degli habitat acquatici e ripariali idonei al recupero della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua tesi a ripristinare condizioni adatte alla ricolonizzazione e riproduzione da parte di specie di interesse comunitario storicamente presenti.	SI, all'art. 20, c. 8	Si veda sopra
	Realizzazione di interventi finalizzati al controllo selettivo delle specie "problematiche e/o dannose", laddove la distribuzione di queste specie possa influenzare negativamente la conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, nel rispetto delle vigenti normative in materia.	SI, all'art. 20, c. 8	Si veda sopra

	<p>Incentivi all'attività agrosilvopastorale per il mantenimento e la gestione di superfici a prateria, prato e pascolo.</p>	<p>SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI</p>	<p>9. L'Ente può altresì concedere contributi finanziari, previo avviso pubblico e stipula di apposita convenzione, volti ad incentivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività agrosilvopastorale per il mantenimento e la gestione di superfici a prateria, prato e pascolo. - a rimozione e la messa in sicurezza dei cavi aerei. -il ripristino e la manutenzione di habitat ed habitat di specie di interesse comunitario. - interventi di miglioramento boschivo, compatibilmente con le caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche). - l'adozione di metodi di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CEE) n. 834/2007 e s.m.i., e di agricoltura integrata, in particolar modo quando contigue a zone umide e a corsi d'acqua. - il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei--arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, frutteti e vigneti tradizionali, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica. -sistemi colturali e di allevamento estensivi. - il mantenimento ovvero creazione di margini o bordi alle scoline nei campi, quanto più ampi possibile (di almeno 50 cm), inerbiti, o con specie arboree e arbustive, non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto. - la conservazione, manutenzione e ripristino dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti. - lo sfalcio ritardato a tutela dell'avifauna e per l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi, di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo. - la conservazione/ripristino di pozze, stagni, laghetti, laghi e
--	--	--	--

Incentivi per la rimozione e la messa in sicurezza dei cavi aerei.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
Incentivi per il ripristino e la manutenzione di habitat ed habitat di specie di interesse comunitario.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
Incentivi per la realizzazione di interventi di miglioramento boschivo, compatibilmente con le caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche).	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
Incentivi per l'adozione di metodi di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CEE) n. 834/2007 e s.m.i., e di agricoltura integrata, in particolar modo quando contigue a zone umide e a corsi d'acqua.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
Incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, frutteti e vigneti tradizionali, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra

Incentivi per sistemi colturali e di allevamento estensivi.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
Incentivi per il mantenimento ovvero creazione di margini o bordi alle scoline nei campi, quanto più ampi possibile (di almeno 50 cm), inerbiti, o con specie arboree e arbustive, non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
Incentivi per la conservazione, manutenzione e ripristino dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
Incentivi per lo sfalcio ritardato a tutela dell'avifauna e per l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi, di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
Incentivi per il mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti le aree umide, utilizzando specie autoctone e di provenienza locale.	No, poco pertinente	
Incentivi per la conservazione/ripristino di pozze, stagni, laghetti, laghi e lagune bonificati ed aree di ristagno idonei alla conservazione di anfibi e rettili.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra

Incentivi per la conservazione/ripristino di praterie di fanerogame, aree palustri, praterie umide, canneti adatti alla nidificazione dell'avifauna.	No, non pertinente all'area parco	
Incentivi per la realizzazione/promozione di un'etichetta "di provenienza" legata ai siti Natura 2000.	No già previsto all'art. 74 marchio del parco	
Incentivi per la posa in opera di strutture sommerse per azioni di ripopolamento ittico e l'uso di boe di perimetrazione e segnalazione con funzione anche di posatoio per l'avifauna.	No, non pertinente all'area parco	
Incentivi per le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.	No, non pertinente all'area parco	
Incentivi per l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991.	No, non pertinente all'area parco	
Incentivi per l'acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di siti Natura 2000.	No, non pertinente all'area parco	
Incentivi per la creazione di ecosistemi filtro a valle dei depuratori.	No, non pertinente all'area parco	

Incentivi per i gestori dei lidi per condurre la pulizia delle spiagge con pratiche manuali, sostituendo l'impiego di mezzi meccanici con setacci e rastrelli.	No, non pertinente all'area parco	
Incentivi per la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alle normative nazionali e regionali, in particolare per la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
Incentivi per attuare le misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica volti alla tutela delle produzioni agricole.		
Indennizzi per danni causati da animali domestici a specie di interesse comunitario.	No, non pertinente all'area parco	
Incentivi per l'imboschimento delle fasce ripariali di tutti i corsi d'acqua per il ripristino della continuità del bosco a galleria e il miglioramento della funzionalità fluviale e della qualità delle acque.	No, non pertinente all'area parco	
Incentivi per la realizzazione di aree di espansione fluviale naturalizzate quale alternativa a tecniche impattanti per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua.	No, non pertinente all'area parco	

	Incentivi per l'apicoltura biologica, legati alla conservazione e al ripristino di habitat mediterranei con specie autoctone mellifere e non, per favorirne la riproduzione (impollinazione entomofila).	SI, inserito nuovo comma, 9, all'art. 77 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	Si veda sopra
18 - MONITORA GGI		No, già ricompresi all'art. 76	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">19 - DIVULGAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di cartellonistica al fine di individuare agevolmente sul territorio i siti Natura 2000. - Posa di pannelli informativi che dettagliano le principali vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione dei siti Natura 2000. 	<p>Si, integrato all'art. 76, c. 4</p>	<p>Art. 76, ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E DIVULGAZIONE</p> <p>c.4:</p> <p>4. L'Ente, al fine di divulgare la conservazione della natura e delle sue risorse e la salvaguardia dei beni storico culturali, nonché dei SIC e delle ZPS:</p> <p>-Predisporre pannelli informativi che dettagliano le principali vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione dei siti Natura 2000.</p> <p>- Promuove attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. informazione e sensibilizzazione della popolazione, turisti, operatori economici locali, scuole primarie di primo e di secondo grado relativamente alla conservazione della biodiversità e alle specie che potenzialmente interferiscono con le attività produttive, attraverso la predisposizione di materiale informativo; b. informazione e sensibilizzazione degli agricoltori ed allevatori relativamente all'adozione di sistemi agricoli eco-compatibili. c. Divulgazione e sensibilizzazione sugli effetti della presenza di specie alloctone: invasività, interazione con habitat e specie autoctoni, rischi ecologici connessi alla loro diffusione. d. Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio del Parco (ditte boschive, operatori turistici, operatori agricoli, amministratori, guide naturalistiche, guide speleologiche, insegnanti ecc.). e. Sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti.
--	---	--	--

	<p>Informazione e sensibilizzazione per popolazione, turisti, cacciatori e pescatori, operatori economici locali, scuole primarie di primo e di secondo grado relativamente alla conservazione della biodiversità e alle specie che potenzialmente interferiscono con le attività produttive, attraverso la predisposizione di materiale informativo.</p>	<p>Si, integrato all'art. 76, c. 4</p>	<p>Si veda sopra</p>
	<p>Informazione e sensibilizzazione per pescatori, agricoltori ed allevatori relativamente all'adozione di sistemi di pesca ed agricoli eco-compatibili.</p>	<p>Si, integrato all'art. 76, c. 4</p>	<p>Si veda sopra</p>
	<p>Divulgazione e sensibilizzazione sugli effetti della presenza di specie alloctone: invasività, interazione con habitat e specie autoctoni, rischi ecologici connessi alla loro diffusione.</p>	<p>Si, integrato all'art. 76, c. 4</p>	<p>Si veda sopra</p>
	<p>Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio dei siti Natura 2000 (ditte boschive, operatori turistici, operatori agricoli, amministratori, guide naturalistiche, guide speleologiche, insegnanti ecc.).</p>	<p>Si, integrato all'art. 76, c. 4</p>	<p>Si veda sopra</p>
	<p>Previsione di campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti.</p>	<p>Si, integrato all'art. 76, c. 4</p>	<p>Si veda sopra</p>

ACQUE STAGNANTI 3150- Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> 3170* -- Stagni temporanei mediterranei	<p>3150: Questo tipo di habitat è rappresentato da corpi idrici con acque lentiche, dolci, eutrofiche e calcaree. È colonizzato da comunità di idrofite (natanti o radicanti), tra cui specie dei generi <i>Lemna</i>, <i>Potamogeton</i>, <i>Ceratophyllum</i> e <i>Utricularia</i>. Sono comunità normalmente paucispecifiche, dal punto di vista fitosociologico ascrivibili a diverse alleanze delle classi <i>Lemnetea minoris</i> e <i>Potametea pectinati</i>.</p> <p>3170*: Si tratta di un tipo di habitat d'acqua dolce a carattere ciclico, in cui i suoli vengono inondata in inverno, restano umidi in primavera e si asciugano in estate. Le superfici occupate sono generalmente limitate a piccole depressioni del terreno, e possono essere estese addirittura pochi metri quadrati, come accade ad esempio nel caso delle vaschette di dissoluzione su rocce calcaree. Le comunità vegetali sono ascrivibili alla classe <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> (in particolare agli ordini <i>Nanocyperetalia flavescentis</i> e <i>Isoëtalia durieui</i>) e sono costituite principalmente da terofite e geofite, in diversi casi, molto rare e a rischio di estinzione.</p> <p>X ANNA</p>	
	Al fine di conservare il carattere stagionale dell'habitat, divieto di eseguire qualunque tipo di opera che alteri il regime idrologico dei corpi d'acqua.	NO, Già RICOMPRESO ALL'ART. 25, C.7, SULLA TUTELA DEGLI STAGNI PERMANENTI E TEMPORANEI;
	3150: divieto di ripulire il fondo dei corpi d'acqua. L'uso di draghe e di attrezzi analoghi è consentito solo in azioni non ordinarie di ripristino ecologico di siti danneggiati.	SI, INTRODOTTO ART. 20 E art. 25, c. 7.5

	<p>3150: lo sfalcio dello sponde è consentito per motivi di conservazione del biotopo (ad esempio, nel caso di particolare invasività di <i>Phragmites australis</i>), oppure per motivi inerenti la sua fruizione; in quest'ultimo caso l'intervento deve essere limitato alla superficie strettamente necessaria. Il materiale vegetale eliminato deve essere allontanato dal sito.</p>		<p>VEDI SOPRA</p>
	<p>3170*: Gli stagni temporanei pesantemente invasi da arbusti della macchia ed altre specie perenni devono essere ripuliti da tale vegetazione. In assenza di pascolo, può essere necessario eliminare la vegetazione manualmente. Ciò deve essere effettuato utilizzando gli attrezzi più idonei a seconda del tipo di vegetazione da rimuovere. Una volta tagliato, il materiale vegetale dovrà essere rimosso e allontanato dal sito. La frequenza di queste azioni può variare a seconda dell'entità del problema e delle caratteristiche del sito.</p>	<p>SI, INTRODOTTO ART. 21 E art. 25, c. 7.5</p>	<p>ART. 21 – TUTELA DELLE ACQUE STAGNANTI –HABITAT 3150 3170*</p> <p>1. Relativamente ai laghi eutrofici naturali individuati come habitat 3150 e ad integrazione della disciplina di cui all'art. 25, c.7:</p> <p>1.1 è fatto divieto di ripulire il fondo dei corpi d'acqua. L'uso di draghe e di attrezzi analoghi è consentito solo in azioni non ordinarie di ripristino ecologico di siti danneggiati;</p> <p>1.2 lo sfalcio dello sponde è consentito per motivi di conservazione del biotopo (ad esempio, nel caso di particolare invasività di <i>Phragmites australis</i>), oppure per motivi inerenti la sua fruizione; in quest'ultimo caso l'intervento deve essere limitato alla superficie strettamente necessaria. Il materiale vegetale eliminato deve essere allontanato dal sito.</p> <p>Art. 25, c.7.5</p> <p>7.5) Relativamente ai laghi e/o stagni individuati come habitat 3150 e 3170*, la disciplina di cui all'art. 20- bis integra quella di cui al presente comma;</p>

	<p>3170*: Divieto di aratura, coltivazione e scavo di pozzi e di impianto di specie arboree (in particolare di quelle che consumano grandi quantità di acqua come <i>Eucalyptus</i> sp. pl.) al fine di proteggere la falda acquifera.</p>	<p>SI, INTRODOTTO ART. 20</p>	<p>VEDI SOPRA</p>
	<p>3170*: Mantenimento dell'habitat favorendo il pascolo estensivo (nei siti dove questa attività è cessata) valutare sito per sito specifiche soluzioni alternative.</p>	<p>NO, RICOMPRESO NEI PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO</p>	

	<p>3170*: <i>Interventi di ripristino ecologico</i>. Il danneggiamento dei siti in cui è presente l'habitat può dipendere da:</p> <ul style="list-style-type: none"> --- bonifica idraulica --- interrimento --- sviluppo di vegetazione perenne. <p>Per ciascuno di questi tre casi è necessario uno specifico intervento di ripristino ecologico.</p> <p>1) In passato, molte zone umide sono state deliberatamente sottoposte a drenaggio per favorire le aree coltivate. In questo caso il ripristino ecologico deve essere condotto innanzitutto ripristinando le caratteristiche idrologiche dei siti e, in particolare, eliminando i canali di scolo o convogliando nei siti gli originari flussi idrici.</p> <p>2) Nel caso dei siti danneggiati per interrimento, è necessario eliminare i depositi dal fondo dei corpi d'acqua.</p> <p>3) Nel caso dei siti invasi da vegetazione perenne, è necessario rimuovere tale vegetazione.</p>	<p>NO, RICOMPRESO NEI PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO</p>	
	<p>3170*: Promuovere la conoscenza sull'importanza ecologica e la vulnerabilità di questo tipo di habitat e, più in generale, delle zone umide a carattere stagionale, le quali marcatamente qualificano l'intero patrimonio naturalistico pugliese.</p>	<p>NO, RICOMPRESO NEI PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO</p>	

FORMAZIONI ERBOSE SECHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLIETI	Murgia Alta (6210*-6220*-62A0)		
	<p>6220*: È un tipo di habitat prioritario, caratterizzato da substrati aridi, generalmente calcarei, colonizzati da praterie dominate da graminacee. Si manifesta comunemente in risposta a processi di degradazione della vegetazione arbustiva sotto il controllo del pascolamento, degli incendi, del calpestio e della lavorazione del terreno. Le comunità vegetali sono varie: si distinguono quelle dominate da specie perenni, ascrivibili alle alleanze Thero---Brachypodium ramosi (classe Artemisietea vulgaris), Plantaginion serrarie (classe Poetea bulbosae) e Hyparrhenion hirtae (classe Lygeo sparti---Stipetea tenacissimae), e quelle dominate da specie annuali, ascrivibili all'alleanza Hypochoeridion achyrophori classe Tuberarietea guttatae).</p> <p>62A0: Praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica dell'ordine Scorzoneretalia villosae (= Scorzonero---Chrysopogonetalia). L'habitat si rinviene nell'Italia nord---orientale (dal Friuli orientale, lungo il bordo meridionale delle Alpi e loro avanterra, fino alla Lombardia orientale) e sud---orientale (Molise, Puglia e Basilicata).</p>		
	6210* – 62A0 – 6220*: Divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale	No, art. 20, c.1	
	6220*: Divieto di utilizzo di fertilizzanti minerali per aumentare la produttività delle comunità vegetali. Modeste quantità di composti fosforici (20---60 kg di P2O5/ha), distribuite sul manto erboso ogni 3---6 anni, potrebbero essere utilizzate solo nel caso di comunità della Poetea bulbosa e, ma il loro impiego deve essere validato scientificamente e appositamente autorizzato.	No, art. 20, c.1, lett. e)	
6210* – 62A0 – 6220*: Sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è vietato l'uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio.	Si, art. 20, c. 1, lett. f.	Art. 20 c.1 lett. f) f) Sui terreni contigui ad habitat di interesse comunitario e prioritari, così come individuate negli annessi al Piano C_C "Carta della vegetazione" e C_B "Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario" quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è vietato l'uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio.	
ALTRI HABITAT ROCCIOSI	8310: Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei.		

	<p>8310: Divieto di accendere fuochi, fumare, asportare e/o danneggiare gli speleotemi (stalattiti, stalagmiti ecc.), fare scritte e/o incisioni sulle pareti. Divieto di utilizzo di gas acetilene quale fonte di illuminazione e conseguente divieto di introdurre e/o rilasciare carburo di calcio e idrossido di calcio.</p>	<p>SI, INTEGRATO CON L'ART. 21- bis Ed all'art. 20, c.2</p>	<p>ART. 21 bis – GROTTA NON ANCORA SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO- HABITAT 8310</p> <p>1. Relativamente alle grotte non ancora sfruttate a livello turistico individuate come habitat 8310 e ad integrazione della disciplina di cui agli artt. 20 e 62:</p> <p>1.1. E' fatto divieto di accendere fuochi, fumare, asportare e/o danneggiare gli speleotemi (stalattiti, stalagmiti ecc.), fare scritte e/o incisioni sulle pareti. Divieto di utilizzo di gas acetilene quale fonte di illuminazione e conseguente divieto di introdurre e/o rilasciare carburo di calcio e idrossido di calcio.</p> <p>1.2 E' fatto obbligo, per il proprietario del fondo in cui siano presenti grave e grotte che possano rappresentare un grave pericolo per l'uomo o gli animali al pascolo, di comunicarlo tempestivamente all'Ente Gestore e di provvedere alla sua messa in sicurezza con mezzi idonei e compatibili.</p> <p>Art. 20, c.2</p> <p>2. L'accesso alle grotte costituenti habitat di importanza comunitaria, individuate nell'annesso C_C "Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario", deve essere autorizzato dall'Ente ai soli fini di ricerca. Per le stesse si applica altresì la disciplina di cui all'art. 20- ter.</p>
	<p>8310: Divieto di disturbo degli elementi floro-faunistici presenti nelle grotte, fatti salve le visite da effettuare per motivati studi scientifici e previa presentazione di un piano di ricerca all'Ente Gestore.</p>	<p>NO INSERITO NELL'ART. 20 E 62</p>	

	<p>8310: Divieto di captazioni idriche, smaltimento liquami, bonifiche, drenaggi, canalizzazioni, intubamenti, rinnovi di concessioni ed in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda nell'area di pertinenza dell'habitat.</p>	<p>NO, NON PERTINTE IN AREA PARCO</p>	
	<p>8310: Divieto di abbandonare rifiuti, con particolare riferimento alle aree circostanti gli ingressi alle grotte e all'interno delle stesse.</p>	<p>NO, RICOMPRESO NEI DIVIETI GENERALI</p>	
	<p>8310: Obbligo, per il proprietario del fondo in cui siano presenti grave e grotte che possano rappresentare un grave pericolo per l'uomo o gli animali al pascolo, di comunicarlo tempestivamente all'Ente Gestore, che provvederà alla sua messa in sicurezza con mezzi idonei e compatibili.</p>	<p>SI, INTEGRATO CON L'ART. 21 – bis, ma modificato con l'obbligo in capo al proprietario del fondo della messa in sicurezza come per legge.</p>	<p>Vedi sopra</p>

	<p>8310: Obbligo di effettuare visite turistiche/educative solo con accompagnatore qualificato ovvero iscritto alla società speleologica regionale e/o alla società speleologica italiana e/o ente equipollente estero e/o iscritto a un gruppo speleologico facente parte della società speleologica italiana, e previa comunicazione all'Ente Gestore.</p>	<p>NO</p> <p>Già ricompreso NELL'ART. 62</p> <p>L'accesso alle grotte costituenti habitat di importanza comunitaria, come individuate nell'Annesso C_B al presente Regolamento, è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente, solo per scopi di ricerca.</p> <p>2. Le escursioni in grotta, non costituenti habitat di importanza comunitaria, possono essere effettuate soltanto con l'uso di dispositivi di protezione (casco, scarponi, guanti, lampada da illuminazione ecc.) idonei a garantire la sicurezza dell'escursionista, previa comunicazione all'Ente, riportante le finalità ed indicazione del responsabile qualificato.</p>	
<p>PARETI ROCCIOSE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA</p>	<p>8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. Comunità erbacee casmofitiche delle rocce carbonatiche (calcari, dolomie ecc.), più o meno fratturate o compatte, dal livello del mare a quello montano. Si tratta di comunità vegetali ricche di entità endemiche e di interesse conservazionistico.</p>		
	<p>Divieto di arrampicata e di realizzazione di nuove vie attrezzate per l'arrampicata sportiva.</p>	<p>No, già inserito all'art. 61, c.2</p>	
	<p>Divieto di uso di insetticidi, geodisinfestanti, rodenticidi, diserbanti in aree di pertinenza di deflussi che possano interessare l'habitat.</p>	<p>No, già inserito all'art. 20 c.1</p>	
<p>FORESTE DELL'EUROPA TEMPERATA</p>	<p>Murgia Alta (91AA*)</p> <p>91AA*- Boschi orientali di quercia bianca: Boschi mediterranei e submediterranei, termofili e spesso edafo--xerofili, a dominanza di roverella s.l. e orniello.</p>		

	<p>91AA* - 91M0: Il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le modalità previste dal R.R. 26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1. Il carico di pascolamento non deve superare quello indicato nel Regolamento Regionale n. 5/2015, per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267 del 1923. b. nei cedui il pascolo è consentito a partire dal 10° anno successivo il taglio. Per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267 del 1923 nei cedui il pascolo è consentito nei seguenti casi: 1) al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m 1,5; 2) al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m 3</p>	<p>Si, aggiunto art. 21 ter e art. 52, c.2</p>	<p>Art. 21 ter</p> <p>1. Nei boschi caratterizzati da habitat di interesse comunitario e prioritari 91AA* e 9250 il pascolo deve essere improntato alla tutela della rinnovazione, della complessità e della disetaneità e pertanto non deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1;</p> <p>2. Nei boschi caratterizzati da habitat di interesse comunitario e prioritari 91AA* e 9250 è vietato effettuare la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e con materiale di propagazione gamica o agamica autoctono proveniente dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008, e coerenti con la composizione dell'habitat.</p> <p>3. Nell'ambito dei Piani di Assestamento Forestale riguardanti i boschi di termo mesofili dell'Alta Murgia devono essere previste forme di gestione specificatamente dedicate alla conservazione e/o miglioramento e/o riqualificazione degli habitat (definizione e applicazione di modelli culturali di riferimento, di trattamenti selvicolturali e di interventi selvicolturali idonei alla rinnovazione e conservazione della perpetuità degli habitat; individuazione di aree di pregio in cui interdire l'attività zootecnica e selvicolturale.</p> <p>Art. 52, c.2</p> <p>2. Relativamente ai boschi individuati come habitat di interesse comunitario e prioritari 91AA* e habitat 9250 la disciplina del presente capo è integrata con quella di cui all'art. 20 quater del presente Regolamento.</p>
--	--	---	---

	<p>Divieto di effettuare la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e con materiale di propagazione gamica o agamica autoctono proveniente dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008, e coerenti con la composizione dell'habitat.</p>	<p>Si, aggiunto art. 21 ter</p>	<p>Vedi sopra</p>
	<p>Nell'ambito della redazione di Piani di Assestamento Forestale devono essere previste forme di gestione specificatamente dedicate alla conservazione e/o miglioramento e/o riqualificazione degli habitat (definizione e applicazione di modelli colturali di riferimento, di trattamenti selvicolturali e di interventi selvicolturali idonei alla rinnovazione e conservazione della perpetuità degli habitat; individuazione di aree di pregio in cui interdire l'attività zootecnica selvicolturale).</p>	<p>Si, aggiunto art. 21 ter</p>	<p>Vedi sopra</p>
<p>FORESTE MEDITERRA NEEE CADUCIFOG LIE</p>	<p>Murgia Alta (9250)</p> <p>9250 -- Querceti a <i>Quercus trojana</i>: Boschi e boscaglie sub-mediterranee a dominanza di <i>Quercus trojana</i>, tipiche del settore sud-orientale del plateau murgiano in cui localmente è possibile rilevare altre specie quali <i>Quercus virgiliana</i>, <i>Carpinus orientalis</i>, <i>Quercus ilex</i>.</p>		

	<p>9250 - 9260: il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le modalità previste dal R.R. 26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha⁻¹. Il carico di pascolamento non deve superare quello indicato nel Regolamento Regionale n. 5/2015, per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267 del 1923. - b. nei cedui il pascolo è consentito a partire dal 10° anno successivo il taglio. Per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267 del 1923 nei cedui il pascolo è consentito nei seguenti casi: 1) al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m 1,5; 2) al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m 3.</p>	<p>Si, aggiunto art. 21 ter e art. 52, c.2</p>	<p>Art. 21 ter 1. Nei boschi caratterizzati da habitat di interesse comunitario e prioritari, 91AA* e da habitat 9250 il pascolo in bosco, deve essere improntato alla tutela della rinnovazione, della complessità e della disetaneità e pertanto non deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha⁻¹; Art. 52, c.2 2. Relativamente ai boschi individuati come habitat di interesse comunitario e prioritari 91AA* e habitat 9250 la disciplina del presente capo è integrata con quella di cui all'art. 20 quater del presente Regolamento.</p>
	<p>Divieto di effettuare la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e con materiale di propagazione gamica o agamica autoctono proveniente dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008, e coerenti con la composizione dell'habitat.</p>	<p>Si, aggiunto art. 21 ter</p>	<p>Art. 21 ter 2. Nei boschi caratterizzati da habitat di interesse comunitario e prioritari, 91AA* e da habitat 9250 è vietato effettuare la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e con materiale di propagazione gamica o agamica autoctono proveniente dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008, e coerenti con la composizione dell'habitat.</p>

	<p>9250: Per i boschi cedui sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 120 matricine del turno, di cui 1/3 di età multipla del turno. Quando non siano presenti matricine di età multipla del turno, dovranno rilasciarsi matricine del turno in numero maggiore.</p>	<p>No, vietato taglio produttivo</p>	
	<p>9250: Nel caso di boschi da trattarsi con matricinatura intensiva, il numero massimo delle matricine da riservarsi può essere fino al triplo dei valori minimi indicati precedentemente.</p>	<p>No, vietato taglio produttivo</p>	

ANFIBI ANURI -MURGIA ALTA (*Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla meridionalis*, *Rana italica*, *Rana esculenta* / *Rana lessonae*)

1193 - Ululone appenninico - *Bombina variegata* (*pachypus*)

1201- Rospo smeraldino - *Bufo viridis* complex

1205 - Raganella italiana - *Hyla meridionalis* (*intermedia*)

1206 - Rana appenninica - *Rana italica*

1207 Rana esculenta/di Lessona (Rana di Berger/di Uzzel) - *Rana esculenta* / *Rana lessonae* (*Pelophylax bergeri* kl. *Hispanicus*/*P. lessonae bergeri*)

Bombina variegata: Specie eliofila e diurna, si riproduce in raccolte d'acqua di piccole dimensioni, anche temporanee, sia naturali che artificiali; localmente raro e localizzato, soprattutto in pianura. Al di fuori del lungo periodo di attività, si rifugia nel terreno, non lontano dal sito riproduttivo.

Bufo viridis: Specie terricola e termofila, principalmente planiziale (0--500 m s.l.m.), ad abitudini crepuscolari e notturne. Si riproduce in acque ferme dolci e salmastre anche effimere e/o di origine antropica, con scarsa o assente vegetazione acquatica. Le stagioni climaticamente avverse vengono trascorse in buche scavate nel terreno o all'interno di materiale vegetale e rocce.

Hyla meridionalis: Anuro tipico di quote medio--basse ad abitudini arboricole, presenta un lungo periodo riproduttivo (marzo-ottobre) durante il quale frequenta principalmente acque lentiche, dolci o debolmente salmastre, in presenza di una ricca vegetazione ripariale. La specie possiede notevoli capacità dispersive, sebbene si mantenga per lo più nei pressi dei siti riproduttivi; sverna all'interno di interstizi su substrati umidi.

Rana italica: Specie strettamente legata all'acqua, frequenta prevalentemente il basso e medio corso di fiumi e ruscelli perenni associati a boschi mesofili tra i 200 e i 600 m. Attiva per gran parte dell'anno, trascorre i periodi climatici avversi in cavità lungo le sponde dei siti riproduttivi.

Rana esculenta / *Rana lessonae*: Complesso di specie termofile dalle abitudini strettamente acquatiche, di difficile ubicazione sistematica; nel complesso colonizza un'ampia varietà di ambienti naturali ed artificiali, di acque lotiche e lentiche, dal livello del mare ai 1500 m s.l.m. Attive sia di notte che di giorno, mediamente da marzo a ottobre.

ANFIBI CAUDATI - MURGIA ALTA (*Triturus italicus*, *Triturus carnifex*)

1167 - Tritone crestato italiano *Triturus carnifex*

1168 - Tritone italiano *Triturus* (*Lissotriton*) *italicus*

Triturus carnifex: Si riproduce in acque dolci lentiche, anche di origine antropica, con scarsa o nulla copertura vegetazionale; a livello regionale è presente a tutte le altitudini. Durante la fase terrestre frequenta diverse tipologie d'ambienti purché non distanti dai siti riproduttivi; sverna all'interno di interstizi del suolo, tra resti vegetali e rocce.

Triturus italicus: Colonizza un'ampia gamma di ambienti umidi anche temporanei, sia naturali, sia artificiali, purché caratterizzati da acque lentiche o debolmente lotiche; localmente presente a tutte le quote, ma diviene più raro a quelle elevate. Durante le fasi terrestri si mantiene nei pressi del sito riproduttivo dove trascorre i periodi secchi nascosto tra detriti, rocce e resti vegetali. In particolari condizioni ambientali le popolazioni, o parte di esse, sono legate esclusivamente all'ambiente acquatico (pedomorfo).

	<p>Mantenere aree boscate non soggette alla rimozione di alberi morti o marcescenti in un'area buffer Di 500m dai torrenti individuati dall'Ente Gestore Dove sia documentata la presenza della specie</p>	<p>SI Integrato con art. 54, c.20</p>	<p>Art. 54, c. 20 20. Nei casi in cui sia documentata la presenza di anfibi presso punti d'acqua temporanei o permanenti dovranno essere conservate aree boscate non soggette alla rimozione di alberi morti o marcescenti in un'area buffer di 500 m.</p>
	<p>Obbligo nella realizzazione di nuove strade e adeguamento di quelle esistenti, di adottare misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare (sottopassi, barriere laterali e collettori ecc.) sia a carattere permanente, sia temporaneo (barriere mobili) lungo la viabilità esistente o di nuova realizzazione in un buffer di 500 m dai siti riproduttivi individuati dall'Ente Gestore.</p>	<p>NO Già inserito all'art. 77, c. 4</p>	
	<p>Divieto di eliminazione o trasformazione ad altro uso di fontanili, cutini, piscine e altre piccole raccolte d'acqua.</p>	<p>SI' Integrato all'art. 34, c.1</p>	<p>ART. 34 - RECINZIONI, MURETTI E PUNTI D'ACQUA 1. Non è consentito, se non previa valutazione positiva del C.T.F.A.A. del Parco, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario di rilevanza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, fontanili, piscine, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Per essi sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze aziendali e previa valutazione positiva del C.T.F.A.A. del Parco, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.</p>

	<p>Obbligo di adottare misure volte a mantenere idonee alla riproduzione della specie le strutture di origine antropica (cisterne, pozzi, fontanili, abbeveratoi, cutini, piscine ecc.)</p> <p>Che siano oggetto di lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i lavori Di messa in sicurezza degli stessi. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata delle specie, all'interno Della vasca deve essere realizzata una rampa di risalita in pietrame cementato larga 20cm e inclinata di 30°. Si deve prevedere la</p> <p>Predisposizione di una canaletta Interrata per le acque di deflusso Del fontanile e, per creare l'habitat idoneo alle specie, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo---arbustivo laterale al Fontanile e intorno alle VASCHE</p>	<p>NO</p> <p>INSERITO NELL'ART. 34</p>	
--	--	--	--

	<p>Al di fuori della viabilità esistente, divieto di accesso con mezzi motorizzati all'interno delle aree boschive dove sia documentata la presenza della specie e/o in aree individuate dall'Ente Gestore</p>	<p>NO</p> <p>INSERITO NELL'ART. 9 DIVIETI GENERALI</p> <p>- q) La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è vietata al di fuori della viabilità statale, regionale, provinciale, comunale, fatta eccezione di quanto disciplinato all'art. 78 del presente Regolamento;</p> <p>E NELL'ART.60 ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE</p> <p>3. Fatte salve le attività svolte per esigenze di servizio, di pubblica utilità o connesse alle attività agro silvopastorali e di manutenzione della viabilità e della rete dei sentieri, è altresì vietato:</p> <p>a) il transito, se non autorizzato dall'Ente, dei mezzi motorizzati fuori dalle strade gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti nonché lungo sentieri, mulattiere e piste;</p> <p>b) il transito con mountain bike fuori da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere.</p>	
--	--	--	--

RETTILI SQUAMATI - MURGIA ALTA (*Cyrtopodion kotschy*, *Podarcis sicula*, *Lacerta viridis*, *Elaphe quatuorlineata*, *Elaphe longissima*, *Coronella austriaca*, *Coluber viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Elaphe situla*, *Elaphe lineatus*)

1228 --- Geco di kotschy --- *Cyrtopodion kotschy*

1250 --- Lucertola campestre --- *Podarcis sicula*

1263 --- Ramarro --- *Lacerta viridis (bilineata)*

1279 --- Cervone --- *Elaphe quatuorlineata*

1281 --- Saettone (comune/occhirossi) --- *Elaphe (Zamenis) longissima (+ Z. lineatus)*

1283 --- Colubro liscio --- *Coronella austriaca* 1284 --- Biacco --- *Coluber (Hierophis) viridiflavus* 1292 --- Natrice tassellata --- *Natrix tessellata*

1293 --- Colubro leopardino --- *Elaphe (Zamenis) situla* Saettone occhi rossi --- *Elaphe (Zamenis) lineatus*

Cyrtopodion kotschy: Specie di ambienti xerici rocciosi, si rinviene anche in ambienti moderatamente antropizzati e/o a discreta copertura arborea (boscaglie, frutteti). Localmente spesso legata al muretto a secco, struttura che garantisce la presenza di prede (artropodi) e di siti di rifugio dalle escursioni termiche e dai predatori.

Podarcis sicula: Specie molto adattabile, opportunista e termofila, predilige ambienti aperti ed assolati, anche di origine antropica.

Lacerta viridis: Specie termofila, occupa in genere fasce ecotonali di boschi, macchie e corsi d'acqua, tra 0 e 1000 m s.l.m.; si osserva spesso lungo le strade. Si nutre di invertebrati (soprattutto artropodi) e piccoli vertebrati (pulli, sauri, roditori).

Elaphe quatuorlineata: Specie diurna e termofila, frequenta ambienti eterogenei dove occupa fasce ecotonali, anche in presenza di una moderata antropizzazione; localmente presente a tutte le altitudini. Si nutre principalmente di piccoli mammiferi, uova e nidiacei; i giovani predano piccoli sauri.

Elaphe longissima: Specie tipica di boschi misti di querce, può colonizzare vari ambienti (pinete, macchie) anche moderatamente antropizzati dove occupa le fasce ecotonali (siepi, filari), tra i 100 e i 1000 m s.l.m. Localmente piuttosto mesofila, si rinviene spesso in ambienti ombrosi ed umidi. Si nutre quasi esclusivamente di piccoli vertebrati.

Coronella austriaca: Specie elusiva ma dall'ampio spettro ecologico, localmente più legata alle aree boscate, a tutte le quote. Si nutre di piccoli vertebrati, principalmente lacertidi.

Coluber viridiflavus: Specie molto adattabile, predilige ambienti aperti ma complessi, purché vi sia ampia disponibilità di rifugi anche di origine antropica (ruderi, muretti a secco, pietraie, cataste di legna); localmente a tutte le altitudini. I giovani si nutrono di artropodi e piccoli sauri, gli adulti di vertebrati.

Natrix tessellata: Serpente acquatico principalmente diurno, comune soprattutto in acque correnti, anche profonde e/o salmastre. Si nutre principalmente di pesci.

Elaphe situla ed *Elaphe lineatus*: Serpente termofilo, più comune alle basse quote, predilige localmente ambienti rocciosi ricchi di vegetazione (macchie e boscaglie), anche di origine antropica (frutteti) purché siano disponibili siti di rifugio idonei (muretti a secco, pietraie, ruderi). Si nutre principalmente di micromammiferi.

RETTILI TESTUGGINI TERRESTRI MURGIA ALTA (*Testudo hermanni*, *Emys orbicularis*)

1217-Testuggine di Hermann--*Testudo hermanni*

1220-Testuggine palustre europea •*Emys orbicularis*

Testudo hermanni: Testuggine termofila e diurna che occupa habitat aperti (pascoli, steppe e garighe) spesso ai margini di boschi, macchie e frutteti; più comune lungo la costa, e alle basse altitudini. Attiva mediamente da marzo ad ottobre; in base alle caratteristiche climatiche locali si possono avere periodi di latenza estiva e/o invernale trascorsi in anfratti naturali o buche scavate nel terreno.

Emys orbicularis: Specie dai costumi diurni ed acquatici; colonizza acque ferme o debolmente correnti, dolci e salmastre. Più comune in pianura e lungo la costa; al sud il periodo di attività è particolarmente lungo, con latenze estiva ed invernale in genere piuttosto brevi che gli animali trascorrono infossati nel terreno.

	In linea generale la disciplina inerente la gestione attiva (individuazione specie –monitoraggi) è già ricompresa nella disciplina del regolamento, art. 76	
	Individuazione delle aree di Presenza della specie al fine di Vietare l'introduzione di cani.	NO GIA' INSERITO NELL'ART. tutela della fauna
UCCELLI (SPECIE DI ZONE UMIDE D'ACQUA DOLCE E CANNETI)	Murgia Alta (<i>Circus aeruginosus</i>) A081 Falco di palude <i>Circus aeruginosus</i> Fenologia: nidificante, svernante, migratore regolare. Nidifica in zone umide d'acqua dolce o debolmente salmastra, coperte da folti canneti, generalmente di <i>Phragmites australis</i> . Durante la migrazione e lo svernamento frequenta molte tipologie di ambienti aperti; oltre alle zone umide d'acqua dolce o debolmente salmastra, anche saline, lagune con salicornieti o giuncheti, fiumi e canali, campi coltivati, risaie, pascoli e prati, margini di boschi. Si ciba di piccoli mammiferi, uccelli (anche uova e nidiacei), rettili e anfibi.	
	Divieto nel periodo 1 marzo---15 Luglio (durante il periodo riproduttivo dell'avifauna) di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente Gestore.	SI' Inserito all'art. 24 TUTELA DELLA FAUNA, c. 9

	<p>Nei siti in cui sono presenti canneti di <i>Phragmites australis</i> o <i>Typha sp.pl.</i>, ma anche misti a boscaglie igrofile dominate da <i>Salix sp.pl.</i> obbligo, in caso di operazioni di taglio, di effettuare al di fuori del periodo riproduttivo mantenere inalterato almeno il 50% della superficie.</p>	<p>SI' Art. 54, c.21</p>	<p>Art. 54, c.21 21. Nei siti in cui sono presenti canneti di <i>Phragmites australis</i> o <i>Typha sp.pl.</i>, ma anche misti a boscaglie igrofile dominate da <i>Salix sp.pl.</i>, le operazioni di taglio possono essere effettuate al di fuori del periodo riproduttivo delle specie legate alle zone umide, mantenendo inalterato almeno il 50% della superficie.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">UCCELLI STEPPICI / DI AMBIENTI AGRICOLI</p>	<p>UCCELLI AMBIENTI STEPPICI- MURGIA ALTA (<i>Falco naumanni</i>, <i>Tetrax tetrax</i>, <i>Burhinus oedicnemus</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Coracias garrulus</i>, <i>Melanocorypha calandra</i>, <i>Calandrella brachydactyla</i>, <i>Lullula arborea</i>, <i>Anthus campestris</i>, <i>Lanius minor</i>)</p> <p>A074 Nibbio reale <i>Milvus milvus</i> A095 Grillaio <i>Falco naumanni</i> A128 Gallina prataiola <i>Tetrax tetrax</i> A133 Occhione <i>Burhinus oedicnemus</i> A224 Succiacapre <i>Caprimulgus europaeus</i> A231 Ghiandaia marina <i>Coracias garrulus</i> A242 Calandra <i>Melanocorypha calandra</i> A243 Calandrella <i>Calandrella brachydactyla</i> A246 Tottavilla <i>Lullula arborea</i> A255 Calandro <i>Anthus campestris</i> A339 Averla cenerina <i>Lanius minor</i></p> <p>UCCELLI (SPECIE DI AMBIENTI AGRICOLI) MURGIA ALTA (<i>Circus cyaneus</i>, <i>Circus pygargus</i>, <i>Pluvialis apricaria</i>, <i>Melanocorypha calandra</i>, <i>Calandrella brachydactyla</i>, <i>Lullula arborea</i>, <i>Anthus campestris</i>, <i>Lanius minor</i>)</p> <p>A082 Albanella reale <i>Circus cyaneus</i> A084 Albanella minore <i>Circus pygargus</i> A140 Piviere dorato <i>Pluvialis apricaria</i> A242 Calandra <i>Melanocorypha calandra</i> A243 Calandrella <i>Calandrella brachydactyla</i> A246 Tottavilla <i>Lullula arborea</i> A339 Averla cenerina <i>Lanius minor</i></p>		

	<p><i>Falco naumanni</i>: Tutti gli interventi di manutenzione su edifici in cui sia accertata la presenza di nidi non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile – 30 luglio, fatte salve le opere urgenti e di pubblica sicurezza. Negli interventi su edifici esistenti devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione. Nel caso di rifacimenti totali di tetti è necessario prevedere la presenza di tegole di ventilazione che consentano comunque l'accesso al Grillaio negli spazi sotto i coppi, nella misura di 1 tegola ogni 20 m² di copertura, con un minimo di 1 tegola. In presenza di sottotetti si deve prevedere l'installazione di nidi artificiali collocati all'intradosso del tetto. Per le nuove costruzioni di singoli edifici, le sopraelevazioni e gli ampliamenti di immobili esistenti, nel caso in cui la copertura venga realizzata con lastrico solare, devono essere posizionati nidi artificiali, nella misura di 1 nido ogni 10 m² di copertura, con un minimo di 1 nido. I nidi devono essere posizionati preferibilmente con esposizione a sud.</p>	<p>SI,</p> <p>INTEGRATO ALL'ART. 33, C.5, 6, 7, 8.</p>	<p>Art. 33, c. 5, 6, 7, 8.</p> <p>5. Tutti gli interventi di manutenzione su edifici in cui sia accertata la nidificazione del <i>Falco Naumanni (Grillaio)</i> non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile – 30 luglio, fatte salve le opere urgenti e di pubblica sicurezza.</p> <p>6. Negli interventi su edifici esistenti devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione.</p> <p>7. Nel caso di rifacimenti totali di tetti è necessario prevedere la presenza di tegole di ventilazione che consentano comunque l'accesso al Grillaio negli spazi sotto i coppi, nella misura di 1 tegola ogni 20 m² di copertura, con un minimo di 1 tegola. In presenza di sottotetti si deve prevedere l'installazione di nidi artificiali collocati all'intradosso del tetto.</p> <p>8. Per le nuove costruzioni di singoli edifici, le sopraelevazioni e gli ampliamenti di immobili esistenti, nei casi in cui la copertura venga realizzata con lastrico solare o venga installati impianti fotovoltaici, devono essere posizionati nidi artificiali, nella misura di 1 nido ogni 10 m² di copertura, con un minimo di 1 nido, preferibilmente con esposizione a sud. Dette quantità sono derogabili in ragione dell'estensione della copertura.</p>
--	---	--	---

	Durante le pratiche agricole di taglio del foraggio e di mietitura dei cereali (orzo, avena, grano), nel caso di impiego di mezzi meccanici, obbligo di utilizzare la barra falciante a 10-15 cm dal suolo per il foraggio e almeno 15 cm dal suolo per i cereali.	SI, Inserito all'art. 49, c.17	Art. 49, c. 17 17. Ai fini della tutela della fauna durante le pratiche agricole di taglio del foraggio e di mietitura dei cereali (orzo, avena, grano), nel caso di impiego di mezzi meccanici, obbligo di utilizzare la barra falciante a 10 - 15 cm dal suolo per il foraggio e almeno 15 cm dal suolo per i cereali.
UCCELLI (SPECIE DI AMBIENTI RUPESTRI) UCCELLI DI AMBIENTI RUPICOLI	MURGIA ALTA (<i>Falco biarmicus</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Coracias garrulus</i>) A101 Lanario <i>Falco biarmicus</i> A103 Falco pellegrino <i>Falco peregrinus</i> A077 Capovaccaio <i>Neophron percnopterus</i> A231 Ghiandaia marina <i>Coracias garrulus</i>		
	Divieto di realizzazione e installazione di strutture a supporto per l'attività di arrampicata libera, comprese le ferrate, sulle pareti rocciose in cui è accertata la nidificazione di <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Falco biarmicus</i> , <i>Falco peregrinus</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Ciconia nigra</i> , <i>Coracias garrulus</i> .	NO Già presente all'art. 61, c. 1-2	
	Divieto di sorvolo, parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose nel periodo di nidificazione compreso dal 1 gennaio al 31 agosto. Sono fatte salve le operazioni connesse alla sicurezza pubblica.	No, già presente all'art. 24, c. 7,	
	Divieto di realizzazione di nuove linee elettriche in corrispondenza delle pareti rocciose.	No, ricompreso nei divieti art. 35, c.1 (pareti rocciose sono in zona A)	

	Divieto di effettuare visite turistiche laddove è confermata la nidificazione e previa autorizzazione dell'Ente Gestore.	No, già ricompreso art. 60	
UCCELLI (SPECIE DI AMBIENTI FORESTALI)	MURGIA ALTA (<i>Pernis apivorus</i> , <i>Milvus migrans</i> , <i>Circaetus gallicus</i> , <i>Ficedula albicollis</i>) A072 Falco pecchiaiolo <i>Pernis apivorus</i> A073 Nibbio bruno <i>Milvus migrans</i> A080 Biancone <i>Circaetus gallicus</i> A321 Balia dal collare <i>Ficedula albicollis</i>		
	Incentivazione della selvicoltura naturalistica con azioni volte ad aumentare la biomassa, la necromassa, la tipologia a fustaia rispetto al ceduo, il diametro e l'altezza degli alberi, le fustaie irregolari---multiplane rispetto a quelle coetanee.	SI Già inserito nell'art. 54, gestione forestale	
	<i>Pernis apivorus</i> , <i>Milvus migrans</i> , <i>Milvus milvus</i> : Divieto di sorvolo, parapendio, volo a vela, trekking e fotografia naturalistica nelle aree di riproduzione durante il periodo di nidificazione dal 15 febbraio al 31 agosto. Sono fatte salve le operazioni connesse alla sicurezza pubblica.	No, già presente all'art. 24, c. 7,	
MAMMIFERI TERRESTRI (NON CHIROTTERI)	MURGIA ALTA (<i>Canis lupus</i> , <i>Lutra lutra</i> , <i>Felis silvestris</i> , <i>Hystrix cristata</i>) 1344 Istrice <i>Hystrix cristata</i> 1352 Lupo <i>Canis lupus</i> 1355 Lontra <i>Lutra lutra</i> 1363 Gatto selvatico <i>Felis silvestris</i> Martora <i>Martes martes</i>		

	Canis lupus: divieto di caccia in braccata al cinghiale nelle aree occupate dalla specie	No, il divieto di caccia è tra quelli generali	
	<i>Canis lupus, Felis silvestris, Martes martes, Mustela putorius</i> : divieto di superamento del limite di velocità di 50Km h-1 lungo le strade che attraversano i territori occupati stabilmente dalla specie.	NO Già ricompreso all'art. 78, c.3	
	<i>Lutra lutra</i> : Divieto di realizzazione di nuove infrastrutture e interventi di regimazione che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, da realizzarsi prioritariamente con la creazione di aree di espansione fluviale.	No, non presenti corsi d'acqua permanenti in area parco	
MAMMIFERI (CHIROTTERI)	<p>MURGIA ALTA (<i>Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Pipistrellus pipistrellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Plecotus austriacus, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii</i>)</p> <p>1303 -- Rinolofo minore -- <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1304 -- Rinolofo maggiore -- <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1305 -- Rinolofo Euriale -- <i>Rhinolophus euryale</i> 1307 -- Vespertilio di Blyth -- <i>Myotis blythii</i> 1309 -- Pipistrello nano -- <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1310 -- Miniottero -- <i>Miniopterus schreibersii</i> 1324 -- Vespertilio maggiore -- <i>Myotis myotis</i> 1327 -- Serotino comune -- <i>Eptesicus serotinus</i> 1331 -- Nottola di Leisler -- <i>Nyctalus leisleri</i> 2016 -- Pipistrello albolimbato -- <i>Pipistrellus kuhlii</i> 5365 -- Pipistrello di Savi -- <i>Hypsugo savii</i></p>		

	<p>Nelle grotte, nelle cavità sotterranee e nelle gallerie naturali e artificiali in cui è segnalata la presenza delle specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Divieto di utilizzare torce ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela) e di puntare il fascio di luce direttamente sui chiroterri. -- Divieto di fotografare, toccare o maneggiare i pipistrelli a riposo nei loro posatoi. -- Obbligo di utilizzare griglie o cancelli compatibili con le normali funzioni dei chiroterri per le emergenze serali (es. grate o cancellate costituite da barre disposte orizzontalmente e alla distanza le une dalle altre di 150-200 mm). 	<p>Si, all'art. 24, c.11</p>	
	<p>Per le grotte non sfruttate a livello turistico l'accesso è vietato nel periodo tra il 1 novembre e il 31 marzo, in coincidenza con il periodo di ibernazione dei chiroterri, e tra il 15 maggio e il 15 agosto, in coincidenza con il periodo riproduttivo; l'accesso è sempre consentito per attività di ricerca e studi debitamente autorizzate dall'Ente Gestore. Le attività speleologiche sono sempre consentite con l'attenzione di evitare ogni tipo di disturbo alle colonie presenti. L'Ente Gestore potrà vietare l'ingresso e/o sospenderlo per motivi di conservazione.</p>	<p>No, all'art. 20, c. 2, l'accesso è solo consentito x scopi di ricerca</p>	

	Eventuali operazioni di scavo archeologico devono essere limitate ai periodi compresi tra 1 e 30 aprile e 16 agosto e 30 ottobre.	Si, all'art.	
--	---	--------------	--

2. MODIFICHE APPORTATE DALL'ENTE

1. Art. 91, c.1 , e' stato aggiunto come già previsto nel D.P.R. 10/03/2004, istitutivo del parco:

lett. f) il cambio di destinazione d'uso;

2. Integrazione nel glossario della definizione rapporto massimo di copertura, richiamato nella disciplina della zona C, ma non definito.

Rapporto massimo di copertura: rappresenta il rapporto tra la superficie coperta dalla parte fuori terra dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso afferente, cioè la porzione massima del lotto occupabile dall'edificio.

3. Integrazione nel glossario della definizione dell'indice di fabbricabilità fondiario, richiamato nella disciplina della zona C, ma non ben definito.

Iff: indice di fabbricabilità fondiario che indica i volumi massimi edificabili sui metri quadrati di superficie edificabile.

4. Art. 92, c. 3.12 e c.4.1, relativamente alla Zona C ed alla Zona D4 è stata integrata con:

In detta Zona, fatta eccezione per i manufatti della tradizione storica locale e di cui all'Allegato_E e per quelli realizzati sino al 1950, gli interventi di cui all'Allegato_R, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina vigente in materia, non sono assoggettati a nulla osta di questo Ente, ma a preventiva comunicazione.

Detta disciplina è legata alla necessità di ridurre i casi di sequestro per interventi di lieve entità, come riportati nell'Allegato R e già esenti dall'autorizzazione paesaggistica, comunque autorizzabili e che in ogni caso interessano manufatti successivi al 1950 e comunque non tutelati dal Piano.

5. Art. 66, c. 6, sono state meglio specificate le modalità di definizione del limite finanziario per la concessione dei contributi.

*Il Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento, fissa **di volta in volta** il limite finanziario entro il quale il Presidente concede con propria determinazione il patrocinio oneroso.*

6. All'art. 88, c.2, è stato inserito il riferimento all'annesso_L "modello istanza di nulla Osta":

*2. La presentazione delle istanze di nulla osta, redatta su modulistica predisposta dall'Ente **di cui all'Annesso_L**, può avvenire a cura del proponente ovvero per il tramite del S.U.E./S.U.A.P. del Comune in cui ricadono gli interventi. In tal caso l'istanza dovrà essere accompagnata dall'attestazione del R.U.P. di non assoggettabilità dell'intervento a vincoli inibitori e tutori, che comunque devono essere individuati e specificati.*

7. E' stato aggiunto l'**ANNESSO_M "Modello richiesta di autorizzazione per manifestazione sportiva"**.

8. All'art. 60, c. 7, è stato aggiunto il rimando all'Annesso M

*7. Relativamente alle Zone B, C e D tutte le manifestazioni o le gare, qualora il numero dei partecipanti sia superiore a 25, se a piedi, a 15, se in bicicletta, e 10, se a cavallo, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente **secondo la modulistica predisposta dall'Ente di cui all'Annesso_M**.*

9. E' stato aggiunto l'**ANNESSO_N "Modello richiesta autorizzazione al sorvolo del territorio del Parco"**

10. All'art. 14, c. 4, è stato aggiunto il rimando all'Annesso I

*4. Previa autorizzazione dell'Ente, **la cui istanza deve essere formulata secondo la modulistica dell'Ente di cui all'Annesso_N**, è consentito il sorvolo del territorio del Parco nei seguenti casi:...*

11. All'art 16, c, 2 è stato aggiunto:

*Le istanze relative a proposte di interventi oggetto di nulla osta devono essere corredate da idoneo progetto con relativi elaborati di legge, nonché da specifica documentazione stabilita dall'Ente con proprio provvedimento per ciascuna tipologia d'intervento e di opera, **come disciplinato al Titolo V del presente Regolamento**.*

12. Il comma 7 dell'art. 16 è stato eliminato, poiché è una ripetizione del comma 6.

13. All'art. 21 c.3, è stato aggiunto:

È sempre vietata la raccolta di erbe spontanee, funghi epigei ed ipogei e frutti selvatici ed altre specie vegetali del sottobosco nelle aree percorse da fuoco almeno per dodici mesi dall'evento salvo diverse disposizioni dell'Ente.

14. l'art. 45, c. 1; lett. a) è stato aggiunto:

à) l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame, in quelli deperenti e su quelli percorsi da fuoco per un periodo di 10 anni dall'evento.

15) è stato modificato l'art.60, a seguito di valutazioni di questo Ente, come di seguito:

ART. 60 – ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE

1. Sono ammesse le attività sportive, ludiche e ricreative svolte all'esterno di strutture fisse nelle zone B, C, D del Parco, se autorizzate dall'Ente.

2. In tutto il territorio del Parco sono vietati:

a) il soft-air;

b) le manifestazioni sportive e ludico ricreative che possano direttamente danneggiare o disturbare la fauna, ovvero danneggiare la flora e la vegetazione, o che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l'immissione in natura di specie animali selvatiche o d'allevamento.

a) attività sportive svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura;

b) attività di escursionismo motorizzato fuoristrada o lungo piste, sentieri e mulattiere;

c) attività ricreative svolte con aeromobili a motore;

e) sportive o ricreative che prevedono l'uso di armi.

3. Fatte salve le attività svolte per esigenze di servizio, di pubblica utilità o connesse alle attività agro silvopastorali e di manutenzione della viabilità e della rete dei sentieri, è altresì vietato:

a) il transito, se non autorizzato dall'Ente, dei mezzi motorizzati fuori dalle strade gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti nonché lungo sentieri, mulattiere e piste;

b) il transito con mountain bike fuori da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere.

4. Nelle Zone A:

a) sono vietate le manifestazioni sportive e ludico-ricreative;

b) è consentito praticare solo le attività sportive di escursionismo, mountain bike ed a cavallo esclusivamente lungo la viabilità esistente, la Rete Sentieristica e le aree di sosta ed i percorsi individuati dall'Ente, ~~fino ad un numero di partecipanti di 25, se a piedi, 15, se in bicicletta, 10, se a cavallo, distanziati di almeno un'ora, previa comunicazione all'Ente e ad C.T.F.A.A., e fino ad un massimo di (quattro) gruppi al giorno per le attività in bici ed a cavallo secondo le modalità di cui all'art. 82 del presente Regolamento.~~

5. Nelle Zone B:

a) sono vietate le manifestazioni sportive e ludico-ricreative dal 15 marzo al 10 luglio;

b) sono consentite le manifestazioni sportive e ludico ricreative, al di fuori del periodo suddetto che non siano fonte di disturbo o di danno alla fauna, alla flora e alla vegetazione, lungo la viabilità esistente, la Rete Sentieristica e le aree di sosta ed i percorsi individuati dall'Ente, previa autorizzazione dell'Ente, che può condizionare lo svolgimento della manifestazione all'adozione di specifiche cautele e prescrizioni;

~~6. Nelle Zone C e Zone D:~~

~~a) sono consentite le manifestazioni sportive e ludico-ricreative, che non siano fonte di danno o di disturbo della fauna ovvero di danno della flora e della vegetazione;~~

~~b) è consentito l'esercizio di tutte le attività sportive compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle norme generali d'uso del territorio disposte dal presente Regolamento;~~

6. Nelle Zone C:

a) sono vietate le manifestazioni sportive e ludico-ricreative dal 15 aprile al 10 luglio;

b) sono consentite le manifestazioni sportive e ludico ricreative al di fuori del suddetto periodo, che non siano fonte di danno o di disturbo della fauna ovvero di danno della flora e della vegetazione, previa comunicazione all'Ente;

7. Nelle zone D è consentito l'esercizio di tutte le attività sportive compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle norme generali d'uso del territorio disposte dal presente Regolamento;

~~8. Relativamente alle Zone B, C e D tutte le manifestazioni o le gare, qualora il numero dei partecipanti sia superiore a 25, se a piedi, a 15, se in bicicletta, e 10, se a cavallo, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente secondo la modulistica predisposta dall'Ente di cui all'Annesso_M. Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificate le aree aperte all'accesso, i giorni e gli orari di validità dell'autorizzazione e il numero degli escursionisti.~~

~~Le manifestazioni sportive in mountain bike a farsi in Zona B, potranno avere un numero di partecipanti non superiore a 100 unità ed alle 300 unità in zona C e D.~~

9. E', in ogni caso, vietato l'abbandono di attrezzature sportive di qualsiasi tipo nel territorio del Parco, ed al termine delle manifestazioni dovrà essere ripristinato lo stato di conservazione delle aree interessate dalle attività.

10. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, l'Ente può, per motivate esigenze di salvaguardia ambientale, precludere temporaneamente l'accesso al pubblico a determinate aree. Il divieto viene disposto con provvedimento dell'Ente, e divulgato tramite pubblicazione sul sito web del Parco ed apposizione di specifica segnaletica nei punti di accesso alle zone precluse.

11. Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere nel territorio del Parco sono vietate in Zona A, fatta eccezione per le aree di sosta ivi individuate dall'Ente nell'Annesso C_H, "Carta dei sentieri, delle attrezzature e dei servizi del Parco".

Nelle altre zone gli organizzatori, per fruire delle aree, dovranno inoltrare all'Amministrazione del Parco una richiesta di autorizzazione, secondo il modello di cui all'Annesso M, almeno 30 giorni prima della manifestazione indicando:

- a) generalità del responsabile e programma della manifestazione;*
- b) numero presunto dei partecipanti (incluso il pubblico);*
- c) impegno a presentare ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione del Parco.*

Le autorizzazioni concesse dovranno essere tenute a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli da parte dei funzionari allo scopo demandati.

16) è stato modificato l'art.82, c, 1 e2; a seguito di valutazioni di questo Ente, come di seguito:

ART. 82 – ACCESSO PEDONALE, CON VELOCIPEDE E A CAVALLO

1. Nelle zone A del territorio del Parco l'accesso agli escursionisti è consentito lungo i sentieri individuati nella Rete Sentieristica e le aree di sosta senza mai allontanarsi da essi.

Per i gruppi di escursionisti che accedono ai sentieri individuati nel Catasto dei sentieri in numero superiore a 25 se a piedi, a 15 se in bicicletta, a 10 se a cavallo, e per un massimo di due gruppi nell'arco della stessa giornata sullo stesso sentiero, deve essere preventivamente data comunicazione all'Ente e al C.T.F.A.A.

Nella comunicazione devono essere specificate le aree di sosta dei mezzi, le generalità del responsabile del gruppo, numero presunto di partecipanti, con indicazione di date e orari dell'attività escursionistica. ~~L'accesso a cavallo, per gruppi non eccedenti le 10 unità, è consentito esclusivamente lungo i sentieri classificati come ippovie nel Catasto dei sentieri, previa comunicazione all'Ente e al C.T.F.A.A.~~

2. L'accesso al sito del Pulo di Altamura per gruppi di numero superiore a 50 unità, se a piedi, deve essere preventivamente comunicato all'Ente e al C.T.F.A.A. L'accesso è consentito sino ad un massimo di tre gruppi nell'arco della stessa giornata sullo stesso sentiero, esclusivamente lungo la viabilità esistente, la Rete Sentieristica e le aree di sosta ed i percorsi individuati dall'Ente.

Nel periodo dal 01 gennaio al 31 agosto è consentito percorrere unicamente il periplo del Pulo.

17) E' stato integrato l'elenco degli Annessi e sono state apportate modifiche ad errori di scrittura rinvenuti nel testo.

3. MODIFICHE E RISCONTRO AI PUNTI SALIENTI DELL'ISTRUTTORIA DEL MINISTERO

1. Spostate le abbreviazioni all'art. 3 ed integrate le relative definizioni;
2. Spostate le DEFINIZIONI all'art. 4 ed modificate le definizioni (VERIFICARE INTEGRAZIONI MATTIA);
3. Uniti gli ex art. 7 e 8, ora art. 8.
4. All'art. 9, c.1 lett. j) divieti e deroghe è stato lasciato lo stoccaggio, *"il trattamento e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i fanghi di depurazione, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo e/o necessari allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche. E' consentito altresì lo stoccaggio dei reflui organici animali da riutilizzare in agricoltura e gli impianti di trattamento dei reflui domestici"*, stante la necessità di garantire l'adeguamento alle vigenti norme igienico sanitarie dei centri aziendali (agricoli e zootecnici) presenti nel parco, nel rispetto in ogni caso della disciplina di tutela degli habitat.
5. All'art. 13 *salvaguardia e decoro dei luoghi* 2. È stato comunque lasciato poiché pertinente all'argomento: ***L'Ente attiva con le aziende agro zootecniche iniziative atte a migliorare il decoro delle aziende stesse e dell'intero territorio del Parco attraverso attività di promozione e di sostegno economico e mediante l'attribuzione di premialità.***
6. All'art. 14 *Sorvolo dei veivoli* rispetto alla riformulazione del comma 1 e 2 è stato introdotto al comma 6: ***"anche in deroga ai commi 1 e 2"*** in caso contrario non si potrebbero assentire sorvoli con drone per finalità di ricerca scientifica o effettuare riprese per conto dell'Ente.
7. Art. 15 ora ART. 16 - NULLA OSTA...*Costituisce, altresì, parere dell'Ente nelle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.), qualora non espresso in precedenza. Si è ritenuto di conservare il dispositivo formulato, poiché il procedimento prevede l'acquisizione della documentazione per entrambi i provvedimenti. Il provvedimento finale contiene i presupposti e le valutazioni per entrambi i procedimenti, ovvero nulla osta e parere ai fini della VinCA, difatti in detta sede viene altresì acquisita la relazione di screening o valutazione appropriata prevista per Legge. Rappresenta una forma di semplificazione del procedimento che evita all'istante di presentare due istanze per la stessa pratica ed all'Ente di istruire due volte il procedimento. Tanto anche alla luce dell'adeguamento del Regolamento alle Misure di Conservazione per il SIC/ZPS Murgia Alta. E' stato invece tolto il riferimento alla procedura di VIA.*
8. Art. 15, c. 9 (ora art. 16, c.8) La disciplina si riferisce alle aree contigue, pertanto il nulla osta non trova applicazione.
9. Art. 17 c. 3 (ora art. 18, c. 4) ... che s'intende per aree limitrofe? Sostituito con aree contigue.
10. All'art. 18 ora 19 ***TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 "MURGIA ALTA"*** Non è stata modificata la proposta di riconvertire in bosco le Zone A, poiché si ritiene che detta previsione non garantisca e persegua la finalità di conservazione per le aree a pascolo costituenti habitat di interesse comunitario e prioritari. Il comma 3 è stato così riformulato: *All'esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in pascolo naturale o in bosco.*

11. All'art. 18, ora art. 23, è in corso di predisposizione l'allegato Q "Flora endemica, specie vegetali selvatiche ad uso officinale e/o alimentare, piante monumentali" per il dettaglio della relativa disciplina.
12. Art. 24 c.1., ora art. 28: Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente ed in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, interventi finalizzati alla tutela idrogeologica del territorio ed alla protezione civile con le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Sono vietati emungimenti idrici in zona A, mentre, sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente, in Zona B, finalizzati all'esercizio delle attività zootecniche, e nelle Zone C e D finalizzati allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche. E' stato lasciato in quanto necessario per la prosecuzione ed il mantenimento delle attività ammissibili nel Parco.
13. Art. 29, c.5, ora art. 34, c.6, non sono state apportate le modifiche richieste in quanto nessuna cava ricade in zona B e C
14. **Art. 86 (ora art. 92) Riscontro questione deroga:**

La norma è stata riformulata come di seguito e riprende il disposto dell'art. 5, commi 9,10 del D.P.R. 357/97 E SS.MM.II., peraltro richiamato all'art. 18 (ora art. 19), c.5 del Regolamento, in caso contrario, in area Parco la predetta norma non potrebbe comunque trovare applicazione.

5. I progetti prioritari e le strutture ed i servizi del Parco previsti dal Piano, come individuati nell'Annesso I, una volta approvati, assumono il carattere di rilevante interesse pubblico e di urgenza e indifferibilità ai sensi di legge.

6. Gli interventi di rilevante interesse pubblico possono eseguirsi in deroga al presente Regolamento solo nei casi di cui all'art. 5, commi 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica" e sono subordinati ad accordi di programma tra l'Ente Parco, i proponenti e/o gli altri Enti interessati a comunicarsi al M.A.T.T.M.

15. **Art. 124 (ora art. 132) Riscontro questione deroga:**

La disciplina fa riferimento ad errori riscontrati negli Annessi C_B e C_C, relativi a superfici agrarie erroneamente cartografate come superfici ad habitat o viceversa; detta disciplina non supera in alcun modo la disciplina della Zona di Piano in cui ricadono dette superfici.

Allo stato dell'arte non consente la prosecuzione della pratica colturale in atto, sebbene dimostrata da idonea documentazione. Detta norma trova fondamento nell'art. 7, c.2, dell'"Allegato A" al D.P.R. del 10/03/2004 di istituzione di questo Ente e nell'art. 13 "Componente Agricola", c.4 delle N.T.A. del Piano che recita: "Nelle more della definizione del *progetto speciale* di cui al comma precedente, gli interventi ammessi dalle presenti Norme sono realizzabili esclusivamente sui suoli nei quali, alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente

autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002”.

La norma prevede altresì il recepimento degli aggiornamenti apportati al PPTR, rispetto al quale il Piano ha acquisito la compatibilità, secondo la procedura definita nella proposta di seguito riportata, tanto al fine di non ingenerare situazioni contraddittorie nell'applicazione della norma e considerato il la prevalenza del Piano paesaggistico per i soli aspetti paesaggistici.

Pertanto l'articolato è stato riformulato nel seguente modo:

4. Ove emergano errate classificazioni o perimetrazioni, delle superfici agli elaborati di cui agli Annessi C_B e C_C, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, **ferma restando la disciplina della Zona di Piano in cui ricadono dette superfici**, i soggetti interessati possono proporre rettifiche.

A tal fine alla richiesta di rettifica deve essere allegata idonea documentazione che dimostri che, alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Le suddette coltivazioni devono essere altresì rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002.

5. L'Ente, verificata l'idoneità della documentazione pervenuta, atta a dimostrare l'errata classificazione o perimetrazione, d'intesa con la Regione, provvede alle relative rettifiche con provvedimento dell'Ente, comunicato al M.A.T.T.M. ed alla Regione Puglia.

6. L'Ente altresì, previa verifica delle revisioni ed aggiornamenti apportati al PPTR ai sensi dell'art.104 delle N.T.A. dello stesso PPTR, provvede alle rettifiche con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, da trasmettersi al M.A.T.T.M. ed alla Regione Puglia.

7. Decorsi trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del M.A.T.T.M. senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la rettifica diventa efficace ed è pubblicato sul portale web istituzionale dell'Ente.

ALLEGATO_Q “FLORA ENDEMICA, SPECIE VEGETALI SELVATICHE AD USO OFFICINALE E/O ALIMENTARE, PIANTE MONUMENTALI.

Art. 1 - Specie incluse nelle Liste Rosse Nazionale ed Europea, specie endemiche e tutelate dalle convenzioni internazionali

1. In tutto il territorio del Parco, sono vietati, la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione ingiustificata di esemplari vegetali o parti di essi riferiti alle specie elencate nell'Elenco_A) al presente Allegato, il quale verrà aggiornato dall'Ente Parco con cadenza triennale che include:

- a) specie endemiche;
- b) specie incluse nelle Liste Rosse Nazionale ed Europea;
- c) specie tutelate dalle convenzioni internazionali.

2. Fatto salvo il divieto di cui comma 1, è consentita:

- a) la raccolta o il prelievo di piante o di parti di esse, previa nulla osta del Parco, per ragioni didattiche, scientifiche, sanitarie. In tal caso copia delle pubblicazioni e delle relazioni scientifiche elaborate grazie all'impiego del materiale raccolto, dovranno essere gratuitamente inviate all'Ente per la dotazione dell'archivio e della biblioteca. In tali documenti dovrà essere sempre citato l'Ente.

Art. 2 - Specie vegetali selvatiche ad uso officinale e/o alimentare

1. In tutta la zona A del Parco è vietata la raccolta di specie vegetali spontanee o spontaneizzate.
2. Nelle zone B, C e D è consentita la raccolta secondo le consuetudini e per gli usi tradizionali le specie di cui all'Elenco_B).
3. Se il prelievo di materiale è limitato alla parte aerea o a elementi particolari della pianta, esso deve eseguirsi in maniera con uso di forbici o cesoie, in modo da arrecare il minor danno alla parte residua.
5. Per esigenze connesse alla tutela di habitat e specie vegetali l'Ente può stabilire con apposito provvedimento, quantitativi, zone o periodi di prelievo.

Art. 3 - Introduzione di specie vegetali

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone, a qualunque stadio di sviluppo, che possano alterare l'equilibrio naturale.
2. Fatto salvo il generale divieto di cui al comma 1, nelle sole zone C e D è consentita l'introduzione di:

a) specie commestibili anche non autoctone, limitatamente alle aree destinate a coltivazioni agricole od orticole;

b) specie ornamentali non autoctone, limitatamente alle abitazioni e alle aree ad esse adiacenti, ad eccezione di quelle invasive; a tale scopo, ai fini dell'individuazione delle specie invasive, si fa riferimento all'elenco di specie di cui è nota l'invasività in Italia, come risulta nella "Flora alloctona delle regioni d'Italia" pubblicata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2010 e suoi eventuali aggiornamenti;

c) specie legnose non autoctone a rapido accrescimento, limitatamente a stazioni a vocazione agricola, ad eccezione di quelle di cui è nota in Italia l'invasività, identificate come al precedente punto b).

4. Il Parco, con singoli provvedimenti motivati, sulla base dei più aggiornati rapporti internazionali e nazionali redatti dai principali enti ed istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, può vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del Parco, di specie vegetali particolarmente problematiche.

5. Il Parco, sulla base di specifici progetti, può autorizzare la reintroduzione di specie anticamente presenti nell'area Parco.

Art. 4 - Piante Monumentali del Parco

1. Le "Piante Monumentali" del Parco, per come censite dall'Ente e catalogate attraverso elenco di cui all'Allegato_Q, oggetto di possibili aggiornamenti, sono sottoposte a particolare tutela e possono essere acquisite al patrimonio dell'Ente.

2. Su tali piante sono consentiti solo gli interventi di potatura e spalatura finalizzati alla gestione fitosanitaria e per motivati problemi di pubblica incolumità, previa autorizzazione dell'Ente.

**ELENCO_A SPECIE INCLUSE NELLE LISTE ROSSE NAZIONALE ED EUROPEA,
SPECIE ENDEMICHE E TUTELATE DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

SPECIE VEGETALI DELLA LISTA ROSSA NAZIONALE

Aegilops biuncialis Vis. (fam. Gramineae)

Aegilops uniaristata Vis (fam. Gramineae)

Arum apulum (Carano) Bedalov (fam. Araceae)

Biscutella incana (L.) DC. (fam. Cruciferae) (Lacaita 1921) Tale specie è probabilmente estinta

Campanula versicolor Hawkins (fam. Campanulaceae) *Carum multiflorum* Boiss. (fam. Umbelliferae) *Centaurea centaurium* L.

Ophrys parvimaclulata

Ophrys tarentina Golz & Reinhard (fam. Orchidaceae)

SPECIE VEGETALI DELLA LISTA ROSSA REGIONALE

Allium atrovioleaceum Boiss. (fam. Liliaceae)

Allium moschatum L. (fam. Liliaceae)

Dictamnus albus L. (fam. Rutaceae)

Euphorbia wulfenii Hoppe

Paeonia mascula

Salvia triloba L: (fam. Labiatae)

SPECIE ENDEMICHE

Athamanta sicula

Centaurea apula Bianco e Brullo (fam. Compositae)

Centaurea deusta Ten.(fam. Compositae)

Chamaecytisus spinescens (Presl.) Rothm. (fam. Leguminosae)

Crepis bursifolia L.(fam. Compositae)

Crocus thomasi Ten.(fam. Iridaceae)

Dianthus garganicus (Ten..) Brullo (fam. Caryophyllaceae)

Erodium nervulosum L'Hèr. (fam. Geraniaceae)

Helianthemum jonium Lacaita (fam. Cistaceae)

Iris pseudopumila

Onobrychis alba (W et K.) subsp. *echinata* (Guss.) P.W. Ball. (fam. Leguminosae)

Ophrys celiensis

Ophrys mateolana

Phleum ambiguun Ten. (fam. Gramineae)

Rhamnus infectorius (fam. Rhamnaceae) (endemico appenninico)

Thymus spinulosus Ten. (fam. Labiatae)

Thymus striatus Vahl. (fam. Labiatae)

Verbascum niveum Ten. subsp. niveum (endemico dell'Italia meridionale)

SPECIE DI ELEVATO VALORE FITOGEOGRAFICO

Acer monspessulanum

Asyneuma limonifolium (L) Janchen (fam. Campanulaceae) Alyssum saxatile Ard. (fam. Cruciferae)

Acinos suaveolens Sibth. et Sm. (fam. Labiatae)

Atamantha sicula L. (fam. Umbelliferae)

Aurinia saxatilis (L.) Desv. Subsp. megalocarpa Dundley (fam. Cruciferae)

Coronilla valentina L. (fam. Leguminosae)

Euphorbia apios L. (fam. Euphorbiaceae) Euphorbia dendroides L.

Iris collina Terr: (fam. Iridaceae)

Ophrys apulica O. et E. Danesch (fam. Orchidaceae)

Ophrys iricolor Desf. (fam. Orchidaceae)

Ophrys melena Renz (fam. Orchidaceae)

Fedia cornucopiae Gaertner (fam. Valerianaceae)

Onosma dalmaticum

Phlomis fruticosa L. (fam. Labiatae)

Quercus calliprinos Quercus trojana Webb

Satureja cuneifolia Ten. (fam. Labiatae) Scrophularia lucida L. (fam. Scrophulariaceae) Clematis cirrhosa L. (Ranunculaceae)

Linum tommasinii Rchb: (fam. Linaceae)

ELENCO_B SPECIE VEGETALI SELVATICHE AD USO OFFICINALE E/O ALIMENTARE

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
<i>Asparagus officinalis</i>	Asparago Selvatico
<i>Asphodeline lutea</i>	Asfodelo giallo
<i>Bellis perennis</i>	Margheritina
<i>Beta Vulgaris</i>	Bietola Selvatica
<i>Borago Officinalis</i>	Borragine
<i>Calamintha nepeta</i>	Mentuccia Comune
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Borsapastore
<i>Chenopodium album</i>	Farinello Comune
<i>Cichorium inthybus</i>	Cicoria
<i>Crepis vesicaria</i>	Radicchiella Vescicosa
<i>Daucus carota</i>	Carota Selvatica
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Ruchetta Selvatica
<i>Foeniculum vulgare</i>	Finocchietto Selvatico
<i>Lactuca serriola</i>	Lattuga Selvatica
<i>Malva sylvestris</i>	Malva Selvatica
<i>Mentha spp.</i>	Menta Selvatica
<i>Muscari comosum</i>	Lampascione
<i>Orobanche ramosa</i>	Sporchia
<i>Papaver rhoeas</i>	Papavero
<i>Portulaca oleracea</i>	Portulaca
<i>Scolymus Hispanicus</i>	Cardoncello
<i>Scolymus Maculatus</i>	Cardoncello Macchiato
<i>Sinapis arvensis</i>	Senape Selvatica
<i>Sinapis campestris</i>	Marasciuolo
<i>Silybum Marianum</i>	Cardo Mariano
<i>Sonchus Oleraceus</i>	Grespino Comune
<i>Sonchus Asper</i>	Grespino Spinoso
<i>Reichardia picroides</i>	Caccialepre
<i>Taraxacum officinale</i>	Tarassaco
<i>Thymus serpyllum</i>	Timo Serpillo

ELENCO C) PIANTE MONUMENTALI DEL PARCO

N. SCHE DA	PROV INCIA	CO MU NE	LOCALI TA'	LATI TUDI NE su GIS	LON GITU DINE su GIS	ALTIT UDINE (m s.l.m.)	CONT ESTO URBA NO si/no	SPECIE		CIRCON FERENZ A FUSTO (cm)	ALT EZZ A (m)	CRITERI DI MONUM ENTALI TA'	PROPOST A DICHIAR AZIONE NOTEVO LE INTERES SE PUBBLIC O
								NOME SCIENTIFIC O	NOM E VOL GAR E				
01/A22 5/BA/1 6	Bari	Alta mura	Masseria del Pulo - Strada Provinciale n. 157	40°52' 58,07 "	16°34' 36,55"	472	no	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	415	22,0	a) età e/o dimensioni d) rarità botanica	no
02/A22 5/BA/1 6	Bari	Alta mura	Masseria Malerba - Strada Provinciale n. 157	40°52' 58,30 "	16°34' 41,03"	382	no	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Rover ella	405	22,0	a) età e/o dimensioni	no
03/A22 5/BA/1 6	Bari	Alta mura	Mercadante	40°53' 10,53 "	16°40' 46,20"	400	no	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Rover ella	400	18,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento c) valore ecologico	no
01/H64 5/BA/1 6	Bari	Ruvo di Puglia	Scoparelle - Jazzo del Demonio	41°01' 48,34"	16°25' 44,09"	350	no	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Rover ella	390	15	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento c) valore ecologico e) architettura vegetale g) valore storico, culturale, religioso	si
01/I330 /BA/16	Bari	Sante ramo in Colle	Stabilimento De Laurentis	40°44' 47,71"	16°42' 12,28"	402	no	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	330	17,5	a) età e/o dimensioni	no
01/L22 0/BA/1 6	Bari	Toritto	Quasano - Parco Albero della Bugia	40°58' 06,29"	16°34' 41,19"	368	si	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	320	11,0	a) età e/o dimensioni g) valore storico, culturale, religioso	no